

Responsabilità sociale dell'impresa e danno ambientale

Lorenzo Botta, Dottorando di Ricerca presso UNISS

Tesi di Dottorato

Sommario

1. Il diritto privato come strumento di tutela dell'ambiente, studio critico di una fattispecie complessa	2
1.1 Le fonti rilevanti.	2
1.2 L'ambiente nell'ordinamento pattizio internazionale ed europeo	11
1.3 La sfida legislativa e individuazione del campo di analisi	18
1.4 Responsabilità giuridica e responsabilità sociale.	21
1.4.1 La responsabilità civile ed il T.U.A.	26
1.4.1.1 La funzione sociale della responsabilità civile e la valutazione del rischio d'impresa	38
1.4.1.2 La clausola generale di solidarietà	43
1.4.2 La responsabilità sociale d'impresa, introduzione al problema	49
1.4.2.1 Profili evolutivi	52
1.4.2.2 Nozioni fondamentali e Regole operazionali	59
1.4.2.3 CSR e tutela dell'ambiente nell'ordinamento italiano, l'accertamento del nesso di causalità.	64
1.4.2.4. Il principio di precauzione e la rilevanza del contratto come strumento di CSR.	74
1.5 Definizione di ambiente, studio degli interessi tutelati	78
1.5.1. Il tema del cumulo delle responsabilità, dalla responsabilità medica a quella ambientale.	84
1.5.1.1. Dai rapporti di vicinato alle immissioni cumulate, interpretazione evolutiva del principio della normale tollerabilità. Nesso tra tutela della salute e tutela dell'ambiente.	98
1.5.1.2. Il danno pubblico ambientale	102
1.5.1.3. Ordine pubblico economico e doveri positivi	105
1.5.2 il problema della legittimazione ad agire. Gli enti locali, la legittimazione delle associazioni e dei privati.	113
1.5.2.1 Il tema delle azioni popolari e la necessità di una class action	120
1.6 Teoria economica del diritto sottesa al <i>private e public enforcement</i> della tutela ambientale	129
2. Gli strumenti privatistici a tutela dell'ambiente nell'ordinamento italiano	135
2.1 La disciplina del danno ambientale nel dibattito attuale, il problema del criterio di imputazione.	135
2.2 Ancora sul doppio regime di responsabilità, la figura del c.d. trasgressore	144
2.2.1.1 Concreta attuazione del principio di precauzione nel T.U.A., misure di prevenzione e ripristino nella dogmatica recente in tema di immissioni.	146
2.2.1.2 danni potenziali e la c.d. "paura di ammalarsi".	154
2.2.1.3 Il danno da pericolo alla luce del principio di sostenibilità	157
2.3 Considerazioni conclusive relativamente all'effettivo esercizio della tutela risarcitoria e rilevanza dello studio dei profili comparati della fattispecie	162

3. Profili comparati degli strumenti privatistici nella tutela ambientale. Considerazioni finali in tema di responsabilità d'impresa nella fattispecie del danno ambientale	164
3.1 Introduzione alla comparazione, la rilevanza dell'ordinamento cinese. Introduzione ai concetti.	164
3.1.1 Il diritto dell'ambiente in Cina prima della novella al Codice Civile	168
3.1.2 Strutture differenti di tutela dell'ambiente. Previsioni in ambito di tutela ambientale nel novellato diritto civile cinese, l'attuazione del principio di cui all' 9 c.c.c.	172
3.2 Studio critico dell'art. 509, c. 3 c.c.c. e della sua applicazione pratica. Nuove questioni riguardanti il cumulo delle responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.	177
3.3 Considerazioni conclusive	182
4. Bibliografia	183

1. Il diritto privato come strumento di tutela dell'ambiente, studio critico di una fattispecie complessa

1.1 Le fonti rilevanti.

La responsabilità sociale dell'impresa, più sinteticamente "RSI" (sin d'ora CSR, secondo dicitura in lingua inglese), in ambito ambientale, ha rappresentato sin dalla sua origine un istituto di grande interesse per la civilistica italiana e risulta ancora oggi un tema rilevante dell'attualità giuridica ¹; infatti, prima dei numerosi

¹ G. Alpa, *Pubblico e privato nel danno ambientale*, in *Contr. e impr.*, 1987, pp. 697 ss.; ID., *Tutela del consumatore e controlli sull'impresa*, Bologna, 1977; A. Addante, *Autonomia privata e responsabilità sociale dell'impresa*, Napoli, 2012; F. Benedetti, *Danno ambientale: il punto sulle questioni rimaste aperte*, in *Amb. e svil.*, 2016, pp. 111 ss.; M. Benozzo, *La disciplina del danno ambientale-Commento alla Parte Sesta*, in Germanò-Basile Bruno-Benozzo, *Commento al Codice dell'ambiente*, Torino, 2013, pp. 972 ss.; ID., *La responsabilità per danno ambientale da attività autorizzate tra imputazione oggettiva e assenza dell'antigiuridicità*, in *Contratto e impresa*, 2018, fasc. 4, pp. 1323-1347; S. Bocchini, *Rischio di danno ambientale e principio di precauzione*, in *Diritto e processo amministrativo*, 2020, fasc. 2, pp. 465-502; F. Bonelli, *Il risarcimento del danno all'ambiente e la direttiva n. 2004/35/CE: la nuova disciplina dettata dalla legge n. 166/2009*, in *Dir. comm. int.*, 2013, pp. 21 ss.; C. Castronovo, *Il danno all'ambiente nel sistema della responsabilità civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1987, pp. 518 ss.; ID., *Responsabilità civile*, Giuffrè, 2018; G. Ceccherini, *Danno ambientale e tutela di situazioni giuridiche esclusive: l'inibitoria del giudice ordinario*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2020, fasc. 6, pp. 1284-1290; V. Comporti, *La responsabilità per danno ambientale*, in *Foro it.*, 1987, I, cc. 275 ss.;

interventi legislativi sia nazionali che euro unitari, l'elaborazione dogmatica della CSR risultava complicata dal fatto che la stessa configurazione dell'illecito aquiliano non sembrava potesse soddisfare puntualmente

A. D'Adda, I.A. Nicotra, U. Salanito, *Principi Europei e Illecito Ambientale*, Torino, 2013; A. Di Pascale, *La responsabilità sociale dell'impresa nel diritto dell'Unione Europea*, Milano, 2010; S. Patti, *La tutela civile dell'ambiente*, Padova, 1979; ID., *La quantificazione del danno ambientale*, in *La resp. civ.*, 2010; G. Portale, *La "corporate social responsibility" alla ricerca di effettività*, in *Banca, borsa*, 2022; U. Salanito, *La bonifica dei siti contaminati nel sistema della responsabilità ambientale*, in *"Colloqui" in memoria di Giorgianni*, Napoli, 2007, p. 967 ss.; ID., *Il danno ambientale*, Roma, 2009; ID., *Tutela dell'ambiente e strumenti di diritto privato*, Relazione tenuta al convegno "Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato" svoltosi presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma Tre il 17 maggio 2007, in *Rassegna di diritto civile*, 2009, fasc. 2, pp. 472-498; ID., *La quantificazione del danno ambientale*, Relazione al Convegno "La quantificazione del danno patrimoniale", Università Luiss Guido Carli, Roma, 1° ottobre 2010, in *Danno e responsabilità*, 2010, fasc. 11S, pp. 57-64; ID., *I profili non patrimoniali del danno ambientale* in AA. VV., *Responsabilità civile. Trattato breve diretto da S. Patti, Danno non patrimoniale*, volume a cura di S. Delle Monache, Torino, 2010, pp. 613 ss.; ID., *I principi generali nel codice dell'ambiente*, in *Studi in onore di G. Cian*, vol. 2, Padova, 2010, p. 2243 ss.; ID., *L'evoluzione dei modelli di tutela dell'ambiente alla luce dei principi europei: profili sistematici della responsabilità per danno ambientale*, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 2013, fasc. 4, pp. 795-821; ID., *Il decreto Ilva tra tutela della salute e salvaguardia dell'occupazione: riflessioni a margine della sentenza della Corte costituzionale*, in *Il Corriere giuridico*, 2013, fasc. 8-9, pp. 1041-1049; ID., *Il danno ambientale tra interessi collettivi e interessi individuali*, Relazione al Convegno "Il diritto a tutela dell'ambiente", Roma, 17 marzo 2017, in *Rivista di diritto civile*, 2018, fasc. 1, pp. 246-268; ID., *Responsabilità ambientale: questioni di confine, questioni di sistema*, in *Jus civile*, 2019, fasc. 5, pp. 504-518; ID., *Bonifica ambientale e azione di rivalsa*, Nota a ord. Cass. civ. sez. III 22 gennaio 2019 n. 1573; in *Il Corriere giuridico*, 2019, fasc. 10, pp. 1245-1249; ID., *Il principio chi inquina paga: "responsibility" e "liability"*, Relazione al Convegno "Il principio chi inquina paga nel diritto ambientale: obblighi, responsabilità e garanzie", Università di Ferrara, 25 marzo 2019, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2020, fasc. 1, pp. 33-37; P. Trimarchi, *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*, III ed, Milano, 2021, p. 293-296; M. Zarro, *Danno da cambiamento climatico e funzione sociale della responsabilità*, Napoli, 2022.

l'esigenza di trasferire in modo efficiente ed eticamente soddisfacente il carico sociale delle lesioni ambientali².

Innanzitutto, va premesso che la nozione di ambiente come bene immateriale, unitario e globale costituito da numerose componenti, ciascuna delle quali da intendersi come possibile ed autonomo oggetto di tutela privatistica, che oggi è data per scontata nella civilistica³, si è affermata solo con la storica sentenza della Corte Costituzionale del 30 dicembre 1987, n. 641⁴, nonostante le chiare indicazioni della Carta Costituzionale.

A questo riguardo, la più recente sentenza del 1° giugno 2016, n. 126, della Corte Costituzionale⁵, che ritiene infondata la questione di legittimità dell'art. 311, c. 1, D.lgs. n. 152/2006 (Testo unico ambientale, in seguito semplicemente T.U.A.), la quale ricostruisce la disciplina del danno ambientale mettendo innanzitutto in evidenza la prospettiva - imposta dalle direttive comunitarie e fatta propria nel relativo recepimento dal legislatore italiano - che vede collocato il profilo risarcitorio in una posizione accessoria rispetto a quello riparatorio. La problematicità dell'impatto ambientale ascrivibile alle attività umane è testimoniata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, italiana ed europea, la quale si è espressa numerose volte sul tema: innanzitutto, con la sentenza della Cassazione n. 5172/1979⁶ in cui si identifica il diritto alla

² A. Addante, *Autonomia privata*, cit., p. 2-14; G. Conte, *La responsabilità sociale dell'impresa*, Milano, 2018., p. 1 e ss.

³ Cfr. infra § 1.5.

⁴ Sentenza 30 dicembre 1987, n. 641 (Gazzetta ufficiale, 1^a serie speciale, 13 gennaio 1988, n. 2); Pres. Saja, Est. Greco; Tavanti e altri, Notaro e altri (Avv. Selvaggi, Prosperetti, Petrucci, Sivieri) c. Proc. gen. Corte conti. Ord. Corte conti, sez. riun., 1° ottobre 1986 e 9 gennaio 1987 (G. U., 1 a s.s., nn. 7 e 25 del 1987); commento di G. Ponzanelli in *Il Foro Italiano*, 1988, Vol. 111, Parte prima: giurisprudenza costituzionale e civile (1988), pp. 1057/1058-1061/1062.

⁵ Sentenza 1° giugno 2016, n. 126 (Gazzetta Ufficiale, 8 giugno 2016, n.23) - ECLI:IT:COST:2016:126.

⁶ Cass. Civ., SS. UU., sentenza 6 ottobre 1979, n. 5172; Pres. Sbrocca, Est. Corasaniti, P. M. Saja (concl. conf.); Cassa per il Mezzogiorno (Avv. dello Stato Marzano) c. Langiano, Masino e Donadio, con commento di A. Lener, in *Il Foro*

salute come diritto all'ambiente salubre (si vedano altresì le sentenze 210/1987⁷ e 641/1987⁸); poi, con la sentenza della Cassazione del 9 aprile 1992, n. 4362⁹, che identifica l'ambiente come autonomo valore collettivo; inoltre, con la pronuncia della Corte d'Appello di Napoli¹⁰, là dove si è affermato in modo chiaro che il danno ambientale fosse tutelabile anche prima dell'entrata in vigore della Legge 8 luglio 1986, n. 349¹¹. La tutela dell'ambiente, difatti, deve considerarsi espressione di un autonomo valore collettivo del complesso delle risorse ambientali e degli esseri viventi che caratterizzano un determinato habitat, specificamente tutelato, in quanto tale, dall'ordinamento e che trova la sua fonte genetica nei precetti costituzionali posti a salvaguardia dell'individuo e della collettività nel suo habitat economico, sociale ed ambientale (artt. 2, 3, 9, 41 e 42 Cost.); tali precetti, in particolare, elevano l'ambiente ad interesse pubblico fondamentale, primario ed assoluto, imponendo conseguentemente allo Stato un'adeguata predisposizione di mezzi di tutela, ed assicurando per converso alla collettività il godimento di tale bene e la sua tutela contro le condotte illegittime che lo deteriorino. Infine, in tema di responsabilità dell'impresa, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 9 marzo 2010, n. C 378/08, caso Erg¹², ha avuto modo di precisare che, nelle ipotesi di inquinamento ambientale diffuso, la normativa di uno Stato

Italiano, Vol. 102, Parte prima: Giurisprudenza costituzionale e civile (1979), pp. 2031/2302 – 2307/2308.

⁷ Sentenza 28 maggio 1987, n. 210 (Gazzetta Ufficiale, 1° luglio 1987, n. 27) ECLI:IT:COST:1987:210.

⁸ Sentenza 30 dicembre 1987, n. 641 (Gazzetta Ufficiale, 13 gennaio 1988, n. 2) ECLI:IT:COST:1987:641.

⁹ Cass. Civ., Sez. I, 9 aprile 1992 n. 4362, Giust. civ. Mass. 1992, fasc. 4

¹⁰ Corte Di Appello Di Napoli, Sez. I civ., Sentenza del 19 gennaio 2011, (Ud. 7/01/2011), n. 90, Fo. Bl. s.p.a. c. Ministero dell'Ambiente.

¹¹ Legge 8 luglio 1986, n. 349, Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, GU n.162 del 15-07-1986 - Suppl. Ordinario n. 59.

¹² CGUE (grande sez.), C-378/08, Sentenza del 9 marzo 2010, Raffinerie Mediterranee (ERG) SpA, Polimeri Europa SpA e Syndial SpA contro Ministero dello Sviluppo economico e altri., ECLI:EU:C:2010:126, pubbl. in GU C 113 del 01.05.2010, pag.8.

membro può prevedere che l’Autorità competente possa imporre misure di riparazione del danno ambientale presumendo l’esistenza di un nesso di causalità in base alla vicinanza degli impianti: in altre parole, anche se l’obbligo di riparazione del danno incombe sugli operatori nella misura corrispondente al contributo di inquinamento, non è escluso il ricorso alla “presunzione di responsabilità” sia pure in base a indizi plausibili. Con riguardo a tale aspetto, la Corte di Giustizia, con la sentenza 4 marzo 2015, n. C 534/13, Fipa Group¹³, ha confermato e chiarito il proprio orientamento (invero, già espresso nella citata sentenza 9 marzo 2010, C-378/08), dichiarando che, qualora non si potesse individuare il responsabile dell’inquinamento, non sarebbe possibile imporre l’esecuzione delle misure di prevenzione e di riparazione al proprietario del sito, ma solo il rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’Autorità nel limite del valore di mercato del medesimo da determinarsi dopo l’effettuazione degli stessi interventi. A sua volta, la Cassazione penale nel 2011¹⁴, ha affermato che quanto rileva ai fini della configurabilità oggettiva del danno ambientale non è il livello di inquinamento in senso assoluto, ma l’incremento dell’inquinamento rispetto alle condizioni originarie.

Dal punto di vista legislativo, la materia del danno ambientale è stata disciplinata per la prima volta in modo organico dalla l. 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’ambiente; inoltre, nel 2004, il legislatore europeo, con la Dir. 2004/35/CE, ne ha disegnato una regolamentazione in termini generali in virtù della quale, in particolare, il profilo risarcitorio va collocato in una posizione

¹³ CGUE (III sez.), C-534/15, Sentenza del 4 marzo 2015, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e a. contro Fipa Group s.r.l. e a., ECLI:EU:C:2015:140, pubbl. in GU C 138 del 27.04.2015, pag. 12.

¹⁴ Cassazione penale, sez. III, 12 ottobre 2011, ud. 14 giugno 2011, n. 36818 Pres. Petti - Est. Andronio - P.M. Baglione (conc. conf.) - Ric. Provincia Di Treviso e altri., in Rass. Giur. pen. (a cura di V. Paone), V. 4/2012, p. 373-374.

accessoria rispetto alla riparazione¹⁵. Tale prospettiva, come si è accennato in precedenza, è stata fatta propria dal legislatore italiano in occasione del recepimento della suddetta direttiva, con l'adozione del T.U.A.¹⁶.

Successivamente, le disposizioni sul danno ambientale contenute nel T.U.A. hanno subito rilevanti modifiche a seguito del D.L. n. 135/2009¹⁷ e della “Legge europea 2013¹⁸”, tutti provvedimenti volti a rimediare a procedure di infrazione¹⁹ della UE.

Sempre a livello eurounitario, la recente Comunicazione della Commissione Europea del 7 aprile 2021²⁰ - linea guida²¹ per

¹⁵ Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, in GU L. 143 del 30.4.2004, p 56-75.

¹⁶ D. lgs del 3 aprile 2006, n. 152, c.d. “Codice dell’ambiente” o “T.U.A. – Testo Unico Ambientale”, in GU n. 88 del 14/04/2006 – Suppl. Ordinario n. 96.

¹⁷ D.L. del 25 settembre 2009, n. 135, Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee, in GU n.223 del 25/09/2009.

¹⁸ L. del 6 agosto 2013, n. 97, in GU n. 194 del 20/08/2013.

¹⁹ Cfr. “Attuazione della direttiva 2004/35/CE - Procedura di infrazione n. 2007/4679, ex art. 226, Trattato CE” che ha obbligato il legislatore italiano ad intervenire con la previsione dell’art. 5-bis del d.l. 25 settembre 2009. Si vedano inoltre altri interventi tra i quali ad esempio: l’art. 4 del D.L. del 25 settembre 2009, n. 135 che prevede Misure urgenti per il recepimento della direttiva 2008/101/CE e per la promozione dell’ambientalizzazione delle imprese e delle innovazioni tecnologiche finalizzate alla protezione dell’ambiente e alla riduzione delle emissioni. Il tema si svilupperà infra. § 2.2

²⁰ Comunicazione della Commissione — *Linee guida per un’interpretazione comune del termine danno ambientale di cui all’articolo 2 della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale*, in GU C-118 del 2021, p. 01-50. Del 7 aprile 2021.

²¹ Le linee guida della Commissione sono da considerarsi fonti di c.d. *soft law*, termine utilizzato per individuare atti di diritto eurounitario accomunati dal carattere “non” vincolante delle loro prescrizioni, ma dotati al tempo stesso di determinati effetti. Per maggior chiarezza sul punto Cfr. per visione anglosassone, L. Senden, *Soft law in European Law*, Oxford, 2004, p. 112 in cui si afferma: “*Rules of conduct that are laid down in instruments which have not been attributed legally binding force as such, but nevertheless may have certain (in direct) legal effects, and that are aimed and may produce practical*

un'interpretazione comune del termine "danno ambientale" di cui all'articolo 2 della direttiva 2004/35/CE²² del Parlamento e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale - mira a rimuovere gli ostacoli all'attuazione della direttiva 2004/35/CE, i quali derivano da una considerevole mancanza di uniformità nell'applicazione di alcuni principi fondamentali, con riguardo alla nozione²³ di danno

effects"; Cfr., per la dottrina continentale: G. Borchardt e K. Wellens, *Soft Law in European community law*, in *El. Rew.*, V. 14, 1989, p. 285; D.Thürer, *The Role of Soft law in the Actual Process of European Integration*, in O. Jacot-Guillarmod e Pescatore, *L'avenir du libre-échange en Europe: vers un Espace économique européen*, Zurigo, 1990, p. 132

²² Direttiva 2004/35/CE del Parlamento e del Consiglio del 21 aprile 2004, *sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale* in *GU L 143* del 30 aprile 2004, p. 56-75; "art. 2: Definizioni, 1. "Danno ambientale": a) danno alle specie e agli habitat naturali protetti, vale a dire qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat. L'entità di tali effetti è da valutare in riferimento alle condizioni originarie, tenendo conto dei criteri enunciati nell'allegato I; Il danno alle specie e agli habitat naturali protetti non comprende gli effetti negativi preventivamente identificati derivanti da un atto di un operatore espressamente autorizzato dalle autorità competenti, secondo le norme di attuazione dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 o dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE o dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE oppure, in caso di habitat o specie non contemplati dal diritto comunitario, secondo le disposizioni della legislazione nazionale sulla conservazione della natura aventi effetto equivalente. b) danno alle acque, vale a dire qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo e/o sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, a eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7 di tale direttiva; c) danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell'introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nel suolo";

²³ Per esempio l'ordinamento francese ha recepito la direttiva UE tramite l'adozione della *Charte de l'environnement (Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 mars 2005 relative à la Charte de l'environnement)*, all'interno del percorso già iniziato nel 2001. Di particolare rilevanza il riconoscimento di un diritto soggettivo previsto ai sensi dell'art. 1, ovvero che "*chacun à vivre dans un environnement*

ambientale nei diversi Stati membri. Ad oggi, pertanto, secondo la Comunicazione anzidetta, il “danno ambientale” deve essere individuato in relazione a coloro che possono esserne legalmente responsabili ai sensi della direttiva, nonché alle circostanze e alle condizioni in cui potrebbe emergere la responsabilità e, infine, in base al tipo di azioni che la responsabilità li obbligherà ad adottare. I potenziali responsabili sono i c.d. “operatori²⁴”, ossia coloro i quali rientrano nel quadro delle attività professionali riconducibili al campo di applicazione della direttiva. A tal proposito si sottolinea che, secondo quanto afferma la causa C-297/19, *Naturschutzbund Deutschland — Landesverband Schleswig-Holstein eV*²⁵, le attività che vengono in rilievo a tale scopo sono quelle svolte in un contesto professionale (sono escluse, quindi, quelle domestiche o personali).

Pertanto, ad oggi, possono considerarsi categorie del danno ambientale (i) qualsiasi danno che produca rilevanti effetti negativi in ordine al raggiungimento o al mantenimento di uno stato di conservazione favorevole delle specie e degli habitat naturali protetti; (ii) qualsiasi danno che incida in modo significativamente negativo sullo stato e sul potenziale ecologico, chimico e/o quantitativo delle acque superficiali e sotterranee; (iii) qualsiasi danno che consista in una contaminazione del terreno la quale crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana, a seguito dell’introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi²⁶.

In questa prospettiva si inserisce il problema della responsabilità sociale dell’impresa – dell’”operatore” -, nei confronti

équilibré et respectueux de sa santé”. In Germania, invece, è stata approvata il 10 maggio 2007, la “*Gesetz über die Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden*” (*Federal Law Gazette I p. 346*), in recepimento della direttiva 2005/35/CE.

²⁴ Punto 2.10 in cui si definiscono operatori, le imprese. Punto 2.21 in cui le linee guida interpretano le espressioni “senza indugio” e “con effetto immediato” del testo della direttiva in cui si prevedono le tre categorie principali di obblighi per gli operatori; ebbene si stabilisce quindi che il tempo è da considerarsi elemento critico nella valutazione dell’illecito ambientale.

²⁵ CGUE (I sez.), C-297/19, Sentenza del 9 luglio 2020, in GU n.d. del 14 agosto 2020, ECLI:EU:C:2020:533

²⁶ Punti 2.14, 3.40, 3.41, 3.42 e 4.46, nonché 5.85, 6.130, 7.201 delle linee guida.

della quale sono assai significative le istanze di una maggiore considerazione della medesima con riguardo all'impatto ambientale delle strategie di commercio e industriali. Difatti, sotto il profilo squisitamente normativo sono previste tre categorie di obblighi per le imprese: (i) quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, gli operatori devono adottare, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie; (ii) quando un danno ambientale si è verificato, gli operatori devono adottare tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi; (iii) quando un danno ambientale si è verificato, gli operatori devono adottare misure di riparazione²⁷.

È evidente, però, che tali tipologie di obblighi, di natura esterna, si differenziano dall'autoregolazione che la medesima impresa dovrebbe affrontare nel determinare le proprie linee di azione sul mercato. Una responsabilità sociale di siffatta natura²⁸, allora, si integrerebbe con gli obblighi *ex lege* al fine di contestare la più efficace attuazione delle politiche ambientali. L'integrazione tra strumenti coercitivi e di autonomia d'azione (il perseguimento di finalità etiche da parte dell'impresa, totalmente svincolate dall'ottenimento del lucro) in quest'ambito, peraltro, risulta ancora di là da venire, il che giustifica, in termini di rilevanza scientifica, la presente ricerca. Ed è proprio prendendo spunto da questa osservazione introduttiva che il saggio mira ad integrare anche i più recenti approdi del diritto ambientale della Repubblica Popolare

²⁷ Riassume su tutto la lettura del punto 8.226 delle linee guida.

²⁸ Le regole di Corporate Governance sono tendenzialmente sviluppate all'interno di organismi internazionali come fonti di soft law, alla stregua di un sistema complesso di linee guida, e si rivolgono principalmente sia ai c.d. *policy makers* (quali governi o authority), sia ai *market participants* (società di capitali, azionisti, ecc),

Cinese quanto ai rinnovati strumenti privatistici ivi introdotti²⁹ nonché i nuovi orizzonti del diritto casistico nordamericano nel c.d. *climate change litigation*³⁰.

1.2 L'ambiente nell'ordinamento pattizio internazionale ed europeo

Prima di sviluppare il tema dal punto di vista civilistico, ed in funzione prodromica alla definizione dell'ambiente quale bene giuridico immateriale³¹, segue una disamina storico-politica del susseguirsi di trattati che hanno strutturato l'affermazione delle politiche ambientali ed hanno definito i principi ed il perimetro operativo della materia. Infatti, in un'ottica di sviluppo politico della tematica, si evince chiaramente, che tipo di andamento oppositivo vi sia stato all'interno del mercato e tra gli stati restii a promuovere uno sviluppo più sostenibile ed una tutela dell'habitat umano.

Di fatti, diritto pubblico e diritto privato si sovrappongono, il primo nella tutela dell'ambiente come valore che assume un rango costituzionale ed il secondo nella tutela del bene giuridico "ambiente" e dei diritti soggettivi ad esso collegati; di conseguenza, la sola lettura combinata delle disposizioni e dei principi operanti in ambo i rami del diritto positivo consente all'interprete una piena comprensione del problema. Il diritto pubblico ambientale, quindi la considerazione dell'ambiente come valore condiviso da tutelarsi erga omnes risale proprio alla normativa pattizia della seconda metà del secolo scorso³².

²⁹ Vd. art. 509 del Codice Civile Cinese - *中国民法典* - (di seguito, c.c.c.) che prescrive, al terzo comma, un obbligo fondamentale per le parti del contratto, in materia ambientale: “*当事人在履行合同过程中, 应当避免浪费资源、污染环境 and 破坏生态*” (“Durante l'esecuzione del contratto, le parti devono evitare: spreco di risorse, inquinamento dell'ambiente e danneggiamento dell'ecologia”).

³⁰ Cfr. E.A. Posner e D. Weisbach, *Climate Change Justice*, Princeton-Oxford, 2010, p. 1 e ss.; M. Zarro, *Danno da cambiamento climatico e funzione sociale della responsabilità*, Napoli, 2022, p. 12 e ss; A. Barba, Contenzioso climatico e difetto assoluto di giurisdizione, in *Nuova Giur. civ., comm.*, 2024, p. 1535-1546.

³¹ Cfr. infra 1.5.

³² Cfr. E. B. Weiss, *The Evolution of International Environmental Law*, [G.U.L.C.](#), 2011, p. 2 e ss, ID, "*International Environmental Law: Contemporary Issues and the Emergence of a New World Order*," *Georgetown Law Journal*, Vol. 81, No. 3 (1993), pp. 675-710; S. Marchisio, *Il diritto Internazionale dell'ambiente*, Torino, 2017, p. 1 -20.

Prima del 1900, infatti, pochi accordi internazionali trattavano questioni ambientali internazionali. La regola predominante del diritto internazionale era quella della sovranità nazionale sulle risorse naturali all'interno del territorio o della giurisdizione di un paese. I pochi accordi internazionali si concentravano principalmente su acque di confine, navigazione e diritti di pesca. Con poche eccezioni, non trattavano le problematiche relative all'inquinamento³³; Si veda però l'esempio opposto dei trattati angloamericano e tra Canada e Stati Uniti rispettivamente entrambi del 1909 al cui art. IV si afferma che: "*that water "shall not be polluted on either side to the injury of health or property on the other*"³⁴".

. Nel periodo compreso tra il 1950 e il 1970, gli Stati si concentrarono su due problemi ambientali: l'inquinamento marino causato dal petrolio e i danni derivanti dall'uso civile dell'energia nucleare. Entro la fine degli anni '60, le preoccupazioni ambientali si erano ampliate. Gli Stati conclusero la Convenzione africana sulla conservazione della natura e delle risorse naturali nel 1968 e la Convenzione di Ramsar sulle zone umide nel 1971. Tuttavia, prima del 1972, gli accordi internazionali sull'ambiente erano ancora pochi.

Durante questi primi anni del diritto internazionale ambientale, non vi fu uno sviluppo concreto di regole o principi giuridici in materia ambientale. Esempio ne è il funzionamento di due celebri arbitrati internazionali dell'epoca, il *Trail Smelter*³⁵ tra il Canada e gli Stati Uniti e il *Lac Lanoux*³⁶ tra la Francia e la Spagna. Il primo prevedeva l'obbligo di non causare danni transfrontalieri da inquinamento ed il secondo, tramite la previsione di obblighi di preavviso, consultazione e negoziazione, cercava di evitare a monte l'insorgere del danno ambientale transfrontaliero. Rimane il fatto che fino al 1972, ovvero

³³ Cfr. B. Rich, *To Uphold the World. A Call for a New Global Ethic from Ancient India*, Boston, 2010, pp. 168-169.

³⁴ Cfr. C. Bevans, *Treaties and Other International Agreements of the United States of America 1776-1949*, Vol. 12, p. 319 (Treaty Series No. 548). In tal senso si vedrà in seguito come il riferimento alla proprietà, come diritto soggettivo leso dalle pratiche inquinanti sia rilevante anche ai fini della comprensione delle interpretazioni estensive dell'art. 844 c.c.

³⁵ Trail Smelter Case (United States v. Canada), Ad Hoc International Arbitral Tribunal, March 11, 1941, United Nations Reports of International Arbitral Awards, Vol. 3 (1949), p. 1938.

³⁶ Lake Lanoux Case (France -v. Spain), Ad Hoc International Arbitral Tribunal, November 16, 1957, United Nations Reports of International Arbitral Awards, Vol. 12 (1963), p. 281.

fino alla Conferenza di Stoccolma, il problema era inteso come una disputa tra Stati che non desideravano certamente subire le esternalità negative della produzione industriale dei confinanti. In grande sintesi, possiamo dire che l'evoluzione del diritto internazionale ambientale può vedersi distinta in 3 fasi: dal 1900 al 1972, dal 1972 al 1992 e dal 1992 al 2012. Queste fasi sono delimitate da due conferenze internazionali: la Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente Umano di Stoccolma del 1972 e la Conferenza di Rio de Janeiro sull'Ambiente e lo Sviluppo del 1992.

Pertanto, la Conferenza di Stoccolma risulta essere lo snodo centrale del diritto ambientale internazionale. Di conseguenza, si veda che su indicazione del Consiglio Economico e Sociale (ECOSOC), l'Assemblea Generale dell'ONU, durante la sua ventitreesima sessione del 3 dicembre 1968, approvò la Risoluzione n. 2398, intitolata "*Problems of the Human Environment*". In questa risoluzione si stabilì di convocare nel 1972 la tanto attesa "Conferenza delle Nazioni Unite sull'Ambiente Umano" e di avviare i lavori preparatori necessari. Nella successiva Risoluzione 2581 (XXIV), intitolata "*United Nations Conference on Human Environment*", l'Assemblea Generale accettò l'invito della Svezia di ospitare la Conferenza a Stoccolma nel giugno del 1972. Seguendo anche le indicazioni contenute in specifici rapporti del Segretario Generale dell'ECOSOC, l'Assemblea stabilì chiaramente che l'obiettivo principale della Conferenza era quello di "*fornire linee guida per l'azione dei governi e delle organizzazioni internazionali incaricate di proteggere e migliorare l'ambiente umano*"³⁷. Venne così adottata la c.d. Dichiarazione³⁸ di Stoccolma che includeva 26 principi relativi ai diritti e alle responsabilità dell'uomo in relazione all'ambiente, tra cui: a) la libertà, l'uguaglianza e il diritto a condizioni di vita adeguate; b) le risorse naturali devono essere protette, preservate e razionalizzate in modo appropriato per il beneficio delle generazioni future³⁹; c) la conservazione della natura deve avere un ruolo centrale nei processi legislativi ed economici degli Stati.

³⁷ Stockholm Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment, Report of the United Nations Conference on the Human Environment, U.N. Doc. A/ CONF.48/14/Rev.1 (1973), p. 3; U.N. Doc. A/CONF.48/14 (1972), pp. 2-65. and Corr. 1. Anche consultabile presso minambiente.it.

³⁸ Ibid.

³⁹ Sul tema della tutela degli interessi e dei diritti delle generazioni future la dottrina è ricchissima di spunti di riflessione. Cfr. infra. § 1.3 e 1.4.

Una caratteristica fondamentale emersa dalla Conferenza di Stoccolma del 1972 è il nuovo modo di concepire l'ambiente: non più come un insieme di singoli elementi separati (acqua, aria, terra), ma come un tutto indivisibile, le cui problematiche devono essere analizzate e affrontate in un contesto organico e unitario, tanto per le azioni a livello regionale quanto globale. Si afferma pertanto un interesse collettivo per l'ambiente, non più legato agli interessi degli Stati, ma avendo a riguardo l'ottica più ampia del pianeta e delle generazioni future, legando quindi la tutela dell'ambiente al tema vasto della tutela dei diritti umani. Questo diverso modo di vedere il problema dell'inquinamento ha posto le basi per lo sviluppo progressivo della disciplina a tutela dell'ambiente sotto il profilo internazionale, promuovendo la consapevolezza che la difesa e il miglioramento dell'ambiente siano questioni di fondamentale importanza, che riguardano il benessere dei popoli e lo sviluppo economico a livello globale.

I lavori della Conferenza di Stoccolma diedero anche un'importante spinta all'avvio alle negoziazioni⁴⁰ che portarono nel 1982 alla celebre Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare⁴¹. Grazie all'azione del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), fu approvato a Montevideo il documento noto come "Carta della Natura"⁴², in cui si afferma che: *“la civiltà ha le proprie radici nella natura, che ha modellato la cultura umana ed influenzato tutte le realizzazioni artistiche e scientifiche. Vivere in armonia con la natura offre agli esseri umani le migliori opportunità per sviluppare la loro creatività e per il riposo e lo svago”*. Questa è la prima dichiarazione concepita per promuovere lo sviluppo di un'etica ambientale globale, sottolineando il rispetto per la natura come principio fondamentale per la protezione dell'ambiente.

Nel 1983, l'ONU incaricò la Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo di redigere un rapporto sulle questioni ambientali. La

⁴⁰ International Maritime Organization Convention for the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other Matter, December 29, 1972, United Nations Treaty Series, Vol. 1046, p. 120 (No. 15749) and London Protocol, November 7, 1996, IMO LC/SM1/6 (1996), reprinted in International legal Materials, Vol. 36 (1997), p. 1;

⁴¹ United Nations Convention on the Law of the Sea, with Annexes and Index, December 10, 1982, United Nations Treaty Series, Vol. 1833, p. 3 (No. 31363)

⁴² Cfr. S. Marchisio, *Mediterranean Sustainable Development in International Law*, in Environmental Policy and Law, 1996, pp. 260-267.

Commissione completò i suoi lavori nel 1987, presentando il cosiddetto "Rapporto Brundtland"⁴³, che fornisce la prima e, probabilmente, la più ampiamente accettata definizione di sviluppo sostenibile. Il Rapporto Brundtland evidenziava che i principali problemi ambientali globali derivano principalmente dalla grave povertà del Sud del mondo e dai modelli di produzione e consumo insostenibili del Nord. Il rapporto sottolineava quindi la necessità di sviluppare una strategia che integrasse le esigenze dello sviluppo con quelle della protezione ambientale. Questa strategia fu definita in inglese con il termine "*sustainable development*" (sviluppo sostenibile), che divenne successivamente ampiamente utilizzato.

L'urgenza di definire un percorso universale per promuovere uno sviluppo sostenibile portò la comunità internazionale a riunirsi nel 1992 a Rio de Janeiro⁴⁴. I paesi partecipanti riconobbero che le problematiche ambientali dovevano essere affrontate in modo globale e che le soluzioni dovevano coinvolgere tutti gli Stati. In quell'occasione furono negoziate e approvate tre dichiarazioni di principi, insieme a due convenzioni globali. La Conferenza delle Nazioni Unite di Rio de Janeiro su ambiente e sviluppo (*United Nations Conference on Environment and Development - UNCED*) fu indetta il 22 dicembre 1989, con l'adozione della risoluzione 44/228. I paesi partecipanti firmarono tre accordi non vincolanti: Dichiarazione di Rio⁴⁵, l'Agenda 21⁴⁶ e la Dichiarazione dei Principi per la gestione sostenibile delle foreste⁴⁷, insieme a due convenzioni giuridicamente vincolanti: la Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici⁴⁸ e la Convenzione sulla Diversità Biologica⁴⁹.

Successivamente, fu organizzato a Johannesburg, nel 2002, il Summit Mondiale sullo Sviluppo Sostenibile. Questo evento aveva l'obiettivo di discutere lo

⁴³ World Commission on Environment and Development, *Our Common Future* (1987), pp. 8-9.

⁴⁴ Rio Declaration on Environment and Development, Report of the United Nations Conference on Environment and Development, U.N. Doc. A/CONF.151/26/Rev.1 (1992).

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ United Nations Conference on Environment and Development, *Agenda 21*, U.N. Doc. A/CONF.151/26/Rev.1 (1992).

⁴⁷ Non-Legally Binding Authoritative Statement of Principles for a Global Consensus on the Management, Conservation and Sustainable Development of All Types of Forests, U.N. Doc. A/CONF.151/26 (Vol. III) (1992).

⁴⁸ United Nations Framework Convention Climate Change (UNFCCC), May 21, 1992, United Nations Treaty Series, Vol. 1771, p. 107 (No. 30822)

⁴⁹ Convention on Biological Diversity, June 5, 1992, United Nations Treaty Series, Vol. 1760, p. 79 (No. 30619).

stato di attuazione delle decisioni prese a Rio e di fare il punto su nuove esperienze e conoscenze sviluppatasi nel frattempo.

Nel 1997, i firmatari della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, una delle tre convenzioni di Rio, approvarono il Protocollo di Kyoto⁵⁰, che stabiliva obiettivi di riduzione delle emissioni giuridicamente vincolanti per i paesi sviluppati. Il secondo periodo di adempimento del Protocollo è terminato nel 2020.

Infine, si deve menzionare inoltre l'Accordo di Parigi del 2015, un trattato internazionale giuridicamente non vincolante, adottato il 12 dicembre 2015 durante la COP21 (Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici). L'accordo segna un passo fondamentale nella lotta globale contro i cambiamenti climatici, con l'obiettivo di limitare il riscaldamento globale e mitigare i suoi effetti e promuovere uno sviluppo più sostenibile⁵¹.

Parallelamente, come *trait d'union* tra l'ordinamento pattizio internazionale e quello interno, si veda che non solo l'ordinamento comunitario⁵² si è uniformato a livello legislativo a quanto stabilito dall'accordo di Stoccolma, ma che anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha avuto un ruolo di rilievo nella promozione della tutela ambientale⁵³. Infatti, contestualmente alla dichiarazione di Stoccolma, ed al vertice di Parigi del 1973, l'allora Comunità, approva il c.d. Primo programma d'azione della Comunità Europea in materia ambientale, tramite L'atto Unico Europeo, poi ratificato definitivamente nel 1987⁵⁴. In questo senso si sono susseguiti i c.d.

⁵⁰ United Nations Framework Convention Climate Change, supra note 18; The Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change, December 10, 1997, United Nations Treaty Series, Vol. 2303, p. 162 (No. 30822).

⁵¹ Paris Agreement Paris, 12 December 2015, United Nations, Treaty Series, vol. 3156, p.79 (No. 54113).

⁵² Cfr. Per l'evoluzione dei principi di diritto comunitario in materia ambientale, B. Nascimbene, *Tutela dell'ambiente (Voce)*, in Noviss., dig. it., Appendice, Torino, 1980, I, p. 274 e ss.

⁵³ F. Jacobs, *The Role of the European Court of Justice in the Protection of the Environment*, in *Journal of Environmental Law*, V. 18, n. 2, 185-205, 2006, p. 185.

⁵⁴ Risoluzione sull'Atto Unico Europeo (AUE) – doc. A2-169/86, del 12 gennaio 1987, in G.U. n. C7/105-109.

Programmi generali d'azione⁵⁵ Si deve altresì sottolineare che accanto a queste fonti di soft law, come per l'appunto i Programmi d'azione, si sono susseguiti interventi normativi particolarmente cogenti tra il 2019 ed il 2021⁵⁶. Il più rilevante è il Regolamento 2021/1119⁵⁷ che adotta, nell'ambito del *Green New Deal europeo*⁵⁸, obiettivi più che ambiziosi nel contrasto al cambiamento climatico.

Al pari, la Corte di Giustizia ha contribuito e sviluppato il diritto dell'ambiente europeo, a partire dal 1985. Precedentemente, infatti, se

⁵⁵ Per tutti, vd. ultimo, Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio, (UE) 2022/591 del 6 aprile 2022 che approva il c.d. orizzonte 2030, in GU L 114 del 12.4.2022, pagg. 22–36. Questo programma rientra nelle iniziative più recenti a livello internazionali rientranti nella c.d. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile del 2015 discussa nel summenzionato summit di Parigi. Queste attività, rientranti nei c.d. *Sustainable Development Goals* – SDGs, fondati sulle c.d. “5 P” (persone, prosperità. Pace, partnership e pianeta), sebbene siano da considerarsi fonti di soft law e, pertanto, non vincolanti, sono da considerarsi il punto di riferimento dello sviluppo del diritto internazionale dell'ambiente; specificamente, sono rilevanti in funzione della risoluzione di contrasti tra precedenti disposizioni, per colmare lacune esistenti e per promuovere la sostenibilità ambientale e la lotta al cambiamento climatico. Cfr. per esaustività sul punto, C. Zarro, *Danno da cambiamento climatico*, cit., p. 45.

⁵⁶ Vd. il *Clean Energy Package*, composto da: il Regolamento 1999/2018 sulla governance dell'Unione dell'energia; la Direttiva 2002/2018 sull'efficienza energetica; la Direttiva 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; il Regolamento 2018/842 sulle emissioni di gas ad effetto serra; la Direttiva 2019/941 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; il regolamento 2019/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica; il Regolamento 2018/1999 su decarbonizzazione, ricerca, innovazione e competitività. Quest'ultimo di particolare rilevanza poiché definito altresì come “*Legge Europea sul Clima*”. Cfr. C. Zarro, *Danno da cambiamento climatico*, cit., p. 47.

⁵⁷ Regolamento 2021/1119 del Parlamento e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento n. 401/2009 e il regolamento 2018/1999, in G.U. L. 243/1-17 del 9 luglio 2021.

⁵⁸ Comunicazione “Il Green Deal europeo” dell'11 dicembre 2019, COM(2019) 640 final; vd. anche per completezza, M. Renna, *Green Deal europeo e ottavo programma di azione per l'ambiente*, in *Cambiamento climatico, sostenibilità e rapporti civili, atti del XVII convegno nazionale SISDIC*, Napoli, 2024, p. 25-31.

prendiamo come esempio, la nota pronuncia *Cassis de Dijon*⁵⁹ sulla legittimità delle restrizioni alla libera circolazione delle merci nel perseguimento della salute pubblica e per la tutela dei consumatori, non si ritrova alcuna menzione né alla diretta protezione dell'ambiente né indirettamente, tramite la valorizzazione della protezione della salute. È solo con il caso “Adbhu” sugli olii usati⁶⁰ che, di fatto, la Corte ha iniziato a riconoscere espressamente che la libera circolazione di merci può essere ostacolata con lo scopo di tutelare l'ambiente. Ebbene, si noti che quest'intenzione della Corte si rispecchia nel fatto che si stava già lavorando alla predisposizione dell'atto Unico del 1987⁶¹. Per concludere sul punto, si segnala che la Corte è ora alle prese con l'interpretazione delle norme succitate alla luce dei principi di governance di cui si parlerà ampiamente più in seguito. Esempio lampante ne è il recente caso C-297/19 in tema di interpretazione del c.d. “danno significativo”, del concetto di “normale gestione dei siti” e della nozione di “attività professionale”⁶².

1.3 La sfida legislativa e individuazione del campo di analisi

Terminato l'exkursus di diritto pattizio, dal punto di vista del civilista, la responsabilità civile in campo ambientale rappresenta uno strumento giuridico rilevante per accordare crescita, sviluppo e sostenibilità e per non abbandonare alla mera adesione volontaristica dell'imprenditore la tutela delle esigenze ambientali. Possiamo così affermare che lo studio del tema sembra offrire all'interprete la possibilità di trovare nel diritto civile, il mezzo

⁵⁹ Sentenza del 20 febbraio 1979 per il caso 120/78.

⁶⁰ C-240/83, Sentenza del 7 febbraio 1985, ECLI:EU:C:1985:59, Procureur de la République c. ADBHU, in R.C. 1985-00531.

⁶¹ F. Jacobs, *The Role of the European Court of Justice in the Protection of the Environment*, cit., p. 187.

⁶² Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 9 luglio 2020, Naturschutzbund Deutschland - Landesverband Schleswig-Holstein e.V. contro Kreis Nordfriesland, in Causa C-297/19, ECLI: ECLI:EU:C:2020:533, in R.G. 2020. Vd. Altresì la decisione nazionale in esito alla pronuncia, ECLI:DE:BVerwG:2021:251121U7C6.20.0, in Judgment of 25.11.2021 - BVerwG 7 C 6.20.

attraverso il quale favorire un approccio economicista alle esigenze di tutela dell'ecosistema⁶³.

La questione che si sta tratteggiando in termini generali astratti è quindi rappresentabile nel dilemma coercizione/convincimento.

Sebbene sia infatti chiaro che debba essere onere dello Stato quello di tutelare l'ecosistema⁶⁴, l'impresa, dal canto suo, non si vincolerà mai a tenere comportamenti virtuosi senza un sistema di contrappesi fatto di incentivi e/o sanzioni, solo in ragione di una supposta utilità sociale (anch'essa comunque imposta). Tra l'altro, anche predisponendo il più perfetto sistema bilanciato di incentivi e di sanzioni, è quasi inattuabile per l'ordinamento portare a compimento politiche ambientali nei confronti di tutte le attività d'impresa. Ad esempio, nel momento in cui ci si cala nella realtà materiale di molti paesi, tra cui l'Italia, le attività di impresa sono per la maggior parte piccole e medie o addirittura micro, le quali difficilmente possono sopportare il peso economico di adempimenti ambientali pretesi da parte dello Stato; mentre imporre più oneri alle "multinazionali" operanti nel mercato italiano, significa solamente, il più delle volte, spingerle alla porta e perdere il loro rilevante gettito fiscale.

Ciò detto, si sottolinea che quasi ogni previsione euro unitaria sembra applicarsi alle c.d. "grandi imprese". Al di là dell'ovvia considerazione che traduce grandi volumi di produzione in maggiore inquinamento, la sfida che si pone di fronte al legislatore è oggi quella di far sviluppare un atteggiamento proattivo in quelle imprese che non possono permettersi economicamente di sviluppare una *compliance* ambientale. In sintesi, mentre alle grandi imprese si può applicare un regolamento che si sostanzia nel c.d. principio "chi inquina paga"⁶⁵ di derivazione europea, ciò non si applica a valle alle imprese di ridotte dimensioni che attuerebbero la transizione ecologica più che altro

⁶³ S. Grassi, G. Taddei, *Responsabilità sociale dell'impresa e tutela dell'ambiente*, in *La responsabilità sociale dell'impresa*, in *La responsabilità sociale dell'impresa* (a cura di G. Conte), Bari, 2008, p. 136-137.

⁶⁴ Vd. artt. 2, 9, 32, 41 e 42 della Costituzione.

⁶⁵ Cfr. M. Meli, *Le origini del principio di chi inquina paga e il suo accoglimento nella Comunità europea*, in *Riv. giur. amb.*, 1989, p. 2 e ss; P.A. Pillitu, *Profili costituzionali della tutela ambientale nell'ordinamento comunitario europeo*, Perugia, 1992, p. 57.

in ragione di una scelta di natura morale (individuale) orientata ad evitare la lesione di interessi o situazioni giuridiche che avranno modo di manifestarsi solo in via successiva e che avranno il loro impatto sulle prossime generazioni, perseguendo quindi valori svincolati dal mero profitto individuale⁶⁶.

Inoltre, il problema ambientale, come si è visto, è stato lungamente attratto nell'orbita di tutela del diritto internazionale; per mezzo del quale è stato riservato agli accordi tra Stati sovrani l'individuazione del valore sociale della tutela dell'ecosistema. Infatti, prima degli anni 90 del secolo scorso, il valore (anche costituzionale dell'ambiente) è quasi sempre stato posto in condizioni di subalternità alla tutela del lavoro⁶⁷. Il cambiamento è avvenuto nel momento in cui l'effetto nocivo delle attività industriali non è più rimasto confinato alle fabbriche, bensì ne ha subito le conseguenze la collettività. Esempio italiano di questo passaggio è ovviamente da rintracciarsi nel disastro del Seveso del 1976⁶⁸.

È il 1983 quando all'interno del consiglio delle Nazioni Unite si decide di incaricare una Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo (si noti come già in questa sede, si introduce, anche solo a livello programmatico, la dicotomia ambiente-sviluppo) al fine di redigere un rapporto sullo stato della tutela ambientale. I lavori della

⁶⁶Cfr. P. Maddalena, *L'ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle future generazioni*, www.federalismi.it, n. 25, 2011, p. 1 e ss.; N Lipari, *Diritto e valori sociali*, Roma, 2004, p. 7.

⁶⁷ Cfr. A. Gambino, *Etica dell'impresa e codici di comportamento*, in Studi in onore di N. Lipari, 2008, p. 1109.

⁶⁸ Cfr. P. Trimarchi, *La responsabilità civile*, cit., 63; Cfr. A. Poggio, *Ambientalismo*, Milano, 1996, p.50 e ss.; L. Conti, *Visto da Seveso*, Milano 1977, p. 1 e ss. Vd. anche direttiva 82/501/CEE del 24 giugno 1982 – Direttiva Seveso. In giurisprudenza: Trib. Milano, 11.7.1991, n. 6051 e 6060, in Resp. civ. prev., 1995, p. 136; C. App., Milano, 15.4.1994, in Giur. it., 1994, I, 2, 1961; C. App., Milano, 15.4.1994, n. 667, in Resp. civ. prev., 1995, p. 136; Cass. civ., 5530/1997, in Foro. It., 1997, I, 2068; Cass. civ., 4361/1997, in Giur. it., 1998, 163; Cass. SS.UU., 2515/2002, in Resp. civ. prev., 2002, p. 726; Trib. Milano, 99.1.2004, ivi, 2004, p. 807. In particolare, per un'attenta ricostruzione dei fatti, Cfr. A.P. Tedesco, *Strumenti privatistici, per la sostenibilità ambientale e sociale*, Torino, 2024, p. 92 e ss.

Commissioni terminarono nel 1987 e fu così presentato il noto “Rapporto Brundtland” (“*Our Common Future*”), che conia per la prima volta la definizione di sviluppo sostenibile, ovvero il primo punto di equilibrio tra esigenze di mercato ed esigenze ambientali nel principio: “*All human beings have the fundamental right to an environment adequate for their health and well being*”⁶⁹”.

Pertanto, il risvolto etico della questione risulta di fondamentale rilievo e obbliga l’interprete a condurre uno studio attento dei profili sistematici del concetto di responsabilità. Altrimenti, la tendenza a vedere ogni fatto della vita sociale in termini solo ed unicamente giuridici, in un’ottica alternativa, anzi contrapposta, a quella etica risulterebbe in uno scollamento dalla realtà da parte dell’ordinamento e renderebbe impossibile comprendere sia il concetto di responsabilità sociale ⁷⁰ che gli obbiettivi europei di sostenibilità ambientale.

1.4 Responsabilità giuridica e responsabilità sociale.

Tuttavia, ritengo necessario dotare l’interprete di alcuni punti fermi dogmatici all’interno delle tematiche ambientali prima di verificare l’evoluzione storica della tutela del “bene giuridico” ambiente e di osservare lo sviluppo del concetto di responsabilità sociale.

Il presente saggio si pone l’obbiettivo, infatti, di studiare sia il fatto illecito ambientale che gli obblighi auto e/o etero imposti all’autonomia privata delle imprese, che prendono il nome di regole di CSR. A tal fine, si devono verificare similitudini e contraddizioni rispetto all’evoluzione della repressione degli illeciti che si è registrata nell’ambito del c.d. diritto pubblico di protezione, internamente all’ordinamento italiano e tramite un’analisi comparata delle più rilevanti soluzioni prospettate da altri sistemi giuridici. È

⁶⁹ Cfr. per il testo completo del rapporto www.isprambiente.Gov.it. Cfr. per esaustività sul punto C. Zarro, *Danno da cambiamento climatico*, cit., p. 38, spec. nt. 53.

⁷⁰ Cfr. A. Addante, *Autonomia privata*, cit., p. 2-13.

altresì fondamentale verificare la fruibilità in concreto degli strumenti privatistici⁷¹ destinati alla tutela ambientale.

Pertanto, in via preliminare, risulta necessario operare una distinzione tra concetti giuridici molto simili fra loro. Infatti, sebbene per responsabilità in senso lato si intende il fatto, la condizione o la situazione di essere responsabili, ossia di assumersi la responsabilità delle proprie azioni ed omissioni, questo concetto assume connotati giuridici a condizione che questi comportamenti, fatti ed omissioni siano previsti dalla legge e dagli usi come tali.

Ora, è chiaro che tali previsioni normative dipendano dal registro valoriale - dall'etica pubblica - di cui si fa carico il legislatore (o il giudice, per esempio, nei sistemi di common law). Pertanto, può darsi, e sovente è così, che alcuni valori, ancora non codificati o non presi in considerazione dall'ordinamento, siano nella prassi (operativa delle imprese, nel caso specifico) già applicati e rispettati.

Per questi motivi, la responsabilità rappresenta senza dubbio un istituto di difficile asseveramento teorico. Infatti, al variare dei valori, mutano le ipotesi di responsabilità prevedibili. Chiaramente, questo vale solo al netto della scontata presenza di lacune nell'ordinamento che, giocoforza, si possono sostanziare in ipotesi di mera responsabilità sociale o morale⁷² attraverso la promozione di un costante e aggiornato giudizio di disvalore.

Al di là del fatto che, tendenzialmente, i “nuovi valori” che di volta in volta vengono a rappresentarsi, soprattutto in un sistema misto ed estremamente flessibile come quello adottato dal legislatore

⁷¹ A.P. Tedesco, *Strumenti privatistici*, cit., p. 125 e ss.

⁷² La distinzione tra diritto e morale è da attribuire ovviamente, non solo agli studi giuridici, ma anche e soprattutto alla ricerca filosofica; Cfr. I. Kant, *La metafisica dei costumi*, (1797), si veda ed. Laterza, Roma-Bari, 2009; B. Mandeville, *La favola delle api. Ovvero, vizi privati, pubblici benefici*, (1729), trad. it., a cura di T. Magri, Roma-Bari, 2006; G.W.F. Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto (Grundlinien der Philosophie des Rechts)*, 1821), a cura di G. Marini, Bari, 2005; H. Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, (1934), trad. it., a cura di R. Treves, Torino, 2000; N. Bobbio, *Il positivismo giuridico*, Torino, 1996. Per esaustività sul punto cfr. infra. § 1.3.2.1.

italiano (atipicità dell'illecito fondato sull'art. 2043 contrapposta alla tipicità degli illeciti disciplinati nelle altre disposizioni codicistiche e non), inducono il civilista ad assegnare un valore positivo ai comportamenti virtuosi di coloro i quali si adeguano a standard di comportamento eticamente valorizzati all'interno del corpo sociale⁷³. La stessa previsione degli artt. 10 e 11 della Costituzione repubblicana, e quindi l'appartenenza dell'ordinamento italiano al contesto europeo ed internazionale, rilevano quale occasione di arricchimento per il progressivo processo di ricerca di valori comuni, sia ai sensi della funzione di armonizzazione svolta dal diritto euro unitario, sia in relazione alla circolazione spontanea dei modelli terzi che comunque esprimono il patrimonio assiologico di tale ordinamento di provenienza. Ci si deve, pertanto, interrogare sul tentativo in atto da parte degli Stati nazionali⁷⁴ - che si trovano in crisi all'interno di un sistema economico e produttivo della ricchezza oramai globalizzato⁷⁵ - di regolare l'autonomia privata delle imprese⁷⁶ e responsabilizzare le stesse attraverso la previsione dell'obbligatoria (o suggerita) adesione a codici di

⁷³ Cfr. L. Mengoni, *La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo*, in *Diritto e valori*, Bologna, 1985, p. 144 e ss.; in cui si afferma che “ la nuova antropologia della persona nel diritto, sottesa all'ordinamento giuridico dello Stato sociale contemporaneo e orientata dagli schemi del diritto naturale, determina un concetto di persona radicato nel riconoscimento che la personalità non è mera soggettività, semplice essere ontologico, ma è anche una struttura di valore, un essere assiologico”. Cfr. altresì, P. Perlingeri, *Il diritto civile oggi*, in *L'ordinamento vigente e i suoi valori*, Napoli, 2006, p. 260.

⁷⁴ S. Cassese, *La crisi dello Stato*, Bari, 2002, p. 45.

⁷⁵ Cfr. per esaustività sul punto: F. Galgano, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2005, p 1 e ss.; vd. altresì, L. Mengoni, *Diritto e tecnica*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2001, p. 7; P. Perlingeri, *Il diritto civile oggi*, Ibidem.

⁷⁶ Autonomia privata e concorrenza sono elementi che si correggono reciprocamente nella costruzione di un equilibrio complesso come quello che il diritto europeo ha cercato di produrre nelle condizioni istitutive di un'economia sociale di mercato. In questa logica si deve intendere lo sviluppo di una prospettiva rimediale del diritto europeo che ormai da anni si è imposta anche alle legislazioni nazionali. Si veda che i ragionamenti che seguono si basano proprio su questa premessa, la dilatazione della struttura dell'obbligazione contrattuale tramite l'inserimento di obblighi di protezione altro non rappresenta che, al di là dell'ovvia decostruzione dogmatica della fattispecie, la soluzione di compromesso tra liberismo e solidarismo.

comportamento. Infatti, se le imprese non si vogliono (moralmente e socialmente) uniformare a tali previsioni, è tendenzialmente difficile (soprattutto se piccole e micro) che incorrano comunque nella sanzione del mercato, ossia dei consumatori. Questi, infatti, difficilmente saranno dotati delle informazioni necessarie⁷⁷ ad operare il summenzionato giudizio di disvalore. Si pensi, a riprova di ciò, a quante imprese hanno propagandato l'adesione ad un determinato codice di autoregolamentazione⁷⁸ per poi rendersi colpevoli dei peggiori abusi giuslavoristici⁷⁹ o ambientali⁸⁰.

È altrettanto rilevante però verificare come le imprese si muovono all'interno di questo rinnovato patrimonio assiologico; se, per esempio, ne abusano, come nel caso del *greenwashing*⁸¹, o se sviluppano, invece, delle

⁷⁷ Sul diritto all'informazione ambientale, Cfr: M. Cutillo Fagioli, *Il diritto di accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale nel diritto internazionale*, in Riv. giur. amb., 1996, p. 535 e ss; V. Vitiello, *Il diritto di accesso agli atti in materia ambientale alla luce del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195*, in Riv. giur. amb., fasc. 6, 2005, p. 1055; P. Cortese, *L'accesso agli atti in materia ambientale: peculiarità del d.lgs. 195/2005 e differenze con le previsioni della legge 15/2005*, in I contratti dello Stato e degli Enti pubblici, fasc. 4, 2006, p. 519 e ss. ; D. Giannini, *L'accesso alle informazioni in materia ambientale*, in L'accesso ai documenti, Milano, 2013, p. 310 e ss; S. Giacchetti, *Diritto di accesso, processo amministrativo, effetto Fukushima*, in www.giustiziaamministrativa.it, 2011, p.2; Vd. altresì, C.G.U.E., Sez. IV, Sentenza del 16 dicembre 2010, in C-266/09.

⁷⁸ Cfr. A. Gambino, *Etica dell'impresa*, cit., p. 1109.

⁷⁹ Cfr. A. Gambino, *Imprenditore e mercato: iniziativa privata e regole giuridiche*, in Studi in onore di P. Rescigno, Milano, 1998, IV, p. 163.

⁸⁰ Vd. U.S.A. Supreme Court, *Nike Inc. et. al. v. Marc Kasky*, 539 U.S. 654 (2003). La Nike aveva infatti falsamente pubblicizzato la sua adesione al *Californian Business and Professions Code*, contro lo sfruttamento del lavoro nero, sottopagato e delocalizzato, mentre solo pochi anni prima erano state documentate le condizioni di lavoro disumane e degradanti all'interno di una fabbrica Nike nel sud est asiatico.

⁸¹ Cfr. A.P. Tedesco, *Strumenti privatistici*, cit., 2024, p. 110-124; si vd. altresì che al pari del summenzionato caso Nike, con il termine *greenwashing* si indica una strategia di comunicazione finalizzata a ingannare il consumatore; nel caso specifico, relativamente all'impatto ambientale della produzione o della commercializzazione di un bene industriale. Esempio interno al sistema giuridico italiano è quello di Eni. Il 15 gennaio 2020 veniva infatti multata dall'A.G.C.M. (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) per pratica commerciale ingannevole e scorretta ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo – D.lgs.

*best practices*⁸² condivise. In sintesi, l'oggetto della presente ricerca è chiarire le modalità di formazione dell'autonomia privata delle imprese in ambito

206/2005 – in riferimento alla pubblicità ENIdiesel+, che promuoveva una riduzione del 40% di emissioni gassose per il carburante in questione. Segue il ragionamento di A.G.C.M. nell'istruttoria del procedimento PS11400: *“l'ingannevolezza dei messaggi derivava in primo luogo dalla confusione fra il prodotto pubblicizzato EniDiesel+ e la sua componente biodiesel HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), chiamata da Eni “Green Diesel”, attribuendo al prodotto nel suo complesso vantii ambientali che non sono risultati fondati. Nei messaggi si utilizzavano in maniera suggestiva la denominazione “Green Diesel”, le qualifiche “componente green” e “componente rinnovabile”, e altri claim di tutela dell'ambiente, quali “aiuta a proteggere l'ambiente. E usandolo lo fai anche tu, grazie a una significativa riduzione delle emissioni”, sebbene il prodotto sia un gasolio per autotrazione che per sua natura è altamente inquinante e non può essere considerato “green”. Inoltre, alcune delle vantate caratteristiche del prodotto, relative alla riduzione delle emissioni gassose “fino al 40%”, delle emissioni di CO2 del 5% in media, e dei consumi “fino al 4%”, non sono risultate confermate dalle risultanze istruttorie, in quanto parziali (ad esempio, non per tutte le emissioni gassose e non in tutti i casi la riduzione risultava raggiungere il 40% e, per i consumi, la riduzione era solo in minima parte imputabile alla componente HVO denominata da Eni “Green Diesel”) ovvero non adeguatamente contestualizzate (ad esempio non era adeguatamente chiarito che il vanto di una riduzione delle emissioni di CO2 era riferito all'intero ciclo del prodotto). Infine nei messaggi si lasciava intendere che le vantate caratteristiche migliorative del prodotto – da cui erroneamente si lasciava intendere discendesse la natura di prodotto orientato alla protezione dell'ambiente – fossero da attribuire in maniera significativa alla sua componente definita da Eni “Green Diesel”, aspetto anch'esso che non è risultato veritiero”.* Si segnala, altresì, che nel corso del procedimento ENI ha interrotto la campagna pubblicitaria e si è impegnata a non utilizzare più, con riferimento ai carburanti, la parola “green”. La decisione comminava ad ENI una multa di 5 milioni di euro. Va anche ricordato che, dopo 4 anni, il Consiglio di Stato ha annullato il citato provvedimento definendo il concetto di “green claim” affermando che: *“non può dubitarsi, in linea di principio, della legittimità dell'impiego di claim ‘green’ anche in relazione a prodotti (come nel caso di specie un carburante diesel) che sono (e restano) in certa misura inquinanti ma che presentano, rispetto ad altri, un minore impatto sull'ambiente”.* Vd. C.d.S., Sez. VI, Sentenza 23 aprile 2024, n. 3701, Pres. Simonetti - Est. Gallone.

⁸² In questa sede, si sottolinea semplicemente che, per quanto riguarda l'odierno allargamento del novero delle fonti del diritto, oggi si ricorre spesso in determinati settori, tra cui quello della produzione industriale e della coerente protezione ambientale, alla fissazione di standards operativi, di *guidelines* e di *best practices* quali principi ordinatori

ambientale, attraverso un'indagine atta a qualificare la nozione stessa di responsabilità sociale, al netto delle previsioni codicistiche (e non) in materia di responsabilità civile.

Entrambe queste due forme di responsabilità hanno infatti un ruolo rilevante all'interno della tutela ambientale e pertanto ne vanno compresi limiti e possibilità.

1.4.1 La responsabilità civile ed il T.U.A.

Innanzitutto, con il termine⁸³ responsabilità, si è soliti indicare la situazione giuridica di obbligo, gravante su un soggetto, che si

uniformi, all'interno del perimetro delle c.d. fonti di "soft law". Pertanto, le «best practices» diventano presupposto di un «sistema di regole» che, nel delineare la governance interna, si prefigge di incrementare il livello di efficienza degli operatori del mercato. Cfr. M. van Creveld, *The rise and Decline of the State*, Cambridge, 1999p. 1 e ss; G. Poggi, *Lo Stato*, Bologna, 1992, p. 289 e ss; J.J. Norton, "Qualified Self-Regulation" in *The New International Financial Architecture*, in *The Journal of International Banking Regulation*, 2000, p. 9 e ss; V. Lemma, "Best practices" ed altri aspetti della "soft law", in *Mondo banc.*, 2006, n.4, p. 9-15.

⁸³La terminologia che reca con sé un significante è sempre mutevole al mutare del significato che porta con sé. Questo è il caso del termine responsabilità, il quale traduce significati storicamente variabili e quindi dotati di variabilità in quanto all'origine (o agli studi etimologici), ai presupposti filosofici della sua stessa esistenza come istituto e sulla sua disciplina. Ricorre il problema terminologico ogni qual volta, tramite lo strumento della comparazione, si individuano differenze tanto lessicali quanto sostanziali tra i sistemi giuridici. Nel caso della responsabilità civile però si osserva una pressoché uniformità lessicale (tranne nel caso tedesco) e di disciplina che si può rinvenire in tutti gli ordinamenti di *civil law* nel solco della tradizione romanistica, ponendo agli antipodi di questa tradizione quella di *common law* che nella *tort liability* introduce concetti differenti da quelli di origine prettamente romanistica. Tuttavia, in tutti i sistemi, anche quello anglosassoni, si prevede l'obbligo in capo a chi cagiona un danno o comunque ponga in essere atti che generano un accadimento di danni considerati giuridicamente vincolanti, di risarcire tale danno al danneggiato. Cfr. G. Ponzanelli, *La responsabilità civile. Profili di diritto comparato*, Bologna, 1992, p. 1 e ss.; P.G. Monateri, *Le fonti delle obbligazioni – 3. La responsabilità civile, nel Trattato di diritto civile* diretto da R. Sacco, Torino, 1998, p. XX-1184; G. Alpa, *Trattato di Diritto Civile, IV, La Responsabilità civile*, Milano, 1999, p. 5 e ss; B. Markesinis, *A Comparative Introduction To The German Law of Tort*, III ed., Oxford, 1994, p.79 e ss ; C. Von

instaura per inadempimento di un'obbligazione contrattuale, per qualunque atto illecito doloso o colposo che abbia arrecato ad altri un danno, o per qualunque altro atto o fatto che la legge individua come fonte di obbligazione⁸⁴. Viene pertanto utilizzato un termine unitario per definire un sistema di obblighi composito⁸⁵. Dall'unitarietà del termine si è soliti però scindere la complessità di diversi istituti⁸⁶. In termini diacronici, la base

Bar, *Gemein-europäisches Deliktrecht*, Monaco, 1996 (trad. ing.) *The Common Law of Torts* vol. I, Oxford, 1998, p. 437- 440. Sul puro problema etimologico si veda: G. Pugliese, *Relazione finale, La responsabilità da atto illecito nella prospettiva storico-comparatistica*, Madrid, 7-10 ottobre 1993, a cura di L. Vacca, Torino, 1995, p. 356, n. 5; dal punto di vista antropologico si vd. Invece C. Maiorca, *I fondamenti della responsabilità*, Milano, 1990, p. 7 e ss.

⁸⁴ Cfr. U. Grozio, *De iure belli ac pacis*, Lib. II, cap. XVII, 1: “*Ex tali culpa obligatio naturaliter oritur, si damnum datum est, nemp ut id resarciatur*”.

⁸⁵ Non di certo un caso isolato, Cfr. sul problema terminologico P.G. Monateri, *La Sineddoche*, Milano, 1984, p. 1 e ss.; S. Rodotà, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, p. 183 ss.

⁸⁶ La semplice e storicizzata distinzione tra la responsabilità contrattuale e extracontrattuale (e precontrattuale) ha visto lo sviluppo della tutela dell'ordine pubblico di protezione e quindi l'introduzione del danno da affidamento - all'interno della dottrina del *faktische Vertragsverhältnisse aus sozialem Kontakt*, anche detto “contatto sociale qualificato”. Cfr. P. Trimarchi, *La responsabilità civile*, cit., p. 67 e ss; Si deve inoltre notare che la dottrina tedesca ha definito e strutturato i doveri accessori di protezione all'interno del contratto e le aree grigie di “contatto” tra contratto e atto illecito, Cfr. per eshaustività sul punto, la dottrina di origine tedesca: W. Van Gerven, *Cases, Materials and Text on National, Supranational and International Tort Law*, Oxford, 2000, p. 63; B. Markesinis, *The German Law of Obligations*, Vol. I, *The law of contracts and restitution: a comparative introduction*, Cambridge, 1998, p. 43 e ss; H. von Eichler, *Die Rechtlehre vom Vertrauen*, Tübingen, 1950, p. 12; K. Von Larenz, *Lehrbruch des Schuldrechts*, I, Münchenund Berlino, 1960, p. 5 e ss.; F. Herholz, *Das Schuldverhältnis als konstante Rahmenbeziehung*, in Arch. F.d. civ. pr., CXXX, p. 257 e ss.; H. Dernburg, *Über das Rücktrittsrecht des Käufers wegen positiver Vertragsverletzungen*, in DJz, 1903, p. 1 e ss.; H. Stoll, *Abscheid von der Lehre von der positiven Vertragsverletzung*, in Arch. F.d. civ. pr., CXXXVI, p. 285 ss.; ID, *Die Lehre von den Leistungsstörungen*, Tubinga, 1936; H. Staub, *Le violazioni positive del contratto, (Die positiven Vertragsverletzungen)*, Napoli, 2001, trad. A cura di R. Favale, p. 13 e ss.; ID, *Kommentar zur Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch*, Berlino, 1894, § 347, annotazione 11; R. Schulze, *Il nuovo diritto tedesco delle obbligazioni e il diritto europeo dei contratti*, trad. a cura di M. Girolami, Padova, in Riv. Dir. civ. trim, 2004, p. 57 e ss.; C. Von Bar, *The common european law of Torts*, Oxford, 2000, p. 437-440; J. Schapp, *Empfiehl*

sich die “Pflichtverletzung” als Generaltatbestand des Leistungsstörungenrechts? in JZ, 2001, p. 583 e ss.; F. Wieaker, *Industriegesellschaft und Privatrechtsordnung*, Francoforte, 1974, p. 9 e ss., trad. it. *Diritto privato e società industriale*, Napoli, 1983; C. Becker, *Schutz von Forderungen durch das Deliktsrecht?* in AcP, 1996, p. 439 e ss.; A. Knetsch, *Das Verhältnis von Vertrags- und Deliktsrecht. Eine Darstellung des französischen Doktrin zum Prinzip des non-cumul mit einem kritischem Ausblick auf das deutsche Recht*, Colonia, 1975; J. W. Dietz, *Das Problem der Konkurrenz von Schadenersatzansprüchen bei Vertragsverletzung und Delikt*, in Deutschlands Referate zum VI Internationalen Kongress für Rechtsvergleichung, Berlino e Tubinga, 1962, p. 181-205; B. J. H. Windscheid e T. Muther, *Polemica intorno all'Actio*, Firenze, 1954, trad. Pugliese e Heinitz p. 50; ⁸⁶ K. F. Von Savigny, *Sistema del diritto romano attuale*, trad. Scialoja, Torino, 1893, volume V, p. 236. Cfr., per il recepimento da parte della dottrina italiana: G. Negri, *Concorso delle azioni nel diritto romano, medievale e moderno*, in Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile, 1988, p. 268; S. Satta, *L'azione in generale, b) l'azione nel diritto positivo*, in Enc., dir. IV, Milano, 1959, p. 823 U. Natoli, *L'attuazione del rapporto obbligatorio, il comportamento del creditore*, in *Trat. dir. civ. e comm.*, A. Cicu, F. Messineo (a cura di), V, XVI, t.1, Milano, 1974, p. 1-15; M. Giorgianni, *L'obbligazione, parte generale*, I, Milano, 1951, p. 148; E. Betti, *Teoria Generale delle obbligazioni*, I, Milano, 1953, p. 66; L. Barassi, *Teoria generale delle obbligazioni*, III, Milano, 1948, p. 10 e ss.; S. Rodotà, *Le fonti di Integrazione del contratto*, 1970, p. 152-164. U. Majello, *Custodio e deposito*, Napoli, 1958, p. 138; L. Mengoni, *Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi*, in Riv. Dir. Comm., 1954, Milano, I, p. 360, n. 15; ID., *Obbligazioni e negozio*, Scritti II, C. Castronovo, A. Albanese, A. Nicolussi, (a cura di), Milano, 2011, p. 159; L. Lambo, *Obblighi di protezione*, Padova, 2007, p. 57; C. Turco, *Interesse negativo e responsabilità precontrattuale*, Milano, 1990, p. 165 e ss.; A. Santoro, *La responsabilità da contatto sociale, Profili pratici e applicazioni giurisprudenziali*, Milano, 2012, p. 19; G. Varanese, *Il contratto con effetti protettivi per i terzi*, Napoli, 2004, p. 169; V. Zeno-Zencovich e altri) *Diritto privato comparato*, I, Roma-Bari, 1999, p. 239; C.A. Cannata, *Dai giuristi ai codici, dai codici ai giuristi (Le regole sulla responsabilità contrattuale da Pothier al codice civile italiano del 1942)*, in Riv. Trim. Dir. E proc. Civ., 1981. P. 993 e ss.

giuridica, ovvero il formante⁸⁷ su cui questo termine⁸⁸ si è edificato⁸⁹, è rappresentata dell'*oportere*⁹⁰, istituto di origine romanistica⁹¹,

⁸⁷ Cfr. per esaustività sul punto, R. Sacco, *che cos'è il diritto comparato*, Milano, 1992, p. 1 e ss; vd. anche, R. Markesinis, *The German law of obligations*, cit., p. 79 e ss.

⁸⁸ R. Sacco, *Voce: Crittotipo* in *Digesto delle discipline privatistiche*, sezione civile, V° volume, Torino, 1989, p. 39 ss

⁸⁹ Cfr. su tutti: R. Orestano, *Edificazione del giuridico*, Bologna, 1989, p.1 e ss.

⁹⁰ G. Pugliese, *Istituzioni di Diritto Romano*, Terza edizione, Torino, 1991, p. 222; nello schema processuale (formula) il creditore-attore indicava solo quello che il convenuto-debitore "*dare oportere*", "*dare facere oportere*", "*damnum decidere oportere*", nei suoi confronti. L'elemento centrale della domanda era quindi la condotta (o il risultato a cui essa doveva pervenire) dovuta al creditore, la cui situazione giuridica (pretesa) non veniva in risalto. Va subito però riconosciuto che non si può ragionare in termini di pretesa giuridica moderna, come può essere quella configurabile dal § 194 BGB col termine *Anspruch*; il vero potere spettante al creditore si risolveva nell'*actio*, intesa come "potere di agire in giudizio per ottenere ciò che spettava al titolare" (*ius quod sibi debeatur iudicio persequendi*- Celso D. 44,7,51); questi elementi di studio sulla definizione di pretesa e *actio* verranno ripresi a proposito dell'analisi dell'evoluzione della dottrina della scuola storica e della pandettistica sulla delicata tematica dei limiti interni del giudicato. Cfr., a questo proposito: K. F. Von Savigny, *Sistema del diritto romano attuale*, trad Scialoja, Torino, 1893, volume V, p 236-239; B. J. H. Windscheid e T. Muther, *Polemica intorno all'Actio*, cit., pag. 47

⁹¹ R. Zimmermann, *The new German law of obligations, Historical and Comparative Perspective*, Oxford, 2005, p. 5 ss; ID, *Roman Law, Contemporary Law, European Law, The Civilian tradition today, 2001*, Clarendon Law, Oxford, p. 160. L'A. rintraccia le radici del diritto privato europeo nella tradizione romanistica, che costituirebbe la "base" (formante) di tutti i diritti dell'Europa continentale e di diversi istituti del *common law*. Pur essendo innegabile che termini, istituti, rimedi risalgano alla tradizione romanistica, Zimmermann dimentica, innanzitutto, la rielaborazione delle fonti romane da parte dei giuristi medievali e moderni, e poi la cesura con quella tradizione costituita dalle codificazioni nazionali e dai loro successivi sviluppi. Vd. sulla critica, G. Alpa, *Diritto privato europeo. Come costruire l'unità nel rispetto della diversità*, Messina, 2005, p. 1 e ss. Si deve dare atto però che lo stesso Zimmerman, successivamente, afferma anche che: "*all areas of private law should become the subject of genuinely European, as opposed to national, scholarship but that none of them is ready to be cast into an official European instrument, whether under the name of Code, or Common Frame of Reference*" (*The Present state of European private law*, 2009, Oxford, p. 479 e ss.).

ovvero l'obbligarsi a rispondere a qualcuno o a sé stessi, delle proprie azioni e delle conseguenze che ne derivano. L'oggetto di questo obbligarsi può⁹² ritrovarsi nella definizione dal principio dell'*alterum non laedere*⁹³, sia nei sistemi che hanno optato per un sistema degli illeciti atipico che in quelli che hanno adottato un sistema di tipizzazione⁹⁴.

Fonte del principio non solo dal punto di vista giuridico, ma anche sociologico, ossia inteso come telaio della convivenza civile, è uno dei passi⁹⁵

⁹² Cfr. contr. P. Trimarchi, *La responsabilità civile*, cit., p. 27 e ss, in cui vi sono ampie critiche alle teorie che riconduce l'atto illecito alla violazione di un diritto soggettivo, alla violazione di regole tipiche o, anche, alla violazione del precetto "*alterum non laedere*", in funzione di una corretta interpretazione del c.d. "danno ingiusto" previsto dall'art. 2043 c.c.

⁹³ Cfr. contr. H. Maier, *Bürger und res publica. Die Zukunft der Verantwortung*, in H. Maier, *Verteidigung der Politik. Recht-Moral-Verantwortung*, Zurigo, 1990, pp. 72-90; trad. it., *Cittadino e res publica. Il futuro della responsabilità*, in *Humanitas*, 1996, 51, p. 854 in cui si fa risalire il concetto di responsabilità alla tradizione greco-romana, a quella cristiana ed all'illuminismo dell'era moderna.

⁹⁴ Cfr. P. Trimarchi, *La responsabilità civile*, Op. Cit., p. 23 – 26, Seguendo un metodo comparatistico, i modelli che si rinvenivano sono tre: quello di origine francese, dell'illecito strutturato in modo atipico (in via generale) - vd. artt. 1382 e 1383 Cod. Nap, oggi 1240 e 1241 cod. civ.- da cui deriva la formula dell'art. 2043 c.c. quella prevista dal codice svizzero all'art. 41 OR e quello Austriaco §1295 ABGB; quello di origine tedesca che conosce un sistema di illeciti in cui si conoscono solo figure tipiche come quella prevista dal §823; e, infine, quello di common law che si basa sulla individuazione degli illeciti in base ai precedenti. Di fatto, tuttavia, questa contrapposizione non può considerarsi così netta poiché, ad esempio, in sistemi tipici vi sono anche figure di illecito strutturate in termini sufficientemente indeterminati (vd. §826 BGB).

⁹⁵ Dig. 1.1.10.1, Ulpianus 1 reg. Su cui vd., J. Santacruz Teijeiro, Glosa al D.1.1.10.1, in *Sinteleya Arangio Ruiz*, Jovene, Napoli 1964 pp. 304 ss; V. Polachek, *Suum cuique tribuere*, in *Studi Biondi*, II vol., Milano, 1965, p. 483 ss.; M. Diesselhorst, *Die Gerechtigkeitsdefinition Ulpianus in D.1.1.10 pr. und die Praecepta Iuris nach D. 1.1.10.1 sowie Rezeption bei Leibniz und Kant*, in *Römisches Recht in der europäischen Traditionen*, Ebelsbach sul Meno, Symposium aus Anlaß des 75. Geburtstages von Franz Wieacker (hrsg. v. O. Behrends/M. Diesselhorst/W. E. Voss, Ebelsbach 1985) 185-211, S. 201-208, p. 185 ss.

di Ulpiano collocato nel primo libro del Digesto: *Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere*; In sintesi, tenere comportamenti leciti (*honeste vivere*), evitando di ledere la sfera giuridica personale di tutti gli altri *cives* (*alterum non laedere*)⁹⁶.

Da questa semplice affermazione si concreterebbe il principio secondo il quale qualunque fatto doloso o colposo, diremmo noi oggi, che comporta ad altri una situazione di lesione del proprio *status quo*, della propria situazione patrimoniale antecedente al compimento del fatto, ingenera (*rectius*, obbliga) nel soggetto agente un dovere generale di risarcire questo danno. Questa visione del formante si sposa anche con l'evoluzione filosofica che si è potuta registrare sul punto. Si veda ad esempio l'opinione di chi fa insistere sul concetto stesso di responsabilità l'intero agire sociale, nell'accezione di «disponibilità a rispondere delle conseguenze (prevedibili) delle proprie azioni»⁹⁷.

Come accennato in introduzione, sebbene si tenda ad accomunare all'interno del concetto di responsabilità ogni forma di *oportere*, l'ordinamento distingue invece a seconda che questo derivi da un rapporto qualificato o dal mero fatto⁹⁸.

Da ciò si può dedurre che le fattispecie che generano una responsabilità in capo ad un soggetto agente sono tendenzialmente due come suggerisce anche la distinzione di Burrows⁹⁹; la violazione di un'aspettativa (giuridicamente vincolante o meno) di un vantaggio atteso, o la violazione dello *status quo interest*.

⁹⁶ Illiceità e violazione della sfera giuridica del terzo sono concetti che stanno alla base di ogni modello di tutela extracontrattuale; Cfr. P. Trimarchi, *La responsabilità civile*, cit., p. 28 e ss.

⁹⁷ M. Weber, *Politik als Beruf*, in *Gesammelte politische Schriften*, hrsg. von J. Winckelmann, Tubinga, 1919, p.505, (trad. it.), *La politica come professione*, in *Il lavoro intellettuale come professione*, a cura di A. Giolitti, Torino 1969, p. 101.

⁹⁸ Cfr. per esaustività, R. Sacco, *Il contratto*, IV ed., Torino, 2016, I-II, p. 54.

⁹⁹ A.S. Burrows, *Contract, tort and restitution- a satisfactory division or not?*, 99 L.Q.R., Londra, 1983, p. 221 dove si analizza lo *status-quo interest*, rispetto al *reliance interest*, all'*expectation interest*, ed al *restitution interest*, come categorie ordinanti per analizzare le principali partizioni del diritto privato

A questo proposito, ovvero relativamente all'individuazione di quelle zone grigie tra contratto e illecito, si veda con particolare attenzione lo studio di un tema classico della civilistica francese (nonché della comparazione¹⁰⁰), quello del *principe du non-cumul*, circa l'evoluzione operativa del formante dottrinario nella formazione e nella cristallizzazione del diritto continentale¹⁰¹ della responsabilità civile nonché dello sviluppo dei c.d. doveri di protezione¹⁰², utili questi ultimi come soluzione operativa anche in ambito ambientale¹⁰³ (come è accaduto per le stesse soluzioni in materia danno alla salute e, più in generale, nei casi di responsabilità medica nel quadro della responsabilità da contatto sociale qualificato). Tale soluzione risulterà, infatti, di estremo rilievo pratico, quando si considererà che, anticipando leggermente le considerazioni che seguono, la tutela aquiliana del “bene” ambiente, sia tramite gli strumenti offerti dal diritto civile, che da quello amministrativo e penale, deve essere considerata come anticipatoria di quella sociale/contrattuale che riconosce nell'ambiente invece un vero e proprio valore d'impresa, un *quid* da rispettare anche e soprattutto in termini contrattuali. E questa osservazione assume un valore significativo quando il rispetto del valore ambientale nelle azioni imprenditoriali si inserisce nel mercato come una sorta di requisito minimo di partecipazione allo stesso¹⁰⁴. Per questo motivo, si plaude alle soluzioni prospettate dall'ordinamento della R.P.C. in materia di adempimento contrattuale tramite l'inserimento forzato nel contratto

¹⁰⁰ K. Zweigert, H Kötz, *Introduzione al diritto comparato*, II, Istituti, Milano, 2011, pref. p. Vi, in cui si sottolinea la rilevanza del tema della violazione del contratto (Vertragsverletzung).

¹⁰¹ Cfr. infra. Par. 1.5.1.

¹⁰² Cfr. L. Lambo, *Obblighi di protezione*, Padova, 2007, p. 49.

¹⁰³ Cfr. 刘长兴, *合同履行绿色义务的性质与效力* 《民法典》第509条第3款释论, in Mod. Law Science, Luglio 2024, Vol. 46, n° 4, p. 146 – 160 (Liu Changxing, *La natura e l'efficacia dell'esecuzione contrattuale degli obblighi verdi – Interpretazione dell'art. 509, paragrafo 3, del codice civile cinese*).

¹⁰⁴ G. Conte, *L'impresa responsabile*, cit., p. 102.

tra imprese delle c.d. “*green clauses*”¹⁰⁵ che prevedono la risoluzione per inadempimento e la richiesta di risarcimento dei danni nel caso in cui una delle parti non si sia adoperata – durante l’esecuzione del contratto – in modo da evitare lo spreco di risorse o l’inquinamento dell’ambiente circostante. Si inserisce così nel contratto la regola aquiliana di tutela del “bene” ambiente con tutte le conseguenze pratiche di cui alle regole condivise in materia di responsabilità contrattuale.

Il confine della responsabilità, di ciò per cui ci si sente o si viene obbligati, si definisce giocoforza, come già si è detto, ai sensi del registro valoriale vigente nella società in cui questa opera, tradotto in norme imperative dal diritto vivente.

Ora, la responsabilità sociale dell’impresa¹⁰⁶ nella fattispecie del danno ambientale rappresenterebbe un *unicum* che si completa nella violazione dell’aspettativa del vantaggio atteso e dello *status quo interest* nell’ambito della tutela della salute. Inoltre, sebbene condivide questa prerogativa con il danno medico, il danno alla salute sotteso alle regole di CSR, si manifesta in modo assai diverso. Infatti, in questo caso non abbiamo a che fare con la tendenza pretoria di aumentare le ipotesi di danno risarcibile tramite la lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2043 c.c.; assistiamo invece ad un cambio di prospettiva, ovvero all’operare pratico degli artt. 2, 32 e 42 della Costituzione¹⁰⁷. Pertanto, se l’iniziativa economica non si deve svolgere se non in modo da non recar danno alla sicurezza della persona umana, l’imprenditore non deve solo predisporre la tutela dei propri lavoratori (art. 2087 c.c.) bensì anche quella dei terzi che eventualmente possono essere il pubblico destinatario dei prodotti dell’attività d’impresa nella loro circolazione. Si veda a tal proposito il riferimento essenziale a tale problematica da parte del dispositivo dell’art. 313, co. 7 del Testo Unico

¹⁰⁵ 刘长兴, *合同履行绿色义务的性质与效力*, cit., p. 148-150.

¹⁰⁶ Ai fini del presente saggio si intende la sua accezione più ampia, non solo quella ricavabile dalla lettura dell’art. 2082 c.c., bensì quella di “operatore” di cui alla Direttiva 2004/35/CE.

¹⁰⁷ Cfr. G. Alpa, *Tutela del consumatore e controlli sull’impresa*, Bologna, 1977, p. 51; S. Rodotà, *Il controllo sociale delle attività private*, Bologna, 1976, p. 287-291.

Ambientale secondo il quale: “*resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti dei responsabili a tutela dei diritti e degli interessi lesi*”¹⁰⁸.

Si deve quindi comprendere che la tutela della salute oggi è di centrale rilevanza nell’ambito dello svolgimento dell’attività d’impresa ed è proprio nell’istituto della responsabilità sociale che si ritrova una soluzione in grado di risolvere il sistema di rapporti tra impresa e consumatori, lavoratori e ambiente nel rispetto dell’esigenza di responsabilizzazione (anche etica) della stessa impresa. Occorre altresì sottolineare che sullo stesso percorso, ovvero quello di rendere etico l’operare nel mercato, si deve altresì annoverare il diritto della concorrenza¹⁰⁹ inteso sia come volano di sviluppo del mercato¹¹⁰ sia come pilastro di edificazione dell’ordine pubblico economico¹¹¹. Ed è questa seconda funzione del diritto

¹⁰⁸ Cfr. P. Trimarchi, *La responsabilità civile*, cit., p. 63; U. Salanitro, *Danni temporanei all’ambiente tutela degli interessi privati: un problema di ingiustizia del danno*, in *Danno e responsabilità*, 2008, p. 416 e ss. Si veda altresì che lo stesso problema si riscontra in altri casi di interessi collettivi tutelati da una norma istitutiva di un’azione di responsabilità, come il caso dell’art. 872, c.2 c.c., che dispone la risarcibilità del danno subito dal proprietario di un immobile in conseguenza di violazioni di norme di edilizia e di ornato pubblico da parte di terzi.

¹⁰⁹ Vd. L. 10 ottobre 1990, n. 287 per quanto riguarda il sistema giuridico italiano che tra l’altro è arrivato molto tardi all’istituzione di una normativa antitrust. Cfr. M. Libertini, *Concorrenza* (voce) in *Enciclopedia del diritto – Annali III*, Milano, 2010, p. 208 e 237 e ss; M. Libertini, *Autonomia privata e concorrenza nel diritto italiano*, in *Riv dir. com.*, 2002, I, p. 433 e ss; F. Ghezzi, G. Olivieri, *Diritto Antitrust*, II ed., Torino, 2019, p. 16-23; G. Alpa, *Rules on competition and fair trading*, in H. Collins (a cura di), *The forthcoming EC Directive on Unfair Commercial Practices, Contract, Consumer and Competition Law Implications*, L’Aia-Londra-New York, 2004, p. 100.

¹¹⁰ Il mercato deve intendersi di seguito come *locus artificialis*, un luogo al tempo stesso di incontro tra domanda ed offerta per lo scambio di beni e servizi e un’istituzione con finalità e mezzi proprio, come risulta dal complesso delle norme che ne regolano gli assetti; Cfr. N. Irti, *L’ordine giuridico del mercato*, Bari, V ed, 2009, p.3; L. Einaudi, *Lezioni di politica sociale (1944)* Torino, 1975, p. 11-12.

¹¹¹ Cfr. A. Zoppini, *Autonomia contrattuale, regolazione del mercato, diritto della concorrenza*, in G. Olivieri - A. Zoppini (a cura di), *Contratto e*

antitrust che rileva maggiormente; infatti, la recente valorizzazione¹¹² ad opera della giurisprudenza di legittimità del principio dell'ordine pubblico economico introduce un nesso funzionale con tutte le altre normative di natura imperativa poste dallo stato a tutela di interessi che potremmo definire diffusi¹¹³. Tuttavia, mentre nel caso del diritto della concorrenza classico, il non corretto funzionamento del mercato può essere fatto valere *iure proprio* dal privato¹¹⁴ (rectius, dal consumatore), tuttavia, nel caso del diritto ambientale, l'azione di risarcimento dei danni ambientali – che ha ad oggetto il ripristino dello stato dei luoghi a spese dell'impresa inquinante, può invece essere proposta solo dallo Stato, che è l'unico soggetto a ciò legittimato dalla legge. Si ravvisa pertanto l'esistenza di una discrasia nell'esercizio delle forme di tutela all'interno dell'ordinamento relativamente a interessi c.d. diffusi dello stesso tipo, il buon funzionamento del mercato e la tutela dell'habitat umano. Ovviamente, è chiaro che il problema della legittimazione all'esercizio delle azioni succitate offra diversi spunti di riflessione all'interprete¹¹⁵. D'altra parte, l'illiceità che si rintraccerebbe nella distorsione della concorrenza e nella riduzione degli spazi di scelta del consumatore che si realizza in concreto con “*la sostituzione del diritto del contraente debole di scelta*

antitrust, Roma-Bari, 2000, p. 3 e ss; A. Gentili, *I concetti nel diritto privato europeo*, In Riv. dir. civ., 2010, p. 761 e ss; L. Botta, *Nullità Speciali*, in C. Colombo – L. Nonne (a cura di), *La parte generale del contratto nella giurisprudenza della Cassazione civile*, Roma, 2022, p. 103-136. Si vedano inoltre le considerazioni in tema di ordine pubblico di protezione in Trimarchi, *La responsabilità civile*, cit., 67.

¹¹² Vd. punto 2.12.1 Cass. civ., 30 dicembre 2021, n. 41994.

¹¹³ Cfr. infra par. 1.4 per una più estesa disamina. In questa sede, si fa comunque riferimento alla teoria che vede l'ambiente, nei suoi profili giuridici, alla stregua di un “*interesse collettivo privo di materialità*”. Cfr. G. Alpa, *La natura del danno ambientale*, in *Il danno ambientale con riferimento alla responsabilità civile*, P. Pierlingeri (a cura di), Napoli, 1991, p. 94.

¹¹⁴ Cfr. Cass. SS.UU., 4 febbraio 2005, n. 2207, con nota di M. Libertini, *Le azioni civili dei consumatori contro gli illeciti antitrust*, in Corr. giur., 2005, p. 109 e ss.

¹¹⁵ Cfr. infra cap. 2. In questa circostanza si fa riferimento al tema della class action, come tutela collettiva risarcitoria o come tutela individual-collettiva. Cfr. G. Conte, *L'impresa responsabile*, cit., p. 203 e ss.

*effettivo tra prodotti in concorrenza (a valle) con una scelta meramente apparente (creata artificialmente a monte, per esempio da un'intesa restrittiva)*¹¹⁶, non rappresenterebbe altro, a mio avviso, che l'illecito aquiliano sofferto dal privato (a valle) a causa del comportamento inquinante tenuto dalle imprese (a monte)¹¹⁷. Quest'ultima istanza di tutela, tuttavia, non trova soddisfazione diretta nell'esercizio da parte dello Stato dell'azione di cui all'art. 311, c.1 T.U.A. mirata a “*riparare*¹¹⁸” l'interesse diffuso¹¹⁹ ad un ambiente salubre¹²⁰ - e, tra le altre cose, anche l'eventuale - residuale - esercizio dell'azione di cui all'art. 313, c. 7 T.U.A. (e qui sta la discrasia) non dimostra l'esistenza di un nesso di causalità tra il danno ambientale (eventualmente accertato) ed il danno, per esempio, alla salute subito¹²¹. L'illecito ambientale infatti si concreta in un atto lesivo di interessi

¹¹⁶ Vd. punto 2.5.4.1. Cass. civ., 30 dicembre 2021, n. 41994. Parentesi aggiunte a fini esplicativi.

¹¹⁷ Cfr. G. Alpa, *Trattato di Diritto Civile*, cit., p. 811 e ss.

¹¹⁸ Azione risarcitoria in forma specifica (e per equivalente patrimoniale).

¹¹⁹ Cfr. G. Alpa, *La natura del danno ambientale*, cit., p. 92-94; P. Maddalena, *L'ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle future generazioni*, www.federalismi.it, cit., p. 1 e ss.; ID., *Il Diritto all'ambiente come fondamentale diritto dell'individuo e interesse generale della collettività*, in Cons. Stato, 1983, II, p. 427.

¹²⁰ Vd. art. 18, L. 349/1986 dell'8 luglio 1986: “*Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizione di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.*” Vd. anche il testo della Direttiva 2004/35/CE ed il definitivo testo del T.U.A. (Testo Unico dell'Ambiente), d.lgs. 152/2006 agli artt. 311 e ss.

¹²¹ La questione è stata già affrontata da autorevole dottrina, Cfr. G. Alpa, *La responsabilità civile, I regimi speciali nelle leggi complementari*, VIII.2, Milano, 1999, p. 811 e ss; S. Rodotà, *La responsabilità per danni all'ambiente*, in *La responsabilità dell'impresa per danni all'ambiente ed ai consumatori*, Milano, 1978, p. 13 e ss; nonché F. Camerieri, *Responsabilità per danni da immissioni e da inquinamenti*, in G. Alpa e M. Bessone, *La responsabilità civile*, in *Giur. sist. Ann.*, III, Torino, 1987, pp. 10 e ss; G. Visintini, *Immissioni (diritto civile)*, in *Noviss. Dig. It., App. III*, Torino, 1982, p. 397; C. Salvi, *Le immissioni industriali, Rapporti di vicinato e tutela dell'ambiente*, Milano, 1979, p. 347 e ss; S. Patti, *La tutela civile dell'ambiente*, cit., p. 6 e ss;

dell'intera collettività, in modo indivisibile¹²². Il legislatore ha pertanto deciso di non sfruttare lo schema romanistico degli interdetti popolari a tutela delle *res ad uso pubblico*¹²³, come sarebbe l'ambiente, bensì distinguere tra interesse collettivi non risarcibili "per quota" e interessi individuali¹²⁴. Quello del danno ambientale è infatti un esempio di atto illecito lesivo di interessi che spettano indivisibilmente all'intera collettività, nell'ordinamento italiano ed europeo. Per cui non sarebbe possibile l'esistenza di una norma in forza della quale qualunque interessato possa agire per domandare il risarcimento della "quota di danno derivantegli dal venir meno delle utilità che traeva dell'ambiente prima del suo deterioramento"¹²⁵. Per questo l'azione di risarcimento dal danno collettivo è affidata al solo soggetto pubblico, lo Stato. E, se questa stessa azione illecita dovesse cagionare parallelamente anche danni individuali distinti dalla quota individuale del danno comune - come l'esempio di cui sopra del danno alla salute derivante dal danno ambientale - allora al singolo spetterà l'azione di risarcimento del suo danno individuale, ma totalmente svincolata dalla c.d. "quota" di danno collettivo subito. La distinzione che si vede operata è quindi quella tra danno individuale e quota individuale del danno collettivo. Mentre subire il primo, legittima il singolo ad agire (313, c.7 T.U.A.), rappresentare, invece, una quota individuale del danno collettivo non legittima nessun ad agire (311, c.1 T.U.A.). Lo Stato infatti non è certamente legittimato in forza della quota del danno collettivo che subisce.

¹²² Su questo concetto si tornerà più avanti seguendo le attente riflessioni di P. Trimarchi, in *La responsabilità civile*, cit., p. 60 e ss.

¹²³ A. Di Porto, *Res in Usu publico e "beni comuni", il nodo della tutela*, Torino, 2013, p. 3 e ss; Id, *La tutela della "salubritas" tra editto e giurisprudenza, I, Il ruolo di Labeone*, Milano, 1989, p. 43; D. Dursi, *Res communes omnium, dalle necessità economiche alla disciplina giuridica*, Napoli, 2017, p. 60.

¹²⁴ Il tema è centrale ai fini del presente saggio e verrà ripreso infra. Par. 1.4; Cfr. per esaustività sul punto la profonda riflessione di P. Maddalena, *L'ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle future generazioni*, cit., p. 4.

¹²⁵ P. Trimarchi, *La responsabilità civile*, cit., p.62.

1.4.1.1 La funzione sociale della responsabilità civile e la valutazione del rischio d'impresa

L'istituto della responsabilità civile svolge quindi, generalmente, due funzioni; una preventiva ed una reintegrativa. Sono quindi la minaccia della sanzione e la sanzione stessa che operano prima come deterrente e poi come afflizione patrimoniale. In concreto, però, anche la sanzione civilistica si estrinseca in due regole operative alternative. In primo luogo, si vietano determinati comportamenti che vengono definiti come illeciti e, pertanto, coloro che li pongono in essere risultano così obbligati a risarcire il danno che ne scaturisce. In subordine, vi sono attività che in se e per se considerate non assumono le caratteristiche dell'illecito, ma sono rischiose. Si rischia cioè, praticandole, di danneggiare i terzi. In questi casi, l'ordinamento tenta di allocare il danno il più prossimamente possibile a carico di chi esercita tali attività, di modo che questi le svolgano in modo idoneo a ridurre tale rischio entro limiti economicamente e socialmente giustificabili. La prima ipotesi rappresenta chiaramente la responsabilità per colpa, la seconda quella della responsabilità oggettiva per rischio¹²⁶.

Ciò detto, si può però chiaramente osservare, dalle osservazioni già svolte di cui all'azionabilità dei c.d. interessi diffusi, che la vera *ratio* dell'istituto risiede in una sorta di funzione compensativa. È necessario infatti sottolineare che sebbene la reintegrazione del patrimonio del danneggiato abbia come scopo quello di non far subire il danno a quest'ultimo, di certo il danno, inteso dal punto di vista patrimoniale, "rimane" all'interno del corpo sociale, almeno dal punto di vista "contabile". E questo è vero anche nel caso di specie del danno ambientale, che può essere asseverato, infatti, all'interno della categoria dei "fatti distruttivi di beni comuni", patrimonio condiviso di tutti gli individui facenti parte la collettività¹²⁷. Semplicemente, ci si limita a spostarne l'incidenza da chi li subisce a chi è obbligato a risarcirli. "*Essa dunque costituirà un*

¹²⁶ P. Trimarchi, *La responsabilità civile*, cit., p. 3.

¹²⁷ Ivi, p. 6. L'A. afferma che "*i danni fisici alle persone o alle cose, sono fatti distruttivi di benessere personale o di ricchezza patrimoniale, che, con riferimento ideale a un bilancio sociale consolidato, si possono considerare distruttivi anche dal punto di vista della collettività*". Cfr. anche ID., *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961, p. 36.

risultato socialmente utile solo a condizione che lo spostamento del danno avvenga in una direzione giustificata e la giustificazione può consistere vuoi nell'effetto preventivo, vuoi in quello distributivo, che consenta a ciascuno di contare su una maggiore stabilità della propria situazione patrimoniale e faciliti un migliore assorbimento del danno anche mediante lo strumento dell'assicurazione¹²⁸ ”. In quest’ottica, espressa da Trimarchi, si osserva come le esigenze di giustizia e di utilità sociale sottese all’operare dell’istituto della responsabilità, siano soddisfatte nel caso in cui il peso della sanzione civile dipenda dalla misura del danno e non dalla gravità della colpa¹²⁹. Ma, la parte più interessante della definizione è proprio quella finale, ovvero quella relativa all’integrazione a fianco dell’istituto, come corollario paraneccessario, del contratto di assicurazione.

Pertanto, la pratica assicurativa contro la responsabilità civile, diffusa e talvolta obbligatoria¹³⁰, si lega alla funzione sociale dell’istituto. Infatti, se abbiamo precedentemente affermato che, in un’ottica meramente compensativa, la ratio dell’istituto è quella di “spostare”, secondo criteri di utilità sociale, l’incidenza del danno presso il soggetto che di volta in volta soffrirebbe di meno l’evento dannoso (*rectius*, la sanzione corrispondente alla commissione del fatto illecito), è allora chiaro che, la possibilità di stipulare un’assicurazione forzerebbe le imprese, nel caso di specie, ad adeguarsi ad elevati standard organizzativi ed a sopportare costi di produzione maggiorati. Deve sottolinearsi anche che nel diritto civile italiano non sono previsti i c.d. *punitive damages*¹³¹. Pertanto, questa considerazione, assieme all’assicurabilità della responsabilità per colpa, attenua decisamente la forza dissuasiva dell’istituto. E, soprattutto per quanto riguarda il comportamento delle imprese, l’istituto esercita più che altro una pressione razionalizzatrice,

¹²⁸ Ivi, p. 4

¹²⁹ Ivi, p. 5

¹³⁰ Si fa cenno in questa sede alla disposizione di cui alla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2003) che ha, ad esempio, obbligato le imprese con sede legale o con stabile organizzazione sul territorio italiano a stipulare un’assicurazione obbligatoria contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofici entro il 31 dicembre 2024.

¹³¹ Vd. Cass. civ., 1781/2012; 1183/2007. Cfr. P. Trimarchi, *cit.*, p. 9 Cfr. infra inoltre, nt. 401

che apre la strada ermeneutica per comprendere il ruolo della c.d. responsabilità sociale dell'impresa¹³², oggetto del presente saggio.

Di conseguenza, si sottolinea, quanto già affermato da autorevole dottrina¹³³, ovvero che la responsabilità per colpa non è sufficiente a prevenire il rischio ingiustificato per due motivi principali: è estremamente complesso dimostrare in giudizio l'imprudenza; vi sono attività che implicano il rischio¹³⁴ nonostante l'adozione delle giuste precauzioni obbligatorie. Esempi del secondo motivo, assai più rilevante del primo, sono quasi tutte le attività di impresa inquinanti come, ad esempio, quelle di produzione energetica, quelle di trasporto e di fabbricazione di materiali esplosivi o comunque pericolosi; per cui, se la probabilità di verificarsi del danno è da ritenersi sufficientemente scarsa, l'ordinamento non può ravvisare l'illecito nell'esercizio di tali attività, valorizzandone invece l'utilità sociale¹³⁵. Sono proprio queste valide considerazioni a giustificare la disposizione di una responsabilità oggettiva per rischio lecito, "a predittività limitata¹³⁶", che per un verso tende alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato, per altro costituisce una forma di pressione economica per l'imprenditore così che quest'ultimo sia indotto a dimuire il possibile verificarsi di fatti dannosi tramite l'utilizzo e l'implementazione di strumenti preventivi.

¹³² Che vede all'interno del suo statuto infatti operare anche l'efficacia dissuasiva della responsabilità amministrativa e penale. Cfr. *Ivi*, p. 19.

¹³³ Cfr. *Ivi*, p. 301.

¹³⁴ Sul concetto di rischio in funzione del principio di precauzione, cfr. G. Conte, *L'impresa responsabile*, cit., p. 183.

¹³⁵ In sintesi, il presupposto per l'esistenza e la risarcibilità del danno può riassumersi nella lesione di un interesse giuridicamente protetto che conduce alla perdita di utilità. Cfr. M. Bianca, *La responsabilità*, in *Dir. Civ.*, vol. 5, Giuffrè, 2015, p.186-209; F. Carnelutti, *il danno e il reato*, Padova, 1926, p.12; Cfr. contra R. Scognamiglio, voce *Risarcimento del danno*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. XVI, Torino, 1969, p. 475: "il danno non è l'alterazione o il pregiudizio a un interesse, ma l'evento che colpisce un bene inteso come fenomeno che risulta idoneo a soddisfare un bisogno socialmente rilevante e che si presta a costituire l'oggetto tipico di disciplina e tutela del diritto".

¹³⁶ Cfr. M.L. Antonioli, *Precauzionalità, gestione del rischio e azione amministrativa*, in *Riv. ita. dir. pubbl. comm.*, I, 2007, p. 52 - 76.

Le funzioni di questa forma di responsabilità si assomigliano chiaramente a quelle previste dal regolamento generale di repressione degli illeciti civili, ma la seconda funzione, per quanto riguarda le imprese, deve essere intesa anche come forma di direttiva economica impartita dal legislatore¹³⁷. In relazione, infatti, alla teoria economica della distribuzione dei costi e dei benefici¹³⁸, la modalità di assunzione del rischio e gli strumenti preventivi implementati rappresentano condizioni determinanti le scelte produttive¹³⁹. Infatti, l'impresa tende a produrre certi beni fin tanto che il ricavo che ne deriva supera i costi sopportati per la produzione. Ora, è chiaro che il danno che si verificherebbe in ragione dell'esercizio dell'attività d'impresa nei confronti della sfera dei terzi o dell'ambiente si debba configurare alla stregua di uno dei costi di gestione dell'impresa, al pari delle materie prime impiegate, del costo del lavoro e dell'acquisto dei macchinari.

¹³⁷ P. Trimarchi, *La responsabilità*, cit., p. 302.

¹³⁸ Anche conosciuta come Cost -Volume-Profit (CVP), all'interno del più noto studio sulla c.d. Cost-Benefits Analysis (C.B.A.), è uno strumento essenziale utilizzato dalle aziende per prendere decisioni informate in merito ai prezzi, ai livelli di produzione e alla redditività complessiva. Cfr. per esaustività sul punto, J. Drèze, N. Stern, *The Theory of Cost-Benefit analysis*, Handbook of Public Economics, V.2, Ch. 14, Londra, 1987, p. 909-989; A. Kiss, S. Shelton, *Manual of European Environmental Law*, 2^a ed., Cambridge, 1997, p. 88 e ss; Cfr. altresì G. Conte, *L'impresa responsabile*, cit., p. 174, in cui si afferma che il valore delle *best practices* risiede nel principio di precauzione, di cui si parlerà in seguito, in funzione di un "nuovo paradigma di governo dei conflitti e delle decisioni" e di "più sofisticati modelli di valutazione dei pericoli e di ripartizione delle responsabilità". Sembra così possibile anticipare che questi modelli rappresentino oggi, nell'ottica della responsabilità sociale dell'impresa, nuovi criteri di ripartizione della responsabilità.

¹³⁹ Risaltano ovviamente gli strumenti di tutela preventivi in un'ottica economicista del diritto. Cfr. D. Schmidtchen, C. Koboldt, J. Helstroffer, B. Eill, G. Hass, S. White, *Transport, Welfare and Externalities*, E. Elgar, Cherttenham – Northampton, 2009, p. 71 e ss.; M. Meli, *Il principio comunitario, "chi inquina paga"*, Milano, 1996, p. 1 e ss.; ID, *Il principio "chi inquina paga" nel codice dell'ambiente*, in *Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione*, I. Nicotera e U. Salanitro (a cura di), Torino, 2010, p. 72 e ss.; G. J. Fiorino, *The New Environmental Regulation*, Londra, 2006, p. 27 e ss.

Pertanto, si deve sottolineare che, qualora l'ordinamento non gravi l'impresa di tale costo tramite, ad esempio, obblighi assicurativi, forme di responsabilità oggettiva e tempi (costi) della giustizia non impeditivi, può accadere che tali imprese siano attive dal punto di vista contabile e, al tempo stesso, passive dal punto di vista sociale. Infatti, così facendo, il costo del rischio da esse introdotto nella società si vedrebbe allocato in capo alla collettività.

Pertanto, visto che l'eliminazione del rischio e la gestione del conflitto non può essere demandata solo al buon funzionamento e alle logiche di mercato è necessario procedere ad internalizzare i costi ambientali in modo da indurre gli operatori a conformarsi alle c.d. *best practices* operative, ovvero misure idonee a diminuire il rischio di danno. Diviene pertanto interesse degli *Stakeholders* adottare il modello di autoregolamentazione migliore, anche alla luce del rischio tecnologico e della scarsità delle informazioni¹⁴⁰, per disporre di misure mirate a prevenire, ridurre e riparare i danni connessi all'esercizio dell'attività d'impresa¹⁴¹.

In conclusione a questa analisi dobbiamo certamente confrontarci con la definizione di rischio in materia ambientale. Se infatti gli operatori del nuovo mondo globalizzato tramite il loro agire generano pericoli che possiamo dire "globali", come ad esempio il buco dell'ozono, il surriscaldamento del pianeta o l'inquinamento chimico e biologico dei fiumi nella filiera del tessile, tuttavia le responsabilità sono ancora previste in uno spazio di efficacia territoriale e ordinamentale¹⁴². Inoltre, come si è già detto, il danno ambientale non si genera sempre in funzione del

¹⁴⁰ Cfr. G. Conte, *L'impresa responsabile*, cit., p. 175-176; Vd. anche D. Amirante, *I principi generali nell'evoluzione del diritto contemporaneo: note minime introduttive*, in *La forza normativa dei principi*, D. Amirante (a cura di), Padova, 2006, p. 12 e ss., in cui l'A. tratta del primo piano d'azione (1973/1977) della Comunità Europea in materia ambientale, in cui si ravvisava un nesso tra una consapevole politica ecologica e il miglioramento del livello delle conoscenze scientifiche e tecniche.

¹⁴¹ A. Kiss, S. Shelton, *Manual*, cit., p. 80 e ss. e 114 e ss.

¹⁴² U. Beck, *Che cose è la globalizzazione?, Was ist Globalisierung?, Irrtümer des Globalismus. Antworten auf Globalisierung*, Francoforte, 1997, trad. it., Carocci, Roma, 1999, p. 58 e ss.; ID, *La società del rischio. Verso una seconda modernità* (1986), trad. it., Carocci, Roma, 2000, p. 48.

comportamento negligente dell'imprenditore, anzi molto spesso è rappresentato da malfunzionamenti di software complessi e errori nella filiera produttiva e della logistica globalizzata. Pertanto, è realmento difficile servirsi delle semplici regole previste dalla responsabilità civile per obbligare l'impresa al risarcimento. Tra l'altro, anche gli ordinamenti (come gli stessi operatori) hanno un minimo spazio di manovra decisorio, anche di fronte a nuove forme di "ascrittività globale del rischio"¹⁴³.

È necessario quindi sottolineare che la funzione sociale della responsabilità, in funzione della risposta ordinamentale all'assunzione del rischio lecito da parte degli operatori, deve essere combinata sia alla previsione di una clausola generale di solidarietà¹⁴⁴, sia al dialogo tra diritto, etica ed economia che si può osservare sul terreno della ricerca di sempre maggiore giustizia sociale di fronte all'iniquità del sistema produttivo e redistributivo della ricchezza¹⁴⁵.

1.4.1.2 La clausola generale di solidarietà

Accanto alla funzione compensativa e a quella sociale, l'istituto della responsabilità civile è stato dotato anche di una funzione espansiva che si estrinseca nella formulazione aperta dell'illecito e nella previsione della necessitata ingiustizia del danno. "*Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona un danno ingiusto*", rappresenta infatti una formula creativa all'interno del diritto civile, ovvero uno strumento espansivo della tutela dei diritti costituzionalmente garantiti, e, nel caso specifico dell'ambiente, degli artt. 2, 3, 9, 32, 41 e 42 della Costituzione, come abbiamo già ampiamente riferito.

All'interno della formula spicca per l'appunto l'ingiustizia del danno la cui definizione risulta rilevante al fine di comprendere questo strumento espansivo. Il concetto, tipico del diritto civile italiano, si è sempre espresso

¹⁴³ Cfr. U. Beck, *La società del rischio*, cit., p. 10.

¹⁴⁴ Cfr. S. Rodotà, *Il problema della responsabilità civile*, cit, p. 92 e ss. e 199 e ss.

¹⁴⁵ Cfr. G. Conte, *L'impresa responsabile*, cit., p. 37, 38, 39; S. Latouche, *Giustizia senza limiti. La sfida dell'etica in una economia globalizzata*, Parigi, 2003, p. 13; F. Galgano, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, cit., p. 43; A. Addante, *Autonomia privata*, cit, p. 16.

come una traduzione della lesione di una situazione giuridica rilevante, in violazione di un dovere generale di solidarietà. Un dovere che è stato spesso definito come costituzionalmente orientato alla tutela della c.d. solidarietà sociale¹⁴⁶.

Sebbene la *ratio* dell'istituto, seguendo la dottrina economica proveniente dagli studi sulla C.B.A. e sulla C.P.V., dovrebbe confrontarsi con l'esigenza di allocare il danno tramite l'adozione di distinti criteri (colpa o responsabilità oggettiva), tendenzialmente, presso il soggetto che soffrirebbe di meno tale incidenza; in realtà, la lettura costituzionalmente orientata della disposizione di cui all'art. 2043 c.c. offre comunque la possibilità all'interprete di servirsi dello strumento della responsabilità civile al fine ultimo di perseguire l'utilità sociale¹⁴⁷. Ciò detto, tuttavia, il principio di solidarietà rimane vago¹⁴⁸ e non fornisce

¹⁴⁶ Cfr. S. Rodotà, *Il problema della responsabilità civile*, cit, p. 94; R. Sacco, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*, Torino, 1959; e ID, *l'ingiustizia di cui all'art. 2043*, in Foro. Pad., I, 1960, p. 1436; P. Schlesinger, *La "ingiustizia" del danno nell'illecito civile*, in Jus, 1960, p. 336.

¹⁴⁷ Com'è noto, la Costituzione repubblicana, prevede, ai sensi, dell'art. 41, sia la libertà dell'iniziativa economica, sia che quest'ultima non si ponga in contrasto con l'utilità sociale. Punto focale della questione è però non tanto la nozione, quanto invece l'interpretazione che del concetto si è offerta in dottrina negli anni ed il contrasto tra formanti che si è potuto registrare sul punto. È pacifica, oggi, l'idea che l'utilità sociale si possa tradurre nel buon funzionamento del mercato, o meglio, in una tutela costituzionale dell'ordine pubblico economico, come già si è avuto modo di dire in precedenza; tuttavia, questo significato può evincersi solo dalla lettura orientata dal formante euro-unitario. Infatti, il diritto europeo, tramite la leva del diritto della concorrenza, si è adoperato al fine di edificare un'armonizzazione minima di spiccato sapore liberistico nella costituzione di un diritto di cittadini-consumatori; viceversa, le costituzioni post belliche dei paesi membri manifestano molto chiaramente delle impronte solidaristiche, che vedono nei limiti all'autonomia privata la possibile realizzazione di una giustizia sociale. A. Somma, *Giustizia sociale nel diritto europeo dei contratti*, in Riv. crit. dir. priv., 2005, p. 75-97. Il tema verrà espanso al par. 1.7.

¹⁴⁸ Cfr. S. Rodotà, *Le fonti di integrazione del contratto*, Milano, 2004, p. 140, in cui l'A. afferma, in relazione ai termini dell'adempimento, che: "lo stesso art. 1175 non deve essere considerato come un isolato termine di riferimento, ma, al pari dell'art. 1375 (...), come espressione di quel generale principio di solidarietà che caratterizza ormai il nostro

all'interprete le indicazioni operative di cui avrebbe bisogno. In questo senso, si deve però notare come l'applicazione del principio alla già richiamata risarcibilità del danno da violazione delle normativa antitrust, abbia avuto come conseguenza il generarsi di elaborazioni di "ingegneria economica" in funzione della creazione da parte della dottrina e della giurisprudenza del c.d. ordine pubblico economico¹⁴⁹. Infatti, dal momento in cui dottrina e giurisprudenza sono concordi¹⁵⁰ nell'affermare che le norme poste a tutela del diritto della concorrenza debbano intendersi orientate anche alla tutela di un interesse che potremmo dire diffuso quale il buon funzionamento del mercato in un'ottica solidaristica infrasoggettiva, possiamo invocare una simile tutela per altri evidenti interessi di tal tipo. Io credo, come ho già affermato in sede introduttiva, che l'interesse ad un ambiente salubre da parte della collettività, sia da considerarsi alla stregua dell'interesse che ha il sistema produttivo e redistributivo al buon funzionamento del mercato¹⁵¹.

A mio avviso, ancora, si può ripercorre, infatti, lo stesso iter logico, secondo il quale il singolo consumatore può ottenere sia l'annullamento di un'accordo a monte dell'illecito perpetuato a sue spese, che il risarcimento del danno per quanto è avvenuto a valle di detto accordo; pertanto, per quanto riguarda la risarcibilità del danno ambientale, andrebbe valorizzato il ruolo degli strumenti di *private enforcement*, per esempio attraverso un allargamento dei soggetti legittimati attivi a proporre l'azione di cui all'art. 311 T.U.A., o delle azioni collettive, come avviene già in altri ambiti¹⁵².

sistema, ed in relazione al quale l'interpretazione restrittiva dell'art. 1375 perde definitivamente ogni significato".

¹⁴⁹P. Trimarchi, *La responsabilità*, cit., p. 33

¹⁵⁰A. Zoppini, *Autonomia contrattuale*, cit., p. 3 e ss.

¹⁵¹Cfr. N. Irti, *L'ordine giuridico del mercato*, cit., p. 3; L. Einaudi, *Lezioni di politica sociale*, cit., p. 11-12;

¹⁵² Cfr. G. Conte, *L'impresa responsabile*, cit., p. 203 e ss.; A. P. Tedesco, *Strumenti privatistici*, p. 66 e ss.

Come già sottolineavo in precedenza, infatti, il giurista è tenuto, anche senza approfondire l'analisi economica del diritto, a risolvere il dilemma di base correlato alla necessità imprescindibile di bilanciamento di interessi contrapposti che restano accomunati dall'esigenza di responsabilizzazione¹⁵³. In questo senso, si può elaborare una visione solidaristica delle relazioni sperequate (come ad esempio, la relazione impresa-consumatore) intendendosi per solidarietà la valorizzazione dell'affidamento riposto da una parte rispetto alla correttezza della condotta dell'altra. Pertanto, lo stesso diritto della concorrenza si è evoluto e, dalla posizione originaria di mera protezione degli interessi dell'impresa si esprime ora come argine a tutela del mercato *tout court* e come momento di affermazione degli interessi di chi ne era sostanzialmente escluso (dal mercato, ovvero i consumatori). Non può quindi essere solo la sensibilità del legislatore, o come abbiamo detto in precedenza il registro valoriale condiviso, ad innalzare il livello di tutela dei soggetti deboli o, più esattamente, delle situazioni giuridiche scarsamente valorizzate. La dottrina (intesa come formante), al pari della giurisprudenza, ha quindi il ruolo, a parer mio, di dover far emergere la componente etico-sociale in una funzione integrativa della norma giuridica, anche superando le categorie tradizionali¹⁵⁴.

In questo frangente evolutivo, quanto in precedenza detto relativamente alla funzione sociale dell'istituto assume un significato nuovo e rilevante soprattutto in relazione proprio alla fattispecie del danno ambientale; infatti, se così non fosse, l'ordinamento rischierebbe di sottorappresentare le istanze delle generazioni future¹⁵⁵, che non rappresentano ancora soggetti di diritto. Si evince

¹⁵³ A. Addante, *Autonomia privata*, cit. p. 11.

¹⁵⁴ L. Mengoni, *Diritto e tecnica*, cit., p. 7; ID, *La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell'uomo*, in *Diritto e valori*, Bologna, 1985, p. 144 e ss.; H. Jonas, *Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation*, Francoforte, 1979, trad. it P. Portinaio, *Il principio di responsabilità: un'etica per la civiltà tecnologica*, Torino, 1993.

¹⁵⁵ Vd. L. Cost., 9 febbraio 2022, n. 1, "aggiunge" al testo dell'art. 9 Cost. proprio l'interesse delle generazioni future, tra i valori fondanti l'ordinamento. Cfr., L. Cassetti, *Salute e ambiente come limiti "prioritari" alla libera iniziativa*

chiaramente che il tema dell'ambiente, come quello del cambiamento climatico ¹⁵⁶, sia legato a doppio filo con quello della tutela dell'individuo ¹⁵⁷ e che, quindi, anche secondo autorevole dottrina ¹⁵⁸, solamente attraverso la modifica, quand'anche imposta, del sistema di produzione della ricchezza, con la conseguente fuga dal profitto, si possa mirare a tutelare davvero la persona e l'ecosistema in cui essa svolge la sua esistenza. Ovviamente, i rimedi privatistici non sono i soli a disposizione dell'interprete per modellare l'ordinamento e il modello economico del prossimo futuro e per regolare il presente, ma, rileggendo Patti, possiamo, a mio avviso, riaffermare che: *“l'importanza di metter in luce l'esistenza di istituti del diritto privato, di cui il singolo possa disporre per la tutela dell'ambiente in cui vive, deriva - in modo particolare nel nostro paese - dall'insufficienza che hanno dimostrato gli interventi di tipo pubblicistico”* e che *“il limite intrinseco di ogni tentativo di utilizzazione delle norme civilistiche derivi dalla conformazione stessa dei*

economica? G. Di Plinio, *L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente*; T.E. Frosini, *La Costituzione in senso ambientale. Una critica*; I. A. Nicotra, *L'ingresso dell'ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid*; F. Rescigno, *Quale riforma per l'art. 9?*, tutti in *Federalismi.it*, p. 16 e ss., 2021. Cfr. Altresì P. Maddalena, *L'ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle future generazioni*, cit., p. 1 e ss.

¹⁵⁶ M. Zarro, *Danno da cambiamento climatico*, cit., p. 17.

¹⁵⁷ P. Perlingeri, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli, 1972, p. 12; ID, *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, in *La persona e i suoi diritti. Problemi di diritto civile*, P. Perlingeri (a cura di), Napoli, 2005, p. 7 e ss; R. Tommasini, *Danno ambientale e danno alla salute: imputazione e entità del risarcimento*, in *Il danno ambientale con riferimento alla responsabilità civile*, P. Pierlingeri (a cura di), Napoli, 1991, p. 139-159.

¹⁵⁸ Rileva in questo ambito anche la prospettiva sulla c.d. decrescita. Cfr. G. Conte, *L'impresa responsabile*, cit., p. 173. S. Latouche, *Breve trattato sulla decrescita serena*, Torino, 2008, p. 12, ID, *La scommessa della decrescita*, Milano, 2007, p. 32, N. Georgescu-Roegen, *Energia e miti economici*, Torino, 2002, p. 1 e ss; ID, *The Entropy Law and the Economics Process*, Harvard, 1971, I Illich, *Elogio della bicicletta*, Torino, 2006, p. 1 e ss. Vd. altresì la *“Dichiarazione sulla decrescita”*, frutto della Conferenza sulla decrescita economica per la sostenibilità ecologica e l'equità sociale del 18 e 19 aprile del 2008 di Parigi.

*tradizionali strumenti civilistici, diretti alla tutela di interessi esclusivamente individualisti, e pertanto, dalla loro indeguatezza a soddisfare interessi che trascendono la sfera del singolo*¹⁵⁹”. Tralasciando la definizione di ambiente e della tipologia di interessi che la tutela dello stesso individuerebbe, che affronteremo in seguito¹⁶⁰, il punto centrale della questione è riuscire a cogliere che, nel contesto attuale, il mutamento giuridico necessario è solo quello che si può generare attraverso una rete di differenti strumenti giuridici, azioni, che lamentino la lesione di diritti soggettivi relativi a *res* ad uso pubblico¹⁶¹, la stessa salute, la mancata o insufficiente informazione e l’ambiente in se e per se considerato o come habitat necessario delle future generazioni. In questo senso, l’istituto assume il summenzionato vincolo di solidarietà in adempimento alla sua ratio, la funzione sociale della responsabilità. E questo legame, a mio avviso, si estrinseca proprio, al giorno d’oggi, nel *revivement* etico sposato dalle imprese tramite l’adozione di *best*

¹⁵⁹ S. Patti, *La tutela civile dell’ambiente*, cit., p. 51 e 52.

¹⁶⁰ Cfr. P. Maddalena, *L’ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle future generazioni*, www.federalismi.it, cit., p. 1 e ss.

¹⁶¹ A. Di Porto, *Res in uso pubblico*, cit., p. 26-45; Sebbene si utilizzi un terminologia di stampo romanistico e ci si appoggi concettualmente a tale ricostruzione dogmatica, ci si riferisce in realtà a quanto si legge in Cass., Sez. un., 8 maggio 1978, n. 2207 (in Giust. civ., 1978, I, n. 1208, con nota di A. Postiglione) ed in Cass. 9 marzo 1979, n. 1463 (commentata in *Diritto e ambiente, Materiali di dottrina e di giurisprudenza* di M. Almerighi e G. Alpa, I, Diritto civile, Padova, 1984, p. 184 e ss.). Infatti quanto alla nozione di interesse diffuso, esso può essere inteso come un “*valore proprio delle società organizzate e cui sono riferibili interessi che vanno oltre l’individuo e comprende beni indivisibili (o a fruizione collettiva) e beni divisibili a fruizione individuale*”; ovvero, che “*gli interessi diffusi hanno anche una componente individualistica, dal momento che sono la somma di una indefinita serie di interessi singolari*”; ed infine che: “*la nozione di interesse diffuso evidenzia, prima che un interesse generale, una pluralità di interessi individuali dello stesso contenuto, relativi alla fruizione di una utilità determinata. In tale ipotesi, la nozione non esclude posizioni di interesse legittimo o di diritto soggettivo*”. Cfr. altresì G. Alpa, *La natura del danno ambientale*, cit., p. 94.

practices o di codici etici¹⁶² nel rispetto di quella che appunto possiamo chiamare una responsabilità sociale d'impresa.

1.4.2 La responsabilità sociale d'impresa, introduzione al problema

La responsabilità d'impresa si fa quindi spazio all'interno dell'ordinamento, sebbene, come si sia potuto apprezzare in precedenza, un'interpretazione attenta dell'impianto generale della responsabilità civile offra spunti di riflessione in grado di integrare ad esso sia la funzione sociale che lo scopo solidaristico¹⁶³.

Si deve sottolineare sin da subito che la CSR si basa sull'apporto fondamentale offerto dall'analisi economica del diritto, dal Teorema di Coase e dal concetto di esternalità¹⁶⁴ che abbiamo già visto nello studio del concetto di rischio. Ed è proprio nella protezione dell'ambiente che questi studi di natura economica vengono inseriti nel sistema giuridico con la finalità di “*distribuire le sanzioni anti-inquinamento nel modo economicamente più efficiente, [...] in linea con gli equilibri di mercato*”¹⁶⁵. Il frutto di queste considerazioni è rappresentato dall'adozione da parte dell'ordinamento europeo del principio “chi inquina paga” come teorizzato da Hoppe¹⁶⁶.

La dottrina si è pertanto posta l'esigenza di inquadrare i fondamenti di questa nuova forma di responsabilità d'impresa. A maggior ragione in relazione alla apparentemente non fondata

¹⁶² Cfr. per eshaustività, G. Conte, *L'impresa responsabile*, cit., p. 95-129.

¹⁶³ Cfr. S. Rodotà, *Proprietà e industria. Variazione intorno alla responsabilità civile*, in Interpretazione giuridica e analisi economica, a cura di G. Alpa, F. Pulinini, S. Rodotà, F. Romani, Milano, 1982, p. 105

¹⁶⁴ Cfr. per eshaustività, E.J. Mishan, *Il concetto di esternalità*, in Interpretazione giuridica e analisi economica, a cura di G. Alpa, F. Pulinini, S. Rodotà, F. Romani, Milano, 1982, p. 33-55.

¹⁶⁵ G. Alpa, *La natura del danno ambientale*, cit., p. 100.

¹⁶⁶ H.H. Hoppe, *Il diritto di rubare*, in Interpretazione giuridica e analisi economica, a cura di G. Alpa, F. Pulinini, S. Rodotà, F. Romani, Milano, 1982, p. 622 e ss.

autonomia¹⁶⁷ dell'istituto in confronto a quello invece previsto dal codice civili agli artt. 2043 e ss.

In concreto, per quanto attiene alla responsabilità ambientale, almeno, assistiamo così ad un doppio binario di tutela, da un lato l'istituto della responsabilità civile che può esprimersi anche solo in funzione riparatoria, al fianco alla disposizione dell'art. 844 c.c.¹⁶⁸ e, dall'altro, quella che abbiamo sin qui definito come responsabilità sociale dell'impresa (anche chiamata *Corporate Sociale Responsibility* – o più semplicemente CSR), strumento giuridico multiforme, che si è strutturato in regole di *Corporate Governance*, di cui è difficile la *reductio ad unitatem*.

Occorre, pertanto, da un lato offrire una definizione dell'istituto e, dall'altro, delineare il perimetro di operatività di questa forma di responsabilità rispetto a quelle classiche previste dal codice¹⁶⁹, nonché, in via preliminare, verificare questa connotazione di “socialità”, ai sensi del rapporto tra diritto, economica e etica¹⁷⁰, sia attraverso la sua evoluzione

¹⁶⁷ Si segnala che il concetto di responsabilità di impresa non ha avuto la stessa sorte dei c.d. “contratti d'impresa” che si sono invece viepiù affermati in termini unitari e di autonomia concettuale. Cfr. L. Nonne, *La nullità nei contratti del consumatore come modello per il c.d. terzo contratto*, in *Contratto e impresa*, XXXII, 4-5, 2016, p. 979 – 1120; M. Libertini, *Autonomia individuale e autonomia d'impresa*, in *I contratti per l'impresa*, I, Produzione, Circolazione, garanzia, Gitti, Maugeri, Notari (a cura di), Bologna, 2012, p. 23-31 e 33-68; A. Zoppini, *Il contratto asimmetrico tra parte generale, contratti di impresa e disciplina della concorrenza*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, I, p. 529 e ss.

¹⁶⁸ Cfr. A. P. Tedesco, *Strumenti Privatistici*, cit., p. 56-66; M. Zarro, *Danno da cambiamento climatico*, cit., p. 30.

¹⁶⁹ Si sottolinea altresì che il dibattito insiste giocoforza anche sulla presunta autonomia di questa nuova forma di responsabilità rispetto alle disposizioni codicistiche in materia di responsabilità aquiliana o contrattuale. In ciò l'istituto differisce chiaramente da quello dei c.d. “contratti d'impresa” che progressivamente hanno ottenuto un'affermazione unitaria. Cfr. per la tesi dell'autonomia G. Alpa, *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, Milano, 1975, p. 397; V. Roppo, *La responsabilità oggettiva*, in *Riv. dir. priv.*, 2012, 2, p. 167. Cfr. a contrario, C. Salvi, *Responsabilità extracontrattuale* (dir. vig.), in *Enc. dir.*, XXXIX, 1988, p. 1221;

¹⁷⁰ Cfr. per esaustività sul tema della responsabilità “etica”, G. Conte, *La responsabilità sociale dell'impresa*, cit., p.1 e ss.

storica, sia in funzione del rapporto con la fattispecie del danno ambientale.

Partendo dalla definizione, come si è già accennato, è complesso operare una *reductio ad unitatem* dell'istituto poiché lo stesso vive principalmente nella prassi operativa delle imprese, la quale è mutevole e multiforme. Nel tempo e nello spazio, infatti, le abitudini produttive e le necessità del mercato tendono a differire sempre maggiormente. Però, si può comunque affermare che per CSR debba intendersi quel tipo di responsabilità azionabile in forza delle disposizioni di un indeterminabile complesso di norme, di produzione statale, corporativa o quand'anche sociale, che, tendenzialmente, "imbrigliano" la libera iniziativa economica di una data impresa in un dato periodo storico, attraverso la prescrizione di comportamenti attivi ¹⁷¹ finalizzati ad integrare l'utilità sociale perseguita dalla collettività alla produzione della ricchezza da parte delle attività economiche. Disposizioni tali rappresentano un dover essere dell'impresa (*rectius*, della produzione della ricchezza) e si estrinsecano soprattutto negli ambiti del mercato in cui, senza di esse, assisteremmo al liberismo più sfrenato, come quello finanziario, quello energetico o quello bancario. Una responsabilità siffatta rappresenta quindi un correttivo alla ricerca del lucro senza regole nel solco di quanto già detto circa l'impossibilità sia giuridica che logica di scindere il danno prodotto dall'esercizio dell'attività d'impresa in taluni mercati dal corpo sociale di riferimento. Si badi bene però che da un altro punto di vista, ovvero, quello del legislatore, si può anche definire la CSR come la responsabilità di chi assume il rischio d'impresa, derivante da una rete di obblighi e divieti di diritto privato, amministrativo e penale, posta a tutela della collettività. Si comprende così come questo graticcio multiforme rappresenti, assieme alla normativa antitrust, lo strumento che gli ordinamenti

¹⁷¹ Cfr. Per esaustività il commento a TAR Lazio, Sez. II-bis, 20 gennaio 2012, n. 668, in *Danno e resp.*, 11/2012, p. 1071 ss., con nota di F. Planchenstainer, *Arsenico e vecchi acquedotti: la responsabilità della P.A. per la fornitura di acqua potabile non a norma, ci dui al § 2.2.1.2*

predispongono per “dirigere” il mercato, al netto di quanto previsto dal Trattato di Lisbona.

1.4.2.1 Profili evolutivi

In questo senso, conviene sin da subito raffrontarsi con la storia del pensiero filosofico ed economico che ha fatto da sfondo prima alla dilagante supremazia della libertà d’impresa e poi alla necessità degli ordinamenti di porvi un argine tramite lo sviluppo di tale strumento complesso che oggi prende il nome di CSR.

Infatti, in termini etici, ovvero di motivazioni sottostanti all’operare dell’impresa o comunque dell’attività organizzata in grado di produrre beni o servizi, si è potuto osservare un radicale mutamento nel passaggio tra economia precapitalistica, successivo sviluppo capitalistico ed attuale era globalizzata¹⁷².

Sebbene possiamo affermare senza dubbio che viviamo in un mondo giuridico plasmato attorno ad una concezione monistica del diritto in adesione ai principi del positivismo giuridico¹⁷³, lo studio dei profili evolutivi dell’incontro tra etica, economica e diritto offre comunque diversi elementi critici rilevanti per l’interprete. Infatti, il fatto di sedere sulle “spalle dei giganti¹⁷⁴” non ci esime certamente dal verificare in astratto il valore di tali distinzioni di ordine sistematico.

La ricerca di un fine comune o di comuni radici agli studi etici ed economici si rintraccia già nel pensiero aristotelico, sebbene l’economia fosse valutata alla stregua di una scienza pratica ed indirizzata al mero perseguimento della ricchezza, veniva evidenziato comunque lo stretto contatto ed il costante dialogo tra i due saperi, entrambi assorbiti nell’arte della politica dedita giocoforza alla ricerca del bene umano¹⁷⁵; attività quindi

¹⁷² A. Addante, *Autonomia privata e responsabilità sociale dell’impresa*, cit., p. 18.

¹⁷³ N. Bobbio, *Giusnaturalismo e Positivismo giuridico*, cit., p. 108.

¹⁷⁴ L’*aforisma* viene comunemente attribuito a Bernardo di Chartres, citato da Giovanni di Salisbury nel *Metalogicon* (III, 4): “*Dicebat Bernardus Carnotensis nos esse quasi nanos gigantium humeris insidentes, ut possim plura eis et remotiora videre, non utique proprii visus acumine aut eminentia corporis, sed quia in altum subvehimur et extollimur magnitudine gigantea*”; Cfr. per seguire attentamente la storia dell’*aforisma*, R. Merton nel suo *On the shoulders of giants* (1956), tr. it. *Sulle spalle dei giganti*, 1991, p. 1 e ss.

¹⁷⁵ Cfr. Aristotele, *Politica*, V.9, Bari, 2004, p. 323 e ss.

non ricreative ed allo stesso tempo distinte dalla filosofia ma fondamentali per la determinazione del corretto agire. Diversamente, il pensiero kantiano tratteggia la prima scissione tra diritto e morale nell'adozione di una metafisica in cui si circoscrive tale rapporto secondo le regole del positivismo giuridico¹⁷⁶. Questa visione del tema è risultata imperante, al netto di numerose correnti giusnaturalistiche a ciò avverse, durante l'industrializzazione dell'occidente ed è portatrice, pertanto delle caratteristiche della tradizione giuridica continentale. Dal concetto di coattività del diritto, alla definizione di norma giuridica, questi sono tutti corollari di tale meccanismo¹⁷⁷.

Abbiamo però già avuto modo di osservare che il mondo giuridico odierno globalizzato non può non ricorrere anche ad altri strumenti proprio in forza del fatto che lo stesso Stato nazionale non è più dotato di quella autorità di cui al secolo passato e neppure della forza di cui all'inizio dell'età moderna¹⁷⁸.

Siamo pertanto di fronte, oggi, ad un *revirement* etico, potremmo dire, che riporta al centro della questione giuridica la morale intesa come strumento collettivo di discernimento del bene e del male. In questo senso ci si può ovviamente ritrovare, seppure non condividendo affatto tale impostazione, nel pensiero tripartito hegeliano che considera lo Stato come *ethos* consapevole di sé, espressione degli

¹⁷⁶ Cfr. I. Kant, *La metafisica dei costumi*, cit., p. 231-232. Si veda che questa classica interpretazione si deve a O. von Gierke, *Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien*, Breslau, Koebner, 1880 (tr. it. *Giovanni Althusius e lo sviluppo storico delle teorie politiche giusnaturalistiche*, Torino, Einaudi, 1874, spec. p. 230-231). Tuttavia, in particolare in *Principi metafisici della dottrina del diritto* (1797), il filosofo intende la dottrina del diritto come una "scienza" (c.d. *iuris scientia*) di cui quindi si può avere "conoscenza sistematica" e, a ciò si riferisce espressamente tramite il riferimento alla dottrina del diritto naturale (*ius naturae*) "in quanto il giusperito versato in quest'ultima scienza deve fornire i principi immutabili per ogni legislazione positiva". Mentre la *iuris prudentia* "è la conoscenza delle leggi esterne realmente esistenti, positive, "nelle loro applicazioni ai casi che possono presentarsi nell'esperienza". Vd. I. Kant, *La metafisica dei costumi*, cit., p. 215.

¹⁷⁷ N. Bobbio, *Giusnaturalismo e Positivismo giuridico*, cit., p. 109-110.

¹⁷⁸ Cfr. A. Passerin D'entreves, *La Dottrina dello Stato, elementi di analisi ed interpretazione*, Torino, 2009, p. 1 e ss ; N. Irti, *L'ordine giuridico del mercato*, cit., p.3; L. Einaudi, *Lezioni di politica sociale (1944)*, cit., p. 11-12. H. Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, cit., p. 138 e ss.

interessi superiori dello Spirito¹⁷⁹. Particolarmente, si sottolinea, in questa sede, il ruolo che svolgerebbe il diritto nella comprensione dell'esperienza etica dell'individuo; infatti, l'individuo, immerso nell'eticità e come strumento della forza statale, supera la morale kantiana di cui sopra. Come è noto questo pensiero conduce alla concezione etica dello Stato, intesa come capacità e necessità dello stesso di indirizzare i singoli e particolari individualismi verso il benessere collettivo. Tuttavia, si è anche consapevoli delle conseguenze negative che ciò ha generato nella prima metà del secolo scorso in occidente¹⁸⁰.

Per fortuna, tali spunti, assumono un carattere decisamente differente se calati nel contesto dell'impresa e non dello Stato. Non solo l'eticità dell'impresa infatti sarebbe alternativa alla morale individuale ma anzi garantirebbe all'ordinamento una dinamica soluzione al problema precedentemente individuato della ineluttabile modifica del registro valoriale e delle costanti innovazioni tecnologiche. Si veda a tal proposito un passaggio fondamentale del Wells in cui, con riferimento all'ordinamento degli Stati Uniti d'America sottolineava che la *"Corporate social responsibility is not a novel solution to an unchanging-problem; quite the contrary, it is an unchanging solution to an ever-new problem"*¹⁸¹.

In considerazione di quanto detto, si può validamente affermare l'utilità sociale delle imprese operanti secondo il principio di eticità. Ma come si atteggia tale utilità in funzione della solidarietà sociale che abbiamo detto assume un ruolo fondamentale all'interno del regolamento della nuova responsabilità delle imprese?

Dunque, come già accennato precedentemente¹⁸², il concetto di concorrenza fra individui e di osmosi sociale erano totalmente estranei al modello produttivo di epoca precapitalistica. I soggetti economici erano predestinati a svolgere il ruolo più socialmente utile e nel farlo, tendenzialmente, assolvevano al proprio compito sociale. Pertanto, lo stesso perseguimento del profitto non era da ritenersi centrale sebbene ovviamente fisiologico allo svolgimento dell'attività di produzione e di vendita di beni e servizi. Molti erano infatti i doveri di solidarietà sia orizzontale che verticale

¹⁷⁹ G.W.F. Hegel, *Lineamenti di filosofia del diritto*, cit., p. 238

¹⁸⁰ Cfr. C. Schmitt, *Der Begriff des Politischen*, Monaco di Baviera, 1932, (trad. it.) a cura di P. Schiera, *Le categorie del politico*, Bologna, 1998, p. 1 e ss

¹⁸¹ Vd. C.A.H. Wells, *The Cycles of Corporate Social Responsibility: An Historical Retrospective for the Twenty-first Century*, in U. Kan. L. Rev., 51, 2002-2003, p. 77.

¹⁸² Cfr. F. Ghezzi, G. Olivieri, *Diritto Antitrust*, cit., p. 16-23.

a cui era tenuto il produttore secondo le regole del vivere civile, delle corporazioni e del mercato¹⁸³. Ma è proprio il costante capitalizzarsi del mercato a spingere il produttore verso la ricerca di elevati guadagni, salvo uscire dallo stesso a causa della nuova accentuata offerta differenziata di chi magari si assumeva un rischio maggiore ed investita in ricerca e sviluppo. Questa fase coincide quindi con il momento in cui il corpo sociale elimina il limite, lungamente operante, costituito in un giudizio di disvalore sociale nei confronti dei produttori che si approfittano dell'altrui bisogno¹⁸⁴. Quello della fine dell'800' e dell'inizio del 900' deve infatti essere rappresentato come un momento storico di quasi assenza di vincoli statuali all'esercizio dell'attività d'impresa in cui i *mercatores* basano la regolarità dei loro scambi principalmente sulla *lex mercatoria* che come ricorda Galgano “*non incontrava alcun confine politico e anzi realizzava l'unità del diritto entro l'unità dei mercati*”¹⁸⁵.

Pertanto, il ruolo dello Stato nazione, da unico detentore del potere e decisore assoluto, si assottiglia sempre più ed assume un ruolo protezionistico e dirigistico a sostegno della crescita economica generata dal nuovo corso delle attività imprenditoriali¹⁸⁶. Così, mentre lo Stato personifica l'interesse generale e inizia ad emergere il tema del benessere collettivo, le imprese, invece, sviluppano l'interesse privato¹⁸⁷.

Il fattore di rottura con il principio solidaristico e con il perseguimento da parte delle imprese dell'interesse nazionale individuato dallo Stato è quindi rappresentato dal concetto secondo il quale l'impresa diviene soggetto apportatore, di per sé, di benessere economico per il solo fatto della produzione di beni o servizi,

¹⁸³ Cfr. P. Grossi, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano, 2000, p. 171 e ss.; M. Libertini, *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, in Riv. soc., 2009, p. 2;

¹⁸⁴ Cfr. contra L. Mossa, *I problemi fondamentali del diritto commerciale*, in Riv. dir. comm., 1926, p. 233 e ss; l'A. critica fortemente tale atteggiamento del diritto commerciale coevo e insiste perché l'impresa sia invece vista come una comunità che veda il coinvolgimento operativo anche dei lavoratori.

¹⁸⁵ F. Galgano, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, cit., p. 43.

¹⁸⁶ A. Addante, *Autonomia privata e responsabilità sociale dell'impresa*, cit., p. 20.

¹⁸⁷ Si vd. a tal proposito la c.d. “funzionalizzazione dell'impresa”. Cfr. contra G. Minervini, *Contro la funzionalizzazione dell'impresa privata*, in Riv. dir. civ., 1958, I, p. 618 e ss.

anche solamente perseguendo lo scopo del lucro individualistico¹⁸⁸. Pertanto, la tendenza diventa quella di applicare concretamente le regole del liberismo classico e si assiste, da un lato, alla valorizzazione dell'impresa e della proprietà privata a scapito del principio solidaristico e, dall'altro, all'affrancamento della produzione della ricchezza dalle direttive statuali. L'impresa diventa uno strumento di perseguimento di un fine esclusivamente egoistico, si vota all'efficienza ed è guidata solamente dalla mano invisibile del gioco della concorrenza¹⁸⁹. Tuttavia, si sottolinea, per esautività, che l'eticità dell'impresa (ovviamente non considerata in questi termini), ossia l'insieme dei valori sottostanti le scelte degli operatori economici, permane nel pensiero di A. Smith. Soprattutto in ordine alla natura degli scambi ed alla divisione del lavoro, infatti, le sue riflessioni si strutturano intorno ad un'elaborata teoria dei sentimenti morali, non proprio aderente ai canoni classici dell'economia neutrale tramandata¹⁹⁰. Nonostante ciò, il liberismo classico propone un'idea di valutazione sociale dell'impresa oggettivamente divergente da quella che oggi conduce l'interprete alle considerazioni che seguiranno sulla CSR. Non si riconosce infatti alcun merito o valore ad un'attività se non in funzione della mera efficienza e della produttività. Di conseguenza è sorto, negli ordinamenti giuridici, il bisogno di regolare l'iniziativa economica, in primis per consentire allo Stato di riprenderne le redini e, successivamente, perché iniziavano ad emergere istanze sociali a cui il mercato e la sua mano invisibile non avrebbero mai concesso attenzione¹⁹¹. Il momento genetico della regolamentazione dello statuto dell'imprenditore, della disciplina del momento patologico dell'impresa, della tutela dei creditori e delle regole inderogabili del mercato del lavoro segna la fine del liberismo classico e con

¹⁸⁸ J.A. Schumpeter, *Teoria dello sviluppo economico, Ricerca sul profitto, il capitale, il credito, l'interesse e il ciclo economico*, trad. it., Firenze, 1971, p.23 e ss.; ID, *Il processo capitalistico. Cicli economici*, trad. it., Torino, 1977, p.1 e ss.; Cfr. altresì, R. U., Ferrante, *Variazioni cicliche e storia economica nel pensiero di Joseph A. Schumpeter*, Rivista di Storia Economica, Vol. 19, n. 1, 1941, pp. 51-61

¹⁸⁹ Cfr. A. Smith, *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Londra, 1776, (trad. it.) a cura di A. e T. Biagiotti, *La ricchezza delle Nazioni*, Torino, 2013, p. 25.

¹⁹⁰ Cfr. A. Smith, *The Theory of Moral Sentiments*, Glasgow Edition of the Works and Correspondence, Vol. 1 [1759] Oxford, 1976, p. 335 e ss.; A. K. Sen, *On Ethics and Economics*, Oxford, 1987, in *Etica e economia*, Roma-Bari, 2010, p. 170..

¹⁹¹ A. Gambino, *Imprenditore e mercato*, cit., p. 163.

esso inizia a strutturarsi, di conseguenza, una visione della produzione della ricchezza legata anche alla tutela dei terzi grazie ai quali l'imprenditore sviluppa la sua ricchezza. Tuttavia, un altro significativo motivo di tale declino può essere riscontrato nello stesso sviluppo della società capitalistica: imprese di dimensioni sempre più rilevanti, la nascita dell'azionariato diffuso, il fenomeno della separazione fra proprietà e controllo, rappresentano tutti elementi caratteristici del nuovo modello di produzione della ricchezza ad opera degli amministratori anche (ma non unicamente) a scapito degli *stakeholders*¹⁹². Ed è proprio in questo frangente storico che si iniziano ad intravedere i primi accenni a ciò che sarà la CSR. Infatti, tra lo sviluppo dell'ideologia marxiana e la nascita della teoria economica mista¹⁹³, il fenomeno della separazione tra proprietà e controllo emerge prepotentemente durante la crisi del 29' durante la quale si iniziò a ragionare sullo sviluppo di controlli esterni da parte dello Stato sul governo dell'impresa. In questo senso si può dire che la ricerca dei correttivi all'economia di mercato capitalistica pura sono stati diversi e tutti hanno avuto come obiettivo quello di minimizzare il rischio sistemico e di massimizzare l'utilità sociale dell'esercizio dell'attività d'impresa. Al di là delle distinzioni metodologiche in campo economico che poco pertengono a questo lavoro, risulta comunque rilevante verificare come questi correttivi abbiano modificato lo spettro di responsabilità degli amministratori e degli *stakeholder*. A tal proposito, gli scritti di Dodd, relativi alla similitudine tra impresa e istituzione, segnalano la nuova esigenza di responsabilizzare proprio gli amministratori ma non per i pochi o ampi margini di guadagno percepiti in dividendo dagli stakeholders, bensì per la correttezza della "propria azione"¹⁹⁴. Altro grande ideologo della CSR è certamente Bowen che sottolinea come le grandi imprese possono condizionare la vita della società nel suo insieme senza vincoli e limitazioni. In questo senso, ci offre la prima definizione di responsabilità sociale d'impresa: "*it refers to the obligations of businessman to pursue those policies, to make those*

¹⁹² K. Marx, *Il Capitale* (1897), Vol. III, t.2., *Il processo complesso della produzione capitalistica*, trad. it., Roma, 1955, p. 62.

¹⁹³ M.J. Keynes, *The General Theory of Employment, Interest and Money*, 1936, trad. It., *Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta*, a cura di T. Cozzi, Torino, 2006, p. 213-214.

¹⁹⁴ Cfr. E.M. Dodd, Jr., *For Whom Are Corporate Mangers Trustees?* 45 Harv. L. Rev. 1145 (1932); si vd. anche A. Berle, Jr., *For Whom Are Corporate Mangers Trustees; A Note*, 45 Harv. L. Rev. 1365 (1932). Vd. anche Ford, *Dodge v. Ford*, 170 N.W. 668 (Mich.) 1919.

*decisions, or to follow those lines of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society*¹⁹⁵”. Nello stesso filone si inserisce la teoria di Davis che prevede la cedevolezza del sistema, qualora le decisioni imprenditoriali prescindano dall’assunzione di responsabilità: “*businessmen’s decisions and actions taken for reasons at least partially beyond the firm’s direct economic or technical interest*¹⁹⁶”.

Successivamente, soprattutto grazie alle riflessioni di Rawls, si giunge al concetto di massimizzazione della felicità comune quale somma delle singole felicità individuali¹⁹⁷. Questa teoria è al centro del ragionamento che stiamo portando avanti in questo saggio; infatti, tale costruzione giustifica, e anzi motiva, ad esempio, il concetto di funzione sociale¹⁹⁸ previsto dall’art. 42 della Costituzione repubblicana e, giocoforza, giustifica il cedere il passo di fronte al bene comune da parte di qualunque diritto di natura economica e, nel caso specifico del diritto

¹⁹⁵ H.R. Bowen, *Social responsibilities of the businessman*, New York, 1953, p. 12 e ss.

¹⁹⁶ K. Davis, *Can business afford to ignore social responsibilities?*, in *Cal. Manag. Rev.*, 1960, 2, p. 70 e ss; e vd. ID, *The case for and against business assumption of social responsibilities*, in *Acad. of Manag. Jour.*, 1973, 16, p. 313.

¹⁹⁷ J. Rawls, *A theory of Justice* (1971), *Una Teoria di giustizia*, trad. it., a cura di S. Maffettone, Milano, 1982, p. 10 e ss; va ricordato che l’A. è anche ricordato come l’ultimo “discepolo” di J.J. Rousseau (Cfr. S. Pupo, *L’ultimo discepolo di Rousseau, John Rawls visto da Robert Nisbet*, in “Il pensiero storico”, 7, Giugno 2020, pp. 41-65).

¹⁹⁸ Ricordiamo altresì che il concetto proviene dalla mai applicata Costituzione Repubblicana Francese del 1793, animata dal discorso di M. Robespierre alla Convenzione del 24 aprile 1793: “*Vous avez multiplié les articles pour assurer la plus grande liberté à l’exercice de la propriété, et vous n’avez pas dit un seul mot pour en déterminer le caractère légitime; de manière que votre Déclaration paraît faite, non pour les hommes, mais pour les riches, pour les accapareurs, pour les agioteurs et pour les tyrans. Je vous propose de réformer ces vices en consacrant les vérités suivantes: "Art. 1er. La propriété est le droit qu’a chaque citoyen de jouir et de disposer de la portion des biens qui lui est garantie par la loi. "Art. 2. Le droit de propriété est borné, comme tous les autres, par l’obligation de respecter les droits d’autrui. "Art. 3. Il ne peut préjudicier ni à la sûreté, ni à la liberté, ni à l’existence, ni à la propriété de nos semblables. "Art. 4. Toute possession, tout trafic qui viole ce principe est illicite et immoral."* Cfr. M. Robespierre, *Discours par Maximilien Robespierre -- 17 Avril 1792-27 Juillet 1794*, EBook #29887, 2009, p. 59-60.

ambientale, si comprende meglio quanto accennato in precedenza circa l'interesse frazionato di tutti i consociati ad un ambiente salubre.

Da questi presupposti teorici, ovvero la giustificazione dell'imposizione di limiti etici all'economia ed il perseguimento dell'interesse collettivo inteso come aspettativa comune¹⁹⁹, si comprende la definizione di Freeman del 1984²⁰⁰ e, allo stesso tempo, anche la contrapposta teoria degli stakeholder di Friedmann²⁰¹.

Si comprende quindi che l'intento definitorio di una forma sociale di responsabilità cucita attorno all'impresa e alle sue sfaccettature risulta comunque confusionario sia per l'eterogeneità delle posizioni, sia per la problematicità del fenomeno in sé e per sé considerato. Ciò che è sicuro è che può definirsi CSR la *summa* di criteri deontologici in grado di motivare scelte umane razionali in economia finalizzate alla ricerca del bene comune, rielaborando di volta in volta il concetto di giustizia, al netto della ricerca del profitto.

1.4.2.2 Nozioni fondamentali e Regole operazionali

Definito l'ambito della ricerca in materia di CSR, risulta quanto mai necessario verificarne le nozioni applicative più rilevanti e le regole di comportamento a cui gli amministratori e gli Stakeholder fanno riferimento.

Queste regole di comportamento, si sostanziano in funzione di vincoli, o limiti che dir si voglia, di volta in volta individuati da ciascun ordinamento. Chiaramente, per quanto riguarda, ad esempio, il sistema italiano, risulta evidente che questi ultimi siano individuabili nel combinato disposto degli artt. 2 e 41 della Costituzione Repubblicana e possono quindi leggersi in questo senso: l'attività d'impresa (rispondente ai doveri

¹⁹⁹ W.C. Frederick, *The growing concern over business responsibility*, Cal. Manag. Rev., 1960, 2, p. 54 e ss.

²⁰⁰ R.E. Freeman, *Strategic Management. A Stakeholder Approach*, Boston, 1984, p. 1 e ss; Cfr. anche H. L. Johnson, *Business in contemporary society: Framework and issues*, Wadsworth, 1971, p. 46; quest' ultimo noto per lo più, altresì, per la c.d. long-run profit maximization. Il tema centrale è proprio quello di massimizzare l'utilità e non il profitto individuale della proprietà.

²⁰¹ Cfr. M. Friedmann, *The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits*, New York Times Magazine, New York, 1970, p.122-126; ID, *Capitalism and freedom*, Chicago, 1962, p. 119 (ed. 2002); in cui l'A. definisce come sovversiva del sistema capitalistico una responsabilità sociale d'impresa.

inderogabili di solidarietà economica e sociale) è libera salvo che essa si svolga in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana; allo stesso modo, non ci si deve stupire della progressiva erosione degli ambiti di autonomia delle imprese a seguito del bilanciamento di tali diversi interessi anche e soprattutto nell'ottica del buon funzionamento del mercato²⁰². Sempre con riguardo all'ordinamento italiano, a conferma di quanto detto, si deve menzionare il ragionamento dei giudici di Piazza Cavour nella sentenza della n.200 del 2012²⁰³, che è intervenuta in merito all'interpretazione del decreto-legge n. 138 del 2008 art. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011²⁰⁴. Il testo finale stabilisce un *“principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge»*, e di seguito *elenca una serie di principi, beni e ambiti che possono giustificare eccezioni al principio. Limiti all'iniziativa e all'attività economica possono essere giustificati per: garantire il rispetto dei «vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali» e dei «principi fondamentali della Costituzione; assicurare che l'attività economica non arrechi «danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana» e non si svolga in «contrasto con l'utilità sociale; garantire «la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale; dare applicazione alle «disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica»*. Infatti, Il successivo c. 2 del medesimo articolo qualifica le precedenti disposizioni come *“principio fondamentale per lo sviluppo economico”*, in attuazione della *“piena tutela della concorrenza tra le imprese”*. Il c. 3, prevede, infine, che siano *“in ogni caso soppresse, alla scadenza del termine di cui al comma 1, le disposizioni normative statali incompatibili con quanto disposto nel medesimo comma, con conseguente diretta applicazione degli istituti della segnalazione di inizio di attività e dell'autocertificazione con controlli successivi”*.

²⁰² Cfr. V. Buonocore, *L'impresa*, in Tratt. dir. comm., ID. (diretto da), Torino, 2002, p. 240.

²⁰³ Cass. civ., (ECLI:IT:COST:2012:200), 200/2012, in G. U. 25/07/2012 n. 30.

²⁰⁴ D.l. del 13 agosto 2011, n. 138, Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, in G.U. 16/09/2011, n. 216.

Pertanto, si osserva che lo stesso statuto dell'impresa ha ricevuto necessari ed incessanti adeguamenti, vuoi nei termini delle autocertificazioni, vuoi nell'istituto della segnalazione, volti ad integrare l'evoluzione del pensiero economico, i cui riflessi più rilevanti sono rappresentati anche dalle odierne disposizioni in materia di obblighi informativi, di trasparenza, di correttezza e di adeguatezza della struttura aziendale²⁰⁵.

Si deve altresì notare che, al fine di giustificare l'esistenza di una forma di responsabilità sociale dell'impresa, tali innovazioni si affiancano al costante tentativo di superamento del principio pandettistico secondo il quale non ci può essere “nessuna responsabilità senza colpa²⁰⁶”. Infatti, sebbene il concetto di colpa, inteso come criterio di imputazione soggettivo, sia necessariamente sempre stato legato ad un giudizio di riprovevolezza²⁰⁷ circa il comportamento del danneggiante, oggi questo giudizio non risulta più adatto ad allocare la responsabilità presso il soggetto più prossimo alla produzione del danno²⁰⁸ a causa del processo di

²⁰⁵ G. Conte, *L'impresa responsabile*, cit., p. 41

²⁰⁶ Cfr. N. Coviello, *La responsabilità senza colpa*, Torino, 1987, p. 20; G. Venezian, *Danno e risarcimento fuori dai contratti*, in *Studi sulle obbligazioni*, I, Roma, 1918, p. 42 e 22; ID., *Studi sulle Obbligazioni*, I, Roma, 1919, p. 114-116.

²⁰⁷ Per esaustività sul tema della colpa in diritto comitato e della sua gradazione, Cfr.: Thomasius, *Dissertatio de usu pratico doctrinae de culparum praestatione in contractibus*, in *Christianus Thomasius, Dissertationum academicorum varii imprimis iuris argumenti*, 2, Halle –om-Saale, 1777; C. B. M Toullier, éd. Fr. Tome VI, *Droit Civil Français suivant l'ordre du Code, ouvrage dans lequel on a tâché de réunir la Théorie à la Pratique*, Rennes, 1811, n°231-232; H.L. Mazeaud et A.Tunc, *Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle*, I, Parigi, 1965, p. 424 e ss; R. von Jhering, *Das Schuldmoment in romischen Privatrecht, Vermischte Schriften*, Giessen, 1867, p. 1 e ss; ID., *Culpa in contrahendo oder Schadenersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Verträgen*, “Jherings Jharb.”, 4, 1861, p. 1 e ss; E. Deutsch, *Allgemeines Haftungsrecht*, München, 1996, p. 21 e ss; O.W. Holmes, *The Common Law*, Boston, 1881, p. 77; A. De Cupis, *Dei fatti illeciti – (art. 2043-2059)*, in *Comm. c.c.*, Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1971, p. 4 e ss; C.A. Cannata, *Dai giuristi ai codici, dai codici ai giuristi*, cit., p. 993 e ss.

²⁰⁸ La formulazione organica di criteri alternativi, quali, per l'appunto, il rapporto di preposizione nei confronti del soggetto danneggiante (art. 2049 c.c.) o l'esercizio di un'attività pericolosa si deve alla profonda riflessione di S. Rodotà, *Il problema della responsabilità civile*, cit., p. 89 e ss.; Cfr. altresì V. Roppo, *La responsabilità oggettiva*, cit., p. 167

incessante industrializzazione, dello sviluppo tecnologico²⁰⁹, dello sfruttamento energetico e delle risorse naturali. Pertanto, a seguito della ridefinizione del concetto di colpa²¹⁰ che ha mostrato come essa stessa possa atteggiarsi diversamente in funzione dell'intensità della riprovevolezza della condotta, ed in conseguenza anche del processo di evoluzione della stessa funzione della responsabilità civile, da sanzionatoria a riparatoria²¹¹, si vengono a sedimentare le regole di CSR.

Come si accennava in precedenza è proprio il concetto di adeguatezza organizzativa²¹² il perno su cui ruotano tutti gli istituti di CSR. Il punto è proprio quello di verificare l'impatto delle esternalità direttamente o indirettamente generate dall'impresa tramite l'assunzione di istanze sociali nell'amministrazione interna²¹³. Infatti, se queste istanze vengono accettate e promosse dagli amministratori, queste diventano la base su cui essi edificheranno i processi decisionali interni, che pertanto non saranno solamente guidati dal profitto²¹⁴.

²⁰⁹ Cfr. R. Costi, *Ignoto tecnologico e rischio d'impresa*, in *Il rischio da ignoto tecnologico*, Milano, 2002, p. 49 e ss; C. Consolo, *Il rischio da "ignoto tecnologico": un campo arduo – fra illecito e lecito – per la tutela cautelare e inibitoria*, in *Resp. civ. prev.*, 2003, 3, p. 599 e ss.

²¹⁰ Che ha preso forma anche e soprattutto tramite l'estensione analogica dei c.d. criteri alternativi, quali, ad esempio, quello tipico dell'art. 2049 c.c. o del 2050 c.c. Questi criteri infatti si strutturano in funzione del rapporto di preposizione nei confronti del soggetto danneggiante. Cfr. per maggiore esaustività sul punto, S. Rodotà, *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964, p. 89 e ss. V. altresì Cass. civ., sez. III, 10 maggio 2000, n. 5957, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, pag. 980, "*Tale responsabilità, essendo fondata sul presupposto dell'esistenza di un rapporto di subordinazione fra l'autore dell'illecito ed il proprio datore di lavoro, e sul collegamento dell'illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente, prescinde del tutto dalla colpa in eligendo o in vigilando del datore di lavoro, e quindi insensibile all'eventuale dimostrazione dell'assenza di colpa dello stesso, e può ricorrere anche in caso di dolo del commesso*".

²¹¹ Cfr. G. Alpa, R. Leccese, *Responsabilità di impresa*, in *Dig. disc. priv.*, Sez. civ., XVII, Torino, 1998, p. 284; P.G. Monateri, *La responsabilità civile*, Torino, 2002, p. 75 e ss.

²¹² Cfr. J. Parkinson, *Corporate Power and Responsibility*, Oxford, 1993, p. 4 e 24.

²¹³ Cfr. D. Engel, *An approach to Corporate Social Responsibility*, in *Stanford L. Rev.* 1979, p. 32.

²¹⁴ Per esaustività sul punto la Teoria della c.d. "*corporate sociale responsiveness*" in contrapposizione alla mera CSR, Cfr. W.C. Frederick, *Toward CSR3: why ethical analysis is indispensable and unavoidable in corporate affairs*, in *Calif. Manag. Rev.*, 1986, n. 28, p. 126-141.

Definito l'ambito di operatività dell'istituto e la sua complessa funzione concettuale, ci si pone di fronte all'individuazione degli strumenti attuativi di tali principi su enunciati. In via sistematica non si può certamente affermare che questo sia un numero chiuso e che non sia ipotizzabile per la prassi o la dottrina individuare altre forme di regolazione o altri vincoli alla libera attività d'impresa, tuttavia il seguente elenco risulta essere composto dagli strumenti maggiormente utilizzati nella *corporate governance* almeno a livello OCSE. Come già abbiamo detto vi sono le linee guida che, assieme agli standard tecnici, rappresentano nient'altro che un sistema ordinato di valori condivisi da applicarsi nelle scelte imprenditoriali; si tratta di modelli di gestione aziendale innovativi, legati al tema dell'etica e, genericamente, ci si rifà agli standard SA8000, AA1000 e ISO26000²¹⁵. Vi è inoltre la possibilità di ricorrere alla stesura di codici etici come strumento giuridico di autoregolamentazione²¹⁶; di varare un bilancio sociale d'esercizio²¹⁷ e svolgere attività di marketing sociale, i cui riflessi negativi sono già stati precedentemente presi in considerazione circa la pratica del c.d. *greenwashing*.

A proposito dei codici etici, ad esempio, si deve altresì sottolineare la rilevanza di alcune disposizioni legislative che ne incentivano l'adozione, come ad esempio la legge Sarbanes-Oxley statunitense²¹⁸, la direttiva

²¹⁵ ISO sta ovviamente per "Organizzazione Internazionale per la Normazione. Le norme ISO sono standard internazionali che contribuiscono a migliorare la qualità e la sicurezza di beni e servizi, nel caso di specie: SA8000 – Social Accountability; ISO 26000 – Responsabilità Sociale delle organizzazioni; AA 1000 – Accounting, auditing e reporting etico.

²¹⁶ Cfr. G. Conte, *L'impresa responsabile*, cit., p. 104; L. Sacconi, *Organizzazione etica economia*, Bari, 1997, p. 19 e ss.

²¹⁷ Cfr. L. Condosta, *Il bilancio sociale di impresa*, Milano, 2008, p. 18;

²¹⁸ Vd. P.L. 107–204—JULY 30, 2002 116 STAT. 745; Cfr. altresì E. Brodsky e M.P. Adamski, *Law of Corporate Officers and Directors: Rights, Duties and Liabilities*, New York, 2007, §23.

europea n. 2005/29/CE²¹⁹ e la riforma cinese del 2006²²⁰, per una responsabilità sociale d'impresa con caratteristiche cinesi²²¹.

1.4.2.3 CSR e tutela dell'ambiente nell'ordinamento italiano, l'accertamento del nesso di causalità.

Quanto detto si applica, come abbiamo già suggerito in sede introduttiva, anche e soprattutto rispetto alle tematiche ambientali, oggi molto care al “*consumatore politico*”²²². Internamente all'ordinamento italiano, salve le norme europee direttamente applicabili di cui si parlerà in seguito, un primo approccio è riscontrabile nella riforma costituzionale del 2001, che ha contribuito, tramite la nuova formulazione dell'art. 117 Cost., ad elevare la tutela dell'ambiente da semplice interesse pubblico a valore costituzionale, attribuendone le relative competenze allo Stato, come già si è avuto modo di affermare in precedenza. Infatti, dagli anni 70 del secolo scorso la giurisprudenza è sempre stata

²¹⁹ Dir. n. 2005/29/CE del parlamento europeo e del consiglio dell'11 maggio 2005 relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio in G.U. L 149/22 del 11.6.2005.

²²⁰ Vd. 第五条《中华人民共和国公司法》[art. 5 del Codice di commercio della repubblica popolare cinese] del 27 ottobre 2005, modifica entrata in vigore il primo gennaio 2006, che afferma: 公司从事经营活动, 必须遵守法律、行政法规, 遵守社会公德、商业道德, 诚实守信, 接受政府和社会公众的监督, 承担社会责任 [quando conduce operazioni commerciali, un'azienda deve rispettare le leggi e i regolamenti amministrativi, l'etica pubblica e la moralità aziendale. Deve agire in buona fede, accettare la supervisione del governo e del pubblico in generale e assumersi responsabilità sociali]; Cfr. altresì 《关于国有企业更好履行社会责任的意见, 国务院国有资产监督管理委员会文件, 国资发研究》[“Opinioni guida” su come le imprese statali possono attuare meglio la responsabilità sociale], 2016, 105 号, documenti SASAC Guo Zi Fa Yan Jiu N. 105 del 2016.

²²¹ Cfr. B. Yongmin, L. Xiaobao, *Corporate Social Responsibility with Chinese Characteristics: A Rivalry of Western CSR?* US-China Law Review, April 2022, Vol. 19, No. 4, 167-185, p. 169.

²²² Cfr. G. Conte, *L'impresa responsabile*, cit., p. 104, in cui l'A. definisce il ruolo del c.d. “*consumatore politico*”, ossia un consumatore che tramite le scelte di acquisto orienta il mercato in senso etico.

conforme nell'attribuire all'ambiente un significato più ampio di quello meramente accennato ai sensi dell'art. 9 Cost.

Tale rinnovata percezione valoriale che si è potuta registrare nel mondo e particolarmente in Italia, ha permesso, infatti, lo sviluppo della tutela dell'ambiente alla stregua di un "*diritto soggettivo assoluto e fondamentale di ogni individuo*" e ha condotto giocoforza alla necessità di rivisitare le forme di tutela, soprattutto con riguardo ai limiti all'esercizio dell'attività d'impresa²²³. Dal punto di vista civilistico, l'approccio si è pertanto orientato da un lato alla ricerca di strumenti contrattuali tali per cui il valore costituzionalmente garantito dell'ambiente rientrasse nell'ambito della gestione dell'impresa. Si veda in questo senso come le soluzioni presentate in precedenza, adottate recentemente dalla RPC sul medesimo punto, siano risolutive del problema alla radice, senza la necessità applicativa di quegli strumenti per noi oggi necessari al perseguimento delle finalità di tutela dell'ecosistema, quali i certificati verdi, l'auditing ambientale e la previsione di regole verdi per la conclusione dei contratti di appalto, pubblici e privati. Va anche detto che proprio nella prospettiva negoziale²²⁴, l'emersione di questi particolari meccanismi di mercato come i permessi negoziabili di inquinamento, gli accordi ambientali e gli stessi certificati, permette di osservare in concreto quanto affermato in termini generali e astratti circa la base funzionale delle regole di CSR. È chiaramente interesse dell'impresa inquinante reperire sul mercato certificazioni verdi, che devono quindi essere prodotte a prezzi concorrenziali tramite l'immissione, ad esempio nel mercato energetico, di energia generata da fonti rinnovabili o comunque meno inquinanti. Pertanto, anche senza una norma impositiva, come quella di provenienza cinese, del contenuto del contratto e delle obbligazioni che le parti assumono, le regole di mercato tramite gli strumenti privatistici hanno comunque in questi anni sospinto il

²²³ Vd. Cass. 6 ottobre 1979, n. 5172, in Foro it., 1979, I, p. 2302; C. Cost., 27 giugno 1986, n. 151 e 153, in Foro. It., 1986, I, p. 2690; C. Cost., 30 dicembre 1987, n. 641 n. G. U. 13/01/1988, n. 2; quest'ultima di enorme rilevanza circa la definizione di ambiente quale "*bene immateriale unitario, elemento determinativo della qualità della vita*", di cui si tratterà in seguito per maggiore esaustività.

²²⁴ Cfr. G. Conte, *L'impresa responsabile*, cit., p. 105, per la definizione di "*negozio poetico*"; N. Lipari, *La formazione negoziale del diritto*, in Riv. dir. civ., 1987, I, p. 307 e ss.

sistema produttivo ad aumentare gli standard di tutela ambientale²²⁵. Rilevante a tal fine, risulta altresì la massima della sentenza n.439 del 1994 della Suprema Corte²²⁶, nota per aver proposto una “*triplice dimensione del danno ambientale, ovvero quella personale, quale lesione del diritto fondamentale dell’ambiente di ogni uomo, quella privata di cui all’art. 2 Cost. e quella pubblica, quale lesione del diritto-dovere pubblico delle istituzioni centrali e periferiche con specifiche competenze ambientali*”.

La responsabilità sociale dell’impresa si inserisce pertanto in uno schema multilivello di regolamentazione in funzione preventiva secondo quanto previsto dagli artt. 301 del. T.U.A.²²⁷. Infatti, in applicazione del principio di precauzione di

²²⁵ Cfr. A. Zoppini, *Il contratto asimmetrico tra parte generale, contratti di impresa e disciplina della concorrenza*, in Riv. dir. civ., 2008, I, p. 539; ID., *Il diritto privato e i suoi confini*, Bologna, 2020, p. 211; P.G. Monateri, *La responsabilità civile*, in Tratt. dir. civ., diretto da R. Sacco, Torino, 1998, p. 22; A. Gentili, *Il diritto regolatorio*, in Riv. dir. banc., 2020, p. 23 e ss.; C. Attanasio, *Profili ricostruttivi del diritto privato regolatorio*, Napoli, 2022, p. 25 e ss.

²²⁶ Cass., sez. III, 10, novembre 1993, n.439, in Giust. pen., 1994, II, p. 554; si noti che da questa sentenza i giudici hanno fatto derivare due fondamentali corollari. Il primo relativamente all’autonoma legittimazione di persone, gruppi, associazioni ed enti territoriali; la seconda, per cui le associazioni ambientaliste sono titolari di un’azione civile atipica, nel senso che non possono ottenere il risarcimento del danno, ma solo la rifusione delle spese processuali. Il risarcimento deve infatti essere sempre profuso allo Stato o all’Ente territoriale competente.

²²⁷ Art. 304, D. lgs del 3 aprile 2006, n. 152, c.d. “Codice dell’ambiente” o “T.U.A. – Testo Unico Ambientale”, in GU n. 88 del 14/04/2006 – Suppl. Ordinario n. 96: 1. *In applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione. 2. L’applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva. 3. L’operatore interessato, quando emerge il rischio suddetto, deve informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, il comune, la provincia, la regione o la provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l’evento lesivo, nonché il Prefetto della provincia che, nelle ventiquattro ore successive, informa il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 4. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, in applicazione del principio di precauzione, ha facoltà di adottare in qualsiasi momento misure di prevenzione, ai sensi dell’articolo 304, che risultino: a) proporzionali rispetto al livello di protezione che s’intende raggiungere; b) non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe già adottate; c) basate sull’esame dei potenziali vantaggi ed oneri; d) aggiornabili alla luce*

cui all'articolo 191 del TFUE²²⁸, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione, di conseguenza, l'operatore, quando emerga il rischio suddetto, deve informarne senza indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, gli enti territorialmente competenti. Tralasciando per ora i doveri dello Stato e degli enti territorialmente competenti, è chiaro che la disposizione pone a carica dell'operatore un obbligo di prevenzione nei confronti di pericoli anche solo potenziali. Infatti, sebbene l'operatore sia già obbligato a rispondere per i danni che pone in essere o meglio che cagionano “un mutamento negativo o un deterioramento misurabile di una

di nuovi dati scientifici. 5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare promuove l'informazione del pubblico quanto agli effetti negativi di un prodotto o di un processo e, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, può finanziare programmi di ricerca, disporre il ricorso a sistemi di certificazione ambientale ed assumere ogni altra iniziativa volta a ridurre i rischi di danno ambientale.

²²⁸ Art. 191 TFUE (ex articolo 174 del TCE) in GU C 202/132 del 7 giugno 2016: *1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. 2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga". In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione. 3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale l'Unione tiene conto: dei dati scientifici e tecnici disponibili, delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni dell'Unione, dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione, dello sviluppo socioeconomico dell'Unione nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni. 4. Nell'ambito delle rispettive competenze, l'Unione e gli Stati membri collaborano con i paesi terzi e con le competenti organizzazioni internazionali. Le modalità della cooperazione dell'Unione possono formare oggetto di accordi tra questa ed i terzi interessati. Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.*

risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima²²⁹”, esso risulterà comunque obbligato dalla legge anche ad una responsabilità sociale, come quella che in parola si può descrivere come un obbligo di precauzione o di prevenzione del rischio prodotto dall'esercizio dell'attività d'impresa. A tal proposito si deve prendere anche in considerazione la struttura del sistema risarcitorio legato alla produzione del danno da parte dell'impresa inquinante. In sintesi, possiamo semplificare il tutto affermando che l'azione risarcitoria in forma specifica, al pari di quella per equivalente di cui all'art. 311 T.U.A., debbano essere considerate residuali rispetto alla rimessione in pristino stato dell'habitat, a spese dell'operatore danneggiante. Questi meccanismi risarcitori, pertanto, dovrebbero essere utilizzati solo a patto che

²²⁹ Vd. art. 300, D. lgs del 3 aprile 2006, n. 152, c.d. “Codice dell'ambiente” o “T.U.A. – Testo Unico Ambientale”, in GU n. 88 del 14/04/2006 – Suppl. Ordinario n. 96: *1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima. 2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato: a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione; b) alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo significativamente negativo su: 1) lo stato ecologico, chimico o quantitativo o il potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione per gli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure; 2) lo stato ambientale delle acque marine interessate, quale definito nella direttiva 2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell'ambiente marino non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/CE; c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali; d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente.*

l'adozione delle misure preventive di controllo e l'effettivo ripristino della precedente situazione ambientale, siano omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ex art. 2058 c.c. In considerazione di tale obiettivo di prevenzione e di ripristino dello *status quo ante*, non si comprende come lo stesso legislatore del T.U.A. abbia previsto con l'art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 2008 n. 208²³⁰ l'istituto della transazione in materia di danno ambientale²³¹.

Questa struttura, e la ratio sottesa, è anche riconducibile all'ordine logico delle disposizioni del T.U.A. Infatti, i principi di CSR sono collocati in posizioni anteriori rispetto all'azione di cui all'art. 311 T.U.A. Troviamo così in primis il riferimento al principio dell'azione ambientale e dello sviluppo sostenibile (artt. 3 ter e quater T.U.A.)²³², il principio di precauzione (art. 301 T.U.A.), le azioni di

²³⁰ Art. 2, c.1, D. lgs. n.208 del 30 dicembre 2008, convertito e modificato con l. 27 febbraio 2009, n. 13 – Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente in G.U. n.304 del 31-12-2008: *“Nell'ambito degli strumenti di attuazione di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale, al fine della stipula di una o più transazioni globali, con una o più imprese, pubbliche o private, in ordine alla spettanza e alla quantificazione degli oneri di bonifica, degli oneri di ripristino, nonché del danno ambientale” [...] “e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può, sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali (COVIS)” [...] “predispongono uno schema di contratto, che viene comunicato a regioni, province e comuni e reso noto alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee forme di pubblicità nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili per lo scopo”.*

²³¹ Disposizione poi abrogata dalla L. 28 dicembre 2015, n. 221, entrata in vigore il 02 febbraio 2016, in G.U. n.13 del 18-01-2016; Cfr. per esaustività, G. Mastrodonato, *Gli strumenti privatistici nella tutela amministrativa dell'ambiente*, in Riv. giur. amb., 2010, 5, p. 707; F. Scardinia, *Sulla c.d. transizione ambientale*, ivi, 2011, 2, p 203; M. Benozzo, *La disciplina del danno ambientale*, cit., p. 1028-1036, per un'esaustiva analisi del problema.

²³² Art. 3 - ter D. lgs del 3 aprile 2006, n. 152, c.d. “Codice dell'ambiente” o “T.U.A. – Testo Unico Ambientale”, in GU n. 88 del 14/04/2006 – Suppl. Ordinario n. 96: *1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato dell' Unione Europea, regolano la politica della comunità in materia*

prevenzione e ripristino (art. 304 e ss T.U.A.) ed infine l'azione di cui all'art. 311 T.U.A. Tale ordinato complesso di norme segue, marcatamente, il principio fondamentale in materia ambientale dettato dalla legislazione euro unitaria, ovvero il principio "chi inquina paga"²³³. Ora, come si è già avuto modo di dire nei paragrafi precedenti relativamente alla responsabilità aquiliana, la struttura dell'illecito di cui all'art. 2043 c.c. non sembra infatti adeguata alla compensazione del danno ambientale, tuttavia, rileva in questa sede, ovvero nel momento in cui si giustifica l'esistenza della responsabilità sociale e si valorizza il suo meccanismo compensativo, quanto sia difficile operare una correlazione in tema di causalità tra condotta ed evento dannoso, e quanto questa correlazione potrebbe palesarsi dall'emersione di effetti diversi e successivi rispetto al suo stesso cagionarsi. Pertanto, si sottolinea la sovente presenza di una discrasia temporale che caratterizza tale emersione, nonché la presenza eventuale di una pluralità di agenti in

ambientale; Art. 3 - quater D. lgs del 3 aprile 2006, n. 152, c.d. "Codice dell'ambiente" o "T.U.A. – Testo Unico Ambientale", in GU n. 88 del 14/04/2006 – Suppl. Ordinario n. 961. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future. 2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione. 3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro. 4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane.

²³³ Si veda quanto già detto a tal proposito in precedenza, cfr. infra § 1.2, nota 33; Cfr. altresì per una visione comparatistica dell'attuazione del principio nei paesi membri la ricca dottrina citata in M. Lombardo, *Il principio "chi inquina paga" e la responsabilità ambientale da inquinamento diffuso nel diritto dell'Unione Europea*, in Dir. Un. Eur., fasc.3, 2011, pag. 719.

concorso e del concorso di più fattori causali, di modo che non sia determinabile immediatamente il corretto (*quantum*) di apporto causale di ciascuno di essi²³⁴.

Si ricorda altresì che l'Unione Europea ha già sviluppato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia in tema di criteri di imputazioni relativamente al recepimento della direttiva n.35 del 2004. Considerato pertanto questo assetto, è chiaro che il meccanismo tradizionale della responsabilità civile risulta assolutamente inadeguato al fine di tutelare la salubrità dell'habitat dalle azioni degli operatori di mercato. Un meccanismo che prevede da un lato il concorso di diversi agenti e dall'altro l'ancoramento al criterio soggettivo della colpa, storicamente considerata, risulta in un *favor* nei confronti degli operatori; e questa considerazione risulta contrastare considerevolmente con la *ratio* sottesa alla normazione europea. Si veda infatti che tale *ratio* non è solo rintracciabile in una lettura attenta della direttiva ma anche dalle motivazioni di molte decisioni adottate dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in tema di presunzione del nesso di causalità per forme di inquinamento diffuso, di regime di imputazione del danno ambientale, di limiti all'utilizzo della proprietà privata²³⁵; e proprio in relazione a quest'ultimo punto si deve osservare come la previsione codicistica in tema di immissioni risulti anch'essa non al passo con i tempi e le disposizioni euro unitarie²³⁶. Su tutte, si veda il caso ERG in cui la Corte motiva la decisione su rinvio pregiudiziale del T.A.R. Sicilia affermando che *“la direttiva 2004/35 non osta a una normativa nazionale che consente all'autorità competente, in sede di esecuzione della citata direttiva, di presumere l'esistenza di un nesso di causalità, anche nell'ipotesi di inquinamento a carattere diffuso, tra determinati operatori e un*

²³⁴ Vd. T.A.R. Parma, 28 giugno 2011, n. 218, sez. I, con nota di L. Prati, in Riv. giur. amb., 2012, 1, p. 89. Cfr. in dottrina A. Ferri, *Prospettive civilistiche e danno ambientale. Prevenzione e riparazione nel c.d. Codice dell'ambiente*, in Resp. civ., 2007, 5, p. 390;

²³⁵ Cfr. Sentenza C-378/08 - ERG e a. c. Ministero dello sviluppo Economico [ECLI:EU:C:2010:126] sentenza del 1 maggio 2010, in G.U. C 113, p. 8.

²³⁶ Si veda ad esempio che la giurisprudenza europea introduce un vincolo alle attività che possono essere svolte in prossimità di aree oggetto di bonifica ambientale e quindi delle eventuali immissioni che possono prodursi in tali fondi. Cfr. a tal proposito, G. Lo Schiavo, *La Corte di giustizia e l'interpretazione della direttiva 35/2004 sulla responsabilità per danno ambientale: nuove frontiere*, in Riv., it. dir. pubbl. comunit., 2011, 1, p. 83.

inquinamento accertato, e ciò in base alla vicinanza dei loro impianti alla zona inquinata. Tuttavia, conformemente al principio «chi inquina paga», per poter presumere secondo tale modalità l'esistenza di un siffatto nesso di causalità detta autorità deve disporre di indizi plausibili in grado di dare fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività” e che “gli artt. 3, n. 1, 4, n. 5, e 11, n. 2, della direttiva 2004/35 devono essere interpretati nel senso che, quando decide di imporre misure di riparazione del danno ambientale ad operatori le cui attività siano elencate nell'allegato III a detta direttiva, l'autorità competente non è tenuta a dimostrare né un comportamento doloso o colposo, né un intento doloso in capo agli operatori le cui attività siano considerate all'origine del danno ambientale. Viceversa spetta a questa autorità, da un lato, ricercare preventivamente l'origine dell'accertato inquinamento, attività riguardo alla quale detta autorità dispone di un potere discrezionale in merito alle procedure e ai mezzi da impiegare, nonché alla durata di una ricerca siffatta. Dall'altro, questa autorità è tenuta a dimostrare, in base alle norme nazionali in materia di prova, l'esistenza di un nesso di causalità tra l'attività degli operatori cui sono dirette le misure di riparazione e l'inquinamento di cui trattasi²³⁷”.

Da questi passaggi si evince che l'accertamento del nesso di causalità deve essere basato su indizi particolarmente plausibili come, ad esempio, la vicinanza dell'operatore all'area inquinata o il ritrovamento di sostanze inquinanti corrispondenti alle componenti chimiche utilizzate dall'operatore²³⁸. Ritornando ora alla teoria suesposta della responsabilità oggettiva, così ben evidenziata dallo studio di Trimarchi, risulta chiaro che l'assunzione del rischio generi al giorno d'oggi non solo le conseguenze di cui alle previsioni in materia presenti nel Codice. Il rischio genera anche l'assunzione di obblighi positivi, l'adozione di misure preventive oltre che ovvi doveri di astensione nella cornice di una responsabilità sociale dell'impresa che si estrinseca nella compressione delle libertà fondamentali sancite dai trattati istitutivi dell'Unione europea e della libertà d'iniziativa

²³⁷ Sentenza C-378/08, punto 79.

²³⁸ Cfr. per una più esaustiva disamina della decisione in commento, G. Lo Schiavo, *La Corte di giustizia e l'interpretazione della direttiva 35/2004 sulla responsabilità per danno ambientale*, cit., p. 83.

economica prevista dalla Costituzione repubblicana. È proprio lo studio della nuova struttura del nesso di causalità e del rinnovato criterio di imputazione del fatto all'operatore che pone in concreto l'operatore di fronte alla necessità di dotarsi di uno schema di comportamento e di *decision making* tale per cui quest'ultimo non possa incorrere nella responsabilità civile e quindi negli obblighi, molto spesso risultati in costi sproporzionati, di rimessa in pristino stato dell'habitat inquinato. A tal proposito, si sottolinea altresì come questo schema possa anche essere arricchito dall'adesione volontaria ai meccanismi premiali di cui al d.lgs. n.231/2001, relativamente all'esonero della responsabilità dell'ente per i reati previsti dall'art. 25-*undecies*, ovvero i reati ambientali da cui può derivare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. La *ratio* che sta alla base del meccanismo premiale e di tutto il sistema 231 è infatti quello di rendere l'operatore conscio del rischio legato alla commissione di reati. La soluzione a tale rischio è quindi legata alla programmazione, da parte dell'operatore, e alla predisposizione di modello organizzativi sulla cui adeguatezza e funzionamento deve sorvegliare un apposito organismo detto per l'appunto di vigilanza. La CSR pertanto diventa attuale e cogente nel momento in cui l'operatore, nell'approntare tali misure programmatiche e nell'assumere il costo della prevenzione all'interno delle variabili di produzione, si rende esente dagli ipotetici ed esorbitanti costi di riparazione del disastro ambientale e della gestione del relativo contenzioso. È pertanto nell'applicazione di due principi, "chi inquina paga" e "dell'azione preventiva" che si assumono le obbligazioni di CSR. Corollario di questa considerazione è lo sviluppo che l'applicazione di questi principi sta avendo in relazione alla nozione di sviluppo sostenibile. Questo si sostanzia nell'obbligo, da parte dell'operatore, e nel dovere del decisore pubblico di perseguire altresì "*la soddisfazione dei bisogni della generazione attuale senza pregiudicare le possibilità, le potenzialità e le capacità delle generazioni future di rispondere alle loro esigenze*²³⁹". Questo sviluppo, nonostante manchi di immediata coattività, trova concreta valorizzazione nella previsione della c.d. clausola generale di integrazione di cui all'art. 3-*quater* come modificato dall'art. 1, c.2 del d. lgs. 4/2008, che prevede per l'appunto che "*ogni attività umana giuridicamente rilevante [...] deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle*

²³⁹ Cfr. enunciato 3 della Dichiarazione sull'ambiente e lo sviluppo di Rio. Vd. altresì art. 3, par. 3 TUE.

generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future²⁴⁰”.

1.4.2.4. Il principio di precauzione e la rilevanza del contratto come strumento di CSR.

Da quanto precede si evince che al centro della ricostruzione delle possibili forme di CSR vi è il principio di precauzione, affermatosi, tra l'altro, nel diritto internazionale dell'ambiente²⁴¹; di conseguenza, è compito dell'interprete cercare di assegnare ad esso un significato specifico tramite una definizione unitaria e di operare le distinzioni necessarie a isolarlo dagli altri principi di CSR.

La disposizione dell'art. 191 TFUE (ex 174 TCE) offre la definizione del principio in commento in ambito ambientale ma, ovviamente, quest'ultimo trova applicazione anche in altri ambiti, come

²⁴⁰ Art. 3 - quater D. lgs del 3 aprile 2006, n. 152, c.d. “Codice dell'ambiente” o “T.U.A. – Testo Unico Ambientale”, in GU n. 88 del 14/04/2006 – Suppl. Ordinario n. 961

²⁴¹ È vastissima la dottrina in tal senso, Cfr. E. Del Prato, *Il principio di precauzione nel diritto privato: spunti*, in *Rass. dir. civ.*, 3/2009, p. 634 e ss.; E. Al Mureden, *Principio di precauzione, tutela della salute e responsabilità civile*, Bologna, 2008, p. 157; G. Comandé (a cura di), *Gli strumenti della precauzione: nuovi rischi, assicurazione, e responsabilità*, Milano, 2006, p. 23; F.D. Busnelli, *Il principio di precauzione e l'impiego di biotecnologie in agricoltura*, in M. Goldoni-E. Sirsi (a cura di), *Regole dell'agricoltura. Regole del cibo*, Pisa, 2005, p. 115 ss. C.M. Nanna, *Principio di precauzione e lesioni da radiazioni non ionizzanti*, Napoli, 2003, spec. p. 14 e ss. anche per una genealogia del principio in oggetto; L. Marini, *Il principio di precauzione nel diritto internazionale e comunitario*, Padova, 2004, p. 1 e ss.; J.B. Wiener, *Precaution*, in D. Bodansky-J. Brunnee-E. Hey (a cura di), *The Oxford handbook of international environmental law*, Oxford, 2008, p. 597 e ss.; M.-E. Arbour, *A proposito della nebulosa. Principio di precauzione – responsabilità civile*, in AA.VV., *Liber amicorum per Francesco D. Busnelli, Il diritto civile tra principi e regole*, I, Milano, 2008, p. 513 e ss.; F. De Leonardis, *Il principio di precauzione nell'amministrazione di rischio*, Milano, 2005, p. 4-57; A. Bianchi-M. Gestri (a cura di), *Il principio precauzionale nel diritto internazionale e comunitario*, Milano, 2006, p. 429-544; M. Sollini, *Il principio di precauzione nella disciplina comunitaria della sicurezza alimentare*, Milano, 2006, p.3-9; E. Corn, *Il principio di precauzione nel diritto penale*, Torino, 2013, p. 3-21; B. Bertarini, *Tutela della salute, principio di precauzione e mercato del medicinale*, Torino, 2016, p. 5; F. Laus, *L'amministrazione del rischio Tra regolazione e procedimento, principio di precauzione e approccio multidimensionale*, Milano, 2023, p. 494 e ss.; C. Ippoliti Martini, *Principio di precauzione e nuove prospettive della responsabilità civile della pubblica amministrazione*, Milano, 2022, p. .361.

quello della sicurezza alimentare, relativamente alla tutela della salute e anche in ambito finanziario e bancario. Inoltre, sempre in termini di diritto positivo, il già citato dispositivo dell'art. 301 T.U.A. ne declina la disciplina.

Da questa multiforme operatività, la Corte Costituzionale ci offre una definizione unitaria del principio qualificandolo quale “*criterio direttivo che deve ispirare l’elaborazione, la definizione e l’attuazione delle politiche ambientali della Comunità europea [...] circa gli effetti che possono essere prodotti da una determinata attività*”²⁴². Possiamo dire, pertanto, che deve essere inteso come un nuovo e aggiunto parametro di preoccupazione (di cura) circa le conseguenze del proprio agire nel campo della ricerca, dello sviluppo e della produzione in relazione alle attività economiche²⁴³. Da questa definizione sorgono interessanti profili comparatistici con le altre rilevanti esperienze giuridiche continentali. Già la dottrina tedesca²⁴⁴ aveva definito il c.d. *Risikovorsorge*, distinguendo tra rischio e pericolo attuale e se ne ritrova traccia nel *Bundesimmissionschutzgesetz* del 1974²⁴⁵. Inoltre, vi sono riferimenti normativi precedenti alla direttiva europea in materia anche riguardo l’ordinamento francese che già nel 1995 procedeva a varare la *Charte de l’environnement*²⁴⁶. Proprio la dottrina tedesca riesce a chiudere il cerchio, di cui si è discusso lungamente, circa il rapporto tra etica e diritto, tra rischio e pericolo attuale. In sintesi, la moderna società del rischio deve allocare anche gli svantaggi di tali rischi oltre che i vantaggi dello sviluppo e della crescita perpetua. E, vista la comprovata compresenza di tali svantaggi, emerge il ruolo del principio in commento come guida dell’operatore. Si veda che nella società odierna vi è la tendenza di

²⁴² Corte Cost. 7 novembre 2003, n. 331, in Foro amm. CDS, 2003, p. 3225

²⁴³ Cfr. L. Butti, *Principio di precauzione, Codice dell’ambiente e giurisprudenza delle Corti comunitarie e della Corte costituzionale*, in Riv. giur. amb., 2006, 80, p. 809-827.

²⁴⁴ Cfr. A. Scherzberg, *Risiko als Rechtsproblem*, in Verw. Arch., 1993, p. 484 e ss; U. Di Fabio, *Risikoentscheidungen im Rechtsstaat*, Tubinga, 1994.

²⁴⁵ Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge - Bundes-Immissionschutzgesetz – BImSchG - vom 15. März 1974; Das Gesetz ist am 2.3.1974 bzw. 1.4.1974 in Kraft getreten- siehe § 74 Gültig bis 31.12.1974

²⁴⁶ Vd. *Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1 mars 2005*; Cfr. A. Laude, B. Mathieu, D. Tabuteau, *Le respect du principe de précaution*, in Droit de la santé, Parigi, 2007, p. 6.

considerare rischi delle attività produttive quelli che nel passato erano pericoli naturali poiché l'avanzamento tecnologico ha consentito un'evoluzione dei modelli di precauzione²⁴⁷. Gli esempi di tale assunto sono tantissimi, basti pensare al rischio da contagio trasfusionale e da emissioni elettromagnetiche, ma ciò che li accomuna è il fatto di essere danni conseguenti allo svolgimento di una attività senza che sia prestato il livello minimo di precauzione. Il civilista pertanto noterà senza dubbio la somiglianza del principio in parola con quello della buona fede e della correttezza nell'esecuzione del contratto²⁴⁸. Relativamente al momento dell'esecuzione del contratto si deve notare inoltre che l'inserimento di “*green clauses*”, di cui già si è accennato a riguardo dell'ordinamento cinese, o la previsione di obblighi di protezione ambientale da parte degli ordinamenti occidentali, rappresentano l'estrinsecazione concreta del principio di precauzione, tramite l'apposizione di obblighi positivi a carico dell'operatore e limitandone considerevolmente l'autonomia. Infatti, è nella dialettica tra mercato e ambiente che si attuano limiti interni ed esterni all'autonomia privata per rendere efficaci le regole di CSR e troverebbe la sua sintesi il principio dello *sviluppo sostenibile*. Inoltre, se l'ambiente assurge a valore fondamentale, in un'ottica multigenerazionale e diffusa, la protezione dei diritti fondamentali dell'individuo rappresenta un mezzo per creare un mercato sostenibile, capace di affrontare e mitigare la crisi ecologica che caratterizza la nostra epoca²⁴⁹. In conclusione sul punto, l'attività economica fine a sé stessa lede la persona, la collettività, ma anche l'economia sociale di mercato come prevista operare dal Trattato di Lisbona. In questo senso, si vedrà in prosieguo che il contratto detiene un ruolo al centrale nella tutela

²⁴⁷ Cfr. N. Luhmann, *Soziologie des Risikos*, Berlino, 1991, trad. It., *Sociologia del rischio*, Milano, 1996, p. 32.

²⁴⁸ Cfr. S. Rodotà, *le fonti di integrazione del contratto*, cit., p. 152-164.

²⁴⁹ Cfr. M. Pennasilico, *Contratto, ambiente e giustizia dello scambio nell'officina dell'interprete*, in *Pol. dir.*, 2018, p. 3 ss. e spec. p. 8, «*il rispetto dei valori fondamentali dell'ordinamento giuridico deve coniugarsi [...] con un sistema economico sostenibile, che favorisca non tanto la produzione e la crescita in sé, quanto piuttosto il progresso sociale, l'uso responsabile delle risorse naturali a favore anche delle generazioni future e, dunque, il pieno sviluppo della personalità umana*».

ambientale al pari ed in concorso con l'istituto della responsabilità civile²⁵⁰, all'interno di un sistema vasto di CSR.

Tra l'altro, lo stesso art. 41 della Costituzione, con lungimiranza, prevede che l'iniziativa economica privata “*non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana*”, pertanto si comprende agevolmente l'espansione dell'ambito di operatività del principio di precauzione sia *ratione materiae*²⁵¹ sia in riferimento a tutti i soggetti²⁵² che anche a vario titolo possano entrare in contatto con l'impresa ottenendone vantaggi o svantaggi. Le regole di CSR si possono quindi riassumere nell'obbligo di predisposizione di ogni misura precauzionale atta ad evitare l'insorgere del danno, attraverso strumenti privatistici, come clausole contrattuali, o strumenti derivati dal diritto amministrativo (e dalle disposizioni in materia penale), tramite la predisposizione di idonee strutture organizzative. È quindi una forma di responsabilità composita che può essere vista nel suo complesso solo attraverso la specifica lente del doppio binario, fatto di un *private* e di un *public enforcement*, come avviene nell'attuazione del diritto antitrust. A tal proposito, si sottolinea la rilevanza che assume la disposizione dell'art. 2050 c.c. nella costruzione del sistema di CSR. Infatti, quando si fa riferimento non solo alle attività intrinsecamente pericolose, ma anche a quelle potenzialmente dannose, come già si è avuto modo di affermare, si dovrebbe superare la difficoltà legata alla dimostrazione del nesso causale tra un evento potenzialmente dannoso e il danno alla salute, il quale potrebbe manifestarsi in modo evidente solo a lungo termine. Data la rilevanza dell'interesse protetto, la questione

²⁵⁰ Cfr. P. Trimarchi, *Sul significato economico dei criteri di responsabilità contrattuale*, in Interpretazione giuridica e analisi economica, a cura di G. Alpa, F. Pulitini, S. Rodotà, F. Romani, Milano, 1982, p. 283 e ss.

²⁵¹ Ad esempio relativamente al problema del contagio trasfusionale, Cfr. U. Izzo, *La precauzione nella responsabilità civile. Analisi di un concetto sul tema del danno da contagio per via trasfusionale* (e-book), <http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00001253/>, UNITN e-prints, 2007, p 1 e ss; vd. altresì, relativamente agli interventi in materia di agricoltura e pesca, la disposizione dell'art. 7 c.3, lett. d), della l. 5 marzo 2001, n. 57 – Disposizioni in materia di apertura e regolazione del mercato, quanto afferma che “*per garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione*”.

²⁵² Vd. anche rispetto agli obblighi imposti alla p.a.; Cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 20 gennaio 2012, n. 663, in Foro amm. TAR, 2012, 1, p. 162.

diventa quella di definire un criterio per valutare il comportamento dell'impresa. In particolare, occorre stabilire se essa possa beneficiare, nella fase probatoria, dell'attenuazione legata all'incertezza scientifica riguardo a un aspetto specifico della sua attività²⁵³, oppure se debba adottare misure preventive fino a quando non sia completamente garantita la sicurezza per tutti i terzi²⁵⁴.

1.5 Definizione di ambiente, studio degli interessi tutelati

Esaurito il tema della definizione della responsabilità sociale dell'impresa e avendo evidenziato quanto a tal riguardo viene previsto dal T.U.A. e dalla normativa europea, nonché avendo verificato i problemi legati all'utilizzo dell'art. 2043 c.c. relativamente alla tutela dell'ambiente, ci si pone di fronte al problema di definire il bene giuridico tutelato, ossia l'ambiente.

Nell'ordinamento italiano la nozione di danno ambientale e di converso la definizione di ambiente è stata precipuamente sviluppata dal formante dottrinario. Si è però assistito, come già si è avuto modo di dire, a due rilevanti interventi legislativi, quello del 1985 e quello del 2004. Mentre l'art. 18 della l. 349/1985 si inserisce, al pari dell'art. 311 del T.U.A. nel solco del formante dottrinario interno, la definizione di danno ambientale prevista dalla disposizione dell'art. 300 del T.U.A. sembra provenire solo dai dettami della direttiva europea del 2004. Occorre pertanto svolgere un'interpretazione esegetica e quand'anche giustificativa della scelta legislativa partendo dalle origini

²⁵³ Vale la pena altresì ricordare che l'art. 118 lett. e) del D. l. 6 settembre 2005, n. 206 prevede al contrario la circostanza che “lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso”, di modo che non si è potuto da subito dar sviluppo alla considerazione dei c.d. rischi da sviluppo. A tal proposito in si veda invece la profonda riflessione della dottrina tedesca. Il c.d. *Entwicklungsrisiko* è stato implementato in ambito ambientale nell'ordinamento tedesco già nel 1991 per poi essere recepito ulteriormente nel 2007 a seguito della nota dir. 35/2004/CE. Si dispone che, ai sensi dell'*Umwelthaftungsgesetz*, l'operatore è responsabile per il danno causato da sostanze di cui non si potevano conoscere le caratteristiche dannose al momento del verificarsi del danno. Cfr. E. Visentini, *L'esimente del rischio di sviluppo come criterio della responsabilità del produttore*, in Resp. civ. e prev., fasc. 4-5, 2004., p. 1267.

²⁵⁴ U. Pecoraro, *Gestione del rischio da ignoro tecnologico: prime riflessioni sull'adeguatezza dell'organizzazione*, in Scritti in onore di Vincenzo Buonocore, II, Giuffrè Editore, Milano, 2005, p. 1444.

dottrinarie dell'inquadramento del problema²⁵⁵. Innanzitutto, si deve registrare che la legge del 1985 registrava ancora una nozione prettamente atomistica di ambiente, ovvero una tutela delle singole componenti dell'habitat e non del complesso; inoltre, la tutela del paesaggio risultava a carattere residuale e, tra l'altro, si assumeva che l'ambiente fosse composto da "beni materiali" e di un "patrimonio culturale". È proprio la dottrina però a chiarire a quale categoria di beni appartenga l'ambiente e quali interessi siano lesi dai fattori inquinanti. Pertanto, come dice Alpa, la nozione di "danno ambientale" può svolgersi in quella di un "danno arrecato all'ambiente"²⁵⁶. Dove il termine "danno ambientale" si riferisce "all'evoluzione in atto sulle funzioni della responsabilità civile e sulle tecniche di sanzioni dei comportamenti illeciti"; mentre con "danno arrecato all'ambiente" ci si riferisce alla "tematica degli interessi e dei beni privati e pubblici". Una nozione di ambiente pertanto figlia della nozione di ambiente di Giannini²⁵⁷ che per primo ha trattato il tema degli interessi e dei beni pubblici e privati in ambito ambientale. Si deve a lui infatti il primo completo e rilevante tentativo di sistemazione concettuale della materia e della identificazione della natura giuridica degli interessi in conflitto. Secondo questa autorevole dottrina, quando ci si riferisce ad un bene ambientale, "questo riceve evidenza per le cose costituenti beni di proprietà collettiva". Di conseguenza, il bene ambientale "può dirsi un bene che fisicamente risulta dall'insieme di più cose, senza peraltro essere riferibili ad una cosa composta" mentre i beni ambientali sono "complessi di cose che racchiudono quel che potrebbe dirsi un valore collettivo, dalla norma individuato come oggetto di una tutela giuridica". Ovviamente, nella nozione di Giannini, il bene ambientale è sempre pubblico²⁵⁸. In sintesi, l'ambiente è da rappresentarsi come un "valore d'insieme" ossia un bene dotato di un "substrato naturale", ma che in sé considerato non è nient'altro che un valore²⁵⁹. Un'altra visione è quella incentrata sulla nozione di paesaggio e della sua tutela, come sancito ex art. 9 Cost. L'ambiente, ovvero il paesaggio, alludono ad una "realtà priva di materialità"; l'ambiente potrebbe infatti definirsi come un "contenuto senza forma" ed il paesaggio come il "risultato di una interazione di

²⁵⁵ G. Alpa, *La natura del danno ambientale*, cit., p. 92.

²⁵⁶ Ivi, p. 93

²⁵⁷ Cfr. per una comprensione più esaustiva della problematica dei beni pubblici, M. S. Giannini, *Diritto Pubblico dell'economia*, Bologna, 1985, p. 77-123.

²⁵⁸ Cfr. M. S. Giannini, "Ambiente": *saggio sui suoi diversi aspetti giuridici*, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973 p. 50 e ss.

²⁵⁹ G. Alpa, *La natura del danno ambientale*, cit., p. 93.

fattori, ovvero, di scambio tra ambiente visibile, o paesaggio, e di ambiente invisibile²⁶⁰”. È quindi chiaro che la definizione giuridica del danno ambientale dipende strettamente dall'oggetto della lesione, ossia dalla definizione di ambiente. L'ambiente, sotto il profilo giuridico e secondo le più valide interpretazioni dottrinali, va inteso quindi come un *"interesse collettivo privo di materialità²⁶¹"*.

La definizione offerta da Alpa, dai più accettabile e condivisibile, risente ovviamente degli studi svolti sul tema, già introdotto, della natura degli interessi protetti dalla tutela ambientale. La dogmatica interna si è infatti distinta per l'individuazione di tre grandi variabili nell'analisi delle tematiche ambientali: lo studio degli interessi diffusi, il controllo sociale dell'attività d'impresa e la creazione di un diritto soggettivo ad un ambiente salubre. Innanzitutto, come, infatti, si è già avuto modo di sottolineare, la protezione dell'ambiente e la reazione al danno ambientale nascono e si sviluppano in modo coevo con la nozione di interesse diffuso. Le prime teorie in tal senso cercano di definire la nozione di questi interessi in senso negativo come quelli che *“per inettitudine dell'oggetto, a causa della sua natura e del carattere della normativa, ad essere considerato nell'ambito esclusivamente individuale, sono riferibili non al soggetto come individuo, ma come membro di una collettività, più o meno ampia, coincidente, al limite, con la pluralità dei cittadini, dando così luogo ad una pluralità di situazioni analogiche²⁶²”*. Successivamente troviamo anche definizioni a carattere positivo che correla il concetto di interesse diffuso a quello di beni collettivi cioè *“ai valori che sono propri delle società organizzate e cui sono riferibili interessi che vanno oltre l'individuo”* e comprendono *“beni indivisibili (o a fruizione collettiva) e beni divisibili a fruizione individuale²⁶³”*. Troviamo infine una terza definizione di tali situazioni giuridiche alla stregua di interessi composti anche da una componente individualistica, dal momento che rappresenterebbero la “somma” di un' indefinita serie di interessi

²⁶⁰ A. Predieri, *“Paesaggio” e “ambiente”*: referenti nozionali e normativi, in *Diritto e ambiente*, I, in M. Almerighi e G. Alpa (a cura di), *Diritto e ambiente. Materiali di dottrina e giurisprudenza commentati*, p. I, Dir. civ., Padova, 1984., p. 73

²⁶¹ G. Alpa, *La natura del danno ambientale*, cit., p. 94

²⁶² Cass., SS.UU., 8 maggio 1978, n. 2207, in *Giust. civ.*, 1978, I, p. 1208, con nota di A. Postiglione.

²⁶³ Cass. 9 marzo 1979, n. 1463, in *Dir. e amb., materiali di dottrina e di giurisprudenza commentati da Almerighi e Alpa*, I, *Diritto Civile*, Padova, 1984, p. 184.

singolari²⁶⁴. In questo senso, la nozione di interesse diffuso “*evidenzia, prima che un interesse generale, una pluralità di interessi individuali dello stesso contenuto, relativi alla fruizione di una utilità determinata, così da non escludere posizioni di interesse legittimo o diritto soggettivo*”²⁶⁵. Si può notare che queste tesi tendono alla conclusione che già si era prospettata in sede introduttiva, dell’interesse per quota proposta da Trimarchi²⁶⁶, che si condivide in pieno. Bisogna però comprendere che la civilistica ha faticato, non poco, a definire tale categoria di “*interessi adespoti, a contenuto debole*”²⁶⁷. La prima grande opera di ricostruzione della categoria in termini dogmatici è stata operata da Rodotà che teorizzava, per l’appunto, “*l’utilizzo degli schemi e dei rimedi del diritto privato per il controllo dei fenomeni dell’inquinamento*”²⁶⁸. In questo senso si veda che lo studio delle forme civilistiche di controllo della libertà d’impresa, nella sua forma patologica, si sposa certamente con le previsioni e la dogmatica relativa alla CSR di cui si è ampiamente discusso in precedenza. Il senso, il funzionamento del sistema, è infatti il medesimo: internalizzare le esternalità negative per non traslarne il costo sulla collettività²⁶⁹; teoria, quest’ultima, simile a quella che si è vista in Trimarchi in termini di accettazione del rischio di impresa²⁷⁰. Un’altra tesi insisteva, invece, sull’uso alternativo del diritto tramite l’impiego degli artt. 844 e 2043 c.c. nonché dell’art. 700 c.p.c.²⁷¹. Si veda pertanto che il tema della dicotomia tra responsabilità sociale e responsabilità giuridica individuale è sempre stata presente nella dogmatica italiana e che su queste due direttrici si è edificato l’attuale sistema di tutela ambientale. Azioni individuali e agire sociale dei grandi operatori, infatti, congiuntamente rappresentano i momenti fondamentali del diritto ambientale.

²⁶⁴ Cfr. G. Alpa, *La natura del danno ambientale*, cit., p. 94.

²⁶⁵ Cass. 9 marzo 1979, n. 1463, cit., p. 185.

²⁶⁶ Cfr. P. Trimarchi, *La responsabilità civile*, cit, p.62.

²⁶⁷ Cfr. G. Alpa, *La natura del danno ambientale*, cit., p.95.

²⁶⁸ Cfr. S. Rodotà, *Il controllo sociale delle attività private*, cit, p. 288.

²⁶⁹ Cfr. R. Turvey, *Sulle divergenze tra costo sociale e costo privato*, in *Interpretazione giuridica e analisi economica*, a cura di G. Alpa, F. Pulitini, S. Rodotà, F. Romani, Milano, 1982, p. 102-104.

²⁷⁰ P. Trimarchi, *La responsabilità civile*, cit., p. 6.

²⁷¹ Cfr. F. Camerieri, *Responsabilità per danni da immissioni e da inquinamenti*, cit., p. 10 e ss; G. Visintini, *Immissioni*, cit., p. 397.

Tuttavia, la teoria più accreditata rimane quella di Maddalena²⁷², che struttura a pieno il pensiero di Patti²⁷³ nell'edificazione di questo interesse nella chiave di lettura della tutela dei diritti della personalità²⁷⁴. Quello che è già stato precedentemente individuato nel diritto ad un ambiente salubre rappresenta infatti un diritto soggettivo *ad hoc* desunto dal testo della Costituzione dalla previsione combinata del diritto alla salute e del diritto all'ambiente. È proprio in questo senso che infatti si deve struttura il diritto soggettivo ad un ambiente salubre il quale si estrinseca oggi all'interno delle regole di CSR, nella tutela accordata nel T.U.A. e che dovrebbe svilupparsi anche in regole diverse di legittimazione ad agire in materia di azione diretta del singolo ad ottenere il risarcimento del danno alla propria salute derivante da condotte inquinanti o comunque lesive dell'habitat. Si noti, a tal proposito, che anche in materia contrattuale, gli studi effettuati sulla causa in concreto del contratto, quindi anche e soprattutto relativamente al giudizio di meritevolezza del negozio, adottano tale tesi, che muove dalla considerazione secondo la quale è illecito il contratto che non promuova altresì la tutela dell'ambiente nella sua fase esecutiva. La determinazione delle parti, in questo frangente, risulta in termini marginali e soccombe di fronte alle istanze della collettività²⁷⁵.

Ciò detto, per comprendere a pieno il perimetro di tale nuovo diritto soggettivo, bisognerebbe in precedenza verificare la sorte del diritto alla salute e del diritto all'ambiente secondo un punto di vista nuovo. Infatti, l'interprete non dovrebbe muoversi dall'inamovibilità di tali disposizioni anche se inserite in un giudizio di bilanciamento tra valori; bensì, dovrebbe

²⁷² P. Maddalena, *L'ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle future generazioni*, www.federalismi.it, cit., p. 1 e ss.; ID., *Il Diritto all'ambiente come fondamentale diritto dell'individuo e interesse generale della collettività*, in Cons. Stato, 1983, II, p. 427.

²⁷³ S. Patti, *La tutela civile dell'ambiente*, cit., p. 13 e ss; ID., *Ambiente (tutela civilistica)*, in *Dizionari del diritto privato*, a cura di N. Irti, 1, Diritto Civile, Milano, 1980, p. 31 e ss.

²⁷⁴ Cfr. altresì, A. Postiglione, *Il diritto all'ambiente*, Napoli, 1982, p. 13; C. Salvi, *Le immissioni industriali. Rapporti di vicinato e tutela dell'ambiente*, Milano, 1979, p. 92 e ss.; P. Perlingeri, *Il diritto alla salute quale diritto della personalità*, in *Rass. Dir. civ.*, 1982, p. 1020 e ss; G. Alpa, *Il danno biologico. Percorso di un'idea*, Padova, 1987, p. 88.

²⁷⁵ Cfr. S. Persia, *Proprietà e contratto nel paradigma del diritto civile "sostenibile"*, *Quart. Journ. Env. Law.*, n.1, 2018, p. 4 e ss.

comprenderne i limiti di operatività e ricercare similitudini, circa il loro funzionamento concreto, in altri ambienti giuridici.

Innanzitutto, per semplicità, riguardo al diritto all'ambiente, ci si riporta a quanto già detto in sede introduttiva relativamente alla parallela tutela del diritto della concorrenza. Quest'ultimo, infatti, nella costruzione del modello di tutela dei consumatori si è strutturato come un fenomeno giuridico che coinvolge a pari titolo interessi individuali e interessi collettivi²⁷⁶. Il punto fondamentale della questione è proprio quello quindi di ritrovare in un altro ambito giuridico il tema dell'azionabilità in concreto di interessi meta-individuali. Se da un lato vi è la concreta necessità del consumatore di esercitare il proprio diritto di scelta in un mercato libero ed in concorrenza, quest'ultima non potrebbe esserci se a monte l'ordinamento non riuscisse ad individuare ed a tutelare l'ordine pubblico del mercato. Sono infatti singoli ed individuali diritti soggettivi quelli dei consumatori ad agire in un mercato in concorrenza, ma al tempo stesso è interesse di tutti i consociati che via sia un buon funzionamento dello stesso mercato. Pertanto, se dovessimo riprendere le soluzioni del diritto antitrust moderno, dovremmo dire che potremmo realmente tutelare il c.d. "diritto ad un ambiente salubre"²⁷⁷, solo combinando *private e public enforcement* e modificando il modello processuale codificato, permettendo tra l'altro la *class action* civile relativamente alla domanda di risarcimento dei danni ambientali. In concreto, l'ordinamento potrebbe veramente esercitare tale pressione sociale nei confronti dei grandi operatori, di modo che essi stessi siano realmente orientati a sviluppare strumenti efficaci di CSR.

Per quanto riguarda invece il danno alla salute, a cui si è già fatto riferimento in sede introduttiva, varrebbe la pena in questo caso di riprendere il discorso in materia di cumulo delle responsabilità. Ritengo, infatti, sia utile il rinvio al tema del concorso o cumulo delle forme rimediali, poiché è tramite lo studio della dottrina francese e tedesca sul punto, che siamo pervenuti ad alti standard di tutela civilistica. Poco rileva in questo frangente, infatti, l'ovvia considerazione circa la assoluta mancanza di aderenza al formante dottrinario da parte del legislatore, il quale, intervenuto prima con la legge Balduzzi²⁷⁸ e poi la Gelli-Bianco, ha invertito e definitivamente modificato quanto prodotto dal combinarsi dei formanti continentali

²⁷⁶ Cfr. G. Alpa, *La natura del danno ambientale*, cit., p. 96.

²⁷⁷ Vd. Cass. SS.UU. n. 5172 del 6 ottobre 1979, in *Foro it.*, 1979, I, c. 2302.

²⁷⁸ D.L. 13 settembre 2012, n. 158, Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, in S.O. n. 201, relativo alla G.U. 10/11/2012, n. 263.

sul punto. In sintesi, il diritto alla salute, nella sua connotazione di inviolabilità assoluta, deve essere riproposto dall'interprete, al fine di tutelare realmente il c.d. "diritto ad un ambiente salubre", ai sensi di quanto previsto da tale dottrina prima dell'intervento legislativo. Si fa riferimento, chiaramente, al risultato dogmatico a cui questa analisi comparata ha condotto, ossia l'individuazione del c.d. "contatto sociale qualificato"²⁷⁹.

1.5.1. Il tema del cumulo delle responsabilità, dalla responsabilità medica a quella ambientale.

Il tema del cumulo rileva in quanto rappresenta il caso di scuola che vede dottrina e giurisprudenza nei principali ordinamenti continentali orientarsi verso l'allargamento della tutela e la concessione di un rimedio utile nei confronti della parte debole del rapporto²⁸⁰, prima delle introduzioni

²⁷⁹ Vd. Cass. 1 marzo 1988, n. 2144, in Foro It., 1988, I, p.2296 e ss; Cass. 27 maggio 1993, n. 5939; Cass., 11 aprile 1995, n. 4152; cass., 2 dicembre 1998, n. 12233, in Danno e resp., 1999, p. 777 ss., con nota di R. De Matteis, *La responsabilità medica tra scientia iuris e regole di formazione giurisprudenziale*; ma soprattutto, Cass. SS.UU., 577/2008, in danno e resp., 2008, p. 871 ss. la cui massima, anticipata anche da Cass., 13 aprile 2007, n. 8826, in Resp civ., 2007, p. 967 ss, vede l'affermazione della responsabilità contrattuale del medico e della struttura in forza, rispettivamente del contatto sociale qualificato e di un vero e proprio contratto. Cf. U. Izzo, *Il tramonto di un sottosistema della r.c: la responsabilità medica nel quadro della recente evoluzione giurisprudenziale*, in Danno e resp. 2005, p. 130 ss; F. Di Ciommo, *Note critiche sui recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità del medico ospedaliero*, in Foro It., 1999, I, c, p. 3332 e ss; A. Santoro, *La responsabilità da contatto sociale. Profili pratici ed applicazioni giurisprudenziali*, cit., p. 52. R. De Matteis, *La responsabilità medica. Un sottosistema della responsabilità civile*, Padova, 1995, p. 3 e ss.; G. Giacalone, *La responsabilità del medico-dipendente del servizio sanitario nazionale: contrattuale, extracontrattuale o " transtipica"?*, in Giust. Civ., 1999, I, p. 1003.

²⁸⁰ Del tema si è ampiamente occupata la dottrina italiana, cfr., Cfr. R. Sacco, *Concorso delle azioni contrattuale ed extracontrattuale, in Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, a cura di Visintini*, Milano, 1984, p. 162.; P.G. Monateri, *Cumulo di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale*, Padova, 1989, p. 44; F.D. Busnelli, *Itinerari nella "terra di nessuno tra contratto e fatto illecito": la responsabilità da informazioni inesatte*, in Contr. e impr. 1991, pag. 539 e ss.; F. Benatti, *Osservazioni in tema di doveri di protezione*, in Studi in onore di Biondo Biondi, IV, Milano, 1965, 461 ss.; C. Castronovo, *L'obbligazione senza prestazione. Ai confini tra contratto e torto*, in Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni, I, Milano, 1995, 147 ss.; C. Castronovo, *Obblighi di protezione*, voce dell'Enc. Giur. Treccani, Roma, 1990, vol. XXI, p. 307 e ss.; A. Di Majo,

giuspositiviste in materia consumeristica. Ora, è chiaro che nel rapporto medico-paziente o vettore-trasportato²⁸¹ la parte debole sia chiaramente riconducibile a quella che assume l'obbligazione di pagare il prezzo della prestazione. Allo stesso modo, si è potuto osservare che il consumatore rappresenta ontologicamente la parte debole del rapporto con l'imprenditore. La differenza tra le due regole operazionali, ovvero il riconoscimento di uno status tutelato ex lege (consumo) e l'edificazione di una serie di obbligazioni di protezione di origine prettamente pretoria (parte debole del contratto), insiste precipuamente nel fatto che mentre nel primo caso, all'interno e all'esterno dell'ordinamento, è forte l'istanza di bilanciamento del mercato (vd. teoria dell'ordine pubblico economico), nel caso della responsabilità del professionista ciò non si verifica. Anzi, riprova della scarsa rilevanza per il legislatore delle istanze di tutela dei pazienti, è proprio la recente legislazione Gelli-Bianco²⁸² che inverte l'onere della prova, ora a favore del

L'obbligazione senza prestazione approda in Cassazione; in Nuova giur. Civ. comm., 2000, p. 343 ss; P. Gallo, *Arricchimento senza causa e quasi contratti*. I rimedi restitutori, in Trattato di dir. Civile curato da R. Sacco, Torino, 1996, p. 13 e ss.; L. Lambo, *Obblighi di protezione*, cit., p. 59 e ss ;U. Majello, *Custodia e deposito*, cit., p. 55; G. Negri, Voce: *Concorso delle azioni nel diritto romano, medievale e moderno*, in Digesto (IV) delle discipline privatistiche, sezione civile, III volume, Torino, 1988, p. 268;

²⁸¹ Cfr. A. Asquini, *La responsabilità del vettore per infortunio del viaggiatore*, in Riv. dir. comm., II, Milano, 1919, p 358 e ss.; R. Russo, *Concorso dell'azione aquiliana con la contrattuale nel contratto di trasporto*, in Riv. Trim. dir. Proc. Civ., 1950, p. 963 e ss.

²⁸² L. 8 marzo 2017, n. 24, Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie. La responsabilità civile del medico e della struttura sanitaria vengono disciplinate ai sensi dell'Art. 7, il quale afferma che: "1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. 3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del

medico e della struttura sanitaria, e rende molto più complesso ottenere un ristoro per il paziente danneggiato. Si può notare, a mio avviso, lo stesso atteggiamento da parte degli ordinamenti nei confronti delle tematiche ambientali. In sintesi, sebbene il valore dell'ambiente sia chiaramente fondamentale e che si sia pervenuti alla definizione di un diritto soggettivo, quello "ad un ambiente salubre", il legislatore non sembra intenzionato né a sposare la via della necessitata tutela contrattuale, come da esempio cinese per intendersi, né a concedere spazi di tutela individuali per il ripristino o per il risarcimento diretto del danno subito al singolo (salvo la previsione residuale di cui all'art. 313, c.7 T.U.A.); con ciò diminuendo lo spazio effettivo di tutela per il singolo e l'effetto utile che questo avrebbe sulla collettività.

Pertanto, cerchiamo di definire quali sono stati i punti fondamentali che hanno permesso lo strutturarsi di una tutela di origine pretoria, generata all'interno del dibattito dottrinale, a proposito del cumulo delle responsabilità e quindi nella responsabilità del professionista, per scoprire se vi è la possibilità di replicare tali ragionamenti in materia ambientale.

Innanzitutto, si deve sottolineare che la soluzione all'impossibilità logica o ontologica del cumulo (o del concorso delle responsabilità) si è ritrovata nel superamento della distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato²⁸³, lavorando sui concetti di buona fede e correttezza al fine di creare una intelaiatura di obblighi accessori al contratto²⁸⁴, ed infine individuando una nuova fonte delle obbligazioni,

risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge. 4. Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo. 5. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile".

²⁸³ Cfr. L. Mengoni, *Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi*, cit., p. 305 ss.;

²⁸⁴ Cfr. per la struttura delle *obligations de securité moyen*, l'*Arrêt Mercier*, Civ., I, 20 mai 1936, in S. 1937,1, 321 con nota di Breton, e in D.P. 1936,1, 88, con nota di Josserand.

“*il contatto sociale qualificato*²⁸⁵”. Il problema del cumulo quindi si lega a doppio filo con la tematica degli obblighi di protezione; molto simili a quelli previsti dalla *green clauses* di origine cinese e alle previsioni di CSR legate al principio di precauzione. L’analisi comparata ci offre due teorie contrapposte relativamente al problema: nell’ordinamento francese vige la *règle du non-cumul*²⁸⁶, mentre in quello tedesco vige la *Anspruchskonkurrenztheorie*²⁸⁷. Il

²⁸⁵ Il c.d. *faktische Vertragsverhältnisse aus sozialem Kontakt* che sorge in base ad una *Einordnung in ein Gemeinschaftsverhältnis* o in forza di una *soziale Leistungsverpflichtung*. In sintesi, Già nella fase delle trattative del contratto, tra le parti sorgono delle relazioni sociali tali da far instaurare degli obblighi di protezione delle reciproche sfere di interesse (*Interessenkreis*). Cfr. F. Benatti, *Osservazioni in tema di doveri di protezione*, cit., p. 477 e ss.

²⁸⁶ Cfr. M. Aynès, *Les obligations*, Defrénois, 2011, p.463 e ss; P. Bihl et M-H. Bihl, *Droit civil général*, 20 éd., Dalloz, 2016, p.26 ; Le combinazioni tra la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sono però interdette, sia che si parli di opzione sia che si parli di cumulo: nel modello francese “*la prohibition tient à l’économie même du contrat*”, il debitore può infatti rappresentarsi il contenuto della prestazione dedotta in obbligazione a cui è tenuto ad adempiere e non può mai essere colpito a sorpresa (“*qu’il soit surpris*”) da una regola di responsabilità che non avrebbe potuto rappresentarsi (“*qu’il n’avait pas envisagée*”), dato che questa è esterna (“*dehors*”) alla regolamentazione contrattuale. La regola è che il creditore (“*créancier*”) non possa scegliere (“*il ne peut pas choisir*”) il tipo di responsabilità su cui fondare la domanda: se si trova di fronte all’inadempimento del contratto non può invocare le regole delittuali. Vd. altresì, Com., 13 juill. 2010, n° 09-14985, JCP 2011.435, osservazioni in nota di Stoffel-Munck: “*ce principe interdit seulement au créancier d’une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle*”; è dunque ricevibile la domanda fondata sull’ art. 1382 quando questa viene espressa a titolo sussidiario nel caso di un’obbligazione inadempita che non viene ritenuta di natura contrattuale; Vd. infine, Civ. II, 9 juin 1993, Bull. civ. II, n° 204 ; JCP G, 1994.II.22264, in nota critica di Fr. Roussel : “*vu l’article 1382 ; ce texte est inapplicable à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel*”.

²⁸⁷ Cfr. B. J. H. Windscheid e T. Muther, *Polemica intorno all’Actio*, trad. Pugliese e Heinitz, Firenze, 1954, pag. 47: «*quotiens concurrunt plures actiones eiusdem rei nomine, una quis experiri debet*» L. 43, § 1. D, de R.J. (50.17) cfr. L, 57 eod. «*quotiens concurrunt plures actiones eiusdem rei nomine, una quis experiri debet*» L. 43, § 1. D, de R.J. (50.17) cfr. L, 57 eod. In seguito la dottrina costruirà la dogmatica delle c.d. *Gesetzeskonkurrenz* e

modello francese mutua questa posizione dalla dogmatica del Domat che vede la distinzione tra gli *engagements qui se forment par convention* e gli *engagements qui se forment sans convention*²⁸⁸. Come la teoria delle tre colpe²⁸⁹, summenzionata a riguardo dei nuovi criteri di imputazione per

Anspruchkonkurrenz; ovvero la dottrina del concorso diviene rilevante solo se riferita a diritti o pretese, svincolandosi quindi dal tema *dell'Actio*.

²⁸⁸ Vd. J. Domat, *Les loix civiles dans leur ordre naturel*, T.1, Chapitre V, Parigi, p.1689-1694, in Gallica.fr. Cfr. altresì, R.J. Pothier, *Traité des obligations*, Parigi, 1761, Cap. III, p. 160 e ss.;

²⁸⁹ Cfr. G.P. Monateri, *La sineddoche*, cit., p. 1 e ss; C. B. M Toullier, *Droit Civil Français suivant l'ordre du Code*, cit., n°231-232; vengono esemplificate le differenze tra i tipi di “*faute*” che la dottrina aveva individuato, definendo diverse regole per diverse prestazioni (vd. passo 230); al passo 231, con il rinvio alle soluzioni del Pothier, ed alla sua tripartizione della colpa, l’A. afferma che la dottrina è affascinante (“*cette doctrine séduit d’abord*”), in quanto si è ormai stratificata nella memoria dei giuristi, ma che quando è necessario, guardando all’ applicazione della prassi giudiziaria, compararla nel dettaglio alle differenti soluzioni del Digesto, che parlano di “*prestation des fautes*” (gradi di colpa), ci si arresta per le difficoltà insormontabili che hanno avuto anche i più grandi interpreti. Così cita il Thomasius (*Dissertatio de usu pratico doctrinae de culparum praestatione in contractibus* p. 1006) che, a parer suo, ha messo “*cette doctrine à l’examen de la raison*”, e ha dimostrato che la divisione della *faute* in tre gradi manca di esattezza (*manque d’exactitude*); questa tripartizione non è “*fixe*”, è quindi mutevole, di poca rilevanza per l’applicazione pratica, di modo che si confonda col dolo la colpa grave, e la c.d. “*culpa levissima*” con l’errore o l’imprevisto; e che le *fautes légères* e *la très légères* non offrono punti di differenziazione rimarcabili o assai caratteristici da farci parlare di una differenza netta. Conclude la sua dissertazione col rinvio al fatto che il legislatore non abbia inserito la teoria nel corpo del codice in quanto “*le code s’est rapproché du droit naturel*”. Cita poi la formula dotta di Domat sull’illecito e fa notare la sua somiglianza alla norma presente nella codificazione all’art. 1382 del Code. Al passo 233, invece, l’A. afferma che «*il faut donc entendre par faute en cette matière tout fait, toute omission qui causent du dommage à autrui, et qui peuvent être imputés à celui qui les a commis, quand-même il n’y aurait de sa part aucune mauvaise foi. C’est ce que nous apprend l’art.1147, fondé sur les mêmes principes que les art. 1382-1383 et [...] le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part*”. Inserisce chiaramente nella materia contrattuale (si sta parlando della consegna di cose) la colpa aquiliana; oltre a citare direttamente il passo del codice, il Toullier ci precisa il discorso fatto al passo precedente il

colpa nell'ambito della CSR, va notato che anche questa posizione quasi cartesiana di Domat non è stata recepita nel Code Civil, benché siano state entrambe oggetto di profonda attenzione da parte della prima scuola dell'Esegesi. A questa rigida visione non vi è opposizione dal punto di vista dogmatico, se non da parte di Planiol²⁹⁰; l'unica opposizione che incontriamo è di stampo pratico. Semplicemente, nel diritto vivente delle prime applicazioni del Codice Napoleone, le corti si rendono conto che non permettendo il cumulo (*rectius*, non lasciando concorrere le due responsabilità in termini di alternatività), avviene sovente che il creditore-danneggiato non riesca ad ottenere il giusto ristoro²⁹¹. Di conseguenza, per evitare questo inconveniente non

231-232 sul fatto che, essendo il codice di stampo naturalistico, ogni uomo deve rispondere anche della colpa più leggera (*quand même la plus légère*) se commette un "tort".

²⁹⁰ L'unica voce discorde nella seconda metà dell'800 francese relativamente al problema del cumulo è stata quella di Planiol, in una nota a D.1907, 2, 97; 17.1.1905, Parigi, in *Epoux de Molènes c. Patry*. Il caso si può riassumere così: la signora P. stendeva i panni su dei fili di ferro appesi alla barra d'appoggio di una finestra di un altro locatario del signore de M. Volendo recuperare dei panni, si arrampicava su uno sgabello appoggiato alla sbarra della finestra, che cedeva. La signora precipitava e veniva ricoverata all'ospedale Saint- Louis. Ai sensi dell'art. 1386 Code Civil, «*le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par suite de défaut d'entretien ou par la vice de sa construction*». Secondo la dottrina dominante di Aubry e Rau, il rapporto in questione, di locazione, non dovrebbe rientrare nell'alveo applicativo del danno da *ruine du bâtiment* (Cfr. C. Aubry, C. Rau, *Cours de droit civil français*, 6 ed., Paris, a cura di P. Esmein, p. 372). Infatti, la Corte giudica la questione *come sans applicaction dans les rapports de propriété et locataire*. La nota del Planiol non ci porta certo ad ammettere il cumulo nel caso di specie, che anche lui stigmatizza come derivante da un comportamento erroneo, da un utilizzo non conforme alla naturale destinazione del bene, ma ci dà il senso delle affermazioni del Toullier sulla teoria delle tre colpe (Cfr. C.B.M. Toullier, *Droit Civil français suivant l'ordre du Code*, ouvrage dans lequel on a tâché de réunir la Théorie à la Pratique, Rennes, 1811, n°231-232) in cui il regolamento generale *ex delicto* rimane applicabile anche tra le parti. Così se ci fosse stato un *vice de constitution* (in forza del regolamento generale) o se fosse stato solo necessario riparare la barra da parte del proprietario (nel rapporto contrattuale). Cfr. altresì, M. Planiol, *Traité élémentaire de droit civil.*, VI éd., Paris, 1911, p. 889.

²⁹¹ Vd. Civ. I, 11, janv., 1922; Civ. I, 27.jan. 1913 in S. 1913,1,177 nota di L. Sarrut.

di poco conto, si sviluppa la teoria delle *obligations de sécurité*²⁹². Obbligazioni contrattuali quindi, sebbene di origine pretoria, che conducono al risultato, nel caso di loro applicazione pratica, di una estensione dei doveri dei contraenti. Estensione che comporta l'assunzione di altri obblighi, molto spesso non previsti all'interno del regolamento negoziale e sui quali le parti non hanno prestato il giusto consenso. Di queste clausole, un esempio lampante è la previsione c.d. "*sain et sauf*"²⁹³ nell'obbligazione del vettore. Al contrario, nell'ordinamento tedesco non vige tale principio di non cumulabilità e le *Schutzpflichten*²⁹⁴, come *les obligations de sécurité*, giungono allo stesso risultato pratico di ampliamento della sfera giuridica tutelabile del creditore-danneggiato dall'inadempimento o in occasione dello stesso, senza però essere ferocemente contrastate dalla dottrina maggioritaria, la quale, sin dalla pandettistica,

²⁹² Un'obbligazione generale di prudenza e diligenza che rappresenta un'estrinsicazione della tutela contrattuale, con relativo onere della prova, all'interno del regolamento contrattuale. Relativamente alla nascita ed allo sviluppo di tali obblighi, si vd. *Arrêt Mercier* (Civ., I, 20 mai 1936, in S. 1937,1, 321 con nota di Breton, e in D.P. 1936,1, 88, con nota di Josserand)²⁹², nel quale viene affermato che: "*le véritable contrat qui se forme entre le médecin et son client comporte pour le praticien, l'engagement sinon bien évidemment de guérir le malade, du moins de lui donner des soins non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et réserves faites de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science*". Vd. inoltre, Civ. I 25 févr. 1997, obs F. Chabas; Civ. I, 28 juin 1960, II, 11787 con nota di Savatier. Rapp.; Civ.I, 20 Janvier. 1982, JCP 1982, II, 19877 con nota di F. Chabas per maggiore chiarezza.

²⁹³ Cfr. Cass. Civ., I, 21.1.1911, *Compagnie générale transatlantique*, in D.P. 1913.1.249, con nota di L. Sarrut: «*L'exécution du contrat de transport comporte ... pour le transporteur l'obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination*». Vd. Inoltre, Cass. Civ., I, 27.1.1913; Cass. Civ. I, 21.4.1913. Soprattutto, in Civ., I, 21 nov. 1911, e in S. 1912.1.73, con nota di Lyon-Caen.

²⁹⁴ Cfr. H. Staub, *Le violazioni positive del contratto*, cit., p. 13 e ss.; ID, *Kommentar zur Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch*, cit., § 347, annotazione 11;

accetta la possibilità del concorso di stampo romanistico delle azioni, delle pretese e dei diritti²⁹⁵. Pertanto, sebbene gli intendimenti attorno al cumulo siano differenti, circa la soluzione data dagli obblighi di protezione vi è un'uniformità (o quasi - vanno naturalmente verificate le differenti regole operazionali) di disciplina. Nell'ordinamento civile italiano vi è stata, invece, un'annosa diatriba circa l'ipotesi di cumulabilità dei rimedi, talvolta prendendo a spunto le idee francofile di molti studiosi di fine 800', talvolta adattando ai casi italiani le soluzioni nate nella scuola pandettistica²⁹⁶. Seguendo storicamente questa evoluzione, si comprende che scegliere la via della cumulabilità o della non cumulabilità, modifichi la possibilità di tutela del creditore-danneggiato. Mentre si opta per la cumulabilità o per la non

²⁹⁵ Cfr. K. F. Von Savigny, *Sistema del diritto romano attuale*, cit., p. 236-240, in cui si struttura la c.d. teoria della *Klagenkonkurrenz*, per cui, in grande sintesi, è possibile il concorso se le azioni hanno il medesimo oggetto; Si veda quanto già detto a proposito del pensiero del Windschied nella sua "polemica intorno all'Actio".

²⁹⁶ Cfr. in generale sulla questione: C.F. Gabba, *Azione contrattuale e azione aquiliana di danno*, in *Nuove questioni di diritto civile*, I, Torino, 1912, p. 229 e ss.; G. Venezian, *Danno e risarcimento fuori dai contratti*, in *Opere giuridiche*, Roma, 1919, p. 1-33 ss.; G. Giorgi, *Teoria delle obbligazioni*, VII ed., Firenze, 1926, p.225 e ss. Si veda per la tesi francofila che la dottrina maggioritaria del tempo (nel vigente codice del 1865) riteneva "per quanto concerne l'inadempimento di obbligazione ex contractu, si osserva che, una volta che le parti hanno volontariamente attribuito ad un loro interesse una determinata tutela, l'hanno, per ciò stesso, sottratto ad ogni altra tutela" Vd. G.P. Chironi, *La colpa nel diritto civile odierno (La Colpa)*, *Colpa extracontrattuale*, I, Torino, 1906, p. 62; P. Caradonna, *Concorso di colpa contrattuale ed extracontrattuale*, in *Riv. dir. comm.*, 1922, I, p. 270 e ss; D.R. Peretti Griva, *Inammissibilità del concorso dell'azione aquiliana e contrattuale*, in *Resp. Civ. e pre.*, 1933, p. 215. Invece, per le tesi germanofile e possibiliste in termini di cumulo si vd. H. Heintz, *Responsabilità contrattuale e responsabilità aquiliana*, nota di commento a Cass., 2107/1936, in *Foro it.*, 1936, I, p. 1566; G. Pacchioni, *Diritto civile italiano, p.2, v.4, dei Delitti e dei quasi delitti*, Padova, 1940, p. 163. Per una disamina completa della vicenda anche giurisprudenziale Cfr. A. De Cupis, *Fatti Illeciti*, in *Commentario del Codice Civile*, (a cura di) A. Scialoja e G. Branca, *Delle Obbligazioni (art. 1992-2059)*, Bologna—Roma, 1957, p. 307.

cumulabilità dei rimedi e delle pretese, sul piano pratico le soluzioni giurisprudenziali si ritrovano. La via è in tutti gli ordinamenti la medesima, stante l'inconciliabilità della dogmatica francese e tedesca: salvi i casi in cui si concede solo l'opzione²⁹⁷ tra l'esperimento di una forma di tutela e l'altra, si vede come *les obligations de sécurité*, le *Shutzpflichten* e i nostrani doveri di protezione, ampliano l'area della tutela risarcitoria civile da inadempimento. Non si può d'altra parte semplificare la questione legittimando la mera sussunzione del *petitum* aquiliano in quello contrattuale, tuttavia possiamo notare come questa soluzione di compromesso, quella della creazione di obblighi e doveri accessori al contratto fondati sul principio di buona fede²⁹⁸, comporti conseguentemente un ampliamento dell'area di operatività della normativa contrattuale a scapito di quella aquiliana, con ciò che ne consegue in termini rimediali²⁹⁹. Infatti, in quanto all'onere della prova o ai termini di prescrizione è noto ed universalmente pacifico che la responsabilità da inadempimento offre alla parte debole una via di tutela più semplice e diretta di

²⁹⁷ Vd. in giurisprudenza, Civ., I, 21 juill.1890, in DP., 1891,1,380; ²⁹⁷Civ., 11 janv.1922, in DP., 1, 16; Grand arrêts n°177, e ancora più categoricamente Cass.civ., 6 avr.1927, in S.1907,201, con nota di H. Mazeaud; la "règle de non-option", versione aggiornata e più corretta dogmaticamente della storicizzata *règle du non-cumul*. Cfr. In dottrina, G. Viney, *Les conditions de la responsabilité*, in G. Ghestin, *Traité de droit civil français*, Parigi, 1982, p. 550 e ss.

²⁹⁸ Cfr. S. Rodotà, *Le fonti di integrazione del contratto*, cit., p. 152-164; U. Natoli, *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, cit., p. 1-15; L. Mengoni, *Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi*, cit., 1954, I, 305 e ss.

²⁹⁹ Dal punto di vista processuale, in Italia, si vd. su tutti G. Chiovenda, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1933, p. 335-336; in cui si può leggere che dall'avere, il danno, contemporaneamente natura contrattuale ed extracontrattuale discende, secondo alcuni, un concorso di azioni; ma da altri si è rilevato essere unica l'azione, poiché unico è l'oggetto a cui essa tende (il risarcimento) ed unica la *causa petendi* (il danno); il carattere contrattuale o extracontrattuale del danno non è più che una qualificazione della *causa petendi*, che non ne altera l'identità. Si ha, quindi, semplicemente, un concorso di norme applicabili. Dal punto di vista sostanziale, vd. A. De Cupis, *Sul limite di applicabilità della disciplina del concorso del fatto colposo del danneggiato*, in Foro pad., 1954, III, p. 276 e ss.

quella offerta dalle disposizioni in tema di fatto illecito. Garantire al creditore, danneggiato dal comportamento del debitore, la possibilità di dimostrare i fatti in base alle regole probatorie contrattuali è, al di là di ogni fraintendimento, una soluzione di garanzia nei confronti del soggetto leso. In questo senso possiamo vedere come il principio del cumulo espliciti i suoi effetti anche ai fini della tutela ambientale. L'istituto infatti esiste come rimedio utile, come ampliamento dell'utilità da concedersi a colui il quale soffre un danno derivante da un fatto illecito durante l'esecuzione del contratto o a causa di essa. Anche in Francia, dove si sceglie di non cumulare, si addivene comunque ad un ampliamento di tale forma di tutela a scapito delle disposizioni sul fatto illecito, che nell'ordinamento francese, sono da considerarsi aliene alla questione. Si sottolinea, a tal proposito, la rilevanza della formula stereotipata della giurisprudenza francese per cui la medesima *causa petendi* non possa condurre in nessun caso al cumulo delle pretese risarcitorie³⁰⁰ “ *le créancier d'une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le*

³⁰⁰ In tema di eccezioni al principio del non cumulo, Cfr. A. Weill e F. Terré, *Droit civil, Les obligations*, III ed, Parigi, 1981, p.773; G. Ponzanelli, *Le clause di esonero della responsabilità civile*, Milano, 1984, p. 91 e ss; G. Alpa, M. Bessone, V. Zeno-Zencovich, *I Fatti Illeciti, Trattato di Diritto Privato*, diretto da P. Rescigno, II ed., Torino, 1995, p. 313-336; la regola incontra infatti due grandi eccezioni in cui il creditore-danneggiato può avvalersi delle regole aquiliane quando l'inadempimento viene posto in essere con dolo o colpa grave e quando l'inadempimento integra gli estremi dell'illecito penale. Vd. altresì, Nancy, 18 Janv, 1951, in Rec, Gaz. Pal., 1951, 2, 80, e in JCP., 1951, II, 165; Paris, 16 déc. 1953., in D., 1954, 80; Bordeaux, 8 juin 1909 (dolo), in S., 1911, 2, 233. Infine, cfr. G. Cornu, *Le problème du cumul de la responsabilité contractuelle et de la délictuelle*, in *Travaux et recherches de l'institut de droit comparé de Paris*, Parigi, 1962, p. 252., in cui l'A. afferma che se l'inadempimento di un'obbligazione contrattuale costituisce reato, la responsabilità non può che essere aquiliana nel caso in cui il creditore-vittima si costituisca parte civile nel processo penale; se, quest'ultimo provasse ad adire la giurisdizione civile, infatti la responsabilità sarà da considerarsi contrattuale. Naturalmente non viene preso in considerazione l'istituto del cumulo, al massimo si può intendere questa interpretazione come quella che concede la scelta alla parte del contratto, danneggiata dall'inadempimento, se adire o meno quale giurisdizione. Con ciò si fa riferimento a quanto già detto in tema di *non-option*.

*débiteur de cette obligation, quand bien même il y aurait intérêt, des règles de la responsabilité délictuelle*³⁰¹”. E la si deve contrapporre alla massima di D’Amelio “*La responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale possono concorrere quando un medesimo fatto violi non solo diritti derivanti da contratto, ma anche diritti che alla persona offesa spettino indipendentemente dal contratto stesso*³⁰²”, ed alla massima di RG 13, 10, 1916 (-rep III., 145/16 in RGZ, 88, 433)³⁰³, la quale permette di sussumere la *ratio* di alcune norme poste a tutela dell’interesse generale (presenti nelle disposizioni sul fatto illecito) all’interno del regolamento negoziale, superando il dogma della volontà delle parti e condividendo invece la possibilità di tutelare ogni forma di lesione interna al contratto (anche che non sia direttamente dipendente dall’inadempimento *stricto sensu*). In conclusione a questo excursus, si insiste sul fatto che il tema sia rilevante al fine di strutturare un orizzonte dogmatico in tema di CSR e di danno ambientale, poiché è chiaro che solo attraverso il controllo e la limitazione dell’iniziativa economica da parte degli operatori per mezzo dell’implementazione di vincoli contrattuali si possa giungere ad una situazione di fatto per cui il principio di precauzione svolga un reale effetto sul mercato e per garantire, allo stesso tempo, un strumento pratico e rapido di emersione e di persecuzione dell’illecito. A questo scopo, si veda che la riforma francese del diritto delle obbligazioni del 2016 che inserisce nel testo del Code “*l’obligation de minimiser le dommage*³⁰⁴” ad ampliare il novero

³⁰¹ Civ., I, 11 janv. 1989, in JCP G 1989, 21326, con nota di Larroumet

³⁰² In Cass. Civ., 30.1.1936, n. 359 in Foro it. Mass., 1936.

³⁰³ Cfr. RG 13, 10, 1916 (-rep III., 145/16 in RGZ, 88, 433) in P.G. Monateri, *Cumulo di responsabilità*, cit., p. 34; il passaggio della Corte: “*Il dovere generale di non ferire gli altri esiste in ogni tempo e chiunque vi è soggetto... non può venir meno per il fatto dell’esistenza di un contratto [...] il contraente, non meno di un terzo, è protetto dal § 823 BGB*” e “*negare l’antigiuridicità nel senso del § 823 BGB [...], per il solo fatto che l’attore ha a disposizione una diversa e più specifica pretesa è un risultato la cui assurdità è, ovviamente, intollerabile*”.

³⁰⁴ I progetti di riforma sono stati diversi e si sono susseguiti negli anni sino

delle fattispecie tutelabili con la normativa contrattuale; un obbligo, insomma, molto simile a quello che gli operatori si assumono in un contesto di CSR.

Il tema di fondo è infatti, a mio avviso, il medesimo. Se si confronta il problema dell'assunzione del rischio ambientale da parte dell'operatore con quello della presa in carico di un paziente da parte di un medico, si possono vedere somiglianze pratiche che non possono essere trascurate. Infatti, se il medico, o la struttura sanitaria, assumono un obbligo quasi-contrattuale, a seguito del contatto qualificato in forza dell'attività esercitata, è utile nonché equo che il paziente, qualora danneggiato, abbia a disposizione il rimedio contrattuale, con ciò che ne consegue in termini di regole operazionali vantaggiose; e se ciò è vero, perché il soggetto danneggiato dall'attività d'impresa inquinante non può giovare nemmeno di un'azione diretta? Più chiaramente, perché non si finge³⁰⁵ che vi sia un rapporto giuridico qualificato tra l'operatore e l'individuo che svolge la propria esistenza nella prossimità dell'impianto di produzione? Il fatto che si demandi alla disposizione del 2043 c.c. di svolgere la funzione di norma di chiusura del sistema in materia ambientale per i danni diretti è a mio avviso inattuale, soprattutto se si avvalora, come dovrebbe essere, la tesi che vede riconoscere al singolo un diritto soggettivo ad un ambiente

a giungere all'approdo della riforma del 2016 (N. Dissaus, C. Jamin, *Projet de réforme du droit des contrats, du régime générale et de la preuve des obligations, commentaire article par article*, Parigi, 2016, p. IV). I progetti più rilevanti sono il projet Catala (V. P. Catala, *Avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription*: Doc.fr., 2006) ed il projet Terré (V. F. Terré, *Pour une réforme du droit des contrats*: Parigi, 2009). Cfr. A proposito della buona fede e della responsabilità precontrattuale nel sistema post-riforma: D. Di Sabato, *La nuova disciplina della responsabilità precontrattuale francese*, in Riv. Contratto e impresa, XXXIV, Padova, 1/2018. Cfr. altresì, J-S. Borghetti, *L'articulation des responsabilités contractuelle et extracontractuelle*, in Riv. La Semaine Juridique-Edition Générale- Supplément au N° 30-35, 25 juillet 2016, p. 15-19.

³⁰⁵ Cfr. P. G. Monateri, *cumulo di responsabilità*, cit., p. 79; Cfr. V. Zeno-Zencovich, *Una commedia degli errori? La responsabilità del medico fra illecito e inadempimento*, in Riv. di Diritto Civile, 2008, p. 326.

salubre. Anche se per quota³⁰⁶, infatti, il singolo dovrebbe essere messo nelle condizioni di poter veder tutelato il proprio diritto e, allo stesso tempo, l'ordinamento dovrebbe, auspicabilmente, giovare di tale iniziativa per aver un più ampio margine di controllo sulle attività pericolose e rischiose per l'ambiente. In sintesi, il rimedio previsto dalla teoria del contatto sociale e da quella degli obblighi di protezione sembrerebbe essere, a mio avviso, più aderente ed applicabile alla realtà economica occidentale, secondo la lettura dei formanti dottrinari e giurisprudenziali, rispetto a quanto previsto dagli stessi obblighi di CSR, di provenienza nord americana, che oggi rappresentano il segno dell'avanzamento della tutela. Infine, per rispondere alla domanda retorica che ci si è posti in precedenza, la possibilità di strutturare un forte *private enforcement*, a mio avviso, questa passa proprio attraverso la riscoperta del diritto civile come strumento della sostenibilità ambientale in grado di orientare il mercato. In via generale e astratta, infatti, non servirebbe imporre alle imprese complessi obblighi organizzativi di CSR se l'ordinamento civile riconoscesse l'esistenza di un vincolo, ovvero di un contatto sociale³⁰⁷, tra l'operatore ed il territorio in cui esso opera.

³⁰⁶ Cfr. P. Maddalena, *L'ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle future generazioni*, cit., p. 4; P. Trimarchi, *La responsabilità civile*, cit., p. 62.

³⁰⁷ Si veda a tal proposito una significata vicenda giudiziaria francese; Cfr. Civ. I, 28 juin 2012, n°10-28.492, FS-P+B+I in cui il principio del *non-cumul* in un caso di *dommages corporelles*. Una famiglia si reca in un ristorante quando il figlio della coppia prova a scavalcare la recinzione protettiva per recarsi presso il piccolo parco giochi predisposto del ristorante. Il bimbo indossa un anello che lo fa incastrare nella recinzione e con lo sfregamento perde l'uso di alcune dita della mano. I genitori agiscono contro il ristorante ex art. 1384 del Code, che riguarda la responsabilità *du fait des choses*. La Corte d'Appello accoglie la loro domanda asserendo che “ *le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle ne s'opposait pas à ce que cette responsabilité fût recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil* ”. E continua dicendo che i coniugi “ *n'auraient d'ailleurs de lien contractuel avec la société [exploitante] que par le biais de leur fils, qui lui-même, mineur au moment de l'accident, ne s'était*

Bisogna pertanto ammettere che se è vero che la regola del *neminem laedere* non comporti un obbligo generale di diligenza³⁰⁸, ma rappresenti solamente una sintesi di una serie di obblighi negativi di comportamento³⁰⁹, allora anche le regole di CSR non sono altro che regole di diligenza particolarmente stringenti per l'operatore. Ed è allora proprio all'interno delle categorie civilistiche che si può trovare il bandolo della matassa al problema della tutela ambientale. Ed a riprova di ciò si veda che già nel 1955³¹⁰ in Germania veniva utilizzata la c.d. *AnspruchKonkurrenzTheorie* in un caso di danni ambientali.

Pertanto, io credo che si possa affermare che la dilatazione della struttura dell'obbligazione contrattuale che si riscontra tramite l'inserimento di obblighi di protezione, altro non rappresenta che, al di là dell'ovvia decostruzione dogmatica della fattispecie, la soluzione di compromesso tra liberismo e solidarismo. E, se è vero che le regole di CSR – principio di precauzione, “chi inquina paga”, di prevenzione e di informazione – altro non sono che regole di condotta, che gli operatori devono seguire nel loro agire quotidiano nella contrattualistica e nella predisposizione di codici di condotta; come è, altresì, vero che è riscontrabile un contatto qualificato da una convenzione sociale necessitata, dalla stessa previsione dell'art. 42 della Costituzione, tra impresa inquinante e collettività adiacente, è allora vero anche che

pas trouvé engagé dans un lien contractuel, même par stipulation pour autrui, avec cette société, en utilisant une aire de jeux, indépendante du contrat de restauration“. A seguito dell'impugnazione da parte del ristoratore, la Suprema Corte cassa la sentenza della Corte d'Appello in forza della mancata applicazione dell'Art. 1147 e per la falsa applicazione dell'Art. 1382, ma riconosce l'esistenza di un contatto tra il bambino ed il ristoratore, che si estrinseca (tramite una *fictio iuris*) in un contratto di utilizzo dell'area giochi, che impone, pertanto, al ristoratore di rispondere di una *obligation de sécurité*. Nel dispositivo troviamo un *obiter* importante legato sostanzialmente alla creazione di questa forma di responsabilità da “contatto” diversa da quella di stampo tedesco. Infatti, quando la Cassazione afferma che “*l'enfant avait fait usage de l'aire de jeux, exclusivement réservée à la clientèle du restaurant, au cours d'un goûter auquel il participait en compagnie d'un adulte et d'autres enfants*”, si sottointende che le parti avessero tacitamente concluso un contratto di utilizzo dello spazio esterno.

³⁰⁸ E. Betti, *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1950, p. 107, nota 30: “non bisogna comportarsi diligentemente al mero fine di non ledere” (enfasi aggiunta).

³⁰⁹ L. Mengoni, *Obbligazioni e Negozio*, cit., p. 165.

³¹⁰ Vd. BGH, 09.05.1955 – II ZR 31/ 54.

l'ordinamento dovrebbe riconoscere nella *conventio*³¹¹ - prima che nel *neminem laedere* – la fonte primaria di tutela del bene giuridico ambientale. È nella convenzione sociale che si estrinseca la tutela dell'ambiente; senza dover rileggere Rousseau, la semplice lettura della Costituzione e la ratio sottesa alle logiche di CSR mi sembrano chiaramente orientate alla tutela della situazione di fatto generata dagli operatori. Una situazione di fatto che ovviamente trova riconoscimento nei fatti illeciti, ma si sostanzia a monte in una situazione di contatto tra operatore e terzi. Allora, il compito del civilista dovrebbe essere, dal punto di vista sostanziale, quello di discernere tra i due regolamenti e cercare di dotare il danneggiato del rimedio più utile ad ottenere un ristoro, nonché ad impedire il perpetrarsi del depauperamento all'habitat; e, da quello processuale, di strutturare idonei correttivi al modello processuale codificato, in modo da poter consentire "l'azionabilità" degli interessi che come abbiamo sin qui descritto possono dirsi "meta-individuali"³¹².

A questo punto si comprende forse in modo più completo quanto si era precedentemente accennato relativamente al tema dell'ampliamento degli strumenti privatistici a tutela dell'ambiente. Se infatti, come si è visto le disposizioni dell'art. 2043 c.c. non sembrano adeguate a rispondere alle istanze di protezione ambientale, poiché, come già Trimarchi diceva³¹³, il risarcimento del danno diviene semplicemente un altro costo in bilancio per un'azienda inquinante, la quale quindi accollerebbe alla collettività le esternalità negative della sua produzione; non altrettanto chiara è la posizione che la Corte Costituzionale ha espresso in tema di immissioni.

1.5.1.1. Dai rapporti di vicinato alle immissioni cumulate, interpretazione evolutiva del principio della normale tollerabilità. Nesso tra tutela della salute e tutela dell'ambiente.

Infatti, con la nota sentenza n. 247 del 1974³¹⁴, la Corte rilevava che la norma prevista dall'art. 844 c.c. non risultava essere idonea alla tutela del diritto alla salute poiché rappresentava un istituto geneticamente rivolto a

³¹¹ Si noti che per "*conventio*" in questo frangente ci si rifà alla tradizionale definizione di Ulpiano [*D. 2.14.7 pr.-2 (Ulp. 4 ad ed.)*]. Il tema dell'individuazione della causa del rapporto obbligatorio, infatti, rileva nel nostro ragionamento sia relativamente ai termini del contratto causalmente orientato (alla tutela ambientale o ad uno sviluppo sostenibile), sia per quanto riguarda la dilatazione della struttura dell'obbligazione contrattuale che si riscontra tramite l'inserimento di obblighi di protezione ambientale.

³¹² Cfr. G. Alpa, *La natura del danno ambientale*, cit., p. 97.

³¹³ P. Trimarchi, *La responsabilità civile*, cit., p. 3.

³¹⁴ Cost., 23 luglio 1974 n. 274, in *Giur. cost.*, 1974, p. 2371.

comporre i conflitti tra proprietari di fondi prossimi. A giudizio dei ricorrenti, tuttavia, tale norma avrebbe costituito un rimedio insufficiente ai gravi problemi posti dall'inquinamento. Invero, il criterio in essa adottato per contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà (normale tollerabilità delle immissioni) non avrebbe potuto assicurare un'adeguata tutela di beni costituzionalmente protetti come la salute umana (art. 32 Cost.) e l'ambiente (art. 9 Cost) e sarebbe stato inidoneo - inoltre - a garantire che lo svolgimento dell'iniziativa economica privata fosse avvenuto nel rispetto delle esigenze e delle finalità di pubblico interesse di cui all'art. 41, secondo e terzo comma, della Costituzione. Inoltre, l'art. 844 c.c. vede limitata la sua applicabilità al proprietario del fondo vicino alla zona di immissione escludendo così, senza alcuna plausibile ragione, dalla tutela ogni terzo che, pur non trovandosi in quella situazione, sia egualmente danneggiato dalla contaminazione ambientale provocata dalle immissioni. In questo senso, il giudice a quo rilevava che la lettura non costituzionalmente orientata dell'art. 844 c.c. avrebbe: *“legittimato ad agire a tutela del proprio interesse il solo proprietario del fondo vicino a quello dal quale provengono le immissioni, pur essendo queste ultime causa di danno per una pluralità indeterminata di persone, che dalla norma non sarebbero protette, con disparità di trattamento priva di razionale giustificazione nei confronti di soggetti egualmente colpiti dagli effetti della contaminazione ambientale conseguente alla diffusione di sostanze nocive (art. 3 Cost.);”* [...] *“ricondotto nella sfera dei rapporti e del conflitto fra privati la difesa di interessi come quelli inerenti alla salute umana (esposta, specie per effetto degli inquinamenti atmosferici, a pericoli talvolta gravissimi), interessi che riguardano non tanto singoli soggetti quanto la collettività e che la Costituzione tutela in via primaria (art. 32, comma primo), anche in riferimento ad inderogabili doveri di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2);”* [...] *“avrebbe adottato, per contemperare le esigenze della produzione con quelle della proprietà, il criterio della normale tollerabilità delle immissioni e, nel riservare un trattamento preferenziale alle esigenze della produzione rispetto alle ragioni della proprietà, non terrebbe conto della preminente rilevanza accordata nella Costituzione alla salvaguardia della salute dell'uomo (art. 32 citato) e alla protezione dell'ambiente in cui questi vive (art. 9, secondo comma). Detto criterio inoltre sarebbe inidoneo, nella sua relatività, a garantire che lo svolgimento della iniziativa economica privata avvenga nel rispetto sia delle esigenze e delle finalità di pubblico interesse richiamate dall'art. 41, secondo e terzo comma, della Costituzione, sia della funzione sociale della proprietà (art. 42, secondo e terzo comma)”*. Pertanto, se la Corte avesse fatto suoi questi rilievi, ovvero se la Corte ci avesse reso un art. 844 c.c. più

aderente a Costituzione ed ai tempi moderni, oggi, senza tutte le problematiche suindicate circa le regole di CSR e di legittimazione all'agire interna al T.U.A., avremmo, già, a disposizione uno strumento privatistico in grado di ottenere una rapida tutela inibitoria (anche tramite l'utilizzo dell'art. 700 c.p.c.) nei confronti dell'operatore inquinante che, al tempo stesso, possa garantire la tutela della salute del singolo, nonché una regola di legittimazione ad agire, in materia ambientale, egualitaria e considerevole di una realtà plurisoggettiva.

Sulla base di quanto detto, credo sia utile fare riferimento alle categorie dogmatiche per consentire, nonostante la decisione in commento, tale interpretazione evolutiva della disposizione di cui all'art. 844 c.c. senza infatti proporre un'interpretazione conforme a Costituzione, autorevole dottrina ha proposto di servirsi del concetto di "*normale tollerabilità*" e di ampliarlo alla stregua delle esigenze di una società moderna dando ingresso alle pretese che derivano dalle c.d. "*immissioni cumulate*" che, come già si è detto in tema di nesso di causalità, non sarebbero idonee se prese singolarmente produrre un danno illecito nella sfera del singolo³¹⁵. In questo senso la stessa funzione sociale della proprietà, come prevista dalla stessa costituzione, dovrebbe intesa come perimetro di operatività della normale tollerabilità e non come tutela delle esigenze della produzione nazionale, che come abbiamo detto, già devono sottostare al limite dell'utilità sociale. In sintesi, è la funzione sociale della proprietà che realizzerebbe la tutela dell'habitat. Ampliare la normale tollerabilità attraverso l'operare del principio costituzionalmente garantito della funzione sociale della proprietà, permette altresì di tutelare non solo gli interessi del c.d. proprietario-danneggiato, ma anche gli interessi dei titolari di situazioni giuridiche soggettive, come quella di abitazione, di uso, nonché i titolari di semplici interessi non qualificati come quello alla mera fruizione del bene ambientale³¹⁶. Il ragionamento trova a mio avviso anche un facile approdo nella nuova costruzione del diritto ambientale a seguito della riforma dell'art. 117 della Costituzione che, come già si è avuto modo di sottolineare, eleva la tutela dell'ambiente da semplice interesse pubblico a valore

³¹⁵ Cfr. G. Alpa, *La natura del danno ambientale*, cit., p. 97; C. Salvi, *Immissioni, ecologia, norme costituzionali*, in *Giur. it.*, 1973, I, 805 e ss.; ID., *Note sulla tutela della salute come interesse collettivo*, in *AA. VV.*, a cura di F. D. Busnelli - U. Breccia, *Tutela della salute e diritto privato*, Milano, 1978, 445 e ss.;

³¹⁶ *Ivi*, p. 98.

costituzionale, attribuendone le relative competenze allo Stato, esplicitando un diritto del singolo a godere di un ambiente salubre, seguendo il *fil rouge* che si è venuto a tratteggiare nella storia evolutiva dei trattati internazionali sull'ambiente e sul clima evidenziata in introduzione. Sebbene con la sentenza in commento, la 247 del 1974, e non solo³¹⁷, la Corte indicava nell'art. 2043 c.c. lo strumento di tutela dell'interesse (che "appartiene alla collettività") alla salute e dell'ambiente (come interessi disgiunti e non direttamente collegati), di diversa opinione furono le Sezioni Unite del successivo 6 ottobre, n. 5172³¹⁸, in cui viene sostenuto che *"la tutela giuridica non si limita all'incolumità fisica dell'uomo supposto immobile nell'isolamento della sua abitazione (...) ma si estende (...) alla vita associata dell'uomo nei luoghi delle varie aggregazioni nelle quali questa si articola e, in ragione della sua effettività, alla preservazione, in quei luoghi, delle condizioni indispensabili o anche soltanto propizie alla sua salute", di modo che "la protezione in tal modo acquista un contenuto di socialità e di sicurezza, per cui il diritto alla salute, piuttosto (o oltre) che come mero diritto alla vita e all'incolumità fisica, si configura come un diritto all'ambiente salubre"*. Va però sottolineato che si parla di un interesse individuale, che si esprime principalmente in termini di salute e di ambiente sano (sempre in via differenziata). È chiaro che, in questo caso il collegamento tra il fatto inquinante ed il danno alla salute si sostanzierebbe sempre nella dimostrazione del nesso di causalità tra aver subito un danno alla salute ed il fatto dell'operatore³¹⁹. In altre parole, il degrado dell'ambiente, in questo caso, rappresenterebbe la causa del danno alla salute, e non l'oggetto stesso della tutela giuridica, a differenza di quanto prevista dal T.U.A. Questo orientamento trova conferma nella lettura della sentenza-manifesto della Cassazione penale del 1983³²⁰ in cui si osserva che: *"la Costituzione consente di ravvisare nell'ambiente un diritto fondamentale con un suo contenuto necessario di informazione, partecipazione e azione per ogni persona: l'ambiente è sede della partecipazione (artt. 2, 3 e 5), ossia il luogo, l'associazione, lo strumento per l'esercizio dei diritti, ma anche dei doveri di solidarietà politica, economica e sociale; l'ambiente è l'insieme degli aspetti*

³¹⁷ Vd. anche Cass. Civ., n. 3829, del 5 luglio 1979, in Giust. Civ., 1979, I, p. 687, con nota di Morelli.

³¹⁸ Vd. Cass. SS.UU. n. 5172 del 6 ottobre 1979, in Foro it., 1979, I, c. 2302.

³¹⁹Cfr. C. Rapisarda, *Spunti in tema di tutela giurisdizionale del diritto alla salute*, in Riv. dir. proc., 1976, III, p. 583 e ss.; G. Torregrossa, *La tutela dell'ambiente: dagli interessi diffusi al danno ambientale*, in Cons. Stato, 1988, IX, p. 1729 e ss.

³²⁰ In A. Postiglione, *Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in Riv. giur. amb., 1986, p. 80.

naturali (paesaggio) e culturali (patrimonio storico e artistico della Nazione), tutelati espressamente dall'art. 9; l'ambiente è anche la salubrità dello spazio che ci circonda, che assicura il benessere psicofisico individuale e collettivo, elevato alla dignità di diritto dell'individuo e interesse della collettività dallo stesso art. 32 Cost; [...] l'ambiente è possibilità di difesa dei diritti in giudizio per tutti, come riconosce l'art. 24; l'ambiente è il sostrato fondamentale per l'apprendimento, l'insegnamento e lo sviluppo dell'arte e della scienza (artt. 33 e 34); l'ambiente si pone come un limite rispetto ad altri diritti pur importanti come il lavoro, la proprietà, l'iniziativa economica (artt. 35, 41, 42, 43, 44); come oggetto del coagularsi di forze politiche e sociali (art. 49)''.

1.5.1.2. Il danno pubblico ambientale

È quindi nel ragionamento dei c.d. “giudici-scrittori³²¹” che il diritto ambientale si è edificato e sono state le corti a risolvere il problema definitorio del danno ambientale, che oggi, l'interpretazione autentica della direttiva 35/2004, il T.U.A. e la l. 231, come abbiamo visto, affrontano e superano solo in parte³²². Tuttavia, i contributi più rilevanti provengono dal T.A.R., dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei Conti e dal giudice penale (che abbiamo già visto precedentemente) e non dalle corti civili, intitolate – teoricamente - di conoscere del danno aquiliano. Rilevano a tal proposito,

³²¹ Cfr. G. Alpa, *La natura del danno ambientale*, cit., p. 101.

³²² Vd. P. Maddalena, *Nuovi indirizzi della Corte dei Conti*, in *Diritto e ambiente*, I, in M. Almerighi e G. Alpa (a cura di), *Diritto e ambiente. Materiali di dottrina e giurisprudenza commentati*, p. I, Dir. civ., Padova, 1984, p. 223; ID, *L'evoluzione della tutela ambientale e l'azione popolare prevista dall'art. 4 della legge 3 agosto 1999, n. 265*, in AA. VV., a cura di A. Postiglione, *Seconda giornata per l'ambiente della Corte Suprema di Cassazione*, Napoli, 2000, p. 123 e ss.; M. Franco, *Tutela del territorio, interessi diffusi e operato del giudice (ordinario, amministrativo, contabile)*, in *Quaderni regionali*, 1985, p. 981 e ss.; P. La Rocca, *Gli interessi diffusi con particolare riferimento al bene giuridico ambiente: nozione, titolarità e tutela*, in *Comuni d'Italia*, 1990, XXVII, p. 1317 e ss.; S. Patti, *Diritto dell'ambiente e tutela della persona*, in *Giur. it.*, 1980, V, p. 859 e ss.; A. Postiglione, *Ambiente: suo significato giuridico unitario*, in *Riv. trim. dir. pub.*, 1985, p. 32 e ss.; ID., *L'azione civile in difesa dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. pub.*, 1987, II, p. 303 e ss.

innanzitutto, due sentenze della Corte dei Conti, la n. 39³²³ del 15 maggio 1973 e la n. 108³²⁴ del 20 settembre 1975. Per la prima volta si offriva una nozione di danno erariale non più “*nel senso ragionieristico di turbativa degli elementi del conto patrimoniale*”, ma nel senso più preciso di “danno pubblico”, che si deve intendere come “danno collettivo” o alla “collettività”, nel senso di una “*turbativa di quei beni che appartengono alla collettività organizzata dallo Stato, puntualizzando che tale turbativa è in contrasto con l’art. 9 cost. che tutela il paesaggio, nonché con un complesso di normazione ordinaria che ha il suo nucleo centrale nella legge 29 giugno 1939, n. 1497 sulla protezione delle bellezze naturali e la sua specificazione in altri più minuti testi normativi come quelli relativi alla costituzione dei parchi nazionali*”. Il contributo pubblicistico alla definizione di danno ambientale quindi passa attraverso la nozione rinnovata di danno erariale (ambientale) che diviene quindi un “*danno pubblico della collettività organizzata dello Stato*”. La teoria di Maddalena, che in precedenza abbiamo detto essere dominante in materia, si sostanzia proprio sulla prospettiva aperta dalla lettura delle decisioni in commento. Infatti, la nozione suesposta di danno pubblico ambientale si giustificava dal punto di vista processuale nel fatto che sebbene “*sia ammessa la costituzione di parte civile nel processo penale, e che in questa sede può essere citato anche il responsabile civile, occorre tenere comunque presente che da un lato l’area del reato non copre quella della responsabilità per danni e che dall’altro canto chi si costituisce in giudizio è il singolo privato direttamente danneggiato nei suoi beni, mentre resta impregiudicato e scoperto l’intero danno prodotto all’ambiente*³²⁵”. E che quindi, il risarcimento del danno è “*volto non più a ristorare il singolo, ma piuttosto a soddisfare in qualche maniera la collettività, perdendo la sua originaria struttura civilistica e avvicinandosi sempre più al concetto penalistico di sanzione*³²⁶; e ciò appare tanto più verito se si pensa che in queste ipotesi la collettività, più che titolare di un diritto soggettivo alla stregua del diritto privato, appare come titolare di un interesse diffuso e generalizzato, di carattere eminentemente pubblicistico, che molto si avvicina all’interesse che la stessa collettività ha alla repressione dei reati,

³²³ Corte d. Conti, Sentenza, n. 39 del 15 maggio 1973, in Rep. Foro it., 1974, voce Responsabilità contabile e amministrativa, n. 67 ed *in extenso* in Foro amm., 1973, I, 3, p. 247.

³²⁴ Corte d. Conti, Sentenza, n. 108 del 20 dicembre 1975, in Foro it., 1977, III, c. 349.

³²⁵ P. Maddalena, *Nuovi indirizzi della Corte dei Conti*, cit., p. 224

³²⁶ *Ivi*, p. 225.

*interesse per il quale si è parlato di un diritto subiettivo pubblico dello Stato alla punizione dei colpevoli*³²⁷”.

Dalla nozione di danno pubblico ambientale, i cui massimi promotori hanno cercato, chiaramente, di attrarre nella materia amministrativa una questione prettamente civilistica, anche offrendo, come si è visto in precedenza, l’affermazione, di pari passo, di diritti soggettivi ad un ambiente salubre in capo ai cittadini (tuttavia non legittimati ad agire ex art. 311 T.U.A.³²⁸), si giugne alla definizione di ambiente in termini atomistici, ovvero come “*opera aperta*”, o valore unitario, distinto dai beni che lo compongono³²⁹, che condurrà poi alla già esplorata e condivisa tesi della c.d. quota individuale del danno collettivo. Ciononostante, questa teoria ha lasciato il segno nell’ordinamento; infatti, la disciplina del T.U.A. configura un illecito tipico che si sostanzia in una violazione formale di norme tramite la formula del rinvio aperto e, infine, la ratio sottesa al diritto positivo in materia è quella di tutelare esclusivamente l’interesse pubblico, in particolar modo solo ed unicamente quello dello Stato. Chiare perplessità devono essere espresse a riguardo; tramite questa impostazione infatti, come già si è avuto modo di sottolineare, non si riesce ad individuare alcun diritto soggettivo individuale all’ambiente, che, in termini anche economicisti, conduce ad una minor efficacia della tutela del bene giuridico. È infatti opinione da me condivisa quella per cui l’ambiente è sia da considerarsi interesse della collettività la cui lesione comporta ovviamente un danno (pubblico) ambientale³³⁰, ma è altresì vero che rappresenta è anche interesse del singolo vedersi tutelato il diritto alla salute (anche in via diretta³³¹), il diritto di proprietà e la singola sofferenza morale³³² derivante dalla lesione o dal degrado ambientale. In sintesi, risulta

³²⁷ Ivi, p. 231. Cfr. contrario, G. Greco, *L’illecito degrado dell’ambiente ed il problema del risarcimento dei danni subiti dagli enti pubblici (titolari di potestà e non di diritti su quel bene)*, in Imp., amb., pubbl. amm., 1984, p. 458-460.

³²⁸ Anche secondo la superata disposizione dell’art. 18 L. 349/1986 dell’8 luglio 1986. Cfr. a tal proposito, G. Alpa, *La natura del danno ambientale*, cit., p. 104-106.

³²⁹ Vd. Cons. Stato, 1985, II, p. 559.

³³⁰ Cfr. A. Postiglione, *Una svolta per il diritto dell’ambiente. Riflessioni sull’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, in Riv. giur. amb., 1986, p. 492.

³³¹ Cfr. contra, P. Giampietro, *La tutela settoriale dell’ambiente: inquinamento atmosferico, idrico, acustico e da rifiuti*, in Giur. it., 1984, IV c. 145.

³³² Cfr. L.B. Geri, *A proposito di danno ambientale ex art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e di responsabilità civile*, in *Il danno ambientale con riferimento*

evidente che, sacrificandolo sull'altare del mero interesse collettivo, non si tutela efficacemente l'interesse del singolo che si dovrebbe estrinsecare in tutte le ipotetiche lesioni sia di interessi morali sia di quelli patrimoniali. Senza la tutela a valle del sistema produttivo, senza quindi la legittimazione attiva del singolo, si espone il sistema di repressione dell'illecito ambientale ad essere operativo solo nei confronti dei grandi gruppi industriali (che generano significativi danni ambientali) i quali, come si è visto precedentemente, già si dotano di sistemi di prevenzione dell'illecito o di contratti assicurativi.

1.5.1.3. Ordine pubblico economico e doveri positivi

Bisogna tener presente che il sistema di repressione del danno ambientale è rappresentato, in sintesi, da un lato dalla ricerca di una soluzione simile a quella che si è sviluppata in tema di danno alla salute (che giunge alla definizione di danno pubblico ambientale come diritto all'ambiente salubre), dall'altro, dall'imposizione di regole precauzionali, come quelle di CSR, atte ad evitare l'insorgere del fatto illecito. Inoltre, deve notarsi che le regole di CSR non rappresentano altro che vincoli alla libertà d'iniziativa economica delle imprese alla stregua delle norme poste a tutela della concorrenza. A tal riguardo io ritengo che l'ordinamento antitrust miri a tutelare un interesse che potremmo dire diffuso quale è quello al buon funzionamento del mercato in un'ottica solidaristica infrasoggettiva³³³. In questo senso, per ordine pubblico, deve intendersi un principio che giustifica l'imposizione di limiti alle libertà individuali, in funzione della regolamentazione dei rapporti tra i membri della società.

Pertanto, L'analisi del concetto di ordine pubblico economico deve sempre partire dalla nozione fondamentale di ordine pubblico generale, introdotta per la prima volta nel Codice napoleonico, con l'intento di consolidare le conquiste della rivoluzione. Questo concetto emerse inizialmente nel Codice napoleonico senza una

alla responsabilità civile, P. Pierlingeri (a cura di), Napoli, 1991, p. 75-91 in cui l'A. definisce il danno ambientale ex art. 18 della l. 349/1986 dell'8 luglio 1986 come "danno non patrimoniale". Vd. anche G. Alpa, *La natura del danno ambientale*, cit., p. 107, in cui si concorda con la tesi del danno non patrimoniale specificando che si debba "intendere un danno comunque con riflessi economici, che assorbe l'espressione danno morale, e che non riguarda la lesione per così dire fisica dei beni che compongono l'ambiente inteso come contenitore".

³³³A. Zoppini, *Autonomia contrattuale*, cit., p. 3 e ss.

definizione precisa, poiché la sua natura ampia e complessa rendeva difficile stabilire una classificazione unitaria e specifica.³³⁴ Nel Codice napoleonico, che promuove la piena libertà economica degli individui, il concetto di ordine pubblico è visto come uno strumento per garantire l'ordine sociale ereditato dall'*Ancien Régime*. Esso si basa sull'abolizione delle distinzioni sociali e sul riconoscimento della proprietà privata e della libera iniziativa economica. In questa prospettiva, l'ordine pubblico, considerato come limite all'autonomia negoziale, non deve tradursi in un'espressione di superiorità, né, pertanto, implicherebbe la necessaria cedevolezza dell'interesse privato nei confronti di quello pubblico.

Invece, l'ordine pubblico, sempre inteso come limite all'azione negoziale, mirerebbe a garantire che le convenzioni tra privati non minaccino i valori fondamentali che costituiscono l'ordine sociale. In altre parole, i privati dovrebbero stipulare contratti in modo tale da rispettare i principi e i valori che lo Stato ritiene essenziali per l'organizzazione sociale (ed è in queste argomentazioni che ritrovo le radici delle regole di CSR).

L'ordine pubblico infatti deve essere inteso, ai fini della presente trattazione, come un limite negativo all'autonomia contrattuale, finalizzato a proteggere i principi base dell'ordinamento, come un diritto ad un ambiente salubre. Tornando però all'evoluzione del concetto, va sottolineato che la dottrina ha elaborato una distinzione tra ordine pubblico materiale o amministrativo, da un lato, e ordine pubblico ideale o normativo³³⁵, dall'altro³³⁶.

L'ordine pubblico, inteso in senso positivo, si manifesta nel corretto e pacifico svolgimento delle attività della vita civile, rappresentando

³³⁴ Cfr. A. Guarnieri, *Ordine pubblico*, in Dig. disc. priv., sez. civ., vol. XIII, Torino, p. 7

³³⁵ Sul quale in questa sede non si svilupperanno tematiche rilevanti, data la rilevanza materiale ed attuale degli interventi legislativi. Cfr. per sulla nozione di ordine pubblico normativo od ideale, L. Paladin, *Ordine pubblico*, in Nvs. Dig. It., vol. XII, Torino, 1965, pag. 130; C. Lavagna, *Il concetto di ordine pubblico alla luce delle norme costituzionali*, in *Democrazia e diritto*, 1967, p. 360.

³³⁶ Sulla nozione di ordine pubblico materiale o amministrativo O. Ranelletti, *Concetto di ordine pubblico* in V.E. Orlando (a cura di), *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, vol. IV, Milano, 1904, p. 428 e ss; S. Moccia, *Ordine pubblico (disposizioni a tutela dell')*, in *Enc. giur.*, vol. XXII, Istituto dell'Enciclopedia italiana, Roma, 1990, p. 3;

un'eccezione che garantisce la quiete e la sicurezza collettiva. Esso comprende il buon ordine esteriore, tangibile e visibile, e la protezione dell'incolumità pubblica e della tranquillità della collettività. In questo senso, l'ordine pubblico coincide con il bene giuridico che l'ordinamento tutela attraverso le norme di pubblica sicurezza³³⁷. In senso negativo, l'ordine pubblico amministrativo si caratterizza per l'assenza di turbamenti e violenze, ed è quindi definito come l'"*assenza di eventi umani e naturali che possano mettere in pericolo la sicurezza. In altre parole, si riferisce a una condizione di tranquillità e stabilità, priva di situazioni che possano minacciare l'ordine e la sicurezza pubblica*"³³⁸. Il concetto di ordine pubblico, pur avendo significati diversi, condivide una caratteristica comune, ossia implica l'imposizione di limiti alle libertà individuali, in quanto strettamente legato alla regolamentazione dei rapporti tra i membri della società. Questi limiti sono necessari per garantire il corretto funzionamento dell'ordine sociale e per tutelare i valori fondamentali su cui si basa la convivenza civile.

Con la riforma del titolo V, parte II, della Costituzione, le problematiche relative all'ordine pubblico trovano oggi nuovi spunti dopo la costituzionalizzazione, già menzionata in precedenza, del concetto, inteso in senso prettamente materiale, nell'art. 117, secondo comma, della Costituzione. Alla lettera h), nell'elencazione delle materie di competenza esclusiva dello Stato, si legge "*ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa*". In vero, quanto riportato dall'articolo in commento, era già stato stabilito dalla legge Bassanini I, legge nr.

³³⁷ In particolare, limitatamente alla definizione di ordine pubblico materiale o amministrativo, parte della dottrina lo ha anche letto come limite ad alcune libertà costituzionali. C. Esposito, *Libertà di manifestazione del pensiero e ordine pubblico*, in *Giur.Cost.*, 1962, p. 194, non condivide l'estensione, operata dalla Corte Costituzionale nella sentenza 19/62, dell'ordine pubblico come limite alla libertà di manifestazione di pensiero poiché, l'autore afferma che la Costituzione ha espressamente indicato quali diritti potevano essere limitati dalla legge in nome dell'ordine pubblico e quindi, la mancanza di un riferimento esplicito equivale alla negazione della possibilità di porre limiti. Sui limiti di ordine pubblico e libertà di manifestazione di pensiero, U. Allegretti, *Ordine pubblico e libertà costituzionali*, in *RTDP*, 1976, p. 486 e ss.; A. Pace, M. Manetti, *Art. 21*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, A. Pizzorusso, Bologna-Roma, in *Foro it.*, 2006, p. 226 e ss.;

³³⁸ A. Pace, *Ordine pubblico, ordine pubblico costituzionale, ordine pubblico secondo la Corte Costituzionale*, in *Giu. Cost.*, 1977, p. 1777.

59/1997 e dal D.lgs nr. 112/98, dove si riservavano allo Stato compiti e funzioni riconducibili all'ordine pubblico ed alla sicurezza pubblica: in particolare l'art. 159 del D.lgs nr. 112/98 chiarisce che i compiti e le funzioni relativi all'ordine pubblico *“concernono misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, come complesso di beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.*

Leggendo la norma in questione, è evidente che il riferimento all'ordine pubblico mira a delimitare un ambito oggettivo dell'ordinamento che è riservato esclusivamente alla competenza statale. In questo contesto, non si può negare che il concetto di ordine pubblico abbia una chiara portata materiale, che non può essere estesa anche alle necessità di protezione dell'integrità e della coerenza normativa.

Ora, il Trattato di Lisbona (art. 3, c.3 TUE), il quale afferma che *“L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico “*, sembrerebbe superare il problema ideologico ordoliberalista del mito della libertà, che basa l'organizzazione economia e sociale della forma Stato solo ed unicamente sui principi di libera concorrenza e libertà contrattuale.

Questo concetto illuminista tipico dello Stato liberale, centrato sulla libertà come regola di un ordine naturale, si fondava sull'idea che la libertà individuale rappresentasse la “regola” della società. Tuttavia, quanto espresso a livello teorico non si realizzava concretamente, poiché, sia dal punto di vista economico che giuridico, mancavano meccanismi naturali in grado di garantire un equilibrio stabile. Il divario tra teoria e pratica portò alla richiesta di un nuovo ordine che fondasse il concetto di ordine pubblico economico, emerso dalla contestazione dei principi della società liberale ed oggi rappresentato in Europa, dalla summenzionata formula dell'art. 3, c. 3 del TUE.

La conflittualità che ha caratterizzato la società nella seconda metà del 900 e che ancora la caratterizza, forse sotto altri profili, ha portato il diritto europeo ad adottare una prospettiva dinamica: la visione statica e classica del diritto basato sul Codice lascia il posto all'evoluzione giuridica.

In questo contesto, emergono i principali ambiti dell'evoluzione giuridica: l'organizzazione economica (regole di CSR), le regole autoritarie interne al contratto (doveri di protezione) e le regole autoritarie dei rapporti sociali (contatto sociale).

Nel primo ambito si trovano le norme di matrice economica, ossia le regole per l'organizzazione economica, che si concretizzano in disposizioni relative alla produzione, distribuzione e circolazione di merci, beni e servizi. Tali regole hanno una finalità autoritaria: quella di organizzare il mercato, e si combinano inevitabilmente con le regole autoritarie destinate alla regolazione dei rapporti sociali, che hanno lo scopo di tutelare le parti più deboli.

A questo punto sorge una domanda importante, che si fonda sull'osservazione dell'uso di misure di intervento destinate a proteggere interessi particolari, tipiche della legislazione di protezione sociale: esiste un ordine pubblico sociale separato e distinto dall'ordine pubblico economico?

La questione viene risolta distinguendo il concetto di ordine pubblico di protezione da quello di ordine pubblico di direzione. Si evidenzia che il mondo economico e quello sociale non sono entità separate, ma rappresentano punti di vista diversi da cui osservare lo stesso fenomeno, parlando quindi di interventismo a scopo economico e sociale³³⁹.

Si osserva inoltre la creazione di disposizione che prevedono nullità di protezione³⁴⁰ e diritti di recesso favorevoli alla parte debole, come anche doveri di protezione o di cura a carico della parte forte del contratto. Questi elementi evidenziano, a mio avviso, la rottura con il concetto tradizionale di ordine pubblico economico, basato sui principi fondamentali del liberalismo, che poneva l'accento sull'importanza del singolo contraente. La portata di queste disposizioni, mostra chiaramente come ci sia stata una frattura con gli scopi originari dell'ordine pubblico, che si fondavano sull'attuazione del liberalismo.

Farjat definisce l'ordine pubblico economico come “*l'insieme delle regole obbligatorie nei rapporti contrattuali relativi all'organizzazione economica, ai*

³³⁹ G. Farjat, *L'ordre publique économique*, Parigi, 1963, p. 35- 36. Cfr. contra, R. Savatier, *L'ordre publique économique*, Parigi, 1965, p. 38.

³⁴⁰ Vd. la recente Cass. SS.UU., n. 41994 del 30 dicembre 2021 in tema di nullità delle fidejussioni omnibus in cui si sviluppa significativamente il tema delle nullità di protezione. Cfr. L. Botta, *Nullità speciali*, cit., p. 119-133; Cfr. altresì, A. Gentili, La “nullità di protezione”, in *Eur. dir. priv.*, 2011, p. 77-119;

*rapporti sociali e all'economia interna del contratto*³⁴¹". Sebbene il concetto di ordine pubblico economico sia variabile, segna l'inizio di un nuovo diritto che mira a prevenire e regolare i conflitti sociali: in termini di finalità, l'ordine pubblico economico rappresenta la nascita di un diritto volto a prevenire e regolare le disuguaglianze sociali e i relativi conflitti.

Nonostante la presenza di questo nuovo concetto, che potrebbe far pensare a un punto di mediazione tra economia e diritto, è l'intervento statale che segna la cosiddetta "*economizzazione del diritto*". Questo fenomeno indica che l'ordine pubblico economico, pur mirando a risultati economici, tralascia in parte l'evoluzione del diritto privato. L'ordine pubblico economico è, quindi, la conseguenza giuridica dell'intervento statale nell'economia e dell'attenzione dei poteri pubblici verso una determinata organizzazione economica. La creazione dell'ordine pubblico economico, pertanto, non sembra nascere da un cambiamento nelle concezioni degli economisti, ma piuttosto dall'azione dirigista dello Stato, a tutela delle classi deboli e svantaggiate³⁴².

Appurato quindi che l'incidenza dei poteri pubblici nella sfera contrattuale è parte integrante del concetto di ordine pubblico, si possono fare delle semplicissime considerazioni: da un lato, esistono regole etero imposte che regolano l'attività dei privati, dall'altro, c'è una sempre maggiore presenza di soggetti pubblici nei rapporti economici.

In questo senso possiamo dire che si riconosce finalmente una reale attuazione al principio di cui all'art. 3 c.2. della Costituzione; si riscopre l'uguaglianza sostanziale e la molteplicità delle regole che costituiscono l'ordine pubblico economico, cercando di compensare le differenze sociali.

³⁴¹ G. Farjat, *L'ordre publique économique*, op. loc. ult. cit.; Cfr. contra, M. R. Savatier, *L'ordre publique économique*, op. loc. ult. cit.

³⁴² A proposito dell'ordine pubblico economico si è parlato di proletarizzazione del diritto o di diritto di classe in M.R. Savatier, *Prolétarisation du droit civil*, in *Les métamorphoses économiques et sociales du droit civil d'aujourd'hui*, dans la Revue internationale de droit comparé, Parigi, 1952, V.4, n.4., p. 819-821, che rileva una intromissione delle concezioni proletarie opposte a quelle borghesi. Per il concetto di diritto di classe, G. Ripert, *Le régime démocratique et le droit civil moderne*, Parigi, 1948, p. 206 e F. Josserand, *Sur la reconstitution d'un droit de classe*, Paris 1937, p. 4; P. Pic, *Les nouvelles lois ouvrières, leurs répercussions économiques et sociales*, Revue politique et parlementaire, Parigi, 1937, p. 215-217, 238.

Da questa analisi delle cause che hanno portato alla nascita del concetto di ordine pubblico economico, emerge due importanti conclusioni. La prima è che l'unità dell'ordine pubblico economico è data dagli obiettivi che intende perseguire: la volontà di rappresentare e tutelare le diverse classi sociali, dando voce alle loro aspirazioni particolari. La seconda conclusione è che, proprio per la necessità di dare spazio alle diversità sociali, l'ordine pubblico economico rappresenta l'inizio di un diritto in continua evoluzione, un diritto di transizione. In effetti, il concetto di ordine pubblico economico, come figura settoriale, è stato sviluppato dalla dottrina, soprattutto sulla base delle teorie francesi.

Se il concetto di ordine pubblico generale si configura come un limite negativo alla libertà di determinazione dei contraenti, l'ordine pubblico economico ha una portata più positiva e propulsiva. Infatti, si distingue in ordine pubblico economico di "direzione" e di "protezione": il primo si manifesta attraverso gli interventi normativi che indirizzano e promuovono lo sviluppo del progresso economico, mentre il secondo è rappresentato dalle norme che tutelano i contraenti più deboli³⁴³ e, aggiungerei, anche le situazioni giuridiche di svantaggio sofferta da un terzo, come quella legata all'inquinamento ambientale.

La nozione di ordine pubblico economico è stata utilizzata anche in giurisprudenza. La Corte di Cassazione, nelle sentenze 6716 del 2 giugno 1992 e 120313 del 3 dicembre 1993, ha ritenuto che una clausola penale che fissi il tasso di interesse moratorio al di sotto di quello legale non contrasti con l'ordine pubblico economico, in quanto l'art. 1284 c.c. consente alle parti di determinare convenzionalmente il saggio degli interessi. Allo stesso modo, la Cassazione, nelle sentenze 5320 del 16 giugno 1987 e 4513 del 15 maggio 1987, ha qualificato come rientrante nell'ordine pubblico la legge 98 del 1982 (poi abrogata), che vietava in

³⁴³ G. Ripert, *L'ordre économique e la liberté contractuelle*, in *Etudes Giny*, II, Parigi, 1934, p. 374; G.B. Ferri, *L'ordine pubblico economico*, in *Saggi di diritto civile*, Rimini, 1983, p. 341 e ss.; Vd. inoltre, P. Trimarchi, *Istituzione di diritto privato*, 16 ediz., Milano 2005, p. 201; in cui l'A. afferma che l'ordine pubblico economico di direzione ha lo scopo di proteggere la parte debole del rapporto mentre il concetto di ordine pubblico economico di protezione comprende i principi secondo i quali va seguita l'attività economica;

Cfr. altresì, G. Passagnoli, *Il contratto illecito*, in *Il trattato del contratto*, diretto da V. Roppo, vol. II, Regolamento, p. 456, in cui l'A. afferma che l'ordine pubblico economico di protezione ha ampliato le sue prospettive rispetto a quello di direzione coniugando libertà ed efficienza;

modo assoluto e generalizzato la concessione di permessi e aspettative per cure termali.

Nonostante le interpretazioni giuridiche della Corte, la dottrina ha tuttavia messo in dubbio l'autonomia della categoria di ordine pubblico economico. Infatti, alcuni autori ritengono che la categoria dell'ordine pubblico economico includa situazioni troppo distanti tra loro, che non potrebbero essere ricondotte a una nozione unitaria e coerente. In questo senso, la dottrina ritiene che le situazioni normate dall'ordine pubblico economico siano talmente eterogenee da non poter essere classificate sotto un'unica categoria giuridica³⁴⁴. Secondo alcuni autori, non

³⁴⁴ G.B. Ferri, *Ordine pubblico, buon costume e teoria del contratto*, Milano, 1970, p. 65 e ss. L'autore afferma che già il codice civile del 1942 appare discostarsi dai principi rigorosamente liberisti cui si erano ispirati sia il code Napoléon che il codice civile italiano del 1865, rompendo il criterio dell'esclusiva privatezza dell'iniziativa economica, lo Stato entra nel "gioco" dell'economia, dall'altro, predisponendo programmi che coordinano e indirizzano l'attività economica sia pubblica che privata, predisponendo autoritativamente misure riguardanti diversi settori dell'economia nazionale. La nozione di ordine pubblico economico dovrebbe caratterizzarsi e distinguersi da quella di ordine pubblico come nozione "funzionale": l'ordine pubblico economico non ha la funzione dell'interdizione tipica dell'ordine pubblico, ma quella "positiva" realizzata con diversità di tecniche di intervento, riassumibile in due categorie generali, come gli interventi di direzione e quelli di protezione. Tutta questa serie di interventi attuati si presenta come un insieme certamente non armonico ed interventi di direzione s'intrecciano a quelli di protezione non desumendo un'unità che permetta di intravedere un quadro organico su cui costruire nozioni e concetti unitari. Il concetto di ordine pubblico economico diviene una formula che copre situazioni lontane tra loro attraverso una formula generica e quindi inutilizzabile. Per indicare l'insieme di questi interventi si ricorre alla formula "ordinamento pubblicistico dell'economia", che ha il pregio di non voler individuare un concetto giuridico, ma soltanto una tendenza di politica legislativa. Sono riconducibili al concetto tradizionale di ordine pubblico i limiti che incontrano l'iniziativa economica privata nel comma 2 dell'art. 41 Cost., non soltanto per quanto riguarda la "sicurezza", la "libertà", la "dignità umana", ma anche per quanto riguarda l'"utilità sociale" che sarebbe difficilmente riconducibile alla nozione di ordine pubblico che è stata proposta. Come limite, l'"utilità sociale" ha un duplice significato: il primo consiste nel fatto che l'iniziativa economica privata, nella sua portata effettuale ha come destinatari tutti i consociati indistintamente, il secondo consiste nel riconoscimento costituzionale dell'iniziativa economica privata che erge la stessa ad espressione di valori fondamentali che reggono una società e che ne caratterizzano il sistema economico; in quanto tale l'esercizio dell'iniziativa economica privata non deve contraddire i valori ordinati del sistema economico prescelto, sulla base dei quali si giustifica il suo stesso riconoscimento. Inteso in questo senso il limite dell'"utilità sociale" anche se sembra rappresentare un limite di natura

esisterebbe una differenza sostanziale tra il concetto di ordine pubblico economico di protezione e quello di ordine pubblico generale, in quanto entrambi svolgono una funzione comune di limite negativo all'autonomia privata, al fine di garantire gli interessi fondamentali dell'ordinamento. Tuttavia, a livello fattuale, la funzione di protezione si è dimostrata più rilevante, soprattutto in un contesto in cui, con il declino dello Stato imprenditore, l'ordine pubblico economico di direzione (più legato all'interventismo statale) è diventato marginale. L'ordine pubblico economico di protezione, al contrario, si è rafforzato, anche alla luce dei principi di regolazione esterna delle dinamiche del mercato, diventando una categoria rilevante.

In questa prospettiva, l'ordine pubblico si allontana dalla concezione di un semplice interesse pubblico, per diventare un principio che coordina vari interessi, libertà e situazioni soggettive di diversa natura, irriducibili alla tradizionale dicotomia pubblico-privato. In ogni caso, l'ordine pubblico conserva la sua funzione di protezione degli interessi generali, senza subire una frattura interna. Pertanto, solo gli interessi radicati nei valori fondamentali dell'ordinamento possono essere considerati di ordine pubblico. La dialettica tra pubblico e privato non altera la concezione dell'ordine pubblico come strumento di tutela degli interessi generali.

1.5.2 il problema della legittimazione ad agire. Gli enti locali, la legittimazione delle associazioni e dei privati.

Si è già discusso del problema della legittimazione ad agire relativamente al caso del danno (conseguenza) alla salute e di quello alla proprietà prodotti in occasione dell'inquinamento e quindi del danno ambientale; ed, allo stesso modo, si è posta, in precedenza, la questione, ad ora ancora non risolta da dottrina e giurisprudenza, nonché dallo stesso legislatore europeo e nazionale, se sia utile, anche in forza dei principi che guidano il legislatore – soprattutto quello europeo – in materia,

oggettiva posta alla tutela del mercato, è pur sempre riconducibile al concetto di ordine pubblico. L'affermazione dell'utilità sociale rappresenta un limite all'iniziativa economica privata, posta a tutela della libertà di iniziativa economica stessa; ciò al fine di impedire che l'uso di tale libertà finisca per tradursi in una negazione della libertà di iniziativa economica altrui e per contraddire, con ciò, il valore fondamentale che questa esprime nel nostro sistema.

corrispondere un'azione diretta al risarcimento di tale danno (tipico) nei confronti dei terzi.

Ciononostante, il problema della legittimazione ad agire a titolo di risarcimento nella fattispecie del danno ambientale, come configurata, prima dall'art. 18 della l. 349/1986 e poi dall'art. 311 del T.U.A., risulta comunque un tema estremamente complesso³⁴⁵.

Il problema principale è ovviamente quello della legittimazione ad agire delle associazioni ambientaliste, che viene trattato in termini rilevanti per la prima volta dalle Sezioni Unite del 1989³⁴⁶, a seguito dell'adozione della legge istitutiva del Ministero dell'ambiente, la l. 349/1986.

Nella motivazione, oltre a rilievi di ordine generale, riguardanti principalmente la natura del danno ambientale ed i criteri di imputazione soggettiva, in un *obiter dictum* del ragionamento più ampio in tema di giurisdizione, la Corte riflette sul fatto che la preferenza operata dal legislatore per il rimedio in forma specifica, nonché la previsione di provvedimenti d'urgenza e di misure inibitorie, siano la rappresentazione, in realtà, delle istanze dei terzi. In sintesi, la Corte riterrebbe che il richiamo alla riduzione in pristino stato sia "*utile*" perché rimedierebbe direttamente al danno subito dai terzi che vivono nei pressi della fonte inquinante, e che non potrebbero, in via diretta, ottenere un ristoro alle loro sofferenze, anche di natura morale, a causa delle difficoltà summenzionate, ovvero la difficoltà di individuare la titolarità e la natura dell'interesse di cui sono portatori.

Da tali considerazioni si desume che la legittimazione delle associazioni ambientaliste, confermata nel T.U.A., debba essere considerata come lo strumento che l'ordinamento ha predisposto, in via residuale, per tutelare i singoli. Va ricordato e precisato, infatti e ancora una volta, che la legittimazione dello Stato comprenderebbe ma non assorbirebbe tutte le istanze terze.

Sulla tema si pronunciò per primo il Tribunale di Milano in un caso di inquinamento marino derivante da scarichi provenienti da un'industria

³⁴⁵ Cfr. G. Santaniello, *La legittimazione alla tutela dell'ambiente e dei beni ambientali*, in *Amm. pol.*, 1987, I, p. 6 e ss.; C. Tenella Silani, *Responsabilità per danno ambientale*, in *Dig. priv.*, XVII, Torino, 1998, p. 359 e ss.; G. Alpa, *Trattato di Diritto Civile*, cit., p. 829 e ss.

³⁴⁶ Vd. Cass. SS.UU., Sentenza del 25 gennaio 1989, n. 440, in *Corr. Giur.*, 1989, p. 505, con nota di F. Giampietro, e in *Giust. Civ.*, 1989, I, p. 560, con nota di A. Postiglione.

che produceva cromo, negando tale forma di legittimazione ad agire³⁴⁷; in seguito, il T.A.R. Lombardia³⁴⁸, ha precisato che *“l’ambiente in quanto entità appartenente a tutti (collettività e singoli), è stato dalla legge assunto ad oggetto di un diritto sociale avente efficacia diretta verso tutti i componenti la società e nei confronti delle amministrazioni pubbliche e fornito di garanzia giurisdizionali per le violazioni che al medesimo possono essere arretrate”* e, in funzione di ciò, ha stabilito che nell’ipotesi di ricorso dinanzi al giudice amministrativo avviato dalle associazioni non si può estendere tale legittimazione ad impugnare anche i provvedimenti amministrativi che abbiano ad oggetto vincoli artistici, storici, archeologici ed urbanistici, circoscrivendo tale legittimazione ad una nozione naturalistica di ambiente.

Ora, se questo è vero per quanto riguarda la normativa del 1986, va sottolineato che il T.U.A. ha modificato molto quanto previsto in tema di legittimazione ad agire.

Va subito ricordato infatti che ad oggi il titolare della pretesa risarcitoria per il danno ambientale è esclusivamente lo Stato, in persona del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare³⁴⁹, invece, *“tutti gli altri soggetti (singoli o associati, ivi compresi gli enti pubblici territoriali e le regioni) possono agire, in forza dell’art. 2043 cod. civ., per ottenere il risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale, ulteriore e concreto, che abbiano dato prova di aver subito dalla medesima condotta lesiva dell’ambiente in relazione alla lesione di altri loro diritti*

³⁴⁷ Cfr. G. Alpa, *Trattato di Diritto Civile*, cit., p. 830.

³⁴⁸ TAR Lombardia, Sentenza del 21 marzo 1989, n. 124, in *Corr. Giur.*, 1989, p. 930, annotata da G. Sala.

³⁴⁹ Ciò è vero, tuttavia, solo nei casi in cui il responsabile dell’evento dannoso sia un soggetto privato o comunque non sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti. Infatti, è stato precisato che “la materia del danno ambientale rientra nell’ambito di ampliamento della giustizia contabile, come previsto dagli artt. 313, c.6, e 318, c. 2, del d.lg. n. 152/2006, che attribuiscono nuove competenze alla Corte dei Conti in tale settore. Cfr. Corte dei Conti, Molise, sez. giurisd., 6 dicembre 2010, n. 144, in *Riv. Corte Conti*, 2010, p. 175).

Fuori da tale contesto, il Ministero dell’Ambiente detiene esclusivamente le prerogative risarcitorie, da esercitare in particolare attraverso la sua Direzione Generale per il Danno Ambientale (art. 299). Tuttavia, l’art. 34 del d.lgs. n. 4/2006 (richiamato nell’art. 299), che istituiva tale Direzione Generale, è stato abrogato durante la fase di conversione, e la Direzione non è stata effettivamente istituita, sollevando quindi dubbi sul fondamento giuridico della nuova struttura.

*particolari, diversi dall'interesse pubblico, collettivo e generale, alla tutela dell'ambiente come diritto fondamentale e valore a rilevanza costituzionale.*³⁵⁰”.

La citata massima della Suprema Corte, ancora di fondamentale apprezzamento, si rivelava, a suo tempo, decisiva, alla luce degli eventi di cronaca che ponevano in evidenza le problematiche legate allo smaltimento illecito dei rifiuti³⁵¹. Nello stesso solco, si pronunciava, inoltre, la Sezione III della Corte di Cassazione Penale, stabilendo che “*attualmente, l'art. 311 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, attribuisce allo Stato, e in particolare al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il potere di agire per il risarcimento del danno ambientale, sia in forma specifica che, se necessario, per equivalente patrimoniale, esercitando anche l'azione civile in sede penale. Le regioni, gli enti locali, e le persone fisiche o giuridiche che sono o potrebbero essere danneggiate dall'inquinamento ambientale, ai sensi dell'art. 309, comma 1, possono ora presentare denunce e osservazioni nell'ambito di procedimenti finalizzati all'adozione di misure di prevenzione, precauzione e ripristino, oppure sollecitare l'intervento dello Stato per la tutela dell'ambiente, ma non hanno più la possibilità di agire iure proprio per il risarcimento del danno ambientale. La giurisprudenza successiva a questa modifica legislativa ha poi stabilito che la legittimazione a costituirsi parte civile nei procedimenti per reati ambientali spetta non solo al Ministro dell'Ambiente, in base all'art. 311, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ma anche agli enti pubblici territoriali (come le province) e ai soggetti privati che, a seguito della condotta illecita, abbiano subito un danno patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c.*”³⁵².

Di conseguenza, sebbene la legge riconosca al Ministro dell'Ambiente la legittimazione alla tutela degli interessi collettivi, come quello ambientale, allo stesso tempo sembra ammettere ai terzi interessati, che abbiano subito le conseguenze del danno ambientale, di agire per il

³⁵⁰ Vd. Cass. pen., Sez. III, sentenza del 12 gennaio 2012, n. 633; vd. anche più recentemente, Cass. Sez. III Pen 12 gennaio 2018, n. 911

³⁵¹ Cfr. per esaustività sul punto, A. Alberico, *Il nuovo reato di “combustione illecita di rifiuti”*, in Dir. pen. cont., Milano, 2014, p. 130; Vd. anche Cass. Pen., Sez. III, sent. 29 maggio 2013, n. 23091; Cass. Pen., Sez. III, sent. 16 maggio 2013, n. 21147; Cass. Pen., Sez. III, sent. 16 maggio 2013, n. 21138, in cui si ribadisce anche la responsabilità in sede civile di coloro che, delegando a terzi lo smaltimento dei rifiuti, non adempiono all'obbligo di controllo previsto dall'art. 2049 c.c.

³⁵² Cd. Cass. pen., Sez. III, del 28 ottobre 2009, n. 755/10, Ciarloni, m. 246015, in <http://www.lexambiente.it>

risarcimento di danni patrimoniali, fondando la loro richiesta sull'art. 2043 c.c.

Questa precisazione si giustifica, come già detto in sede introduttiva al presente saggio, sulla considerazione di cui agli artt. 2 e 32 della Costituzione.

Ciò detto, e senza indugiare oltre nelle questioni di cui all'azione individuale di cui all'art. 2043 c.c., in concreto, rileva che nell'impianto del T.U.A. agli enti territoriali è riconosciuto esclusivamente di collaborare all'esercizio dell'azione ministeriale³⁵³, e la "*facoltà di denunciare alle autorità competenti le ipotesi di pregiudizio ecologico o di una sua minaccia imminente e di chiedere l'adozione di misure di reazione immediata (precauzione, prevenzione e ripristino)*"³⁵⁴.

Recentemente è stato affermato che "*la denuncia di danno ambientale, con la quale si richiede l'intervento dello Stato a tutela dell'ambiente ai sensi dell'art. 309 del d.lgs. 152/06, comporta per il Ministero l'obbligo di valutare le richieste di intervento e le osservazioni ad esse allegate, relative a casi di danno o di minaccia di danno ambientale*"³⁵⁵. Tale obbligo non deve essere confuso con l'assunzione di misure obbligatorie e vincolate di precauzione, prevenzione o ripristino, ma implica semplicemente la verifica dell'effettiva sussistenza dei presupposti per l'intervento statale. Resta salva, in tal caso, la discrezionalità circa le misure più adeguate da adottare secondo la normativa vigente. In altre parole, si tratta dell'obbligo di avviare un procedimento che, come chiarito dalla direttiva comunitaria, si conclude con una "*decisione motivata di accogliere o rifiutare la richiesta di azione formulata*". L'obbligo di adottare il provvedimento conclusivo dell'iter valutativo conferisce agli enti locali la legittimazione a impugnare l'atto qualora lo stesso risulti illegittimo³⁵⁶. Inoltre, in caso di inerzia, gli enti locali possono agire "*attraverso il silenzio inadempiuto*" e chiedere il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell'attivazione dell'azione prevista dall'art. 310, comma 1, del d.lgs. 152/06³⁵⁷.

³⁵³ Cfr. a sostegno della citata giurisprudenza, le pagine di U. Salanitro, *La nuova disciplina della responsabilità per danno all'ambiente*, in Riv. resp. Civ., v.3, 8-9, 2006, p. 686.

³⁵⁴ Vd. art. 309, c.3, T.U.A. Cfr. anche, P. Fimiani, *Le nuove norme sul danno ambientale*, Milano, 2006, p. 102.

³⁵⁵ Vd. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 8 febbraio 2012, n. 676, in <http://www.lexambiente.it>

³⁵⁶ Vd. funzionamento dell'obbligo di preavviso ex art. 10-bis l. 241/1990.

³⁵⁷ Vd. artt 3 l. 241/1990 e 21-bis l. 1034/1971. Cfr. M. De Paolis, *Il processo amministrativo*, Padova, 2012, p. 247.

Ci si chiede a proposito del danno risarcibile all'ente territoriale "a causa del ritardo nell'attivazione" se si possa o meno identificare alla stregua del danno ambientale di cui all'art. 300 T.U.A. Parte della dottrina ha interpretato questo danno come una componente del danno ambientale, cercando di incidere così sul sistema previsto dal T.U.A. e dalla direttiva 35/2004, riconoscendo, pertanto, agli enti territoriali una legittimazione indiretta al risarcimento per il pregiudizio ecologico³⁵⁸. Altri, invece, hanno considerato tale danno come una nozione distinta dal "danno ambientale", ritenendolo non qualificabile sotto tale termine e sotto alcun altro termine specifico³⁵⁹.

Nel solco di questo filone giurisprudenziale, si segnala, in un ulteriore *obiter dictum*³⁶⁰, il riemergere del tema delle associazioni ambientaliste che "sono legittimate a costituirsi parte civile quando perseguono un interesse che non si limita a un collegamento meramente generico con l'interesse pubblico, ma che si concretizza in una realtà storica divenuta scopo proprio dell'associazione, in quanto, in tal caso, l'interesse alla protezione dell'ambiente si specifica e si personifica".

Infatti, "le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantano un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all'adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino" sono dotati delle stesse prerogative di cui agli enti pubblici territoriali³⁶¹. Tale interesse³⁶² era già riconosciuto alle "organizzazioni non governative che promuovono la

³⁵⁸ Cfr. L. Prati, *Il danno all'ambiente nel T.U. tra interesse diffuso e posizioni soggettive*, in *Amb. Svil.*, 2007, p. 577.

³⁵⁹ Cfr. F. Fonderico, *Alla ricerca della pietra filosofale: bonifica, danno ambientale e transazioni globali*, in *Giorn. dir. amm.*, 2009, n. 9, p. 918-929.

³⁶⁰ Vd. Cass. Pen., Sez. III, n. 47805 del 2013, in <http://lexambiente.it>.

³⁶¹ Vd. art. 309, c.1, T.U.A.

³⁶² Vd. anche Consiglio di Stato del 9 marzo 1973 num. 253 (cfr. *Foro it.*, 1974, III, 33 ss., con nota di L. Zanuttigh, «Italia nostra» di fronte al Consiglio di Stato) con cui questo organo operò il primo timido tentativo di offrire una più adeguata tutela a queste situazioni giuridiche cd. 'superindividuali', riconoscendo alla associazione ambientalista 'Italia Nostra' la legittimazione ad agire per la salvaguardia del lago di Tovel. Per gli sviluppi successivi, cfr. E. Grasso, *Gli interessi della collettività e l'azione collettiva*, in *Riv. di dir. process.*, 38, 1983, p. 24 nt. 3.

protezione dell'ambiente”, secondo il dispositivo dell’art. 13 della l. 8 luglio 1986, n. 349³⁶³. In sintesi, alle associazioni ambientaliste viene riconosciuta dal T.U.A., per quanto attiene alla fase di partecipazione al procedimento amministrativo, la stessa posizione giuridica degli enti territoriali, tuttavia, in base all'art. 18, comma 5, della legge 349/1986³⁶⁴, esse sono ancora legittimate a intervenire nei giudizi civili e penali relativi al danno ambientale, nonché a ricorrere per l'annullamento degli atti amministrativi che comportano danni all'ambiente, sia se emanati da organi statali che da regioni e altri enti locali. In seguito, è stato, affermato che le associazioni di protezione ambientale, anche se non riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge 349/1986, possiedono legittimazione ad agire qualora *“si costituiscono con lo scopo principale di proteggere l'ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti in un territorio circoscritto”*. Inoltre, *“il giudice amministrativo è chiamato a valutare caso per caso le diverse situazioni, per evitare che l'assenza di azione da parte delle associazioni riconosciute riguardo a atti potenzialmente dannosi per l'ambiente comporti una violazione del diritto di giustizia, penalizzando le situazioni di danno potenziale non affrontate dalle associazioni riconosciute”*³⁶⁵ Le stesse associazioni non sono più legittimate attiva, tuttavia, al pari degli enti locali, a proporre in via diretta ed autonoma l'azione di risarcimento del danno ambientale come invece prevedeva la disciplina del 1986.

³⁶³ Vd. art. 309, c.2, T.U.A.

³⁶⁴ In attuazione del principio di informazione e di partecipazione, sanciti a livello europeo, è infatti l'unico comma non soggetto ad abrogazione, vd. art. 318 T.U.A. Cfr. altresì in dottrina, M. Calabrò, *Il ruolo delle associazioni ambientaliste in tema di prevenzione e riparazione del danno ambientale*, in *La responsabilità per danni all'ambiente, L'attuazione della direttiva 2004/35/CE*, (a cura di) F. Giampietro, Milano, 2006, p. 193 e 211.

³⁶⁵ Vd. Cons. Stato, Sez. VI, 13 settembre 2010, n. 6654, in Riv. giur. amb., 2011, p. 5527, con nota di A. Maestroni, *"Sussidiarietà orizzontale e vicinitas: criteri complementari o alternativi in materia di legittimazione ad agire"*; Cons Stato 23 maggio 2011, n. 3107, in Foro it., 2012, III, c. 19, in cui si è stabilito che: *“il giudice amministrativo può riconoscere, caso per caso, la legittimazione a impugnare atti amministrativi a tutela dell'ambiente anche a meri comitati locali spontanei che perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale e che abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità in un'area ricollegabile alla zona in cui si trova il bene a fruizione collettiva che si presume leso”*.

In conclusione alla presente disamina in tema di legittimazione all'esercizio dell'azione di risarcimento del danno ambientale, si ricorda quanto già detto in sede introduttiva relativamente al dispositivo dell'art. 313, c.7, T.U.A., per cui “*resta in ogni caso fermo il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi*”; pertanto, come ha anche sottolineato la Cassazione³⁶⁶, che la “*legittimazione di parte civile è sempre possibile quando i profili “spiccatamente” personali di un soggetto sono direttamente coinvolti nella vicenda processuale (come ad esempio al lesione della reputazione commerciale e la diminuzione dell'attività ricettizia turistica) e l'entità oggettiva dell'intervento denunciato si pone come potenzialmente idonea a compromettere, anche sotto il profilo patrimoniale, la sua sfera giuridica soggettiva*”.

Altra Cassazione³⁶⁷ ha esplicitato che è legittimato, a costituirsi parte civile in un processo penale, il privato “*che non si dolga del degrado dell'ambiente ma faccia valere una specifica pretesa in relazione a determinati beni, quali cespiti, attività e diritti soggettivi individuali (come quello alla salute), in conformità alla regola generale posta dall'art. 2043 c.c.*” Infine, va segnalato che il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 251 ha abrogato la disposizione dell'art. 9, D.l. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che prevedeva un'azione popolare (così definita in Rubrica) concessa a ciascun elettore per far valere in giudizio i diritti, le azioni e i ricorsi che spettavano al comune e alla provincia, con la conseguenza che qualunque cittadino potesse instaurare direttamente ed autonomamente il giudizio per responsabilità ambientale.

1.5.2.1 Il tema delle azioni popolari e la necessità di una class action

Al di là di queste considerazioni, sempre in tema di legittimazione, risulta dogmaticamente essenziale concludere i discorsi originati nelle pagine precedenti relativamente al concetto di “*publica actio*” e della rilevanza che avrebbe nell'ordinamento interno una *class action* in materia ambientale, costruita sul modello delle azioni popolari romane. Il tema, nella dottrina romanistica, è più che affrontato in termini generali, ossia di

³⁶⁶ Cass. pen. Sez. III, 2 maggio 2007, n. 16575, in <http://lexambiente.it>.

³⁶⁷ Cass. pen., Sez. III, 22 giugno 2011, n. 34789, in CED Cass. pen., 2011.

preclusione processuale e di interessi tutelati nelle *actiones populares* pretorie³⁶⁸.

Infatti, non è di certo una mia sola considerazione quella che vede nella tutela dell'ambiente un interesse di ogni consociato. Già Rodotà, affermava, in via paradossale ma condivisibile, che “*se un abitante di Udine ritiene che nell'isola di Pantelleria stia per essere perpetrato uno scempio o comunque un danno ad un ambiente naturale, tale abitante deve poter aver il modo di intervenire per impedirlo, sia perché un giorno pensa di potersi recare in quell'isola, sia perché pensa che vi si potranno recare i propri figli o nipoti, ma sia anche solo nell'interesse degli stessi abitanti dell'isola, i quali, magari perché «prigionieri di logiche o egoismi di ogni genere» si trovano impossibilitati a farlo da soli*”³⁶⁹.

Abbiamo visto che le corti italiane, assieme ad un legislatore europeo e nazionale, hanno negato ai privati e anche alle associazioni ambientaliste la legittimazione attiva a tutelare tali diritti che abbiamo già definito “*meta-individuali*”, salvo la presenza di un nesso³⁷⁰ diretto tra il soggetto agente ed il bene giuridico (specificamente) tutelato, a prescindere dal tipo di situazione giuridica rilevante per tale collegamento. Il problema è, come già abbiamo avuto modo di dire, che senza una legittimazione diretta del privato, l'ordinamento prevede una sorta di principio secondo il quale “*siccome interessa tutti, allora non interessa nessuno*”³⁷¹.

³⁶⁸ F. Botta, *Legittimazione, interesse ed incapacità all'accusa nei PUBLICA IUDICIA*. Cagliari, 1996, p. 185 e ss.; A. Di Porto, *Interdetti popolari e tutela delle «RES IN USU PUBLICO»*. Linee di una indagine, in *Diritto e processo nella esperienza romana. Atti del Seminario torinese (4-5 dicembre 1991 in memoria di G. Provera)*, Torino, 1994, p. 483; A. Saccoccio, *Il modello delle azioni popolari romane tra diritti diffusi e 'class actions'*, in *Actio in rem e actio in personam. In ricordo di Mario Talamanca*, a cura di L. Garofalo, I, Padova, 2011, p. 759 e ss.

³⁶⁹ Cfr. S. Rodotà, *Beni comuni e categorie giuridiche. Una rivisitazione necessaria*, in *Questione giustizia*, 2011/5, p. 237 e ss.; vd. anche S. Settis, *Azione popolare. Cittadini per il bene comune*, Torino, 2012, p. 23 e ss.

³⁷⁰ Cfr. A. Saccoccio, *La tutela dei beni comuni per il recupero delle azioni popolari romane come mezzo di difesa delle res communes omnium e delle res in usu publico*, in *Diritto e Storia*, n.11, 2013, p. 8-21, specificamente, p.8.

³⁷¹ Cfr. A. Romano, *Interessi «individuali» e tutela giurisdizionale amministrativa*, in *Foro it.*, 1972, III, p. 269 e ss., in critica a *Cons. di Stato*, 14 luglio 1972, num. 475. Per considerazioni di analogo tenore negativo rispetto alla ricordata decisione giurisprudenziale, cfr. anche Idem, *Il giudice amministrativo di fronte al problema della tutela degli interessi cd. diffusi*, in *Foro it.*, 1978, V, p. 8 e ss.; vd. anche M. Cappelletti, *Appunti sulla tutela giurisdizionale di interessi collettivi o diffusi*, più volte ripubblicato, in *Le azioni a tutela di*

Tale circostanza non è però solo ascrivibile all'esperienza del diritto ambientale e non è, soprattutto, unicamente storia moderna dell'interpretazione delle nostre Corti, come a giustificare il fatto che il privato non debba occuparsi della cosa pubblica e che ad essa sia deposto solo ed unicamente lo Stato stesso (ente astratto da tenere distinto dalla massa dei singoli che lo compongono). Si veda per esempio la nota sentenza del Consiglio di Stato³⁷² che affermava, ad esempio, che la dizione dell'art. 10 comma 9 della legge 6 agosto 1967 n. 765 (il quale, istituendo una vera e propria azione a legittimazione diffusa sul modello di quello che si riteneva essere il "proprium" delle azioni popolari romane, prevedeva che 'chiunque' potesse ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia ad altri, in quanto in contrasto con leggi o regolamenti o con il piano regolatore), andasse interpretato nel senso di 'chiunque abbia un diritto o un interesse propri', frutto di una posizione giuridica quantomeno 'qualificata e differenziabile' da quella di qualsiasi altro cittadino. Il timore paventato dai nostri giudici è che un allargamento generalizzato della legittimazione a ricorrere per la tutela di diritti o interessi meta-individuali possa avere «riflessi sconvolgenti sul sistema vigente³⁷³», il quale già di per sé non appare in grado di fornire risposte in tempi soddisfacenti alle domande di giustizia dei cittadini. In questo filone giurisprudenziale, infatti, da un lato, hanno pesato, le inclinazioni del nostro legislatore, che si orienta secondo il modello nordamericano

interessi collettivi. Atti del Convegno di studio (Pavia, 11-12 giugno 1974), Padova, 1976, p. 196; D. Tanza, I fondamenti costituzionali delle azioni collettive; Class actions ed effettività della tutela giurisdizionale, in Amministrazione in cammino. Rivista elettronica di diritto pubblico., di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione, 11 marzo 2008, II (www.amministrazioneincammino.luis.it/site/it/Rubriche/Amministrazioni_Pubbliche/Note_e_Commenti/Documento/tanza_class_action.html).

³⁷² Vd. *Cons. di Stato, Sez. V, 9 giugno 1970, num. 523* (in *Riv. giur. dell'edilizia*, 1970, I, p. 645 con nota contraria di G. D'Angelo; vd. contra anche E. Guicciardi, *La decisione del "chiunque"*, in *Giur. it.*, 1970, III, p. 193 ss.); vd. anche *Cons. di Stato, sez. V, 15 luglio 2000* (con nota adesiva di L. Coen, *Interesse all'impugnazione*, in *Studium iuris*, 2000, XII, 1416 s.) e *Cons. di Stato, sez. V, 30 gennaio 2003 num. 469* (con note adesive di M. Alessio, *L'impugnabilità delle concessioni edilizie*, in *Nuovo Diritto*, 2004, VII-VIII, p. 650 e ss.; e D. Chinello, *La legittimazione ad impugnare la concessione edilizia altrui ed, in particolare, la legittimazione dei titolari di esercizi commerciali ad impugnare la concessione edilizia rilasciata ad un concorrente*, in *App. urb. edil.*, 2003, II, p. 75 e ss.).

³⁷³ Vd. *Cass. SS. UU. del 8 maggio 1978 num. 2207* che nega l'ammissibilità della categoria giuridica degli interessi cd. collettivi, negando nel contempo che di essi potessero farsi portatori soggetti pure essi collettivi.

delle *class action*, (che in realtà sono difficilmente esportabili in altri sistemi giuridici³⁷⁴); dall'altro lato, un ostacolo è stato altresì costituito soprattutto dalla difficoltà dogmatico-filosofica stratificatasi nel corso dei secoli, che

³⁷⁴ Cfr. A. Giussani, *Studi sulle class actions*, Padova, 1996, p.20; ID, *Azioni collettive risarcitorie nel processo civile*, Bologna, 2008, p.1 e ss.; P. Rescigno, *Sulla compatibilità tra il modello processuale della "class action" ed i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano*, in *Giur. it.*, 2000, XI, p. 2224 e ss.; V. Vigoriti, *Impossibile la class action in Italia? Attualità del pensiero di Mauro Cappelletti*, in *Resp. civ. e prev.*, 2006, I, p. 31 e ss.; M.G. Migliazzo, *Dalla class action statunitense all'azione collettiva risarcitoria italiana*, in *Iter legis*, 2007, V-VI, p. 23 e ss.; G. Resta, *Azioni popolari, azioni nell'interesse collettivo, «class actions»: modelli e prospettive di riforma in una recente riflessione*, in *Riv. crit. del dir. priv.*, XXV, 2007, p. 331; L. Stilo, *Quando la class action è made in Italy*, in *Il nuovo dir.*, 2007, X-XI, p. 597 e ss.; L. Ferrarese, *Le norme statunitensi sulle azioni collettive: analisi comparativa con la legislazione italiana e spunti di riflessione*, in *La resp. civ.*, 2008, VIII-IX, p. 746 e ss.; S. Miconi, *La "class action" nell'ordinamento italiano: sintesi di una trasformazione*, in *La resp. civ.*, 2008, VIII-IX, p. 678 ss.; F. Tedioli, *La class action all'italiana: alcuni spunti critici in attesa del preannunciato intervento di restyling*, in *Obbl. e contr.*, 2008, X, p. 831 e ss.; ID, *Class action all'italiana atto secondo: un cantiere ancora aperto*, *ibidem*, 2009, XII, p. 998 e ss.; A. Frignani-P. Virano, *La class action nel diritto statunitense: tentativi (non sempre riusciti) di trapianto in altri ordinamenti*, in *Dir. ed econ. dell'assicur.*, 2009, I, p. 5 e ss.; A. Janssen, *Europa e class action: stato dell'arte e delimitazioni di campo*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2009, II, p. 694 e ss.; G. Fauceglia, *La class action nel diritto degli strumenti finanziari e delle società: è possibile una via italiana alla tutela collettiva degli investitori?*, in *Riv. di dir. dell'impresa*, 2009, II, p. 26 e ss.; N. Trocker, *Class action negli USA – E in Europa?*, in *Contr. e impresa/Europa*, 2009, I, p. 178 e ss.; C. Di Marzo, *La via italiana alla class action per danni extracontrattuali e i principali modelli di tutela collettiva risarcitoria*, in *Giureta (Riv. di dir. dell'econ. dei trasp. e dell'amb.)*, 2010, VIII, p. 413 e ss.; A. Querci, *Via alla class action in Italia: un'arma spuntata?*, in *Dir. e pratica tributaria*, 2010, II, p. 413 e ss.; V. Tavormina, *La nuova class action: il coordinamento con la disciplina del codice di procedura civile*, in *Obbl. e contr.*, 2010, IV, p. 246 e ss.; Tra l'altro, è bene chiarire come anche negli Stati Uniti, che rappresentano il Paese in cui questo istituto ha avuto il maggiore sviluppo, è ben avviata una discussione che ne evidenzia alcune criticità, proponendone il superamento o quantomeno la modifica. Cfr., a tal proposito, M.S. Greve, *Harm-Less Lawsuits. What's Wrong with Consumers Class Actions*, AEI Press, Cambridge (MA), 2002, p. 1 e ss.; R.A. Epstein, *Class Actions: the Need for a Hard Second Look*, in *Civil Justice Report*, N. 4, 2002, Manhattan Institute for Policy Research, p.1.

non ha consentito di cogliere appieno il ruolo dell'individuo all'interno della società in cui esso svolge la sua personalità, obbligandolo ad avvalersi di concetti giuridici sovrastrutturali, come ad es. quello di diritto soggettivo o interesse legittimo³⁷⁵; in modo da sviluppare, pertanto, una dialettica tra “*individuo e Stato (da intendersi nell'accezione astratta suindicata) che ostacola un corretto perseguimento degli interessi di tutti, sia da parte dei primi (gli individui) che del secondo (lo Stato, appunto)*”³⁷⁶.

Prima di provare ad offrire una soluzione a questo problema, si veda però che anche secondo la dottrina romanistica maggioritaria, la legittimazione diretta dell'interessato si sarebbe sostanziata nella concessione di un *actio* di per sé privata (nel processo privato ad un privato), poiché finalizzata (anche) alla soddisfazione di un interesse privato. E tuttavia, poiché costui agisce in qualità di *quivis de populo* (e su questa base è prescelto dal giudicante, quale più efficace attore a tal fine), tale *actio* perseguirebbe altresì l'interesse pubblico, di modo che può dirsi che quell'*actio* sia data a tutela (anche) dell'interesse pubblico³⁷⁷.

In questa ottica, si riconosce il valore della correlazione tra l'introduzione di un sistema di legittimazione estesa e il perseguimento di un interesse collettivo, così come il principio che ogni singolo cittadino, in quanto inteso come rappresentante della collettività³⁷⁸, è legittimato ad agire in giudizio per tutelare l'interesse

³⁷⁵ Cfr., P. Maddalena, *Giurisdizione contabile e tutela degli interessi diffusi*, in *Strumenti per la tutela degli interessi diffusi della collettività. Atti del Convegno promosso dalla sezione di Bologna di Italia Nostra, Bologna, 5 dicembre 1981*, a cura di D. Stanziani e A. Fiore, Rimini, 1982, p. 85 ss.; C. Biagini, *L'azione popolare (e la tutela degli interessi diffusi)*, in *Il Cons. di Stato*, XXVIII.2, 1997, p. 870; U. Ruffolo, *Interessi collettivi, o diffusi e tutela del consumatore*, I, *Il problema e il metodo – Legittimazione, azione e ruolo degli enti associativi esponenziali*, Milano, 1985, p. 129 e ss.

³⁷⁶ Cfr. A. Saccoccio, *La tutela dei beni comuni*, cit., p. 9.

³⁷⁷ , Cfr. C. Fadda, *L'azione popolare*, *Studio di diritto romano ed attuale*, I, *Parte storica – Diritto romano*, Torino, 1894 (rist. Roma, 1972), p.77 e ss; E. Levy, *Die Konkurrenz der Ktionen und Personen im klassischen römischen Recht*, I, Berlino, 1918, p. 398; V. Scialoja, *Procedura civile romana. Esercizio e difesa dei diritti*, Roma, 1936, p. 345. Cfr. contra, F. Casavola, *Studi sulle azioni popolari romane*, *Le “actiones populares”*, Napoli, 1958, 2^{da} rist. Martina Franca, 1991, p. 13 e ss.; ID, *Fadda e la dottrina delle azioni popolari*, in *Labeo*, I, 1955, p. 13.

³⁷⁸ T. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Lipsia, 1899, p. 696, in cui l'A. afferma che non può non ammettersi che proprio *l'accusatio publica*, in quanto concessa al privato in considerazione ed a tutela (anche o solo) di un interesse

pubblico³⁷⁹. D'altra parte, mentre in un'azione privata, di solito il soggetto che avanza la domanda è colui che ritiene leso un proprio diritto, tuttavia, quando si tratta di un'azione concessa al “*civis de populo (o cui volet)*”³⁸⁰, emerge la difficoltà di identificare facilmente il soggetto titolare del diritto sostanziale che si intende tutelare. Questa difficoltà si ripercuote sull'interesse tutelato, poiché in tali casi l'attore non è necessariamente l'unico portatore dell'interesse in questione, oppure l'interesse stesso è di natura collettiva. Sotto questo profilo, infatti, i regimi di legittimazione all'azione popolare presenti nell'ordinamento romano, da intendersi come eventuale modello, sono due: un primo, spesso connesso a tutela di un interesse effettivamente diffuso su un bene effettivamente collettivo, nel quale tutti i privati che vogliono agire sono intesi come *civis de populo*; in altri contesti nei quali palesemente un interesse privato è riscontrabile all'interno di un più ampio interesse pubblico, i romani attribuivano al titolare dell'interesse individuale una legittimazione privilegiata rispetto a ciascun'altro cittadino che volesse introdurre la medesima azione. Solo in mancanza del soggetto privilegiato si sarebbe allora attribuita l'azione al *civis de populo*³⁸¹. Un'azione soggetta a questo regime di legittimazione, infatti, risponde sia alla necessità di proteggere un interesse collettivo, sia a quella di tutelare un interesse individuale, che appartiene (anche) all'attore, che può coincidere o meno con l'interesse collettivo. In altre parole, l'azione proposta dal singolo, grazie alla sua appartenenza alla collettività, dovrebbe produrre effetti estesi anche a favore di tutti i terzi coinvolti³⁸². Pertanto, proprio in considerazione di ciò, si può affermare che, tendenzialmente, gli interessi tutelati dalle azioni popolari risultano essere quelli che sono sostanzialmente adespoti, ovvero riconducibili “*non tanto ad una comunità di persone genericamente organizzata e identificabile, ma piuttosto ad uno stadio per così dire più fluido della realtà plurisoggettiva*”³⁸³ e “*azionabili in giudizio solo a*

pubblico possa, infine, considerarsi alla stregua di una “*quasimagistratisches Gemeindevertretung*”.

³⁷⁹ Cfr. F. Botta, *Legittimazione*, cit., p. 186.

³⁸⁰ Cfr. Ivi, p. 187

³⁸¹ Cfr. F. Botta, *Legittimazione*, cit., p. 176

³⁸² Ivi, p. 187 e specificamente nt. 349.

³⁸³ A. De Vita, *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi nella prospettiva del sistema francese. Aspetti principali del problema e specificazioni in tema di protezione degli interessi dei consumatori*, in *La tutela degli interessi diffusi nel diritto comparato con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente e dei consumatori* [Convegno di Salerno 22-25 maggio 1975], Milano, 1976, p. 350.

titolo individuale, nel senso che, mancando un'organizzazione in forza della quale chi agisce possa legittimamente apparire come tutore dell'interesse proprio e assieme di quelli facenti capo ad altri soggetti, nessuno potrà pretendere di agire per l'interesse comune. Qui la dimensione superindividuale per cui si chiede protezione in giudizio non emerge, ma ancora rimane defilata sullo sfondo: non è protagonista ma più modesta comparsa³⁸⁴”. Da queste considerazioni si può desumere quanto già accennato in precedenza, ovvero che “l'idea che l'ordinamento possa realizzarsi, proprio attraverso il processo, per l'azione di un soggetto che non sia titolare dell'interesse protetto (in via diretta), e addirittura per forza propria senza che dietro ci sia alcun soggetto giuridico, investito del compito di perseguirlo, resta estraneo alla cultura giuridica contemporanea e, piuttosto che accettarla, si preferisce elevare a soggetto la stessa generalità dei cittadini o la “mitica” figura del popolo (o dello stesso Stato)³⁸⁵”.

Ciononostante, non si possono prospettare dei tentativi di soluzione che seguono per l'appunto il modello romano delle azioni popolari, senza confrontarci con la tendenziale apparente inadeguatezza dello strumentario attualmente a disposizione del giurista, composto da soluzioni legislative incerte e dalle teorie offerte dalla dottrina e dalla giurisprudenza (menzionate in tema di definizione di ambiente e di danno ambientale) che non mirano a superare il concetto moderno di individualismo³⁸⁶. Infatti, l'istituto

³⁸⁴ V. Vigoriti, *Interessi collettivi e processo. La legittimazione ad agire*, Milano, 1979, p. 40.

³⁸⁵ E. Grasso, *Gli interessi della collettività e l'azione collettiva*, cit., p. 45.

³⁸⁶ L'insufficienza o l'inadeguatezza dello Stato e delle sue istituzioni per tutelare interessi che vanno oltre l'individuo è stata riconosciuta ormai da quasi cinquant'anni. In Italia, l'interesse verso questa questione è emerso negli anni '70, da parte di giuristi appartenenti a diverse discipline, come gli amministrativisti, i civilisti e i processualcivilisti, i quali hanno proposto varie soluzioni trattate nei paragrafi precedenti. In termini critici, possiamo dire ora che, per colmare la alcuna ordinamentale della legittimazione popolare, la dottrina non ha proposto una revisione dei principi e degli istituti giuridici, come il diritto soggettivo, l'interesse legittimo, o altre nozioni fondamentali come il contraddittorio, la legittimazione ad agire, o i limiti soggettivi di efficacia del giudicato. Invece, ha introdotto i concetti di interesse diffuso, collettivo o di diritti adespoti, così come di interessi individuali omogenei. Cfr. A. Saccoccio, *La tutela dei beni comuni*, cit., ntt. 12-19. Questi concetti giustificano l'idea che chiunque possa agire a difesa di un interesse pubblico, definito come tale solo perché non è individuale.

dell'azione popolare, se interpretato correttamente, potrebbe rispondere efficacemente a questa esigenza³⁸⁷. Il problema, tuttavia, risiede nel fatto che, come è attualmente configurato nel sistema giuridico italiano, l'istituto è strutturato in modo tale da risultare sostanzialmente inutilizzabile. Abbiamo già sottolineato, infatti, che l'utilizzo delle azioni popolari in Italia sia stato sovente ostacolato, soprattutto dalla giurisprudenza³⁸⁸, la quale ha fatto leva sulla presunta incompatibilità con l'articolo 103 della Costituzione, ammettendo l'esercizio di un'azione solo a favore del titolare di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, negando tale

Nel diritto comparato, prendendo in prestito la concezione nordamericana dell'*'ideological plaintiff'*, si è anche offerta la visione dell'attore popolare come un soggetto con una connessione solo "ideologica" con l'oggetto del processo, piuttosto che una connessione giuridica. Altri ancora, in modo più controverso, affermano che un interesse diffuso, essendo inizialmente privo di un titolare specifico (adespoto), appartiene al singolo solo soggettivamente. Oggettivamente, però, appartiene a una collettività indeterminata e merita tutela solo quando, "mutato geneticamente", si trasforma in un interesse collettivo. Solo a questo punto l'interesse, prima privo di portatore, troverebbe un rappresentante, individuato in un ente riconosciuto dallo Stato o in altro soggetto idoneo, e solo allora potrebbe essere tutelato nel nostro ordinamento giuridico come un vero diritto soggettivo. Cfr. M. Nigro, *Le due facce dell'interesse diffuso: ambiguità di una formula e mediazioni della giurisprudenza*, in *Foro it.*, 1987, V, cc. 7 ss., il quale sottolinea come il rischio sia proprio quello di schiacciare il profilo soggettivo sotteso ad ogni 'interesse diffuso', per valorizzarne l'accoglimento soltanto in sedi associative;

³⁸⁷ Cfr. A. Saccoccio, *La tutela dei beni comuni*, cit., p. 9-10

³⁸⁸ Che pare anche estremamente intimorita per il presunto ipotizzabile sovraccarico di lavoro i tribunali. La stessa ratio pare essere stata seguita dalla Corte Costituzionale italiana quando ha respinto la dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, che impedisce ai singoli lavoratori di esercitare l'azione per discriminazione sindacale. Un esempio significativo di tale posizione è la sentenza n. 54 del 6 marzo 1974, in cui la Corte temeva che l'aumento delle azioni individuali potesse danneggiare l'attività imprenditoriale. Cfr. contra a questa teoria, A. Cerri, *Diritto di agire dei singoli, delle associazioni che li rappresentano, di entità destinate alla difesa di interessi collettivi. I progressivi ampliamenti della legittimazione e le ragioni che li giustificano*, in *La tutela giurisdizionale, La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi*, a cura di L. Lanfranchi, Torino, 2003., p. 43 e A. Carratta, *Profili processuali, La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi*, a cura di L. Lanfranchi, Torino, 2003., p. 132.

legittimazione anche alle associazioni rappresentative, pur in presenza di un chiaro fondamento legislativo³⁸⁹.

Come noto, in Italia le azioni popolari sono suddivise in due categorie: suppletive (chiamate anche sostitutive o procuratorie) e correttive. Nelle azioni suppletive, l'attore popolare supplisce all'inerzia della Pubblica Amministrazione, promuovendo una causa per tutelare un diritto che normalmente spetterebbe allo Stato. Nelle azioni correttive, invece, il cittadino agisce contro la Pubblica Amministrazione per far valere un'illiceità o un'ingiustizia da essa commessa.

Secondo questa distinzione³⁹⁰, si è sostenuto che solo alle azioni popolari correttive dovrebbe essere attribuita la vera natura di "azione popolare", mentre nelle azioni suppletive l'attore popolare sarebbe visto come il portatore di un interesse che implica la difesa di un diritto dell'amministrazione nei confronti dei terzi.

Questa costruzione appare chiaramente insufficiente, poiché, alla luce di tale classificazione, lo Stato sarebbe legittimato passivo in una tipologia di azione (nelle azioni popolari correttive), e nel caso delle azioni suppletive, sarebbe considerato il titolare effettivo del diritto per cui il cittadino esercita l'azione popolare³⁹¹. Il risultato di questa impostazione è un completo capovolgimento di quella che dovrebbe essere la "vera" funzione delle azioni popolari, che dovrebbe consistere nel tutelare un "bene comune" che appartiene all'intera collettività. Al contrario, secondo questa visione, l'azione popolare finirebbe per tutelare il diritto del singolo contro la collettività organizzata, cioè lo Stato³⁹².

³⁸⁹ Vd. Cass. SS.UU. 8 maggio 1978 n. 2207, che nega l'ammissibilità della categoria giuridica degli interessi cd. collettivi, negando nel contempo che di essi potessero farsi portatori soggetti pure essi collettivi (ad es. associazioni culturali: nel caso concreto, Italia Nostra): cfr. la nota contraria di A. Postiglione, *Iniziativa dei cittadini per la difesa di interessi collettivi*, in *Giust. civ.*, 1978, I, p. 1208 e ss.

³⁹⁰ Cfr. A. Lugo, *Azione popolare (in generale)*, in *Enc. dir.*, IV, 1959, p. 867; A. Sgro, *L'azione popolare suppletiva*, in *Nuova Rass. di legislaz., dottr. e giurispr.*, 1985, VII, p. 679 ss.

³⁹¹ A. Saccoccio, *Il modello delle azioni popolari romane*, cit., p. 765 e ntt. 149-150; D. Borghesi, s.v. *Azione popolare*, in *Enc. giur.*, IV, 1988., p. 9; ID, *Azione popolare, interessi diffusi*, in *Politica del diritto*, 16, II, 1985, p.271 e ss.

³⁹² T. Seppilli, *Sulla questione dei beni comuni: un contributo antropologico per la costruzione di una strategia politica*, in *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, M.R. Marella (a cura di), Verona, 2012., p.125.

Pertanto, a mio avviso, si dovrebbe prospettare per il prossimo futuro un'analisi del diverso operare degli strumenti giuridici di cui l'interprete è fornito, sia di diritto privato che di diritto amministrativo, da un lato riconoscendo azioni individuali, dall'altro ammettendo l'esistenza di azioni proposte da gruppi (o singoli) a tutela di interessi pubblici (non solo da considerarsi meramente diffusi) come quello alla tutela ambientale. Segue di converso la convinzione che sebbene la dottrina possa proporre apprezzabili soluzioni, rimane necessario l'intervento legislativo, atto a correggere questo *vulnus* ordinamentale.

1.6 Teoria economica del diritto sottesa al *private e public enforcement* della tutela ambientale

A questo punto, prima di abbandonare l'ambito definitorio e precipuamente nozionistico di questo capitolo introduttivo, per volgere allo studio della disciplina dell'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni ambientali, occorre fare il punto sulle differenti prospettive di tutela del bene giuridico così individuato. Infatti, come si è già avuto modo di dire, l'ambiente, che sia inteso nei diversi modi di cui abbiamo discusso, è sia oggetto della tutela di cui alle azioni di risarcimento del danno, sia oggetto di *enforcement* da parte della Pubblica Amministrazione e, nel caso di problemi transfrontalieri o comunque legati all'operare del mercato comune, dalla Commissione Europea. Infine, come sottolineato in precedenza, anche la l. 231/2001 interviene sul punto addossando all'operatore anche una forma di responsabilità penale. Pertanto, la domanda che ci si pone è come si atteggiavano questi rimedi tra loro? E, soprattutto, in quale funzione reciproca operano in funzione di meglio tutelare il c.d. diritto ad un ambiente salubre da parte della cittadinanza e delle generazioni future? È ovvio che il tema così posto sia da intendersi alla stregua della valutazione del costo opportunità del rimedio in rapporto con la sua capacità dissuasiva nei confronti dell'agire dell'operatore. Di conseguenza, si veda che l'art. 313 del T.U.A. rappresenta, nella "*ferma*"³⁹³ legittimazione dello Stato per il danno "*diretto all'ambiente*", un esempio di virtuosa complementarità tra *private e public enforcement*, tramite la formula summenzionata: "*resta fermo in ogni caso il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi*".

³⁹³ Cfr. A.P. Tedesco, *Strumenti privatistici*, cit., p. 73.

Il tema, come già sinteticamente descritto in precedenza, rimane quello di comprendere lo scopo della differenziazione in termini di capacità deterrente della sanzione. Lo studio economico del diritto ci offre a tal riguardo un chiaro orizzonte interpretativo.

Innanzitutto, va sottolineato che la teoria economica ha valorizzato enormemente la distinzione tra i campi di applicazione del diritto ambientale tra *private e public enforcement* con la finalità di individuare quale approccio sia preferibile a finalità dissuasive³⁹⁴.

Ovviamente, gli studi economici tradizionali sottolineano la preferenza per gli strumenti di *public enforcement*, poiché i rimedi civilistici non sembrano sufficienti a dissuadere l'operatore per diversi ordini di motivi³⁹⁵, come la mancanza di un danneggiato-vittima individuale ed a causa degli ipotetici problemi di insolvenza dei trasgressori, nel caso di una condanna risarcitoria estremamente elevata³⁹⁶. Inoltre, la difficoltà di provare il nesso di causalità e la possibilità che ci sia un lungo intervallo di tempo rendono più complesso, dal punto di vista del risultato processuale, intraprendere un'azione di risarcimento del danno ambientale, rispetto alla mera applicazione di un provvedimento amministrativo, magari preso in considerazione di un rapido iter procedimentale³⁹⁷. Un secondo motivo a favore della prevalenza che il legislatore dovrebbe riconoscere al *public enforcement*, in via generale astratta, è legato a un'altra debolezza intrinseca dei regimi di responsabilità civile, ovvero che: "*the sanction of civil liability (having to pay compensation equal to the loss suffered by the victim) works well in cases where the probability of detection is 100 percent. Yet a major problem with violations of (environmental) regulations is that the*

³⁹⁴ Cfr. G. Becker, G. Stiegler, *Law Enforcement, Malfeasance and Compensation of Enforcers*, III, *Journal of Legal Studies*, 1974, p. 1 e ss; W Landes, R Posner, *The Private Enforcement of Law*, IV, *Journal of Legal Studies*, 1975, p. 1 e ss; A.M Polinsky, *Private versus Public Enforcement of Fines*, IX, *Journal of Legal Studies*, 1980, p.105; ID, S Shavell, *The Economic Theory of Public Enforcement of Law*, XXXVIII, *Journal of Economic Literature*, 2000, p. 45.

³⁹⁵ Cfr. S Shavell, *Liability for Harm versus Regulation of Safety*, XIII, *Journal of Legal Studies*, 1984, p. 357.

³⁹⁶ Cfr. M Faure, R Partain, *Environmental Law and Economics: Theory and Practice*, Cambridge, 2019, p. 213.

³⁹⁷ Ivi, p. 213-214.

*probability of detection may be much lower than 100 percent in practice*³⁹⁸”. Applicando il c.d. *“economic model of crime”* sviluppato da Gary Becker, si può comprendere perché la bassa probabilità di rilevamento possa portare a una deterrenza insufficiente³⁹⁹. Secondo il modello di Becker, il potenziale trasgressore della normativa ambientale si trova di fronte alla seguente opzione, $B \leq p \times S$; in cui B rappresenta il vantaggio della trasgressione, dal punto di vista economico; p, la possibilità di subire un procedimento punitivo, di qualsiasi tipo; S, la gravità della sanzione.

Basandoci su questa ipotesi matematica di calcolo della deterrenza, si può notare altresì che la probabilità che i potenziali trasgressori rispondano agli incentivi creati dall’ordinamento a seguito dell’adozione di regole anche premiali di CSR, dipende, in realtà, dall’analisi dei rischi e dei benefici della trasgressione⁴⁰⁰. Di conseguenza si veda che il sistema di strumenti privatistici, nel loro complesso, offre, di fronte a questa interpretazione del problema, una scarsa capacità deterrente. Supponiamo, infatti, che un trasgressore possa ottenere un beneficio (B) di 1000, che la probabilità (p) sia del 10% e che la sanzione (S) sia ugualmente di 1000. In questo caso, la sanzione prevista sarebbe il 10% di 1000, ossia 100, con conseguente sotto-deterrenza. Per una deterrenza ottimale, sarebbe necessario imporre una sanzione maggiore (in questo esempio di 10.000) per compensare il basso tasso di rilevamento. Questo non può essere fornito attraverso il diritto privato per il semplice fatto che, nell’ambito della responsabilità civile, il trasgressore è in linea di principio obbligato solo a risarcire la vittima per l’entità del danno effettivamente subito e non di più; e questo è vero soprattutto in ordinamenti, come quello italiano, in cui non sono consentiti i c.d. *punitive damages*⁴⁰¹. Pertanto, è essenziale, dal punto di vista della deterrenza, la previsione,

³⁹⁸ Cfr. M. Lu, M. Faure, *Does the tiger have teeth? A critical examination of the toolbox approach of environmental law enforcement in China*, Review of European, comparative & International Environmental Law, 2022, 31:89-102, p. 91.

³⁹⁹ Cfr. G. Becker, *A Rational Behaviour and Economic Theory*, LXX, Journal of Political Economy, 1962, p. 1 e ss; ID, *Crime and Punishment: An Economic Approach*, LXXVI, Journal of Political Economy, 1968, p. 169.

⁴⁰⁰ N. Garoupa, *The Theory of Optimal Law Enforcement*, XI, Journal of Economic Surveys, 1997, p. 267

⁴⁰¹. Per esaustività sul punto, Cfr., F. Benatti, *Correggere e punire: dalla law of torts all’inadempimento del contratto*, Milano, 2008, p. 8 e 59; ID, *La circolazione dei danni punitivi: due modelli a confronto*, in *Il corriere giuridico*, 2012, p. 263-270; ID, *Dall’astreinte ai danni punitivi: un passo oramai obbligato*, in *Banca, borsa, titoli di credito*,

a fianco degli strumenti privatistici, delle sanzioni amministrative al fine di compensare la bassa probabilità di rilevamento dei primi⁴⁰².

Continuando sull'esempio di cui sopra, ossia l'imposizione di una sanzione pecuniaria in funzione deterrente, si ponga invece l'ipotesi che la multa sia di 10.000, dato un tasso di rilevamento stimato dell'illecito pari al 10%; allora in questo caso, comminare la stessa sanzione di 1000 garantirebbe una deterrenza ottimale⁴⁰³.

Il problema della deterrenza insufficiente legato a una bassa probabilità di rilevamento può quindi essere risolto mediante il *public enforcement* di una sanzione pecuniaria adeguata, aumentando così la deterrenza e le condizioni per l'adeguamento da parte dell'operatore alle regole di CSR. Si sottolinea altresì che, a parità di condizioni sanzionatorie, la procedura sanzionatoria amministrativa ha il principale vantaggio (in quasi tutti gli ordinamenti sia di *civil* che di *common law*) di essere molto meno onerosa per lo Stato rispetto a quella penale.

Tuttavia, per gli stessi motivi per cui gli stessi strumenti privatistici appaiono privi di quella forza deterrente necessaria, anche la previsione di sanzioni amministrative non è da sola sufficiente, in tutti i casi, a dissuadere l'operatore dall'inquinamento ambientale. Infatti, la previsione di una sanzione penale, svincolata dalla logica della mera sopportazione del costo (monetario), a volte, risulta necessaria al fine di rendere realmente antieconomico per l'operatore svolgere attività inquinanti. Supponiamo, pertanto, che il beneficio del rinvio dell'installazione di un impianto di trattamento delle acque sia di 1 milione di euro, e che la probabilità che il comportamento inquinante sia rilevato dalla P.A. sia dell'1%. La sanzione

2015, p.679 e ss.; F.D. Busnelli, *Deterrenza, responsabilità civile, fatto illecito, danni punitivi*, in *Eur. Dir. Priv.*, 2009, p. 610; ID, *La funzione deterrente e le nuove sfide della responsabilità civile*, in *La funzione deterrente della responsabilità civile*, (a cura di) P. Sirena, Milano, 2011, p. 42; A. Di Majo, *Risarcimento anche con funzione punitiva-principio di legalità e proporzionalità nel risarcimento con funzione punitiva*, in *Giur. It.*, 2017, p. 1787; G. Ponzanelli, *L'incostituzionalità dei danni punitivi "grossly excessive"*, in *Foro it.*, 1996, IV, p. 420; ID, *I danni punitivi: no grazie*, in *Danno e Responsabilità*, 2007, p. 1125; ID, *Punitive damages e due process clause: l'intervento della Corte suprema USA*, in *Foro it.*, IV, 1991, p. 235; P. Trimarchi, *La responsabilità civile*, cit., p. 3 e ss.

⁴⁰² G Skogh, *A Note on Gary Becker, as Crime and Punishment: An Economic Approach*, Swedish Journal of Economics, 1973, p. 305; iD, C Stewart, *An Economic Analysis of Crime Rates, Punishment and the Social Consequences of Crime*, Public Choice, 1982, p. 171.

⁴⁰³ M. Faure, A. Ogus, N Philipsen, *Curbing Consumer Financial Losses: The Economics of Regulatory Enforcement*, XXXI Law & Policy, 2009, p. 173.

ottimale in questo esempio sarebbe di 100 milioni di euro, per assicurarsi che il costo della violazione sia uguale al beneficio potenziale: orbene, come può una sanzione siffatta non corrispondere ad una sanzione penale? Pertanto, la configurazione di una sanzione “*sostanzialmente penale*”, come affermato nel caso *Engel* della CEDU, è sufficientemente idonea, secondo la teoria economica del diritto a creare le giuste condizioni di dissuasione. Si veda però che in molti ordinamenti, al pari di quello italiano (che ha disposto l’art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001⁴⁰⁴, che elenca i possibili reati ambientali), sono già previste sanzioni penali a tutela dell’ambiente.

⁴⁰⁴ Il legislatore italiano ha infatti introdotto la responsabilità degli enti da reati ambientali a partire dal D.Lgs. 121/2011, decreto di attuazione tardiva della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente e della Direttiva 2009/123/CE sull’inquinamento marino provocato dalle navi. Con l’emanazione della L. n. 68/2015 relativa ai delitti ambientali, il catalogo dei reati presupposto di cui all’art. 25-undecies D.Lgs. 231/2001 è stato ulteriormente modificato. Ad oggi, l’art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001 prevede i seguenti reati ambientali: Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); Delitti colposi contro l’ambiente (art. 452-quinquies c.p.); Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.); Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.); Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.); Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.); Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette; Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n.152/2006, art. 137); Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs n.152/2006, art. 256); Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257); Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 259); Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n.152/2006, art. 258); Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.); False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis); Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 8); Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 9); Cessazione e riduzione dell’impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3).

Nell'ordinamento interno, le sanzioni così previste (ai sensi dell'art. 279 della l.231/2001) sono sì valide, al fine dissuasivo, perché prevedono la pena dell'arresto, ma relativamente efficaci nel momento in cui assoggettano alternativamente a sanzioni pecuniarie di scarso impatto economico.

Tirando pertanto le conclusioni di questo piccolo excursus di teoria economica del diritto e legando queste considerazioni a quelle svolte in tema di legittimazione, l'interprete può osservare che l'ordinamento interno, ad oggi, non sembra in grado di affrontare il danno ambientale né in termini dissuasivi, né in termini risarcitori⁴⁰⁵. Il singolo cittadino infatti non è legittimato ad esperire alcuna azione diretta ad ottenere un risarcimento per il danno all'habitat, neppure le associazioni ambientaliste, non è prevista né ipotizzabile una class action, sebbene il tipo di interesse da tutelarsi sia espressamente a carattere diffuso ed i beni danneggiati siano da considerarsi pubblici (in termini romanistici). Certo, rimangono a disposizione del privato gli strumenti previsti dal codice civile, come quello previsto dagli art. 2043 e 844. Tuttavia, è altresì ovvio che tali strumenti siano in realtà privi di reale capacità risarcitoria e tantopiù dissuasiva. L'impossibilità o quasi della dimostrazione del nesso di causalità rimane, senza il correttivo auspicato (proveniente dagli studi in materia di contatto sociale qualificato), l'ostacolo più grande alla piena effettività di tali istituti in ambito ambientale. Inoltre, la responsabilità per colpa prevista dall'art. 311 T.U.A., la complessità del procedimento amministrativo e la previsione di sanzioni penali di lieve entità di certo non consentono all'ordinamento interno di affrontare il problema dell'inquinamento in modo efficace⁴⁰⁶.

⁴⁰⁵ Cfr. anche l'opinione conforme di U. Salanitro, Tutela dell'ambiente e strumenti di diritto privato, in *Rass. Di. Civ.* (a cura di P. Perlingeri), 2/2009, p. 391. L'A., infatti, sottolinea i problemi legati ai profili di legittimazione attiva, considerando le aree di interferenza create da un illecito plurioffensivo come quello ambientale, e all'eventuale rischio di *overdeterrence*, che risulta invece scolastico nel nostro ordinamento.

⁴⁰⁶ Per la distinzione operativa interna all'ordinamento italiano tra rimedi amministrativi e civilistici, si vd. *infra* § 2.3.

2. Gli strumenti privatistici a tutela dell'ambiente nell'ordinamento italiano

2.1 La disciplina del danno ambientale nel dibattito attuale, il problema del criterio di imputazione.

Precisata la nozione di danno ambientale e strutturata la differenza operativa tra strumenti di tutela classici (risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.) e quelli più moderni (regole di CSR e azione di ripristino stato ex art. 311 T.U.A.), risulta necessario approfondire i singoli profili, le lacune ed i dubbi che hanno fatto sorgere in dottrina e giurisprudenza le formulazioni poco felici prima dell'art. 18 l.349/1986 dell'8 luglio 1986 e successivamente dell'art. 311 del T.U.A. Inoltre, è giocoforza essenziale verificare il significato che si è riconosciuto alla disposizione del testo unico, se questo sia o meno aderente alla (nuova) interpretazione autentica della direttiva 35/2004 offerta dalla Comunicazione della Commissione del 7 aprile 2021, al di là delle già intervenute (e citate) procedure in infrazione.

Per cominciare, la dottrina si era sin da subito confrontata con la natura del danno ambientale, di cui si è ampiamente discusso nei paragrafi precedenti, ed in particolare del danno risentito dallo Stato, che va considerato di natura immateriale⁴⁰⁷.

Successivamente, la questione relativa alla giurisdizione nel procedimento risarcitorio del danno ambientale sembra essere stata definitivamente risolta a favore del giudice ordinario. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato questa posizione: l'art. 18, che attribuisce la "giurisdizione al giudice ordinario in caso di danno all'ambiente, salvo che non si tratti di situazioni disciplinate dall'art. 22 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 (che riguarda la Corte dei conti)", deve essere applicato immediatamente anche nelle controversie in corso, laddove vi sia ancora in discussione la giurisdizione. Pertanto, in virtù di tale disposizione, che si allinea con la nozione di danno "erariale", inteso come una perdita finanziaria effettiva per la pubblica amministrazione, deve escludersi la competenza della Corte dei Conti in materia di risarcimento dei danni ambientali anche nel caso di danni causati da funzionari che, con dolo o colpa, abbiano arrecato un danno all'ambiente nell'adempimento delle loro funzioni. Tali controversie, infatti, devono essere

⁴⁰⁷ Vd. Sentenza della Corte Cost. del 20 dicembre 1987, n. 641, in Foro it., 1988, I, p. 695, con nota di F. Giampietro, e commentata in particolare da G. Ponzanelli, *ivi*, 1988, I, p. 1057.

trattate dal giudice ordinario. Tale orientamento della Corte Costituzionale è di grande rilevanza pratica, nonché teorica, in quanto posto in contrapposizione alla giurisprudenza della Corte dei Conti, che, invece, vedeva in ogni danno ambientale un danno erariale e quindi l'affermazione della propria giurisdizione. Ciò in funzione del fatto che il danno all'erario si configura sempre, in via generale astratta, nel caso di un comportamento illecito del funzionario pubblico. Il punto centrale della decisione della Corte Costituzionale sta nell'evidenza delle disposizioni di legge: sia il danno che la perdita conseguente, pur essendo valutabili in senso economico, non si prestano ad essere identificati meramente in un detrimento all'erario, anzi, dal momento che l'esigenza della sua risarcibilità è postulata indipendentemente sia dal costo della remissione in pristino, sia dalla diminuzione delle risorse finanziarie dello Stato e degli enti territoriali, la questione della tutela e della risarcibilità di tale danno si espande e sicuramente non dovrebbe restare confinata nella giurisprudenza erariale. Sempre a favore di questa tesi, si veda la moderna disposizione del T.U.A. che prevede (confermando quanto già disposto dalla l. 349/1986) la preferenza per la reintegrazione in forma specifica, rimedio che la Corte dei Conti non può ordinare. Il ragionamento viene ripreso dalle già citate Sezioni Unite⁴⁰⁸ in materia di legittimazione ad agire, che aggiungono che *“la fattispecie di danno ambientale non impedisce la proposizione di domande risarcitorie da parte di titolari di diritti la cui lesione sia sempre connessa con l'attività inquinante o distruttiva”* (come il danno alla salute o alla proprietà privata di cui si è esaurientemente discusso in precedenza).

Infine, il raffronto tra la clausola generale dell'art. 2043 c.c. ed il dettato dell'art. 18 l.349/1986 dell'8 luglio 1986 risulta di fondamentale importanza. Rileva, inoltre, il confronto con la nuova disposizione sul danno ambientale, ovvero gli artt. 300- 313 T.U.A.

Innanzitutto, poiché si tratta di una disciplina speciale, è implicato che la fattispecie sia precisamente delineata. Siamo di fronte a un illecito ambientale tipico, pertanto, il rapporto con la clausola generale ex art. 2043 c.c. vede attribuito a quest'ultima una mera funzione subordinata, rendendola infine residuale.

Tuttavia, questa residualità non può essere interpretata alla stregua della possibilità di accogliere richieste risarcitorie basate su circostanze che

⁴⁰⁸ Vd. Cass. SS.UU., Sentenza del 25 gennaio 1989, n. 440, cit.

non corrispondono a quelle previste dalla fattispecie tipica. In caso contrario, si verificherebbe una elusione dell'art. 18, con la conseguente vanificazione del suo effetto⁴⁰⁹. Pari argomentazione possiamo svolgere relativamente al nuovo testo, l'art. 311 T.U.A.⁴¹⁰. In effetti, già negli anni successivi alla l. 349/1986 la dottrina sottolineava che pur in presenza di evidenti sovrapposizioni e analogie, e considerando che l'intento del legislatore sembrava essere quello di introdurre una norma "generale" di protezione dell'ambiente⁴¹¹., risulta oggi come allora, maggiormente fondata la posizione di coloro che evidenziavano la specificità dell'illecito ambientale e l'esigenza di una normativa autonoma⁴¹². Si noti infatti che la vecchia formulazione dell'art. 18, c.1, l. 349/1986 dell'8 luglio 1986 era la seguente: *“Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base alla legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato”*

Si adottò pertanto una formula complessa; da un lato, aperta al variare dell'individuazione dei presupposti della tutela risarcitoria, dall'altro tipizzata per materia in modo da differenziarla dalla formulazione dell'art. 2043 c.c.

Questo schema si ripete, sebbene con più accortezza, nella formulazione dell'art. 311, c.2, T.U.A. che recita: *“Quando si verifica un danno ambientale cagionato dagli operatori le cui attività sono elencate nell'allegato 5 alla presente parte sesta, gli stessi sono obbligati all'adozione delle misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima parte sesta secondo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del presente decreto. Ai medesimi obblighi è tenuto chiunque altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa. Solo quando l'adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguire la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti”*.

⁴⁰⁹ Cfr. G. Alpa, *Trattato di Diritto Civile*, cit., p. 827.

⁴¹⁰ Cfr. M. Benozzo, *La disciplina del danno ambientale*, cit., p. 914-916.

⁴¹¹ Cfr. F. Giampietro, *La responsabilità per il danno all'ambiente*, Milano, 1988, p. 5 e ss.

⁴¹² Cfr. L. Bigliazzi Geri, *Il danno all'ambiente*, in Riv. crit. Dir. Priv., 1987, 3, 1988, p. 685 e ss.

Inoltre, come si nota dalla semplice lettura del testo, entrano in gioco le regole di CSR (tra cui il principio di precauzione), quando si rinvia all'adozione di misure atte alla riparazione e all'omissione della predisposizione delle medesime. Il punto di continuità tra le due disposizioni rimane quello più discordante dalla direttiva europea del 2004, ovverosia il criterio soggettivo. È infatti prevista la responsabilità fondata sulla colpa o sul dolo, quando già esperienze straniere (tra cui quella nordamericana) e la stessa normativa di origine euro unitaria, teorizzano e mettono in pratica una responsabilità per danni all'ambiente di natura oggettiva.

In questo contesto, infatti, si devono analizzare le conseguenze normative in tema di risarcimento per danno ambientale dopo l'introduzione dell'art. 5 bis del D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 135, come modificato dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n. 166. L'intervento normativo è stato attuato per rispondere alle critiche sollevate dalla Commissione Europea, di cui si è fatto cenno in sede introduttiva, durante il procedimento di infrazione n. 2007/4679 del 31 gennaio 2008. In tale procedura, la Commissione aveva riscontrato alcune incompatibilità tra le disposizioni della Parte Sesta del T.U.A. e la normativa introdotta dalla Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004. Tra le incompatibilità rilevate, si evidenzia” la *limitazione dell'obbligo di riparazione ai soli danni causati da comportamenti dolosi o colposi* (articolo 311, comma 2)”. Tale novellato art. 5-bis, tuttavia, non ha affrontato la questione della responsabilità oggettiva, un aspetto che va quindi considerato come irrisolto⁴¹³. Sarebbe, infatti, necessario un intervento esplicito su questo punto da parte del legislatore, poiché la Direttiva 2004/35/CE introduce la responsabilità oggettiva diretta, anche in assenza di colpa o negligenza, per alcune attività professionali prestabilite, estendendo la responsabilità ambientale anche ad altre attività professionali in caso di comportamento doloso o colposo. In confronto, il D.Lgs. n. 152/2006 sembra mantenere un regime di responsabilità meramente colposa, come indicato nell'art. 311, comma 2, escludendo la possibilità che il responsabile del danno ambientale venga individuato in base al rapporto esistente tra un soggetto ed il bene inquinato. Tuttavia, tali affermazioni non sono completamente condivisibili e la decisione del legislatore nazionale di non

⁴¹³ Cfr. G. Taddei, *Il risarcimento del danno ambientale dopo l'art. 5 bis del D.L. n. 135/2009*, Riv., gest. Amb., 2011, p. 122-127.;

affrontare direttamente questa questione non appare criticabile, poiché nella Parte Sesta del T.U.A. vi sarebbe già la previsione di un doppio regime di responsabilità equivalente a quello della direttiva ⁴¹⁴. Va notato che la Direttiva 2004/35/CE, prevede un doppio regime di responsabilità per danni ambientali. In particolare, l'articolo 3.1 stabilisce una responsabilità oggettiva per le attività ritenute di per sé rischiose per la salute umana o l'ambiente, mentre per le attività non pericolose, la responsabilità è per colpa (o dolo) se il danno alle specie e agli habitat (o una sua minaccia imminente) è conseguenza di un'attività professionale non ritenuta per sua natura rischiosa⁴¹⁵. In sostanza, la Direttiva prevede un regime di responsabilità oggettiva per le attività pericolose e una responsabilità soggettiva per le altre, dove il danno oggetto di risarcimento è definito ambientale solo per la prima fattispecie di responsabilità ed in cui l'art. 3.1 svolge il ruolo di distinzione dei due sistemi, sottoposti poi in concreto alle medesime procedure di reazione a minacce o danni a componenti ambientali⁴¹⁶.

Nel Codice dell'ambiente italiano, tuttavia, manca un corrispettivo diretto dell'articolo 3.1 della Direttiva, e l'interprete si trova di fronte a un insieme di regole che trattano i danni ambientali suddivise in tre Titoli. Nel Titolo relativo al "risarcimento del danno ambientale", l'articolo 311 c.2 stabilisce un regime di responsabilità soggettiva per danni ambientali, affermando che chiunque arrechi danno all'ambiente per negligenza, imprudenza o violazione di norme è obbligato al ripristino o al risarcimento patrimoniale, disposizione di cui abbiamo già discusso ampiamente nei suoi profili di similitudine con l'art. 18 l. 349/1986 e con l'art. 2043 c.c. Ciò implicherebbe, a prima vista, che l'ordinamento italiano abbia adottato una responsabilità soggettiva, abbandonando quella oggettiva prevista dalla Direttiva, come già esplicitato in dottrina⁴¹⁷.

⁴¹⁴ Cfr. M. Benozzo, *La disciplina del danno ambientale-Commento alla Parte Sesta*, cit., p. 986-1000.

⁴¹⁵ Dir. 2004/35/CE cit., "1. La presente direttiva si applica: a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività; b) al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle attività professionali non elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività, in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore.

⁴¹⁶ Cfr. M. Benozzo, *La responsabilità oggettiva del danno ambientale nel Codice dell'ambiente*, in Riv., Amb. e svil., 20/2011, p.860.

⁴¹⁷ Cfr. G. Taddei, *Il risarcimento del danno ambientale*, cit., p. 123; F. Benedetti, *Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale: le novità introdotte*

Tuttavia, nel Titolo II, dedicato alla "*Prevenzione e ripristino ambientale*", l'articolo 308 stabilisce che i costi delle iniziative statali di prevenzione e ripristino siano a carico dell'operatore che ha causato il danno o minacciato l'ambiente⁴¹⁸. Fin qui, le regole sulla sopportazione dei costi delle iniziative di prevenzione e ripristino, pur destinate non a chiunque ma solo all'operatore, appaiono comunque facilmente compatibili con il contenuto dell'art. 311 c.2, per cui l'operatore risponderebbe di siffatti costi solo per dolo o colpa. Seguendo nella lettura dell'art. 308, tuttavia, si nota che il regime di responsabilità ex art. 311.2 non sembra più applicabile alla fattispecie in commento. Infatti, l'incipit del comma 2⁴¹⁹ fa salve, dalla sopportazione dei costi, le disposizioni di cui ai successivi commi 4, 5 e 6. In particolare, il comma 5 prevede per l'operatore la possibilità, dimostrando "*che non gli è attribuibile un comportamento doloso o colposo e che l'intervento preventivo a tutela dell'ambiente è stato causato da: a) un'emissione o un evento espressamente consentiti da un'autorizzazione... [ovvero dalla] b)... utilizzazione di un prodotto... [di cui non si conosceva il potenziale dannoso per l'ambiente] secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento del rilascio, dell'emissione o dell'esecuzione dell'attività*", di non "*sostenere i costi delle azioni di cui al comma 5*⁴²⁰". Ovvero, lo stesso comma 5 dell'articolo 308

dall'art. 252 bis del TUA, in Riv., Amb. e svil, 2008, p. 467; L. Prati, *Le criticità del nuovo danno ambientale: il confuso approccio del Codice dell'Ambiente*, in *Danno e responsabilità*, 2006, p. 1052; A.A. Lamanuzzi, *Commento all'art. 311*, in L. Costato-F. Pellizzer (a cura di), *Commentario breve al codice dell'ambiente*, Padova, 2007, p. 855; F. Giampietro, *La responsabilità per danno all'ambiente - L'attuazione della Direttiva n. 2004/35/Ce*, Milano, 2006, p. 243 e ss.

⁴¹⁸ Vd. art. 308, c.1 T.U.A.: "*L'operatore sostiene i costi delle iniziative statali di prevenzione e di ripristino ambientale adottate secondo le disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto*". Vd. altresì art. 8 dir. 2004/35/CE, cit. "*L'operatore sostiene i costi delle azioni di prevenzione e di riparazione adottate in conformità della presente direttiva*".

⁴¹⁹ Vd. art. 308, c.2 T.U.A.: "*Fatti salvi i commi 4, 5 e 6, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recupera, anche attraverso garanzie reali o fidejussioni bancarie a prima richiesta e con esclusione del beneficio della preventiva escussione, dall'operatore che ha causato il danno o l'imminente minaccia, le spese sostenute dallo Stato in relazione alle azioni di precauzione, prevenzione e ripristino adottate a norma della parte sesta del presente decreto*".

⁴²⁰ Cfr. L. Prati, *Le criticità del nuovo danno ambientale*, cit., p. 1049, in cui l'A. ritiene le azioni di cui al comma 5 "*un errore del legislatore*". Cfr. contra,

prevede espressamente che l'operatore non è tenuto a sopportare i costi delle azioni di prevenzione e ripristino se riesce a dimostrare che non vi è stato dolo o colpa, e che l'emissione o il rilascio sono stati autorizzati, oppure se l'utilizzo di un prodotto è avvenuto secondo le conoscenze scientifiche e tecniche disponibili al momento. In altri termini, si sottintende che *“in tutte le ulteriori ipotesi e, in particolare, in caso di avvenuto danno (non solo minacciato), la sussistenza o meno di siffatto elemento soggettivo non ha valore⁴²¹”*. Tuttavia, quando il danno si è effettivamente verificato (e non solo minacciato), la questione della presenza di dolo o colpa perde rilevanza. Anche se l'operatore può dimostrare che non c'era dolo o colpa, e che non esiste un nesso tra il danno e un'emissione autorizzata o un prodotto successivamente riconosciuto come pericoloso, dovrà comunque rispondere dei costi sostenuti dallo Stato per le azioni di prevenzione e ripristino.

In sostanza, l'articolo 308 stabilisce un regime di responsabilità che risulta simile a quello oggettivo previsto dalla normativa comunitaria, imponendo all'operatore di coprire i costi di prevenzione e ripristino anche in assenza di dolo o colpa. Questo implica che, una volta che il danno si è verificato, l'operatore è comunque responsabile, indipendentemente dalla sua intenzionalità o negligenza.

Queste considerazioni stimolano l'interrogativo sulla natura giuridica della responsabilità prevista dall'art. 308, nonché sulla sua qualificazione come responsabilità senza colpa, simile a quella del datore di lavoro nel codice civile (art. 2049 c.c.)⁴²² o per danno derivante da cose in custodia (art. 2051 c.c.)⁴²³, oppure se essa debba essere inquadrata tra le fattispecie di responsabilità con colpa presunta, aggravata o lievissima, o alla disposizione di cui all'art. 2050 c.c. (responsabilità per danno causato da attività pericolose)⁴²⁴.

M. Benozzo, *La responsabilità oggettiva del danno ambientale nel Codice dell'ambiente*, cit., p.861.

⁴²¹ Cfr. M. Benozzo, *La responsabilità oggettiva del danno ambientale nel Codice dell'ambiente*, cit., p.861.

⁴²² Vd. Cass. civ., sez. III, 10 maggio 2000, n. 5957, cit., pag. 980. Cfr. anche S. Rodotà, *Il problema della responsabilità civile*, cit., p. 89 e ss.; Cfr. altresì V. Roppo, *La responsabilità oggettiva*, cit., p. 167

⁴²³ Cfr. G. Alpa, *Trattato di diritto civile. La responsabilità civile*, cit., p. 693; P.G. Monateri, *Le fonti delle obbligazioni*, cit., p. 1038, ID, *Cumulo*, cit., p. 116-120; U. Majello, *Custodia e deposito*, cit., p. 55.

⁴²⁴ Cfr. G. Alpa, *La responsabilità oggettiva*, in *Contratto e impresa*, 2005, p. 959, che vede la fattispecie dell'art. 2050 c.c. come un esempio di: *”responsabilità per colpa, ma*

La risposta a tale domanda dipende dalla lettura combinata degli articoli 303, 305, 308 e 313 del T.U.A. Queste disposizioni stabiliscono che i costi per le iniziative statali di prevenzione e ripristino devono essere sopportati dall'operatore che ha causato il danno o l'imminente minaccia, salvo che l'operatore riesca a provare che il danno sia stato causato da un terzo, nonostante l'esistenza di misure di sicurezza adeguate, oppure che il danno sia derivato dall'osservanza di un ordine o istruzione obbligatoria impartita da un'autorità pubblica⁴²⁵.

Questa formulazione implica che la responsabilità possa essere ricondotta a un tipo di imputazione senza colpa, ma con alcune specifiche esenzioni, che vanno a delineare un regime di responsabilità che si avvicina a una responsabilità con colpa presunta, in cui l'operatore ha la possibilità di difendersi provando che l'incidente non è stato provocato da sua negligenza, imprudenza o dolo, ma da eventi esterni, per esempio l'azione di un terzo o l'osservanza di un ordine pubblico secondo quanto previsto dall'art. 308, c.5.

Pertanto, il collegamento tra la condotta ed il fatto (art. 313 c.1) impone all'operatore un obbligo di intervento (art. 305 c.1⁴²⁶), comportando

*nell'ambito di questa categoria si ponga ai limiti ultimi e più prossimi a quella della responsabilità oggettiva, comportando... un ampliamento del contenuto del dovere di diligenza con riferimento alla natura dell'attività dannosa... una presunzione di colpa... [che] può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa"; A. De Cupis, *Dei fatti illeciti*, cit. ed 1971, p. 79, in cui l'A. parla di *culpa laevissima*. Si veda cmq quanto già riferito anche in tema di teoria delle tre colpe nell'ordinamento francese e nella storia del diritto medievale e moderno (nt. 275); Cfr. altresì M.C. Bianca, *Diritto civile. La responsabilità*, V, Milano, 1994, p. 709; e C. Castronovo, *La natura del danno all'ambiente e i criteri di imputazione della responsabilità*, in I. Nicotra e U. Salanitro (a cura di), *Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione*, Torino, 2010, p. 125, in cui già il solo art. 2050 c.c. rappresenterebbe un'ipotesi di responsabilità oggettiva di per sé.*

⁴²⁵ Vd. art. 308, c.4 T.U.A.

⁴²⁶ Vd. art. 305, c.1 T.U.A.: *"1. Quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore deve comunicare senza indugio tutti gli aspetti pertinenti della situazione alle autorità di cui all'articolo 304, con gli effetti ivi previsti, e, se del caso, alle altre autorità dello Stato competenti, comunque interessate. L'operatore ha inoltre l'obbligo di adottare immediatamente: a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi, anche sulla base delle specifiche istruzioni formulate dalle*

una responsabilità per i costi relativi alla prevenzione e al ripristino, seppur mitigata da alcune possibili prove liberatorie.

Pertanto, l'art. 308 e la disciplina da esso prevista sembrano configurare una responsabilità senza colpa, più che una responsabilità aggravata per colpa presunta o lievissima. In effetti, l'art. 2050 c.c., che regola la responsabilità per danno causato da attività pericolose, nella previsione che la responsabilità possa essere evitata solo con una prova particolarmente rigorosa, dimostrando che sono state adottate tutte le misure idonee ad evitare il danno, già, da significativa dottrina, viene inteso come ipotesi di *"fattispecie di responsabilità per colpa che si pone ai limiti ultimi e più prossimi alla categoria della responsabilità oggettiva, ma pur sempre estranea alla stessa"*⁴²⁷. L'art. 308, a fortiori, si caratterizza per una prova liberatoria più rigorosa, che non solo richiede l'esistenza di misure di sicurezza idonee a evitare il danno (regole di CSR), ma prevede anche che l'evento dannoso sia causato da un terzo. In altre parole, l'operatore può liberarsi dalla responsabilità solo provando entrambe le cose: da un lato, di aver adottato tutte le misure preventive necessarie, e dall'altro, che il danno è stato causato da un fattore esterno, al di fuori del suo controllo. In assenza di entrambe le prove, la responsabilità non viene esclusa, anche se si dimostra che l'operatore non ha colpa diretta nell'evento.

Il riferimento al fatto del terzo rompe il collegamento soggettivo con gli elementi del fatto, pertanto, se già l'art. 2050 c.c. si avvicina ai confini della responsabilità oggettiva, si può concludere che il regime previsto dal Titolo II della Parte Sesta del T.U.A. debba essere ricondotto a una responsabilità senza colpa, ma con caratteristiche particolari e limitate. Questa responsabilità oggettiva, infatti, è soggetta a limiti specifici: oltre al caso fortuito, vi sono le prove liberatorie relative al fatto del terzo, all'esecuzione di un ordine pubblico, e, per le minacce imminenti, al rispetto delle autorizzazioni ambientali e alla non esposizione al rischio di prodotti notoriamente pericolosi⁴²⁸.

autorità competenti relativamente alle misure di prevenzione necessarie da adottare; b) le necessarie misure di ripristino di cui all'articolo 306".

⁴²⁷ Cfr. G. Alpa, *Responsabilità oggettiva*, cit., pag. 969.

⁴²⁸ Vd. art. 303, T.U.A.: *"1. La parte sesta del presente decreto: a) non riguarda il danno ambientale o la minaccia imminente di tale danno cagionati da: 1) atti di conflitto armato, sabotaggi, atti di ostilità, guerra civile, insurrezione; 2) fenomeni naturali di carattere eccezionale, inevitabili e incontrollabili; b) non si applica al danno ambientale o a minaccia imminente di tale danno provocati da un incidente per il quale la responsabilità*

2.2 Ancora sul doppio regime di responsabilità, la figura del c.d. trasgressore

Infatti, ricordiamo che la direttiva 35/2004 stabilisce due diversi regimi di responsabilità per danni all'ambiente, come detto in precedenza.

Riassumendo ancora, da un lato, prevede una responsabilità oggettiva quando il danno è causato da attività professionali intrinsecamente rischiose per la salute umana o l'ambiente. Dall'altro lato, la responsabilità è di natura soggettiva quando il danno riguarda attività professionali che, di per sé, non sono considerate rischiose per l'ambiente. Va sottolineato che solo per la prima fattispecie, la direttiva parla espressamente di “danno ambientale”.

Questa distinzione, operata dall'art. 3.1 della direttiva, rileva anche se, entrambe le tipologie di responsabilità sono trattate allo stesso modo in termini di procedure per la gestione e la risposta ai danni o alle minacce ambientali. Come si è avuto modo di dimostrare nel paragrafo precedente, nel T.U.A. manca una disposizione simile a quella della direttiva, anzi, seguendo un'interpretazione letteraria delle disposizioni di cui alla Parte Sesta del codice dell'ambiente, solo l'art. 311 è rubricato “*tutela risarcitoria contro i danni ambientali*” e, come sappiamo quest'ultimo rappresenta una

o l'indennizzo rientrino nell'ambito d'applicazione di una delle convenzioni internazionali elencate nell'allegato 1 alla parte sesta del presente decreto cui la Repubblica italiana abbia aderito; c) non pregiudica il diritto del trasgressore di limitare la propria responsabilità conformemente alla legislazione nazionale che dà esecuzione alla convenzione sulla limitazione della responsabilità per crediti marittimi (LLMC) del 1976, o alla convenzione di Strasburgo sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna (CLNI) del 1988; d) non si applica ai rischi nucleari relativi all'ambiente né alla minaccia imminente di tale danno causati da attività disciplinate dal Trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica o causati da un incidente o un'attività per i quali la responsabilità o l'indennizzo rientrano nel campo di applicazione di uno degli strumenti internazionali elencati nell'allegato 2 alla parte sesta del presente decreto; e) non si applica alle attività svolte in condizioni di necessità ed aventi come scopo esclusivo la difesa nazionale, la sicurezza internazionale o la protezione dalle calamità naturali; f) non si applica al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte sesta del presente decreto; g) non si applica al danno in relazione al quale siano trascorsi più di trent'anni dall'emissione, dall'evento o dall'incidente che l'hanno causato; h) non si applica al danno ambientale o alla minaccia imminente di tale danno causati da inquinamento di carattere diffuso, se non sia stato possibile accertare in alcun modo un nesso causale tra il danno e l'attività di singoli operatori”.

reviviscenza dell'abrogato art. 18 l. 349/1986, piuttosto che un recepimento della direttiva.

Ora, non tornando sulla già chiarita interpretazione estensiva dell'art. 308 T.U.A., per cui si avrebbe anche senza intervento legislativo, il recepimento di una figura di responsabilità (para) oggettiva anche nella legislazione interna, ci interessa, invece, in questa sede verificare il riferimento soggettivo di cui al comma 6 dello stesso art. 308. Infatti, quest'ultimo fa riferimento a due soggetti, l'operatore (di cui si è lungamente discusso in sede introduttiva) ed il trasgressore. Tra i due opererebbe un criterio di distinzione legato allo stesso sistema binario della responsabilità oggettiva e soggettiva, di modo che *“le misure adottate dal Ministero [...] lasciano impregiudicata la responsabilità e l'obbligo risarcitorio del trasgressore”*.

Tra l'altro, sebbene nel T.U.A. il legislatore abbia dimostrato più volte di non considerare rilevante l'aspetto linguistico nella formulazione dei singoli articoli ⁴²⁹, arrivando a utilizzare una terminologia talvolta contraddittoria e poco curata, la distinzione tra l'operatore e il trasgressore appare motivata dalla differenza nei regimi giuridici a cui le due figure sono sottoposte. Non solo il comma 6, ma anche le altre disposizioni della Parte Sesta sembrano operare questa distinzione.

In particolare, negli articoli del Titolo III, che trattano della responsabilità soggettiva, i riferimenti all'operatore, inteso come il soggetto che esercita un'attività professionale rilevante dal punto di vista ambientale, sono quasi del tutto assenti, sostituiti dalla figura del trasgressore (e del responsabile)⁴³⁰. In altre parole, mentre l'operatore sembra essere destinatario di un obbligo di rimborso delle spese necessarie per fronteggiare il danno o la minaccia imminente a lui imputabile in via oggettiva; il trasgressore e il responsabile, cioè colui che ha causato l'evento violando almeno una norma di condotta (e quindi con colpa), sembrano essere sottoposti alla disciplina risarcitoria del Titolo III. Di conseguenza, questi soggetti sono esposti alle azioni di responsabilità e agli obblighi risarcitori, anche nel caso in cui abbiano già rimborsato lo Stato per le spese relative all'azione di intervento, come previsto dall'articolo 308, comma 6.

⁴²⁹ Cfr. M. Benozzo, *La responsabilità oggettiva del danno ambientale nel Codice dell'ambiente*, cit., p. 991.

⁴³⁰ Vd. per la figura del trasgressore gli artt. 312 c.2 e c.4, 313 c. 5, 314 c.1 e 2 e 316 c. 1 T.U.A.; per quella del responsabile gli artt. 313 c.1, c.2, c.3 e c.7, 312 c.3 T.U.A.

Pertanto, le due figure—l'operatore e il trasgressore—si trovano all'interno di due distinti regimi giuridici. Per l'operatore, in particolare, sembra esserci un regime di imputazione oggettiva, che lo rende responsabile senza la necessità di dimostrare colpa, mentre per il trasgressore (responsabile), la responsabilità è di natura soggettiva, legata alla violazione delle norme di condotta, e comporta un regime risarcitorio più ampio e severo.

2.2.1.1 Concreta attuazione del principio di precauzione nel T.U.A., misure di prevenzione e ripristino nella dogmatica recente in tema di immissioni.

In questa sede occorre anche tornare sul principio di precauzione e sulla tutela anticipata, istituti entrambi provenienti dagli studi in materia di CSR, e vedere in concreto come sono stati attuati dal legislatore interno.

Nel contesto delle disposizioni contenute nel Titolo I del T.U.A., una norma è dedicata alla definizione dei limiti di applicazione della disciplina relativamente al fenomeno del rischio (che è stato già definito in sede introduttiva). Sebbene questa disposizione non introduca contenuti completamente nuovi, se non per il fatto che menziona esplicitamente il principio di precauzione in un quadro normativo nazionale, l'articolo 301, rubricato "*Attuazione del principio di precauzione*", chiarisce quanto già esplicitato dalla dottrina in riferimento ai principi applicabili in materia. In particolare, il legislatore precisa che la valutazione del rischio imminente di danno (inteso come "*rischio sufficientemente probabile che stia per verificarsi*") non debba basarsi esclusivamente sulla probabilità dell'evento, ma sulla possibilità che tale danno si verifichi, prendendo in considerazione dati scientifici preliminari.

In effetti, vi è ormai una posizione unanime⁴³¹ che attribuisce al principio di precauzione la funzione di fornire una base per l'azione

⁴³¹ È ricca la dottrina italiana in tema di principio di precauzione. Cfr. F. Bruno, *Il principio di precauzione tra diritto dell'Unione Europea e WTO*, in *Dir. giur. agr. a ambiente*, 2000, p. 569; ID, *Principio di precauzione e organismi geneticamente modificati*, in *Riv. dir. agr.*, 2000, II, p. 223; ID, *Giudici e biotecnologie, la sentenza Monsanto II*, in *Agricoltura Istituzioni Mercati*, 2004, p. 147; P. Borghi, *La declinazione del principio di precauzione*, in *riv. dir. agr.*, 2005, I, p. 716; L. Costato, *La Corte di giustizia, il ravvicinamento delle legislazioni e il principio di precauzione nel diritto alimentare*, in *Dir. giur. agr e ambiente*, 2005, p. 648; F. De Leonardis, *Il principio di precauzione nell'amministrazione del rischio*, cit., p. 4-57; G.D. Comporti, *Contenuto e limiti del governo amministrativo*

amministrativa quando la scienza non è in grado di fornire risposte certe riguardanti rischi inaccettabili per la collettività.

L'interesse crescente nei confronti del principio di precauzione deriva dal ruolo cruciale che questo ha assunto nel dibattito riguardante il rapporto tra scienza e diritto, come si già sottolineato in sede introduttiva, nonché dai problemi legati all'incertezza connaturata alla scienza e alla tecnologia (si veda quanto già detto in tema del c.d. "ignoto tecnologico"). Infatti, a fianco del conflitto relativo alla distribuzione dei beni, emerge anche quello concernente la distribuzione dei mali⁴³². Tale ripartizione non dipende solo da variabili tecniche, economiche, sociali e culturali, ma anche dagli assetti politico-istituzionali degli Stati. Diverse società e culture rispondono in modo differente ad incertezze analoghe, a seconda del modello di sicurezza scelto e adottato.

Il principio di precauzione, pertanto, non mira a eliminare tale incertezza, ma piuttosto a gestirla, trasferendola dalla collettività a determinati soggetti⁴³³. Originariamente sviluppato nel diritto internazionale⁴³⁴, il principio è diventato uno dei "pilastri" della politica ambientale nell'ordinamento del diritto comunitario, acquisendo caratteristiche più precise e incisive rispetto alla sua formulazione nel diritto internazionale⁴³⁵.

Introdotta dal Trattato di Maastricht nell'attuale articolo 191 TFUE (già articolo 174 del Trattato di Roma), il principio di precauzione è stato da subito

dell'inquinamento elettromagnetico alla luce del principio di precauzione, in Riv. giur. ambiente, 2005, p. 215; G. Mastrodonato, *I principi di proporzionalità e precauzione nella giurisprudenza della Corte di giustizia: verso l'effettività della tutela del cittadino*, in Dir. giur. agr. Alim e ambiente, 2011, p. 183; A.P. Tedesco, *Strumenti privatistici*, cit., p. 74 e ss.

⁴³² Cfr. F. Bruno, *Sentenza Monsanto II*, cit., p. 147 e ss.

⁴³³ Cfr. P. Trimarchi, *La responsabilità civile*, cit., p. 62; B. De Marchi, L. Pellizzoni, D. Ungaro, *Il rischio ambientale*, Bologna, 2001, p. 18.

⁴³⁴ Cfr. A. Gagnani, *Il principio di precauzione come modello di tutela dell'ambiente, dell'uomo e delle generazioni future*, in Riv. dir. civ., 2003, II, p. 9 e soprattutto 15; vd. anche nello specifico del problema del c.d. "ignoto tecnologico", G.E. Marchant, W. Wallach (Eds.), *Emerging technologies: Ethics, Law and Governance*, New York, 2017, p. 8, in cui si afferma: "for any perceived risk posed by a technology, means must be found to effectively mitigate those risks before the technology is pursued or implemented".

⁴³⁵ Cfr. M. Benozzo, *La responsabilità oggettiva del danno ambientale nel Codice dell'ambiente*, cit., p. 981.

ricosciuto sia dalla Corte di Giustizia che dalle altre istituzioni comunitarie come un principio di applicazione generale per settori ad alto livello di protezione, quali il diritto ambientale, la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica⁴³⁶.

Pertanto, non solo le autorità comunitarie nell'esercizio delle loro funzioni, ma anche le istituzioni nazionali e i singoli organi giudiziari sono tenuti ad applicare l'articolo 191 TFUE, e in particolare il principio di precauzione, in quanto sufficientemente chiaro e determinato, e di conseguenza "*immediatamente applicabile*"⁴³⁷.

Da ciò si può derivare la regola generale secondo la quale, in presenza di rischi non ancora scientificamente provati, in Europa la tutela dell'ambiente e della salute umana deve essere perseguita attraverso l'applicazione del principio di precauzione. Tuttavia, tale ricorso non appare sempre appropriato, in quanto potrebbe sfociare facilmente in un protezionismo ingiustificato qualora il grado di rischio e la necessità di tutela non siano adeguatamente fondati⁴³⁸.

Infatti, come precisato dalla Commissione Europea nella sua Comunicazione sul principio di precauzione del 2 febbraio 2000⁴³⁹, se correttamente applicato, questo principio può costituire una base giuridica adeguata alla promozione di interventi volti a prevenire rischi per la salute umana e l'ambiente che non siano ancora dimostrati scientificamente. Tuttavia, la determinazione di ciò che può essere considerato un rischio accertabile rientra nella responsabilità politica dell'Unione e degli Stati membri, ma solo a condizione che l'intervento non diventi un pretesto per ignorare le prove scientifiche esistenti e per adottare decisioni protezionistiche.

Pertanto, la scelta di adottare una norma come l'articolo 310, all'interno di un sistema giuridico già strutturato e capace di attuare il principio di precauzione anche senza l'introduzione di formule meramente

⁴³⁶ Vd. Comunicazione della Commissione 20 aprile 1997, COM (1997) 183 def., sulla tutela dei consumatori e la sicurezza alimentare, il Libro verde sui principi generali della legislazione alimentare nell'Unione Europea, COM (1997), 176 def., e il Libro Bianco sulla sicurezza alimentare del 2000, COM (1999), 719 def.

⁴³⁷ Cfr. F. Bruno, *La diversità biologica in agricoltura. La Corte di giustizia e il caso Blubme*, in *Dir. giur. agr. E ambiente*, 2000, p. 13.

⁴³⁸ Vd. TAR Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sez. I, 15 dicembre 2011, p. 560 in <http://lexambiente.it>.

⁴³⁹ Vd. Comunicazione della Commissione del 2 febbraio 2000, Com (COM) 1 def.

riconoscitive prive di contenuto normativo, appare quanto meno discutibile⁴⁴⁰. Questo è particolarmente rilevante considerando che il decreto correttivo del 14 gennaio 2008, n. 4⁴⁴¹, che ha modificato la prima parte del T.U.A. ha introdotto l'articolo 3-ter sui principi dell'azione ambientale, facendo esplicito riferimento all'articolo 174 (ora 191) TFUE, sul quale sembrerebbe voler fondarsi l'articolo 301.

Ad ogni modo, il testo dell'articolo 301, nell'adozione delle misure precauzionali, si articola in tre parti. La prima parte, composta dai commi 1 e 2, sembra destinata a delimitare effettivamente l'ambito applicativo della disciplina. La seconda parte, nei commi 3 e 4, si limita a definire l'avvio della procedura di reazione e i criteri guida per l'adozione delle misure di prevenzione, finalizzate a contrastare il rischio potenziale. Infine, la terza parte, al comma 5, stabilisce una regola programmatica per la diffusione al pubblico della consapevolezza sui rischi e per la promozione di programmi di ricerca e di diffusione di sistemi di certificazione ambientale.

Tra le tre parti previste, la seconda è l'unica che ha effettivo rilievo applicativo. Infatti, il comma 3 prevede l'obbligo di informare senza indugi le pubbliche autorità, compreso il prefetto e, attraverso quest'ultimo, il Ministero, riguardo al potenziale rischio accertato. Una volta investito della questione, *"il Ministero dell'Ambiente [...] in applicazione del principio di precauzione, ha facoltà di adottare in qualsiasi momento misure di prevenzione"* per contenere il rischio in questione. Da questa formulazione sembrano emergere due aspetti chiave per il funzionamento di questo intervento. In primo luogo, la decisione di agire o meno per contrastare il rischio potenziale segnalato dall'operatore spetta esclusivamente al Ministero, che sembrerebbe essere l'unico soggetto competente per l'attuazione concreta delle misure. In secondo luogo, le misure di reazione a un rischio potenziale (di precauzione) non sono altro che le stesse misure previste per contrastare una minaccia imminente di rischio, come stabilito nell'articolo 304.

Riguardo al primo aspetto, la formulazione stessa della disposizione in esame supporta questa conclusione, poiché si fa riferimento a una *"facoltà"* attribuita esclusivamente al Ministero, che sembra avere il compito di adottare direttamente le misure, senza un obbligo di ordinare o far adottare alcun provvedimento da parte di altri soggetti. Tale interpretazione troverebbe conferma anche nella formulazione

⁴⁴⁰ Cfr. M. Benozzo, *La responsabilità oggettiva del danno ambientale nel Codice dell'ambiente*, cit., p. 983.

⁴⁴¹ Cfr. F. Giampietro, *I principi ambientali nel D.lgs. n. 152/2003: dal T.U. al codice dell'ambiente ovvero le prediche inutili?* in *Ambiente e sviluppo*, 2008, p. 505.

degli articoli successivi relativi alle azioni di prevenzione e ripristino (articoli 304 e 305), nei quali il legislatore, quando ha voluto attribuire al Ministero un potere di ordinare o far adottare un comportamento, lo ha fatto esplicitamente, indicando sempre il potere di agire in opposizione all'ipotesi di intervento diretto, facendo riferimento alla "*facoltà di adottare*" con la medesima formulazione dell'articolo 301. In questo senso, all'operatore non sarebbe possibile imporre alcun intervento, e gli interventi dovrebbero essere realizzati esclusivamente dal Ministero.

Tuttavia, proseguendo con la lettura dell'articolato, l'assunto precedentemente espresso non appare fondato⁴⁴², poiché le attività in questione non sembrano essere di competenza esclusiva del Ministero. Infatti, nell'articolo 307 si prevede che "*le decisioni che impongono misure di precauzione [...] sono adeguatamente motivate e comunicate senza indugio*". In altre parole, se il Ministero decide di adottare misure di intervento precauzionale, queste potranno essere oggetto di un ordine di intervento rivolto al singolo operatore, il quale sarà obbligato a mettere in atto le misure secondo le indicazioni fornite dall'ente statale, analogamente a quanto accade per altre ipotesi di intervento precauzionale o preventivo.

La menzione dell'articolo 304, quindi, appare come un richiamo strumentale a rendere operativo, nelle situazioni di rischio potenziale, l'intero complesso normativo relativo alle misure di prevenzione, che assumono una diversa denominazione esclusivamente per distinguere le misure precauzionali da quelle preventive. Nella sostanza, però, le tecniche di intervento sembrano equivalersi, suggerendo che le differenze tra le due categorie risiedano principalmente nella loro qualificazione e non nelle modalità operative⁴⁴³.

Al di là della disposizione specialistica interna all'ordinamento si deve infine osservare che il principio, che si è consacrato in termini generali⁴⁴⁴ a seguito del caso "Artegodan" del 2002, vede oggi la sua

⁴⁴² Cfr. M. Benozzo, *La responsabilità oggettiva del danno ambientale nel Codice dell'ambiente*, cit., p. 985.

⁴⁴³ Cfr. Ivi, p. 986.

⁴⁴⁴ Cfr. Cfr. S. Amadeo, *commento sub art. 191 TFUE*, in A. Tizzano (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, II ed., Milano, 2014, p. 1617 e ss.; R. Titomanlio, *Il principio di precauzione fra ordinamento europeo e ordinamento italiano*, Torino, 2018, p. 32 e ss.; Vd. anche CGUE, 22 novembre 2018, C-151/17, *Swedish Match AB c. Secretary of State for Health*, EU:C:2018:938, § 38; CGUE,

applicazione non solo in ambito di tutela ambientale, bensì' in relazione a scopi più ampi. Infatti, è “*destinato ad assicurare un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza dei consumatori e dell’ambiente, in tutti gli ambiti di azione della Comunità*”⁴⁴⁵.

Già da questa analisi delle disposizioni normative rilevanti, a livello europeo e nazionale ⁴⁴⁶ emerge chiaramente l'importanza sistematica del principio di precauzione, che si colloca al confine tra il diritto pubblico e il diritto privato ⁴⁴⁷. Tuttavia, sin dal principio, tale principio ha sollevato numerosi problemi interpretativi e applicativi⁴⁴⁸. In primis ci si è chiesto se il principio fosse rivolto esclusivamente al legislatore e alla pubblica amministrazione, oppure avesse anche una funzione vincolante per gli interpreti, in particolare per il giudice civile?

Ad esempio, si è concordi nel ritenere che esso sia rilevante anche nella regolazione preventiva, ossia nel disciplinare la produzione prima che i prodotti vengano immessi sul mercato o che vengano autorizzate attività rischiose, ma comunque socialmente desiderabili⁴⁴⁹.

Grande Sezione, 1° ottobre 2019, C-616/17, *M. Blaise et altri*, ECLI:EU:C:2019:800, § 41 ss.

⁴⁴⁵ Sentenza del Trib. CE, 26 novembre 2002, T-74/00, *Artogodan GmbH et altri c. Commissione*, ECLI:EU:T:2002:283, § 183. Si v. già CGUE, 5 maggio 1998, C-157/96, *The Queen and Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Commissioners of Customs & Excise, ex parte National Farmers' Union and others*, ECLI:EU:C:1998:191 (sulle misure di emergenza contro il morbo della c.d. “mucca pazza”), § 63.

⁴⁴⁶ Si sottolinea altresì la presenza di una miriade di altre legislazioni specialistiche come ad esempio il Regolamento UE n. 2017/745 relativo ai dispositivi medici, regolamento sull'Intelligenza Artificiale, la Direttiva UE n. 2019/904 sulla riduzione dell'utilizzo di determinati prodotti in plastica ed Regolamento CE n. 178/2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare. Cfr. per esaustività sul punto, A.P. Tedesco, *Strumenti privatistici*, cit., p. 75-77.

⁴⁴⁷ Cfr. Ivi, p. 78.

⁴⁴⁸ Cfr. E. Al Mureden, *La responsabilità per esercizio di attività pericolose a quarant'anni dal caso Seveso*, in *Contr. e imp.*, 3/2016, p. 654 ss.; G. Comandé, *La responsabilità civile per danno da prodotto difettoso... assunta con “precauzione”*, in *Danno e resp.*, 1/2013, p. 107 ss.

⁴⁴⁹ Cfr. P. Trimarchi, *La responsabilità civile*, cit., p. 66.

Attraverso queste "espressioni circostanziate" dei principi di precauzione e prevenzione, il legislatore definisce il rapporto tra scienza e diritto, stabilendo i limiti dei rischi accettabili legati all'esercizio di un'attività o alla commercializzazione di un prodotto⁴⁵⁰. In altre parole, il principio di precauzione rappresenta quel parametro di cui si parlava in introduzione al presente saggio; ossia, il criterio utile per considerare la legittimità dell'agire del legislatore e della pubblica amministrazione, ciascuno nel proprio ambito di competenza che sono quindi chiamati a trovare un equilibrio tra la protezione della salute e dell'ambiente e le necessità di libera iniziativa economica e tutela del mercato, seguendo una sorta di giudizio di bilanciamento⁴⁵¹.

Inoltre, la dottrina è stata lungamente divisa sulla possibilità e sull'ambito di applicazione diretta del principio di precauzione da parte del giudice civile⁴⁵²; tuttavia, si è, allo stesso tempo, consolidata una teoria favorevole all'utilizzo diretto del principio di precauzione da parte del giudice ordinario, anche nei procedimenti relativi alla responsabilità civile⁴⁵³.

⁴⁵⁰ E. Al Mureden, *op. ult. cit.*, p. 655 e ss. In cui l'A., afferma altresì che le c.d. "espressioni circostanziate" del principio di precauzione ben possono essere oggetto di un sindacato da parte dei "giudici dei provvedimenti legislativi e regolamentari", il giudice ordinario dovrebbe limitarsi a prendere atto della valutazione compiuta a monte dal legislatore e dalla PA, sicché in un giudizio di RC non si potrebbe fare applicazione diretta del principio di precauzione con la conseguenza di allargare l'area della responsabilità. Cfr. anche, A.P. Tedesco, *Strumenti privatistici*, cit., p. 80.

⁴⁵¹ F. De Leonardis, *Il principio di precauzione nell'amministrazione di rischio*, cit., p. 140.

⁴⁵² C. Castronovo, *Sentieri di responsabilità civile europea*, in *Europa e dir. priv.*, 2008, p. 808 e ss., ritiene irrilevante il principio in ambito privatistico, poiché aderente alla tradizionale categoria della colpa. Allo stesso modo, E. Al Mureden, *op. ult. cit.*, p. 657. Questa interpretazione, in sintesi, va a negare che il principio possa innalzare la soglia della diligenza richiesta alle imprese. cfr. per esaustività sul punto dogmatico, M.W. Monterossi, *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile*, Pisa, 2020, p. 74 e ss., per una rassegna puntuale delle diverse opinioni.

⁴⁵³ A favore, tra gli altri, Cfr. G. Comandé, *op. ult. cit.*, p. 107 e ss.; C. Ippoliti Martini, *Principio di precauzione e nuove prospettive*, cit., p. 24 e ss; E. Del Prato, *Il principio di precauzione nel diritto privato*, cit., p. 639 ss., sulla legittimità dell'esperimento di un'azione cautelare ex art. 700 c.p.c.

Il principio può quindi orientare il giudice nell'interpretazione delle norme esistenti che regolano rischi specifici, come ad esempio—la normale “*tollerabilità*” di cui all'art. 844 c.c.⁴⁵⁴ (di cui si è ampiamente discusso nei passaggi precedenti), così affidando al principio in commento il ruolo anche di canone ermeneutico del diritto positivo⁴⁵⁵.

In concreto, la validità di queste considerazioni è incontestabile, anche e soprattutto a seguito della lettura attenta della Cassazione che afferma a chiare lettere che” *nell'ordinamento dell'Unione Europea il principio di precauzione, sancito dall'art. 191 TFUE, “rappresenta il cardine della politica ambientale e, come tale, è sovraordinato rispetto al diritto interno*⁴⁵⁶”.

Tutto ciò considerato, si può affermare altresì che per mezzo di questo principio, possiamo risolvere il problema di cui alle pagine introduttive, ovvero quello dell'anticipazione della tutela della salute. Infatti, si veda quanto stabilito dalla Suprema Corte in un caso del 2000 in materia di emissione di onde elettromagnetiche⁴⁵⁷, in cui si stabilisce che: “*la tutela giudiziaria del diritto alla salute in confronto della pubblica amministrazione può essere preventiva e dare luogo a pronunce inibitorie,*

⁴⁵⁴ Trib. Venezia, Sez. III, 19 febbraio 2008, G.U. D'Amico, in *Dejure*: “*Il giudice condannava le convenute a ridurre ex art. 844 c.c. le emissioni elettromagnetiche entro la soglia prudenziale di 0,4 microTesla (parametro considerato come non rischioso dai CTU nominati) e a risarcire agli attori il danno morale patito, sub specie di danno da paura di ammalarsi (8.000 € a ciascun attore). Invero, la competente Corte d'appello riformava integralmente tale sentenza, alla luce della normativa applicabile ratione temporis al caso di specie, e la Cassazione, rigettando il ricorso, confermava la statuizione di seconde cure (medio tempore, infatti, la Consulta aveva dichiarato costituzionalmente illegittimi i più stringenti limiti fissati da alcune l. regionali – perché dettati in violazione dei principi fondamentali fissati nella l. “cornice” statale – considerati dal primo giudice civile). Pertanto, i principi di diritto affermati dal Tribunale di Venezia nel citato precedente del 2008 – spec. sul valore del principio di precauzione come canone ermeneutico e sulla necessita di anticipare la soglia di tutela della salute anche in caso di mero pericolo – mantengono intatto il loro valore”. VD. anche più recentemente, Cass., Sez. III, 10 giugno 2020, n. 11105, che conferma una lettura “forte” del principio precauzione e la possibilità di intervenire con misure preventive per tutelare la salute a fronte dell'accertamento di un obiettivo pericolo.*

⁴⁵⁵ Cfr. A. Zoppini, *Il diritto privato e i suoi confini*, cit., p. 163.

⁴⁵⁶ Cass., Sez. Un., 4 febbraio 2020, n. 2502, § 20.

⁴⁵⁷ Vd. Cass., Sez. III, 27 luglio 2002, n. 9893.

se, prima ancora che l' opera pubblica sia messa in esercizio nei modi previsti, sia possibile accertare, considerando la situazione che si avrà una volta iniziato l' esercizio, che nella medesima situazione è insito un pericolo di compromissione per la salute di chi agisce in giudizio ” Ancora, da ciò può dedursi che, se tale danno sia adeguatamente provato in giudizio, sarà allora anche legittima sia la tutela special-preventiva (inibitoria), sia un'anticipazione della soglia di tutela risarcitoria, soprattutto considerando le potenzialità della categoria del "danno da paura di ammalarsi".

2.2.1.2 danni potenziali e la c.d. “*paura di ammalarsi*”.

La possibilità di anticipare la soglia di tutela civilistica e la tutela dei c.d. danni potenziali, possono rappresentare, pertanto, una sorta di inversione, configurata e definita dalla dottrina ed in seguito adottata dalla giurisprudenza, dei ragionamenti che abbiamo svolto in tema di deterrenza delle azioni civilistiche a tutela dell'ambiente, in relazione alle conclusioni di cui all'analisi economica di Beckett.

Infatti, la responsabilità civile, così intesa, ovvero come strumento di tutela anticipata delle conseguenze ipotetiche dell'inquinamento, si trasforma in un motivo scatenante gli investimenti in sicurezza e la maggiore cautela nello svolgimento delle attività rischiose da parte degli operatori, secondo le regole di CSR⁴⁵⁸.

Questa visione della responsabilità civile sposa anche la teoria di origine americana della c.d. “*regulation by litigation*”⁴⁵⁹, in cui, guarda caso (come si indicava già nello studio della tematica della legittimazione ad agire), rientrano anche e soprattutto, tra gli strumenti atti a disincentivare in modo effettivo il danneggiante potenziale, delle efficienti azioni di classe ed un elevato valore di quantum risarcibile.

Il tema è quindi tutto riassumibile nella ricerca da parte di dottrina e giurisprudenza di una anticipazione della tutela risarcitoria, senza per forza fare affidamento alla tutela inibitoria⁴⁶⁰. In sintesi, Il “danno da paura di

⁴⁵⁸ Cfr. A. P. Tedesco, *Strumenti privatistici*, cit., p. 90.

⁴⁵⁹ Cfr. A. P. Morriss e altri, *Regulation by Litigation*, New Haven, 2009, passim. Per le considerazioni di diritto interno sul punto, Cfr. M. Bussani, *L'illecito civile*, in Trattato di Diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato, (a cura di P. Perlingeri, 2020, p. 113 e ss.

⁴⁶⁰ . C. Rapisarda-M. Taruffo, voce *Inibitoria*, in *Enc. giur. Treccani*, XVII, Roma, 1989, p. 1 e ss.; A. Carratta, *Profili sistematici della tutela anticipatoria*,

ammalarsi” risponde alla ricerca, svolta da parte della dottrina, di “*anticipare la soglia di tutela dei beni giuridici (specialmente la salute) minacciati da un danno potenziale e futuro, non ancora (compiutamente) materializzato sul piano fenomenico, sebbene prevedibile con ragionevole certezza nel se, e/o comunque foriero, medio tempore, di un obiettivo peggioramento della qualità della vita conseguente all’angoscia che si sviluppi una malattia*”⁴⁶¹”. Si anticipa che questa figura peculiare di danno altro non rappresenta comunque se non una “*categoria descrittiva di una peculiare faccia del prisma della categoria generale del danno non patrimoniale*”⁴⁶²”.

L’origine di questa categoria si registra con la pronuncia delle Sezioni unite del 2002⁴⁶³ che conclude l’iter delle cause civili originate dalla tragedia del fiume Seveso, a cui si era già accennato in sede introduttiva.

Infatti, quest’ultima decisione della Corte di legittimità si pone in contrasto con quella del 1997, in cui la stessa Cassazione, in modo assai discutibile, non riconosceva il risarcimento del danno morale per sé, in assenza, anche, di un danno biologico o di altro evento produttivo di danno patrimoniale⁴⁶⁴. Il motivo di questo diniego è stato probabilmente la paura di permettere la proliferazione di azioni di risarcimento (come si era già detto precedentemente relativamente al tema della legittimazione all’esercizio dell’azione). Qualificava altresì il “*danno morale soggettivo come danno-conseguenza e ne agganciava la risarcibilità alla previa esistenza di una lesione all’integrità psico-fisica (medicalmente accertata)*”⁴⁶⁵”, generando grandi critiche in dottrina⁴⁶⁶. Intervengono, pertanto, le Sezioni Unite, nel

Torino, 1997, p. 12 e ss.; ci si riferisce anche alle azioni di rinuncia ex artt. 1171 e 1172 c.c.

⁴⁶¹ Cfr. A. P. Tedesco, *Strumenti privatistici*, cit., p. 91.

⁴⁶² Cfr. Ivi, p. 92

⁴⁶³ Cass. SS.UU. 21 febbraio 2002, n. 2515, Icmesa c. Pierotti, in *Danno e resp.*, 5/2002, p. 499 e ss., con commenti di G. Ponzanelli e B. Tassone;

⁴⁶⁴ Vd. Cass. Sez. III, del 24 maggio 1997, n. 4631, in *Corr. Giur.*, 10/1997, p. 1172 e ss., con nota di G. De Marzo.

⁴⁶⁵ Cfr. A. P. Tedesco, *Strumenti privatistici*, cit., p. 94

⁴⁶⁶ P.G. Monateri-M. Bona, *Il danno alla persona*, Padova, 1998, p. 261 e ss.; M. Bona, *Riflessioni sul risarcimento del danno morale da disastro ambientale: critica ai limiti delineati dalla Corte di cassazione nel Caso Seveso*, in *Giur. it.*, 1998, p. 1363 e ss.; G. Cricenti, *Il danno non patrimoniale*, II ed., Padova, 2006, p. 194 e ss.; D. Feola, *Il risarcimento del danno morale nei reati di pericolo: il caso “Seveso” in Cassazione*, in *Resp. civ. e prev.*, 1997, p. 1067 e ss.

sopraccitato intervento del 2002, stabilendo che *“in caso di compromissione dell’ambiente a seguito di disastro colposo (art. 449 c.p.), il danno morale soggettivo lamentato da coloro che, trovandosi in una particolare situazione con tale ambiente (nel senso che ivi abitano e/o svolgono attività lavorativa), provino in concreto di avere subito un turbamento psichico (sofferenze e patemi d’animo) di natura transitoria a causa dell’esposizione a sostanze inquinanti ed alle conseguenti limitazioni del normale svolgimento della loro vita, è risarcibile autonomamente anche in mancanza di una lesione all’integrità psico-fisica (danno biologico) o di altro evento produttivo di danno patrimoniale, trattandosi di reato plurioffensivo che comporta, oltre all’offesa all’ambiente ed alla pubblica incolumità, anche l’offesa ai singoli, pregiudicati nella loro sfera individuale”*.

Il ragionamento sviluppato dalle Sezioni Unite può essere semplificato, innanzitutto, attraverso la valorizzazione dell'autonomia concettuale e pratica del danno non patrimoniale, considerandolo un danno-evento e non un danno-conseguenza, come invece era stato fatto precedentemente dalla sentenza del 1997. Infatti, la Corte si è interrogata anche sulla stessa validità della dicotomia danno-evento/danno-conseguenza, considerata, almeno nel contesto specifico, come una *“mera sovrastruttura teorica dal momento che l'articolo 2059 c.c. pone come unico presupposto di risarcibilità del danno morale la configurabilità di un fatto-reato, rinviando all’art. 185 c.p. che, a sua volta, rimanda alle singole fattispecie delittuose ed oltre al turbamento psichico della vittima non pone altre condizioni, tantomeno la presenza di un distinto evento di danno⁴⁶⁷”*.

Di conseguenza, dato che la risarcibilità del danno morale è accettata nei casi di reati di pericolo o plurioffensivi, nel ragionamento della Corte, non esistono ragioni logiche o giuridiche per negarla nel caso in cui il

⁴⁶⁷ Si sottolinea comunque il fatto che dal 2002 ad oggi la nozione di danno non patrimoniale si sia differenziata molto dal collegamento quasi-esclusivo dell’art. 185 c.p. Vd. per esempio quanto previsto dagli art. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private (d.lgs. n.209/2005) e le note sentenze “San Martino”. Vd. anche la nota Ordinanza n. 15733 del 17 maggio 2022, Cass. Civ., Sez. III: *“Il danno morale è categoria autonoma rispetto al danno biologico, atteso che il sintagma 'danno morale' allude a una realtà che (diversamente dal danno biologico) rimane in sé insuscettibile di alcun accertamento medico-legale, e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto autonomo e indipendente (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato”*

soggetto offeso, pur senza una lesione alla salute, dimostri di aver subito un turbamento psichico. Questo turbamento psichico è considerato un danno-evento, alla pari di eventuali danni biologici o patrimoniali, che nella fattispecie de quo non sono stati rilevati. Segue a queste considerazioni, il fatto che tale principio di diritto è stato successivamente applicato in molteplici occasioni dalla giurisprudenza, e l'orientamento che ne è derivato si è ormai consolidato nel tempo⁴⁶⁸. In uno di questi casi, in ambito di fornitura di acqua potabile⁴⁶⁹, accertata la condotta illecita colposamente omissiva, il TAR Lazio condannava la Pubblica Amministrazione a titolo di danno non patrimoniale e, specificamente, per il danno morale sofferto dal ricorrente, individuato nella sofferenza determinata dal senso di impotenza e frustrazione a causa di gravi e preclari rischi sanitari. In sintesi, la Corte determinava che il danno non patrimoniale si era verificato *“per l’aumento di probabilità di contrarre gravi infermità in futuro e per lo stress psico-fisico e l’alterazione delle abitudini di vita personali e familiari conseguenti alla ritardata ed incompleta informazione del rischio sanitario”*. Si deve sottolineare, a riguardo di questa decisione, un utilizzo adeguato del principio di precauzione nell’ambito della valutazione della responsabilità civile. Inoltre, merita attenzione anche un *obiter dictum* in cui si evidenzia la difficoltà intrinseca nel dimostrare un danno biologico di questo tipo, non solo per la il fatto di essere continuativo nel tempo, ma soprattutto per il fatto che tale prova richiederebbe indagini i cui costi renderebbero impossibile al ricorrente adire la giustizia.

2.2.1.3 Il danno da pericolo alla luce del principio di sostenibilità

Seguendo quanto suesposto in tema di anticipazione della tutela, e di effettività dei rimedi civilistici, sorge però spontaneo verificare in concreto se davvero questi orientamenti giurisprudenziali in tema di “pericolo del danno”, abbiano capacità deterrente o quantomeno minimamente soddisfattiva. A questo

⁴⁶⁸ Il danno da paura di ammalarsi si è visto riconosciuto in relazione: all’esposizione a immissioni acustiche continuative intollerabili (Vd. App. Torino, 9 luglio 2012, Riva e altra c. Provincia di Cuneo, in Foro.it., 2012, I, c. 3170 e ss.); all’esposizione prolungata all’inalazione di polveri di amianto (Vd. Cass. Sez. Lav., 13 ottobre 2017, n. 24217, in corr. giur., 8-9/2018, p. 1075 e ss; Cass. Sez. Lav., 17 novembre 2017, n. 27324; TAR Lazio, Sez IV, 26 aprile 2023, n. 7136, e Trib. Roma, 18 ottobre 2022, n. 8460, in Dejure).

⁴⁶⁹ Vd. TAR Lazio, Sez. II-bis, 20 gennaio 2012, n. 668, cit.

proposito, purtroppo bisogna registrare la “*misura risibile*”⁴⁷⁰ di tali risarcimenti. Ci troviamo, nella stragrande maggioranza dei casi, di fronte a cifre irrisorie che sicuramente non consentono all’interprete di riconoscere a questa forma di risarcimento alcuna natura soddisfacente diretta né, tantomeno, rappresentano un reale deterrente alle azioni degli operatori/trasgressori; ciò detto, ritornando agli studi sovraesposti di teoria economica del diritto, si insiste sulla determinazione che in queste considerazioni si trova conferma e, anzi, si rafforza l’affermazione per cui il *quantum* di risarcimento (*rectius*, di pena) rappresenti un elemento caratterizzante degli ordinamenti dotati di strumenti idonei a tutelar l’ambiente in tutte le sue sfaccettature. Quale può quindi essere la funzione dell’istituto della responsabilità civile alla luce della previsione del “danno da paura di ammalarsi”?

Al fine di offrire una valida soluzione a questo dilemma, vengono in aiuto dell’interprete proprio il concetto di rischio di cui tanto si è già discusso nel definire l’istituto in confronto con le sfide poste dalla CSR. Se questo infatti viene assunto da parte dell’operatore, al fine della produzione, tuttavia il privato che si trova a svolgere la sua vita nella zona interessata dai fatti inquinanti, dovrà sopportare una altrettanto “rischiosa” paura. Infatti, se si assegna un valore al rischio (ed è chiaramente possibile), è, giocoforza, possibile riconoscerne anche alla paura, a patto che sia tendenzialmente fondata e “*intesa come reazione a livello emotivo provocata dalla percezione di un pericolo di per sé idoneo a provocare - a prescindere dal verificarsi o meno del danno – effetti peggiorativi nella condizione del soggetto esposto al rischio*”⁴⁷¹. Ed è seguendo questa argomentazione che si giustifica l’esistenza (e se ne accoglie la funzione) del c.d. “danno da pericolo”⁴⁷², nel senso di una “alterazione di una situazione favorevole”⁴⁷³, come inteso da autorevole dottrina. La stessa dottrina aggiunge, a fortiori,

⁴⁷⁰ Cfr. G. Alpa, *Il diritto soggettivo all’ambiente salubre, «nuovo diritto» o espediente tecnico?*, in Resp. civ. e prev., 1998, p. 11

⁴⁷¹ Cfr. Cass., Sez. Lav., 13 ottobre 2017, n. 24217, in *Corr. giur.*, 8-9/2018, p. 1075 ss., con nota di M. De Pamphilis, *La prova del danno da paura di ammalarsi*, p. 1078; L. Gaudino, *Il danno da pericolo*, in P. Cendon (a cura di), *Persona e danno*, IV, Milano, 2004, p. 3337.

⁴⁷² Cfr. A.P. Tedesco, *Strumenti privatistici*, cit., p. 100.

⁴⁷³ Cfr. A. De Cupis, voce *Danno* (dir. vigente), in *Enc. Dir.*, XI, Milano, 1962, p. 622.

che “*anche il pericolo di danno incide negativamente sul valore del bene sul quale incombe, menomando tale valore, e colpisce quindi l’interesse del soggetto cui il bene spetta*”⁴⁷⁴. A tal proposito, altra autorevole dottrina parla anche di “*lesione al bene supremo della tranquillità*”⁴⁷⁵”

È ovvio che una considerazione di questo tipo aprirebbe un varco nel *cordonne sanitaire* di cui all’art. 2043 c.c. (rappresentato dal criterio dell’ingiustizia del danno), per cui ogni tipo di turbamento, se non attentamente valutato alla stregua di criteri oggettivi, risulterebbe in un motivo di risarcimento. La dottrina, e anche la giurisprudenza, hanno così rintracciato nel principio di sostenibilità ambientale il criterio guida di questo tipo di formula. Infatti, è proprio nell’affermazione di questo principio, all’interno della regolamentazione dell’illecito che si specifica lo stesso “*fondamento teorico del rischio come danno risarcibile*”⁴⁷⁶. Pertanto, in presenza di diverse interpretazioni plausibili e bilanciate, che siano compatibili con gli enunciati in esame, dovrebbe prevalere quella che ottimizza il benessere collettivo⁴⁷⁷. In questa prospettiva, il principio di sostenibilità, gestito con cautela, potrebbe agire come un filtro contro richieste irrazionali e individualistiche, che non riconoscono nemmeno l’esistenza di altri valori costituzionalmente rilevanti, come il diritto al lavoro e la libertà d’impresa.

Quanto sin qui affermato risulta, a mio parere, essere il punto di arrivo della questione posta in partenza, nella stesura di questo saggio relativamente alla necessità di uno strumento giuridico atto a tutelare direttamente la salute del privato che subisce il fatto inquinante. Abbiamo lungamente discusso del tema, arrivando anche a teorizzare la vicinanza dell’istituto del cumulo di responsabilità e del contatto sociale, ma credo che la soluzione più corretta (quella che più si adatta anche a quanto abbiamo accettato dal punto di vista definitorio, circa la tesi di Maddalena sulla definizione di ambiente e di danno ambientale e quella di Trimarchi sull’accettazione del rischio) sia proprio quella di offrire una tutela risarcitoria

⁴⁷⁴ Ivi, p. 623.

⁴⁷⁵ Cfr. G. Bonilini, *Il danno non patrimoniale*, Milano, 1983, p. 337, in cui l’A. afferma che “*il danno non patrimoniale riferibile alla lesione del diritto alla tranquillità domestica, rinvenibile nell’art. 8 CEDU, conseguente ad immissioni illecite, e risarcibile indipendentemente dalla prova del danno biologico in senso stretto*”.

⁴⁷⁶ G. Frezza-F. Parisi, *Responsabilità civile e analisi economica*, Milano, 2006, p. 337.

⁴⁷⁷ Cfr. A.P. Tedesco, *Strumenti privatistici*, cit., p.102.

preventiva (danno da pericolo, ottimizzato in funzione del benessere collettivo) al diritto soggettivo di ognuno ad un ambiente salubre⁴⁷⁸, come elemento determinativo la qualità della vita⁴⁷⁹ propria e dei propri discendenti⁴⁸⁰. Dobbiamo quindi accettare che ci troviamo di fronte ad un primato gerarchico (soprattutto a seguito del novellato combinato disposto degli artt. 9 e 41 della Costituzione) di un c.d. “un interesse ambientale incomprimibile” o “superprimario⁴⁸¹”. E se il diritto alla salute può essere inteso come il diritto a vivere in un ambiente salubre, allora l’istituto della responsabilità civile “*ben potrà essere utilizzata, in via generale, e in accordo alla definizione di sostenibilità ambientale per offrire tutela nel caso in cui l’attore, a fronte della significativa esposizione a fattori inquinanti, si trovi a sperimentare una condizione di perdurante incertezza ed ansia sulla condizione di salute propria e dei propri discendenti*”⁴⁸².

Pertanto, l’assenza del danno biologico al momento della valutazione giudiziale non può precludere la risarcibilità del danno non patrimoniale, derivante: sia dal ragionevole timore di aver contratto una malattia, la quale potrebbe manifestare effetti dannosi dopo un lungo periodo

⁴⁷⁸ Cass., Sez. Un., 9 marzo 1979, n. 1463, *Enel c. Eusebione et altri*, in *Foro it.*, 1979, I, c. p. 939 e ss., con nota di C.E. Gallo; e spec. Cass., Sez. Un., 6 ottobre 1979, n. 5172, *Cassa per il Mezzogiorno c. Langiano et alii*, in *Giur. it.*, 1980, I, 1, c. 464 ss., con nota di S. Patti, *Diritto all’ambiente e tutela della persona*, *ivi*, c. 859 ss. *Vd. anche App. Napoli, Sez. II, 28 febbraio 2023, n. 876, in Dejure; Cass., Sez. II, 23 marzo 2017, n. 7543.*

⁴⁷⁹ Corte cost., 28 maggio 1987, n. 210, e Corte cost., 30 dicembre 1987, n. 641, in *Riv. giur. amb.*, 1988, p. 93 e ss. con note di A. Postiglione e B. Caravita

⁴⁸⁰ *Vd. quanto detto in precedenza sulla tutela delle generazioni future al §1.4.1.2. Vd. anche la previsione di cui all’art. 14, § 4, lett. a) del Regolamento (CE) n. 178/2002 in cui si ritrova che “per determinare se un alimento sia dannoso per la salute occorre prendere in considerazione... non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine dell’alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti”.*

⁴⁸¹ Cfr. M. Pennasilico, *La transizione verso il diritto dello sviluppo umano ed ecologico*, in Buonfrate- Uricchio (a cura di), *Trattato breve di Diritto dello sviluppo sostenibile*, Milano, 2023, p. 115 e ss.

⁴⁸² Cfr. A.P. Tedesco, *Strumenti privatistici*, cit., p. 104

di latenza⁴⁸³, sia dall'aver subito un deterioramento della propria qualità della vita, causato dalla condotta imputabile al convenuto⁴⁸⁴. In sintesi, il principio di sostenibilità entrerebbe in gioco sin dall'inizio nella “*perimetrazione della fattispecie di responsabilità*”⁴⁸⁵, favorendo l'anticipazione della soglia di tutela che includa automaticamente la protezione per le generazioni future⁴⁸⁶. Da queste considerazioni si può altresì evincere che il più volte citato art. 313 c.7, T.U.A., non può essere interpretato solo nel modo riduttivo (e letterario) che ne hanno, mortifica l'autonomia e ne sancisce la quasi irrilevanza, soprattutto in rapporto con quanto stabilito dal l'art. 311 T.U.A.

Si veda infatti che anche le corti di merito hanno reso un significato diverso al dispositivo dell'art. 313, c.7. In questo senso si veda che “*ferma la titolarità esclusiva dello Stato per la tutela del bene pubblico ambiente, debba restare impregiudicata la legittimazione di titolari di diritti diversi da quello all'integrità ambientale, i quali risultino separatamente danneggiati dall'unica condotta plurioffensiva che ha inciso su quella risorsa, ad agire per il risarcimento di quegli ulteriori danni*”⁴⁸⁷”

Pertanto, l'esercizio dell'azione da parte dello Stato non può pregiudicare in alcun modo il diritto del privato di richiedere, ai sensi dell'art. 313, co. 7, T.U.A., il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla stessa condotta inquinante, compreso il danno non patrimoniale per la violazione

⁴⁸³ Cfr. C. Ippoliti Martini, *Principio di precauzione e nuove prospettive*, cit., p. 308 e ss.

⁴⁸⁴ Cfr. G. Alpa, *Il diritto soggettivo all'ambiente salubre*, cit., p. 13, in cui l'A. afferma che “*un conto è la tutela dell'ambiente, altro conto è la tutela della persona che fruisce dell'ambiente*”.

⁴⁸⁵ Cfr. A.P. Tedesco, *Strumenti privatistici*, cit., p. 105.

⁴⁸⁶ Cfr. G. Vettori, *L'“interesse” delle generazioni future*, in *Persona e mercato*, 4/2023, p. 633.

⁴⁸⁷ Vd. Trib. Bologna, Sez. III, 2 settembre 2016, n. 2250, in *Onelegale*; *contra* Cass., Sez. II, 23 marzo 2017, n. 7543. Vd. anche Cass., Sez. Un., 23 aprile 2020, n. 8092, n. *Nuova giur. civ. comm.*, 6/2020, p.1284 ss., con nota di G. Ceccherini, *Danno ambientale e tutela di situazioni giuridiche esclusive: l'inibitoria del giudice ordinario*; vd. anche Trib. Grosseto, 11 dicembre 2019, n. 980, in *Dejure*.

del diritto a vivere in un ambiente salubre, tramite il quale si rafforza la tutela del diritto alla salute⁴⁸⁸.

2.3 Considerazioni conclusive relativamente all'effettivo esercizio della tutela risarcitoria e rilevanza dello studio dei profili comparati della fattispecie

Ciò detto e per concludere l'esame degli strumenti di diritto positivo, occorre comunque prendere nota del funzionamento complesso dell'art. 311 T.U.A. Avendo già avuto modo di studiare l'art. 311 T.U.A. sotto tutti i profili che appartengono ad uno studio di diritto civile, in questa sede conclusiva ci interessa vedere il funzionamento pratico dell'alternativa, ovvero l'esercizio dell'autotutela amministrativa. Infatti, per ottenere il risarcimento del danno ambientale, l'art. 311 T.U.A. conferisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la possibilità di scegliere tra due strade: una giudiziaria e una amministrativa. Quest'ultima è una forma di autotutela amministrativa che prevede l'adozione di due ordinanze successive, immediatamente esecutive, per il risarcimento del danno ambientale, sia in forma specifica che per equivalente patrimoniale. Le attività preliminari all'emissione delle ordinanze sono particolarmente complesse e delicate, in quanto riguardano *"l'accertamento dei fatti, l'individuazione dei trasgressori, l'attuazione delle misure a tutela dell'ambiente e il risarcimento dei danni"*. Tali attività istruttorie sono disciplinate dalla legge n. 241/1990 e possono essere svolte dal Ministero dell'Ambiente tramite il Prefetto competente per territorio. Tralasciando in questa sede le rilevanti considerazioni, che andrebbero svolte relativamente allo svolgimento del procedimento amministrativo, si veda che, in ultima istanza, l'art. 315 T.U.A. disciplina il rapporto tra le due vie di tutela. Ebbene, la scelta, operata dal Ministro, se optare per l'una o l'altra disciplina è da considerarsi una *"decisione irrevocabile a senso unico"*. Si sottolinea, a riprova di quanto detto in precedenza, che anche il legislatore italiano manifesta una preferenza per l'autotutela rispetto all'esercizio dell'azione civilistica tramite un meccanismo di preclusione⁴⁸⁹.

⁴⁸⁸ Non ha alcun fondamento sostenere che ciò costituisca una duplicazione dei risarcimenti, visto che i beni giuridici danneggiati dalla condotta illecita, pur essendo legati, sono chiaramente distinti. Cfr. a tal proposito quanto detto in tema di cumulo e non cumulo di azioni, pretese e diritti al § 1.5.1.

⁴⁸⁹ Vd. art. 315 T.U.A., *"1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che abbia adottato l'ordinanza di cui all'articolo 313 non può né proporre né procedere ulteriormente nel giudizio per il risarcimento del danno ambientale, salva la possibilità dell'intervento in qualità di persona offesa dal reato nel giudizio penale"*. Vd. altresì il dispositivo dell'art. 313, c. 3 e 4 T.U.A., *"Con*

Il motivo è quello della speditezza dell'attività amministrativa e dei costi di esercizio. Si veda però che, alla luce di esempi lampanti come quello della sentenza ILVA⁴⁹⁰, la Pubblica Amministrazione non sempre risponde a queste esigenze⁴⁹¹.

Concluso lo studio degli strumenti privatistici interni all'ordinamento italiano ed europeo, si procede a sviluppare un sintetico studio comparatistico con le soluzioni provenienti da altri sistemi giuridici, quali la Repubblica Popolare Cinese, gli Stati Uniti d'America ed il Giappone. Si è deciso di trattare queste esperienze giuridiche sia per la loro comune vicinanza al problema dell'inquinamento, sia per le soluzioni

riguardo al risarcimento del danno in forma specifica, l'ordinanza è emessa nei confronti del responsabile del fatto dannoso nonché, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il comportamento fonte del danno è stato tenuto o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio sottraendosi, secondo l'accertamento istruttorio intervenuto, all'onere economico necessario per apprestare, in via preventiva, le opere, le attrezzature, le cautele e tenere i comportamenti previsti come obbligatori dalle norme applicabili. 4. L'ordinanza è adottata nel termine perentorio di centottanta giorni decorrenti dalla comunicazione ai soggetti di cui al comma 3 dell'avvio dell'istruttoria, e comunque entro il termine di decadenza di due anni dalla notizia del fatto, salvo quando sia in corso il ripristino ambientale a cura e spese del trasgressore. In tal caso i medesimi termini decorrono dalla sospensione ingiustificata dei lavori di ripristino oppure dalla loro conclusione in caso di incompleta riparazione del danno. Alle attestazioni concernenti la sospensione dei lavori e la loro incompletezza provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con apposito atto di accertamento.

⁴⁹⁰ Corte cost., 9 maggio 2013, n. 85, § 9, in *Foro it.*, 2014, I, c. 441 e ss.; Cfr. le considerazioni critiche di M. Pennasilico, *La "sostenibilità ambientale" nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello "sviluppo umano ed ecologico"*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 3/20, p. 41 ss., e le riflessioni svolte dall'A. sulla giurisprudenza costituzionale successiva. Per le ulteriori appendici del caso "Ilva", Cfr. su tutti M. Renna, *Attività di impresa, sostenibilità ambientale e bilanciamento tra diritto alla salute e iniziativa economica privata*, in *Contr. e imp.*, 2/2022, p. 537 ss., ed ivi bibliografia.

⁴⁹¹ Vd. *Cordella et altri c. Italia*, 24 gennaio 2019, spec. § 171 ss. (che ha accertato la violazione degli artt. 8 e 13 CEDU, da parte dell'Italia, in relazione all'inquinamento ambientale provocato dalla acciaieria ex Ilva di Taranto), nonché da ultimo *A.A. et altri c. Italia*, 5 maggio 2022, § 19 ss. (resa ancora sull'inquinamento generato dall'Ilva: si accertano, in particolare, omissioni e ritardi, da parte delle Autorità nazionali, circa l'attuazione effettiva del piano di risanamento ambientale);

originali che questi sistemi giuridici hanno predisposto a tutela dell'ambiente. Si tratta, pertanto, di verificare se gli strumenti ivi introdotti possono o meno essere motivo di riflessione interna e se la loro messa in atto rappresenti o meno un efficace strumento di *private enforcement*, rispetto a quanto si è già evidenziato in tema di responsabilità civile e di regole di CSR per l'ordinamento interno.

3. Profili comparati degli strumenti privatistici nella tutela ambientale. Considerazioni finali in tema di responsabilità d'impresa nella fattispecie del danno ambientale

3.1 Introduzione alla comparazione, la rilevanza dell'ordinamento cinese. Introduzione ai concetti.

Sin dal principio della presente trattazione si è fatto riferimento alla necessità di ampliare le vedute dell'interprete a formanti provenienti da altre tradizioni giuridiche nell'ottica di uno studio comparato del problema.

Si è infatti già fatto riferimento alla provenienza nordamericana delle regole di CSR, nonché alla loro giustificazione dogmatica (anche dal punto di vista della teoria economica del diritto) e si è avuto modo di osservare le modalità di inserimento di queste regole (come anche degli strumenti attuativi, quali il principio di precauzione) prima nell'ordinamento europeo e poi in quello italiano. Ora, lasciando alle considerazioni finali la verifica dell'evoluzione del diritto ambientale nei sistemi di *common law* e la conseguente promozione della c.d. *Climate Change litigation*⁴⁹², è altresì necessario, al fine di comprendere a pieno il fenomeno globale del diritto ambientale, mettere a sistema ordinamenti giuridici molto distanti da quelli europei⁴⁹³. Si è infatti già avuto modo di sottolineare che, al di là della funzione di tutela che il diritto dell'ambiente svolge attualmente negli ordinamenti occidentali, questi ultimi non possono “*autonomamente*” risolvere il problema dell'inquinamento e del cambiamento climatico, in ragione del fatto che il sistema

⁴⁹² Cfr. M. Zarro, *Danno da cambiamento climatico*, cit., p. 49 e ss; M. Carducci, (voce) *Cambiamento climatico (diritto costituzionale)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Torino, 2021, p. 51-74; C.M. Masieri, *Il principio di sostenibilità ambientale nella Climate Change Litigation*, in *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate*, (a cura di) S. Lanni, Torino, 2022, p. 21-30.

⁴⁹³ Cfr. sulla rilevanza storico-culturale degli studi comparatistici, G. Gorla, (voce) *Diritto comparato*, in «Enciclopedia del diritto», Vol. 12, Milano, 1964, p. 930, nt. 5; A. Gambaro, P.G. Monateri, R. Sacco, (voce) *Comparazione giuridica*, in «Digesto delle discipline privatistiche - Sezione civile», Vol. 3, Torino, 1988 p. 49-52.

di produzione della ricchezza globalizzato⁴⁹⁴ ha permesso (*rectius*, favorito) la rapida emersione (e quindi l'industrializzazione) nonché l'affermazione sullo scenario geopolitico ed economico di paesi che fino a pochi decenni fa erano da considerarsi ancora in via di sviluppo. Ciò detto, tra i c.d. BRICS⁴⁹⁵, il sistema giuridico più interessante per l'interprete, relativamente alla tutela dell'ambiente, risulta essere senza dubbio quello della Repubblica Popolare Cinese, non solo per la recente riforma del Codice Civile⁴⁹⁶ (di seguito, c.c.c.), con la previsione del c.d. "*principio verde*"⁴⁹⁷ di cui all'art. 9 c.c.c., ma anche perché rappresenta una sorta di *unicum* per il civilista italiano⁴⁹⁸.

⁴⁹⁴ Si vedano anche le pagine critiche a proposito della spinta autonomo-ecologista occidentale in S. Kohei, *Il capitale nell'antropocene*, Milano, 2024, p. 80-85; in cui l'A. definisce questo comportamento come una sorta di "*maoismo ecologico*". Nello stesso senso, ma dal punto di vista giuridico, Cfr., E. Biber, *Law in the Anthropocene epoch*. The Georgetown Law Journal 106 (1), 2017, p. 1-68.

⁴⁹⁵ BRICS è un acronimo, utilizzato in economia internazionale, che individua cinque paesi (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) accomunati da alcune caratteristiche simili, tra le quali: la condizione di economie in via di sviluppo, una popolazione numerosa, un vasto territorio, abbondanti risorse naturali strategiche e sono stati caratterizzati, nell'ultimo decennio, da una forte crescita del PIL e della quota nel commercio mondiale. Cfr. J. O'Neil, *Building Better Global Economic BRICs*, 30 novembre 2001, Global Economics Paper No: 66, G.S., <http://www.gs.com>, p. S.02-S.15

⁴⁹⁶ Il processo di codificazione si è articolato in due fasi. Inizialmente, vi è stata la formulazione delle Regole Generali (*zongze*), che hanno sostituito la c.d. *Legge sui Principi Generali*, ed è stata approvata con successo a marzo 2017. Successivamente, durante il tredicesimo Congresso Nazionale del Popolo, che si è tenuto nel maggio 2020, sono stati approvati i vari libri del codice civile. Cfr. Xu Wudong, *民法基本原则解释、诚信原则的历史*, *Interpretazione dei principi fondamentali del diritto civile - approfondimenti su storia, teoria e applicazione pratica del principio di buona fede*, Pechino, 2013, spec. 7 e 8.

⁴⁹⁷ Vd. art. 9 del c.c.c.: 民事主体从事民事活动, 应当有利于节约资源、保护生态环境 "*Nell'esercizio dei propri diritti, è necessario agire in modo da facilitare la conservazione delle risorse e la protezione dell'ambiente*".

⁴⁹⁸ Il diritto civile cinese deriva principalmente dal sistema giuridico di tradizione romanistica. I concetti civilistici che provengono dal diritto romano sono già ampiamente conosciuti sia nei circoli teorici che nella pratica in Cina; la struttura di questo sistema è profondamente radicata nella cultura del diritto civile cinese. Pertanto, per quanto riguarda la terminologia, le categorie concettuali, la

Infatti, come è noto, la Codificazione Cinese segue la tradizione romanistica e quindi il formante dottrinario di *civil law*⁴⁹⁹, nonostante sia stata influenzata dalla normazione del vicino Giappone⁵⁰⁰, dal diritto commerciale statunitense (soprattutto in relazione al diritto della concorrenza e alle regole di Corporate Governance), che rappresenta ancora, senza alcun dubbio, la c.d. *lex*

costituzione del sistema e la progettazione delle regole specifiche del codice civile cinese – ad eccezione dei sistemi relativi alla proprietà e ai diritti reali di godimento nel libro sui diritti reali, al libro sul matrimonio e sulla famiglia, e al libro sulle successioni, che sono molto diversi dai codici civili di altri Paesi a causa dell'influenza della proprietà pubblica socialista e della cultura giuridica tradizionale cinese – il libro sulle disposizioni generali, la parte sui diritti di garanzia nel libro sui diritti reali, nonché il libro sui contratti e il libro sulla responsabilità da fatto illecito sono tutti strettamente connessi con l'apparato concettuale di derivazione romanistica. In questo senso, la principale fonte di risorse legislative del codice civile cinese è rappresentata dall'insieme dei sistemi e delle dottrine del diritto civile e commerciale dei paesi che fanno parte della famiglia giuridica romanistica. Cfr. Diyu Xu, *Introduzione al Codice Civile Cinese*, trad. it. Di Meiling Huang, (a cura di) O. Diliberto, D. Dursi, A. Masi, II ed., Torino, 2023, p. 5.

⁴⁹⁹ Cfr. Diyu Xu, *Introduzione al Codice Civile Cinese*, cit., p. 25 e 26. L'altra faccia della medaglia è rappresentata dall'evoluzione nel solco della CSR e delle regole di *common law* da parte dell'ordinamento indiano. Sul punto Cfr. R. Faugno, *Corporate Human Rights and Environmental Liability under Indian Law*, in *La responsabilità sociale d'impresa in tema di diritti umani e protezione dell'ambiente, il caso dell'India* (a cura di M. Cutillo, R. Faugno, T. Scovazzi), Milano, 2012; p. 213-288; T. Scovazzi, *I seguiti sul piano giuridico della catastrofe di Bhopal*, ivi, p. 289 e ss.

⁵⁰⁰ Sebbene in Cina si siano susseguiti diversi tentativi di codificazione, il primo avvenne proprio in seguito alla promulgazione del codice civile giapponese del 1898, frutto, anch'esso, del contributo determinante della pandettistica tedesca. Cfr. Cfr. Diyu Xu, *Introduzione al Codice Civile Cinese*, cit., p. 1. Cfr. per esaustività sul tema della disciplina di tutela dell'ambiente nell'ordinamento giapponese, A. Ortolani, *Diritto dell'ambiente*, in *Introduzione al diritto giapponese* (a cura di G.F. Colombo, G. Lemme), Torino, 2021, p. 221-232; Cfr. anche E. Toti, *Il diritto dell'ambiente della Repubblica Popolare Cinese*, in *Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese, Legge sulla tutela dell'ambiente*, VIII., Torino, 2016, p. XX e ss.

mercatoria internazionale⁵⁰¹, e fa parte, ovviamente, della famiglia dei paesi socialisti, secondo le comuni distinzioni comparatistiche⁵⁰².

Conviene, pertanto, sin da subito evidenziare una caratteristica essenziale propria di questa famiglia di ordinamenti giuridici, che assume particolari “caratteristiche cinesi” ovvero la presenza di norme di comportamento e di norme di giudizio⁵⁰³.

Nei Paesi socialisti, si tende ad adottare norme di comando o di proibizione per stabilire le regole di condotta per i consociati, come ad esempio la disposizione che vieta a qualunque organizzazione o individuo di violare i diritti civili altrui⁵⁰⁴. Tuttavia, questa disposizione non stabilisce né condotte necessitate né conseguenze giuridiche, ma impone, invece, soltanto vincoli morali; in questo modo una disposizione di questo tipo risulterebbe difficilmente assimilabile, ad esempio, nello stesso concetto di norma giuridica, non rintracciandovi, in concreto, alcun tipo di coattività. Tuttavia, la stessa disposizione può essere letta in quest’altro senso: "si è tenuti a risarcire i danni causati con dolo o colpa". In questo modo si esprime un principio di condotta secondo cui "nessuna organizzazione o individuo può violare i

⁵⁰¹ L’influenza del sistema giuridico di *common law* sul diritto dei contratti e sui sistemi di garanzie in Cina è stata rilevante. Cfr. Diyu Xu, *Introduzione al Codice Civile Cinese*, cit., p. 6, in cui l’A. afferma che, soprattutto in relazione al sistema delle garanzie, alcune regole di *common law* sono state preferite e quindi adottate dalla Legge sulle Garanzie e dalla Legge sui Diritti Reali della Repubblica Popolare Cinese, per poi essere riconosciute ed inserite nel codice civile. Esempi sono l’art. 396 c.c.c. sulla c.d. “ipoteca flessibile”; l’art. 416 c.c.c. che riconosce l’istituto del *purchase money security interest*; gli artt. 527-528 c.c.c. sulla disciplina dell’inadempimento “preventivo”; nonché le previsioni in tema di *factoring*.

⁵⁰² Sulla distinzione in tradizioni giuridiche, Cfr. A. Gambaro, R. Sacco, *Sistemi giuridici comparati, in trattato di diritto comparato* (a cura di R. Sacco), Torino, 3 ed, 2008, p. 31; Sui diversi modelli di classificazione, Cfr. K. Zweigert, H. Kötz, *Introduzione*, cit., V.1, p. 85-86; per la classificazione in termini ideologici, Cfr., R. David, *Traité élémentaire de droit civil comparé*, Parigi, 1950, p. 1-556; ID, *Les grands systèmes de droit contemporains*, trad. It. da 7° ed (1978), O. Calliano, P. Cendon, A. Negri, R. Sacco, P. Zenone, (sotto la dir. di R. Sacco), Padova, 1980, p. XII-538; sulle peculiarità della “famiglia socialista” e sull’ordinamento cinese Cfr. V. Varano, V. Barsotti, *La tradizione giuridica occidentale*, V. I, IV ed, Torino, 2010, rispettivamente, p. 198 e 515 e ss; Cfr. altresì, U. Mattei, P.G. Monateri, Verso una tripartizione non eurocentrica dei sistemi giuridici, in studi in memoria di G. Gorla, 1994, Milano, p. 775.

⁵⁰³ Cfr. Diyu Xu, *Introduzione al Codice Civile Cinese*, cit., p.11-14.

⁵⁰⁴ Ivi, p.12

diritti degli altri". Pertanto, di fianco a chiare prescrizioni, nei codici si ritrovano spesso disposizioni (meramente dichiarative) di questo tipo.

Inoltre, sempre tipico di questa famiglia è la rappresentazione del diritto di proprietà, che nel caso cinese segue un *“sistema di economia socialista di mercato attraverso il simultaneo sviluppo di molteplici forme di proprietà, con quella pubblica che svolge un ruolo dominante⁵⁰⁵, creando così un sistema di diritti reali di godimento (e di garanzia) con caratteristiche cinesi⁵⁰⁶”*.

In funzione di questi schemi argomentativi, credo che l'ordinamento cinese rappresenti sintomaticamente questa sorta di incapacità sostanziale di un ordinamento moderno di sottostare in una determinata categorizzazione comparatistica, essendo esso dotato di elementi provenienti da differenti famiglie giuridiche e sviluppando istanze proprie di tradizioni giuridiche molto distanti anche nel tempo (come quella di origine romanistica seppure così pervasiva) e differenti fra loro. In questo senso si può affermare che il sistema giuridico cinese possa definirsi come un sistema di *civil law*, nel solco della codificazione tedesca, e costruito sullo studio del Digesto e delle Istituzioni Giustiniane ma con caratteristiche cinesi⁵⁰⁷.

3.1.1 Il diritto dell'ambiente in Cina prima della novella al Codice Civile

In questo senso, risulta di grande aiuto per l'interprete, a mio avviso, da un lato sottolineare alcuni aspetti peculiari dell'ordinamento civile cinese e, dall'altro, sviluppare una piccola analisi storica delle fasi di produzione normativa cinese in materia ambientale, prima di segnalare le rilevanti novelle in materia ambientale di cui alla recente riforma del codice civile. Aspetto peculiare è ovviamente la connessione tra vicende politiche e storia del diritto.

A questo proposito, si deve tenere assolutamente conto del lavoro di ricerca in materia svolto dal Prof. Toti in occasione della traduzione della Legge sulla tutela dell'ambiente della Repubblica Popolare Cinese (中华人

⁵⁰⁵ Vd. artt. 249 e ss c.c.c. per cui la proprietà pubblica socialista è lo statuto previsto per i più importanti mezzi di produzione.

⁵⁰⁶ Ivi, p. 14.

⁵⁰⁷ Diyu Xu, *Introduzione al Codice Civile Cinese*, cit., p.10

民共和国环境保护法)⁵⁰⁸. In estrema sintesi, si possono distinguere sette fasi storiche di produzione normativa⁵⁰⁹.

Al principio del 900 infatti, la Repubblica cinese, prodotto politico del Partito Nazionalista Cinese (中国国民党), vara tra il 1924 ed il 1932 alcuni interventi settoriale in difesa dei singoli habitat, come il mare e le foreste⁵¹⁰.

Il secondo periodo è quello del c.d. “caos giuridico⁵¹¹” e rappresenta il periodo in cui si insedia l’attuale Repubblica Popolare Cinese ed in cui viene convocata la Prima conferenza nazionale sulla tutela dell’ambiente (中国第一次全国环境保护会议). Questo è il periodo di prima industrializzazione della Cina, tramite il primo piano quinquennale (1953-1957) che generò, pertanto, il primo giudizio di correlazione tra inquinamento industriale e tutela della salute (che in quel momento si valorizzava in seno alla protezione delle malattie sul lavoro). Nello stesso periodo, sia il Grande balzo in avanti Maoista che la Rivoluzione culturale impedirono chiaramente l’evoluzione della tutela ambientale in Cina.

Successivamente, la terza fase è quella in cui la storia giuridica occidentale e quella cinese si riaffiancano. Infatti, mentre in occidente assistiamo alla conferenza di Stoccolma sul clima e agli incontri di Parigi, in Cina nel 1973 viene convocata la Prima conferenza nazionale sulla tutela dell’ambiente. Da questa conferenza e dalla considerazione della promozione del principio dello sviluppo sostenibile nel resto del mondo, viene assunto il primo vero impegno per uno sviluppo più sostenibile, attraverso la costituzione di un ufficio per la gestione dello sfruttamento dei c.d. “tre rifiuti”: emissioni atmosferiche, scarichi idrici e rifiuti industriali (国务院环境保护领导小组). Allo stesso modo, la Costituzione, uscita dalla Terza sessione dell’XI Comitato Centrale del Partito Comunista, del 1978, prevede l’art. 11 c.3 il cui

⁵⁰⁸ Cfr. attentamente, per una vasta ricognizione storica, E. Toti, *Il diritto dell’ambiente*, cit., p. X-XVIII; Cfr. altresì, M. Timoteo, *Sviluppo, ambiente, investimenti esteri in Cina: un primo giro d’orizzonte*, in Riv. giur- dell’ambiente, 2010, p. 891-901.

⁵⁰⁹ Cfr. Wang Jin, *环境法学*, *Diritto dell’ambiente*, 3a ed, Pechino, 2014, p. 46-52.

⁵¹⁰ Vd. ad esempio la legge sulla pesca del 1924 - 渔业法; quella sulle foreste - 森林法; e quella sulla caccia - 狩猎法.

⁵¹¹ E. Toti, *Il diritto dell’ambiente*, cit., p. X

dispositivo stabilisce che “*lo Stato protegge l’ambiente e le risorse naturali e previene ed elimina l’inquinamento e altri pericoli per la collettività*”.

La quarta fase è quella che vede, dalla prima bozza di “Legge sulla tutela ambientale” del 1979, la Cina ad adottare il principio “*chi inquina paga*” ai sensi dell’art. 124 dei c.d. Principi generali del diritto civile del 1986.

Tra il 1989 ed il 2000 assistiamo poi alla quinta fase, che possiamo dire, di adeguamento ai parametri internazionali. Coeva è la Conferenza di Rio del 1992 in cui, tra le altre cose di cui si è già discusso in sede introduttiva, la Cina viene indotta “*ad avviare revisioni in merito alla legislazione vigente*⁵¹²” in materia ambientale.

In questo contesto, avviene la revisione del Codice penale del 1997 con la previsione di un nuovo Capitolo VI “Sui reati di turbamento dell’ordine sociale” che introduce i “Reati contro la tutela dell’ambiente e delle risorse”.

Successivamente, tra il 2000 ed il 2015 (sesta fase), rappresenta la fase storica di affermazione del diritto ambientale in Cina. Infatti, il legislatore ha cercato di mantenere una sorta di linearità e di coerenza nella protezione dell’ambiente e delle risorse naturali. Nel mese di ottobre 2003, la Terza Sessione del XVI Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese approvò la “Prospettiva scientifica di sviluppo” (科学发展观), che proponeva un approccio ampio e articolato, mirato a promuovere uno sviluppo che fosse sostenibile, integrato e coordinato⁵¹³. Questo modello di sviluppo mira non solo alla crescita economica, ma anche al benessere dell’individuo e della società nel suo complesso⁵¹⁴. Peculiare è che nel contesto dell’undicesimo piano quinquennale (2006-2010), l’Assemblea Nazionale Popolare sostituisce il termine “piano” (计划) con “programma” (规划) e introduce parametri vincolanti riguardanti la protezione ambientale e l’efficienza nell’uso delle risorse naturali e energetiche. Su questa spinta, nel 2007, presso il XVII Congresso Nazionale del Partito Comunista Cinese, viene proposta l’ideologia di una “costruzione di una civiltà ecologica”, con la conseguenziale costituzione del Ministero per la Tutela dell’Ambiente della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国环境保护部) e l’integrazione della disposizione di cui all’art. 124 (“chi inquina paga”) dei Principi generali di diritto civile nella disciplina della Legge sulla

⁵¹² Ivi, p. XIV

⁵¹³ Cfr. N. Ferro (a cura di), *Sviluppo sostenibile e Cina*, Roma, 2014, p. 7.

⁵¹⁴ Cfr. I. Castellucci, *Rule of law and legal complexity in the People’s Republic of China*, Trento, 2012, p. 1 e ss.

responsabilità civile, il cui art. 65 prevede che: “ *qualora a causa di inquinamento ambientale sia cagionato un danno, colui che inquina incorre nella responsabilità da illecito civile*⁵¹⁵ ”. Detto ciò, ai giorni nostri, possiamo osservare la fase più avanguardista del contrasto all’inquinamento, prima con la promulgazione nel 2014 della Legge (organica) sulla tutela dell’ambiente della Repubblica Popolare Cinese (中华人民共和国环境保护法) e nel 2017 con la previsione del “codice civile verde⁵¹⁶”, ossia di tutti i corollari di cui all’art. 9 del novellato Codice civile, oggetto del presente saggio.

Ciò detto, rimane da valorizzare l’apporto della dottrina alla definizione di ambiente, prima di dedicarci allo studio dei modelli di tutela più recenti ed all’analisi dei profili comparati.

Si veda, di conseguenza, che un rilevante contributo in dottrina circa la definizione di ambiente si trova nell’opera di Zhou Ke, il quale afferma che: “*il concetto di ambiente è un concetto relativo, che può essere compreso da diversi punti di vista*⁵¹⁷”, e che per il giurista l’ambiente non è altro che la “*normativa in materia di ambiente*⁵¹⁸”. L’autore afferma poi che nell’attualità ogni paese ricorre a quattro metodi per definire il concetto di ambiente: riassuntivo, enumerativo, integrativo ed enumerativo indiretto.

⁵¹⁵ E. Toti, *Il diritto dell’ambiente*, cit., p. XVI

⁵¹⁶ Diyu Xu, *Introduzione al Codice Civile Cinese*, cit., p.16.

⁵¹⁷ Cfr. Zhou Ke, *环境与资源法学, Environmental and Resources Protection law*, Pechino, 2009, spec. 3-6. Si vd. che il virgolettato che segue si trova in spec. 4.

⁵¹⁸ Cfr. E. Toti, *Il diritto dell’ambiente*, cit., p. XVIII, in cui l’A. chiarisce anche gli altri aspetti rilevanti nel pensiero di Zhou Ke, affermando che tali punti di vista diversi sono principalmente relativi ai significati che si riconoscono alla tutela ambientale o alle nozioni che si traggono dalla realtà materiale o giuridica. Per significato della tutela, ad esempio, intendiamo “[...]la totalità della materia nel mondo esterno che circonda un determinato oggetto; considerato un oggetto di riferimento, compreso lo spazio, le condizioni e le situazioni intorno ad esso. Ad oggetti di riferimento diversi corrispondono diversi ambiti e diverse implicazioni di ambiente. [...]”. Invece, partendo dal nozionismo ecologista potremmo definire ambiente come “[...] l’intera sfera degli esseri viventi come punto di riferimento e come soggetto ambientale [...]”. Per gli ambientalisti, d’altra parte per ambiente si intende “la sfera dei gruppi umani, e soprattutto la totalità dei fattori naturali che possono influenzare direttamente o indirettamente l’attività e lo sviluppo dell’umanità [...]”, e per il giurista l’ambiente non è altro che la “*normativa in materia di ambiente*”.

Altra dottrina rilevante è invece quella di Han Depei⁵¹⁹, che incentra lo studio del diritto ambientale sulla necessità di una visione metodologica coerente con lo sviluppo dell'ordinamento cinese. L'autore insiste sul fatto che *“un metodo di ricerca corretto è la base per una corretta visione del mondo. Il marxismo, il leninismo, il pensiero di Mao Zedong hanno delineato il pensiero-guida del nostro partito; il materialismo storico e dialettico è stato il cammino percorso. Queste teorie costituiscono anche il pensiero-guida della dottrina dell'ambiente del nostro Paese”*, e che *“è necessaria una ricerca di natura comparativa. Si deve attuare una comparazione in materia ambientale con la teoria, la dottrina e l'attività legislativa, esecutiva e giudiziaria del diritto dei paesi sviluppati, quali Stati Uniti, Giappone, Unione Europea, e di paesi in via di sviluppo quali Singapore, Corea, Thailandia et cetera come degli altri paesi socialisti e delle regioni di Hong Kong, Taiwan; occorre anche una comparazione con la teoria e la dottrina della Cina antica. Tenendo conto della situazione attuale della Repubblica Popolare Cinese, si possono ricavare i paradigmi particolari dalle tecnologie impiegate per la tutela dell'ambiente nell'attività di mercato, e dall'esperienza legislativa dei paesi in via di sviluppo [...]”*⁵²⁰.

3.1.2 Strutture differenti di tutela dell'ambiente. Previsioni in ambito di tutela ambientale nel novellato diritto civile cinese, l'attuazione del principio di cui all' 9 c.c.c.

Tutto ciò considerato, nel novellato c.c.c. si rinvengono numerose disposizioni relative alla tutela dell'ambiente⁵²¹; le prime disposizioni rilevanti, rispetto all'ordine del Codice, sono quelle previste in materia di diritto di proprietà. Innanzitutto, l'art. 286 c.c.c.⁵²² prevede che i proprietari

⁵¹⁹ Cfr. Han Depei, *环境保护教程, A Course in the Law of Environmental Protection*, Beijing, 2012, spec. 21 e ss.

⁵²⁰ Ivi, spec. 26.

⁵²¹ Vd. artt. 209, 247-251, 260, 262, 286, 294, 324-326, 328-332, 346, 509, 619, 937, 942 c.c.c.; in tema di responsabilità per danno ambientale, nello specifico si vedano invece gli artt.: 1229-1237 c.c.c.

⁵²²VD. Art. 286 c.c.c., trad it., I proprietari devono rispettare le leggi, i regolamenti, le norme di gestione e gli accordi, e le loro azioni pertinenti devono essere conformi ai requisiti per la conservazione delle risorse e la protezione dell'ecologia e dell'ambiente. I proprietari devono, secondo la legge, cooperare con l'impresa di gestione della proprietà o con qualsiasi altro gestore nell'esecuzione delle misure di risposta alle emergenze e di altre misure di gestione adottate

di appartamenti o condomini debbano "agire in conformità alla necessità di conservazione delle risorse e protezione dell'ambiente", oltre all'obbligo di rispettare leggi, regolamenti e accordi civici. Allo stesso modo, l'art. 326 c.c.c.⁵²³, in materia di usufrutto, stabilisce che questo debba essere fatto valere in conformità alle leggi ed ai regolamenti riguardanti "la protezione ambientale e l'uso razionale delle risorse". Questa disposizione istruisce il giudice a fare riferimento a leggi regolatorie la cui applicabilità generale nelle azioni civili rimane oggetto di dibattito. Più specificamente, l'Articolo 346⁵²⁴ impone un dovere ambientale, quando si concede il diritto di utilizzo del terreno a finalità edili (si ricorda che la terra in Cina è e rimane sempre di proprietà pubblica), ovvero di conservare le risorse naturali e garantire la protezione dell'ecologia e dell'ambiente⁵²⁵.

legalmente dal governo. - 業主應當遵守法律、法規以及管理規約，相關行為應當符合節約資源、保護生態環境的要求。對於物業服務企業或者其他管理人執行政府依法實施的應急處置措施和其他管理措施，業主應當依法予以配合。

⁵²³ Vd. Art. 326 c.c.c., trad.it., Un usufruttuario che esercita i diritti deve rispettare le disposizioni delle leggi sulla protezione, sull'esplorazione ragionevole e sull'utilizzo delle risorse, nonché sulla protezione dell'ecologia e dell'ambiente. Il proprietario non deve interferire nell'esercizio dei diritti da parte dell'usufruttuario
用益物權人行使權利，應當遵守法律有關保護和合理開發利用資源、保護生態環境的規定。所有權人不得干涉用益物權人行使權利。

⁵²⁴ Vd. Art. 346 c.c.c., trad. It., Il diritto di utilizzare il terreno per la costruzione deve essere creato nel rispetto dei requisiti per la conservazione delle risorse e la protezione dell'ambiente ecologico, nonché delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti amministrativi sull'uso del suolo, e non deve danneggiare l'usufrutto già creato. - 設立建設用地使用權，應當符合節約資源、保護生態環境的要求，遵守法律、行政法規關於土地用途的規定，不得損害已經設立的用益物權。

⁵²⁵ Bisogna sottolineare che senza una giurisprudenza costante e chiara, che ancora manca sul punto, è difficile affermare quali potrebbero essere le conseguenze dell'infrazione di queste regole. Cfr. la perfetta disamina circa i dubbi sulle conseguenze in Mingzhe Zhu. *The ecologization of the Chinese Civil Code*, Pravovedenie Journal, 2020, 64, p. 518-519; X. Zhang: *Legislation of Tort Liability Law in China*, Pechino, 2018, p. 223.

Successivamente, si incontrano le regole sulla Responsabilità civile, che sono state modificate e che ora integrano la responsabilità per "inquinamento ambientale e degrado ecologico". Tra i sette articoli (1229-1237 c.c.c.) che disciplinano la responsabilità aquiliana, le novità sono rappresentate dall'introduzione dei *punitive damages* e del c.d. "puro danneggiamento ambientale".

L'art. 1229 c.c.c. stabilisce che "Chiunque può essere responsabile per il danno causato a un'altra persona dall'inquinamento ambientale o dal degrado ecologico". A differenza della disposizione di cui all'art. 65 dell'abrogata legge sulla responsabilità civile del 2009⁵²⁶, questa novella include la nozione di "degrado ecologico". Il legislatore ritiene si debba, pertanto, distinguere tra "l'emissione di materiali pericolosi che compromettono la qualità dell'ambiente" (inquinamento ambientale) e "l'esplorazione irrazionale delle risorse naturali che mette a rischio la funzione o l'equilibrio ecologico" (degrado ecologico), la formulazione così descritta di tale distinzione, amplia effettivamente l'ambito operativo della responsabilità ambientale⁵²⁷.

Inoltre, l'art 1230 c.c.c. sembra adottare la regola di cui all'art. 308 T.U.A., ossia della responsabilità oggettiva dell'operatore, in modo quasi pedissequo a quello previsto dalla direttiva 35/2004⁵²⁸, mentre l'art. 1231 c.c.c. conferma la solidarietà passiva tra più inquinatori, che è la politica giuridica esistente della Corte

⁵²⁶ Vd. Legge sulla responsabilità civile Cinese, 中華人民共和國侵權責任法, del 26 dicembre 2009, promulgata con il Decreto n. 21 del Presidente della Repubblica Popolare Cinese, in lawinfochina.com

⁵²⁷ Cfr., Wei Huang (ed.), *Explanatory Notes of Law on Property*, 2020. P. 2385 - 黄薇主编: 《中华人民共和国民法典释义(下)》, 法律出版社2020年版, 第973、1197页.

⁵²⁸ Vd. art. 1230 c.c.c., Quando sorge una disputa relativa all'inquinamento ambientale o ai danni ecologici, l'autore del danno deve sostenere l'onere della prova di non essere responsabile o che la sua responsabilità possa essere ridotta come previsto dalla legge, e che non esista causalità tra la sua condotta e il danno - 因污染环境、破坏生态发生纠纷, 行为人应当就法律规定的不承担责任或者减轻责任的情形及其行为与损害之间不存在因果关系承担举证责任

Suprema, e dettaglia i fattori che devono essere considerati nel determinare la rispettiva responsabilità di ciascuno⁵²⁹.

Ma la vera novità, rispetto agli ordinamenti continentale, deriva dalla previsione degli artt. 1232 e 1234 c.c.c.,

Il primo prevede che quando un operatore trasgredisce le disposizioni in materia ambientale causando dolosamente inquinamento ambientale o il suindicato “degrado ecologico”, generando gravi conseguenze nell’ecosistema, il danneggiato/vittima ha allora il diritto ad agire non solo in funzione compensativa, bensì anche per richiedere direttamente l’irrogazione di una sanzione tramite la previsione dei c.d. *punitive damages*.

Invece, l’art. 1234 prevede i c.d. danni ecologici puri, come previsti dagli artt. 1246-1252 del Code Civil⁵³⁰ e stabilisce che, in caso di degrado ecologico rimediabile causato dalla violazione delle disposizioni nazionali ma senza che vi sia anche un danneggiamento alle persone, lo Stato o gli enti legittimati dalla legge possono richiedere che l’operatore provveda alla bonifica (o al ripristino stato) entro un termine adeguato⁵³¹.

Infine, l’ultima previsione del VII libro del c.c.c. è quella rappresentata dall’art. 1235 c.c.c., in tema di legittimazione⁵³².

⁵²⁹ Vd. art. 1231 c.c.c., Quando l'inquinamento ambientale o il danno ecologico è causato da due o più autori, l'entità della responsabilità di ciascun autore è determinata in base a fattori quali il tipo, la concentrazione e la quantità di emissione degli inquinanti, il modo, l'ambito e il grado di danno al sistema ecologico, e la reversibilità del danno - 两个以上侵权人污染环境、破坏生态的，承担责任的大小，根据污染物的种类、浓度、排放量，破坏生态的方式、范围、程度，以及行为对损害后果所起的作用等因素确定

⁵³⁰ Vd. *Chapitre III del Code Civil: La réparation du préjudice écologique (Articles 1246 à 1252)*

⁵³¹ Si veda che In questo caso, non è necessario giustificare la gravità del danno, e il richiedente o una terza parte può sostituirsi al trasgressore nell'eseguire l'operazione necessaria, addebitando al trasgressore il rimborso delle spese. Cfr. Mingzhe Zhu. *The ecologization of the Chinese Civil Code*, cit., p. 522.

⁵³² Vd. Art. 1235 c.c.c., Quando un danno ecologico è causato in violazione delle normative statali, le agenzie autorizzate dallo Stato o le organizzazioni autorizzate dalla legge hanno il diritto di richiedere all'autore del danno di risarcire le seguenti perdite e spese: (1) perdite causate dalla perdita della funzione di servizio dal momento in cui l'ambiente ecologico è danneggiato fino al completamento del ripristino; (2) perdite causate dal danno

Viene infatti riconosciuta la legittimazione ad agire sia agli enti pubblici territoriali e non, che alle associazioni ambientaliste, sulla scia di quanto si è detto in precedenza circa la necessità di ritornare ai concetti romanistici di interesse pubblico all'esercizio dell'azione.

Tuttavia, come si è anticipato, la novità più rilevante, come si è accennato in sede introduttiva, è quella del comma 3 dell'art. 509, in materia contrattuale, che sembra concretamente trasformare in una prescrizione dotata di effettività la generale previsione di cui al menzionato art. 9. c.c.c.

Il principio in commento, nonostante sia oggi applicato e abbia proprio nella formulazione del terzo comma dell'art. 509 c.c.c. una sua strutturazione addirittura prescrittiva, tuttavia, non è stato universalmente riconosciuto dalla dottrina cinese⁵³³. Infatti, sebbene l'enunciazione di principio sia stata sovente plaudita dagli studiosi di diritto ambientale, l'integrazione delle considerazioni di stampo ecologico è stata, invece, malvista dai civilisti⁵³⁴, che l'hanno invero additata come una mera ripetizione del principio dell'ordine pubblico⁵³⁵.

permanente alla funzione dell'ambiente ecologico; (3) spese per l'indagine, la perizia e la valutazione del danno all'ambiente ecologico; (4) spese per la bonifica dell'inquinamento e il ripristino dell'ambiente ecologico; (5) e altre spese ragionevoli sostenute per prevenire l'insorgenza o l'aggravamento del danno. - 违反国家规定造成生态环境损害的, 国家规定的机关或者法律规定的组织有权请求侵权人赔偿下列损失和费用: (一) 生态环境受到损害至修复完成期间服务功能丧失导致的损失; (二) 生态环境功能永久性损害造成的损失; (三) 生态环境损害调查、鉴定评估等费用; (四) 清除污染、修复生态环境费用; (五) 防止损害的发生和扩大所支出的合理费用。

⁵³³ Per una ricostruzione esaustiva del dibattito in dottrina, Cfr., Lv Zhongmei, *Implementation outline of the Green Principle in the Civil Code*, China Legal Science, 2018. No.1., p. 5-27 - 参见吕忠梅课题组: 《“绿色原则”在民法典中的贯彻论纲》, 载《中国法学》2018年第1期, 第5-27页。

⁵³⁴ Cfr. per una disamina delle critiche maggiormente apportate, Su Yongqin. *The systematization and rules of construction of modern Civil Codes*, Shanghai Jiaotong University Law Review, 2010. No. 1. p. 59-93. - 苏永钦: 《现代民法典的体系定位与建构规则》, 载《交大法学》(第1卷), 上海交通大学出版社2011年版, 第59-93页。

⁵³⁵ Cfr. per la valorizzazione di questa tesi, Yin Tian. *Review on “Basic Principles” (Chapter 1) of General Principles of Civil Code*, Jurist. 2016. No. 5. p. 10-19. - 尹

Tralasciando, per un momento, la rilevanza delle norme relative alla tutela del diritto di proprietà, è quindi proprio nel diritto dei contratti e, più specificamente, nelle disposizioni in materia di esecuzione del contratto, che sembra potersi rinvenire l'innovazione più rilevante nel solco, a mio avviso, della tradizione giuridica occidentale di stampo romanistico.

E, soprattutto, in ambito contrattuale, si superano a mio avviso, persino i risultati raggiunti dal diritto dei consumatori; infatti, sebbene, in quest'ultima fattispecie, sia addirittura prevista la comminatoria di nullità, tuttavia, l'effetto che avrebbe, invece, questa “*green clause*”, ovvero la più semplice tutela risarcitoria, sarebbe estremamente più rischiosa per gli operatori di mercato⁵³⁶. Offrire infatti al *quavis de populo* la possibilità di chiedere un risarcimento diretto per l'inadempimento ambientale, rende, nei fatti, di tutti (e non più di nessuno) la cosa pubblica, ovvero l'ambiente.

3.2 Studio critico dell'art. 509, c. 3 c.c.c. e della sua applicazione pratica. Nuove questioni riguardanti il cumulo delle responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Chiaramente, il comma 3 dell'art. 509 c.c.c. deve essere inserito all'interno di quella categoria di disposizioni normative che recepiscono i fondamenti della CSR – al pari di quelle riportate in tema di proprietà - e, nel caso specifico, da un lato rappresenterebbe delle limitazioni della libertà d'iniziativa economica e, dall'altro, costituirebbe dei vincoli etero imposti all'autonomia privata⁵³⁷.

田：《民法基本原则与调整对象立法研究》，载《法学家》2016年第5期，第10-19页。

⁵³⁶ Si noti sin d'ora che sul punto, sia in dottrina che in giurisprudenza, non c'è assolutamente uniformità. Infatti, allo stato dell'arte, ci si pongono diverse questioni in merito all'applicazione di queste clausole “*green*”. Per esempio, la natura della responsabilità sarebbe contrattuale o extracontrattuale? Oppure, chi sarebbe legittimato ad azionare tali (quali) diritti contro le supposte violazioni perpetuate dall'operatore? Cfr. per eshaustività sul punto, Diyu Xu, *Introduzione al Codice Civile Cinese*, cit., p. 18.

⁵³⁷ Cfr. sul punto, Yong Fan. *The Green boundaries of private autonomy*, Eastern China University of Political Science and Law Journal, 2019. No. 2. p. 116 – 123. - 樊勇：《私人自治的绿色边界》，《华东政法大学学报》2019年第2期，第116-123页。

Inoltre, dal momento in cui l'ordinamento prescrive, tramite lo strumento legislativo, che tra le parti di un contratto, durante la fase di esecuzione del rapporto obbligatorio, una di queste sia tenuta a far valere l'inadempimento degli obblighi ambientali, previsti nel rispetto del principio generale di cui all'art. 9 c.c.c., a prescindere dalla sorte dell'obbligazione principale, sembra anche chiaro che, in concreto, ci troviamo di fronte ad un obbligo di protezione, simile a quelli che normalmente si riscontra a proposito del cumulo della responsabilità del professionista.

Pertanto, ritengo sia adeguato affidare a questo tipo di clausole, la funzione di veri e propri doveri di protezione ambientali.

In questo senso, si deve evidenziare che l'oggetto della protezione non è, in questo caso, rappresentato da un diretto interesse di una delle parti del contratto. Più attentamente, si può infatti osservare che sebbene sia “*anche*” interesse di entrambe le parti il perseguimento dell'obiettivo di tutela dell'habitat, è altresì vero che le parti non ottengono alcun vantaggio processuale o sostanziale dall'inserimento della clausola.

Se è vero quanto abbiamo già detto a proposito del cumulo, in quel caso, l'inserimento forzoso all'interno del regolamento negoziale di una clausola “*sain et sauf*”, garantiva, tramite la valorizzazione del principio del *neminem laedere*, alla parte debole del contratto di potersi avvalere di uno strumento di tutela più agevole (quello contrattuale) della propria situazione giuridica. Ebbene, in questo caso, ciò non accade. Anzi, le parti sono gravate, entrambe, di due obblighi ulteriori a quelli previsti dal regolamento contrattuale: adempiere in modo non inquinante e, allo stesso tempo, denunciare, eventualmente, tramite il ricorso alla risoluzione per inadempimento, il fatto illecito ambientale prodotto in occasione dell'esecuzione o durante l'esecuzione del contratto⁵³⁸.

⁵³⁸ Da intendersi in questo caso, a mio avviso alla stregua di quanto si ritrova in P.G. Monateri *Cumulo di responsabilità*, cit., p. 61., dove l'A. afferma a chiare lettere che il danno cagionato in occasione dell'esecuzione del contratto, può essere identificato alla stregua di un fatto illecito di per sé. È un vero e proprio quasi delitto (nella dogmatica francese). Cfr. altresì, G. Venezian, *Studi sulle obbligazioni*, cit., p. 114. In cui l'A. cerca di svincolare, dall'edificazione di una parte generale della teoria delle obbligazioni, il sistema civilistico italiano di cui al codice del 1865, affermando che: “*Premettendo con intendimenti scientifici alla teoria delle obbligazioni una parte generale, si ebbe questo risultato, che l'obbligo discendente dal delitto e dal quasi-delitto, invece di accentuare la sua natura autonoma, andò a*

Ora, per comprendere e per valorizzare la *ratio* di questo nuovo istituto, bisogna, a mio avviso, riprendere sia le osservazioni di cui sopra in tema di proprietà nella RPC che, allo stesso tempo, offrire, all'interprete una chiara definizione di interesse alla tutela dell'ambiente. Infatti, come si diceva in precedenza (circa la auspicabile previsione normativa di una *class action* ambientale), solo riconoscendo azioni individuali a tutela di interessi pubblici (che non devono essere considerati diffusi), si potrebbe realmente attuare la tutela ambientale. Se infatti consideriamo pubblico, nel senso romanistico del termine, l'interesse ad un ambiente salubre (con tutti i corollari di cui abbiamo ampiamente discusso), allora è ragionevole che la singola impresa (l'operatore) abbia il diritto di agire in giudizio, tramite l'esperimento dell'azione contrattuale (di grande favore) per tutelare il diritto (*rectius*, l'ordine) pubblico ad un ambiente salubre. Esattamente come il singolo consumatore⁵³⁹ può, nel nostro ordinamento, agire per domandare la declaratoria di nullità di un'intesa restrittiva della concorrenza, a tutela anche dell'ordine pubblico economico.

Pertanto, l'istituto integra a mio avviso una moderna visione del diritto contrattuale e lo valorizza in funzione della partecipazione sociale alla tutela dei beni pubblici. Si deve, infatti, osservare che l'interesse all'adempimento di questa clausola diventa pubblico e differisce dall'interesse individuale all'adempimento dell'obbligazione principale. L'inadempimento rileva quindi dal punto di vista sociale implementando così le regole di CSR nel regolamento del contratto.

Inoltre, il valore esortativo dell'art. 9 del Codice Civile, mero "zongze", si estrinseca in un valore invece totalmente prescrittivo della formulazione del c.3 dell'art. 509 c.c.c. generando obbligazioni in senso tecnico a carico di entrambe le

confondersi coll'obbligazione derivante dal contratto, e che i concetti stessi di delitto e di quasi delitto, già incompleti e indeterminati nel diritto romano, furono qualche volta confusi colla violazione dell'obbligazione contrattuale, che importava anch'essa come conseguenza l'obbligo del risarcimento". Vd. anche C. App. Bologna, del 5 agosto 1973, in Legge, XIV, 1, 216, che stabilisce: "se commette quasi delitto e rendesi responsabile di riparazione chi per semplice imprudenza o negligenza reca danno altrui, molto più deve ritenersi responsabile di quasi delitto chi arreca danno mediante la violazione del patto avvalorato da contratto giudiziale".

⁵³⁹ Ciò detto, si riverbera anche in funzione di quanto la dottrina ha prodotto relativamente alla figura del "consumatore climatariano"; Cfr. S. Lanni, *Introduzione*, in *Sostenibilità ambientale e culture giuridiche comparate* (a cura di) S. Lanni, Torino, 2022, p.

parti per volontà espressa della legge. Il passaggio risulta a mio avviso di grande rilievo, in quanto si apre una via ermeneutica nuova all'interno del diritto dei contratti. Siamo infatti, a mio avviso, di fronte ad un "contratto sociale"⁵⁴⁰, nel senso che il diritto dei privati non sembra più, alla luce di questa previsione, fondarsi sull'autonomia privata, bensì sul concetto di funzione sociale⁵⁴¹.

Questa teoria del contratto "sociale" propone una visione innovativa dei moderni rapporti contrattuali. Infatti, la responsabilità contrattuale non deriverebbe più esclusivamente dall'impegno reciproco delle parti, ma anche dalla natura stessa della relazione instaurata e dal contesto sociale esterno che fornisce la struttura economica e sociale entro cui il contratto deve essere eseguito. Inoltre, clausole come queste, previste dal novellato c.c.c., rappresentano elementi imposti dall'esterno che risulteranno sovente in contrasto con gli obiettivi personali delle parti coinvolte. In questo senso, questa teoria introduce il valore sociale (della collettività) all'interno del contratto, considerando la relazione tra le parti e la *societas* come elemento essenziale, e amplia la concezione tradizionale di autonomia individuale, superando il suo valore assoluto in favore di una visione che include anche gli interessi collettivi⁵⁴².

Pertanto, va ribadita la considerazione già evidenziata nelle pagine introduttive, secondo la quale il diritto privato debba tendere (e nella pratica già lo fa) a sviluppare soluzioni solidaristiche a problemi individuali, al fine di tutelare anche gli interessi generali. Per fare chiarezza, come avvenuto per la responsabilità del medico che ha visto la sua soluzione nella teoria del "contatto sociale" e come per la tutela dei consumatori di fronte agli illeciti antitrust valorizzata dalla teoria dell'ordine pubblico economico, anche in materia ambientale questa soluzione permette all'interprete di garantire il buon funzionamento del sistema (in questo caso la salvaguardia dell'habitat) ottimizzando lo strumentario del diritto civile, in questo caso il contratto. Il sorgere di ulteriori doveri di protezione, pertanto, deve essere plaudito ed incoraggiato in funzione della creazione di un sistema giuridico teso alla massimizzazione sia dell'interesse individuale che dell'interesse

⁵⁴⁰ Cfr. I. Macneil, *The New Social Contract: An Inquiry into Modern contractual Relations*, New Haven, 1980, p. 26-27.

⁵⁴¹ Cfr. Zhang Yan, *关系契约理论对意思自治的价值超越*, *La trascendenza del valore della Teoria dei contratti relazionali sull'autonomia della volontà*, *Giurisprudenza moderna*, n.2, 2014, p. 73.

⁵⁴² *Ivi*, p. 74.

collettivo⁵⁴³. In questo senso, l'interesse della collettività ad un ambiente salubre risulterebbe in grado di sovrascrivere le tesi (sovraesposte) relative alla costruzione della tutela ambientale su di un interesse diffuso.

In considerazione di ciò, ovvero dell'esigenza comune di far fronte agli interessi ambientali collettivi, anche la dottrina italiana ha raggiunto considerevoli traguardi ermeneutici in tal senso, tramite la categoria del c.d. "contratto ecologico"⁵⁴⁴.

Tali esigenze impongono, pertanto, una nuova visione del contratto, non solo come strumento di scambio, ma anche come mezzo per la gestione e il godimento delle risorse naturali, in un'ottica di tutela anche per le generazioni future⁵⁴⁵. Questo approccio non solo supera la tradizionale funzione del contratto, ma sollecita una riflessione sulla sua stessa essenza patrimoniale⁵⁴⁶. Infatti, un contratto che abbia ad oggetto lo sfruttamento di una risorsa naturale non si limita a regolare gli interessi delle parti, ma si propone anche di disciplinare una pluralità di interessi convergenti tra le stesse, con l'obiettivo finale di proteggere l'habitat naturale. Si realizzerebbe, in tal senso, così, la solidarietà sociale prevista in Costituzione, all'interno del regolamento negoziale.

Tuttavia, tale interesse ambientale definirebbe, giocoforza, la stessa causa del contratto, orientandolo verso una funzione economico-ambientale concreta. Così tramite lo strumento negoziale si aprirebbe la porta al coinvolgimento dei privati alla

⁵⁴³ Cfr. A. Nervi, *Beni comuni, ambiente e funzione del contratto*, in M. Pennasilico (a cura di), *Contratto e ambiente, L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, Atti del convegno, Bari, 22-23 ottobre 2015, Napoli, 2016, p. 51, in cui l'A. afferma che «*esiste anche un'altra dimensione dell'istituto contrattuale, la quale ravvisa nel negozio una valenza precipuamente organizzatoria: il contratto costituisce il mezzo attraverso il quale due o più soggetti coordinano tra loro lo svolgimento in comune di una determinata attività giuridica, i cui effetti trascendono la loro dimensione individuale*»

⁵⁴⁴ Cfr. su tutti, M. Pennasilico, *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, in *Rass. dir. civ.*, 2014, p. 753 e ss.; ID, *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico": un altro modo di soddisfare i bisogni*, in *Rass. dir. civ.*, 2016, p. 1291 e ss., e in ID. (a cura di), *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, Atti del convegno, Bari, 22-23 ottobre 2015, Napoli, 2016, p. 287 e ss.; ID, *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, in *Giust. civ.*, 2017, p. 809 e ss.

⁵⁴⁵ Cfr., A. D'Aloia, (voce) *Generazioni future, diritto costituzionale*, in *Enc. dir., Annali*, IX, Milano, 2016, p. 331 e ss.

⁵⁴⁶ Cfr. M. Pennasilico, *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, cit., p. 753; ID., *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico"*, cit., p. 298.

realizzazione dell'interesse pubblico, in questo caso ambientale, nel rispetto, tra l'altro, del principio di sussidiarietà orizzonte, di cui al novellato art. 118 c.4, Cost. che prevede "l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale"⁵⁴⁷. La tutela dell'ambiente rappresenterebbe così un limite interno essenziale alla formazione di un contratto di diritto privato di modo che sia fonte di rapporti patrimoniali e sostenibili⁵⁴⁸.

3.3 Considerazioni conclusive

Tirando le fila di quanto sin qui delineato circa la definizione e l'applicazione delle regole di CSR nel diritto ambientale, va innanzitutto sottolineato che il principio di precauzione sembra avere spazio all'interno del sistema degli illeciti; anzi, rifacendoci alle teorie di Trimarchi e di Alpa, di cui si è lungamente discusso, l'anticipazione della tutela ad una fase anche antecedente la stessa configurazione del rischio deve essere valorizzata. La figura del danno da paura di ammalarsi, a mio avviso, rappresenta un risultato di grande respiro per la dottrina e la giurisprudenza che permette alla vittima di ottenere un minimo quantum di risarcimento.

Proprio in considerazione del quantum di risarcimento, non si può non ricordare che il fatto di aver reso interessi pubblici, quelli tutelati prima dall'art. 18 della l. n. 249/1986 e poi dall'art. 311 l. 152/2006, e permettere la sola legittimazione attiva dello Stato, di certo, limita e di molto lo spazio di tutela del singolo di fronte ad eventi anche catastrofici. Non viene di certo eliminato lo spazio di tutela individuale, ma il dispositivo dell'art. 313, c. 7 non rappresenta che un rimedio residuale.

Tuttavia, il tema centrale della questione, al netto di tutto, è quello della valorizzazione dell'etica della cura pubblica. In questo senso, e definendo collettivi quegli stessi interessi di cui alla normazione italiana ed europea, lo studio comparato dell'ordinamento cinese può offrire all'interprete una chiave ermeneutica in grado di superare anche i problemi di legittimazione ad agire con cui ci confrontiamo negli ordinamenti di Civil law, soprattutto in tema di class action. Infatti, la suesposta teoria del contratto sociale, collegata a quella del contratto causalmente orientato,

⁵⁴⁷ In questo senso si veda che possiamo anche trovare una similitudine tra il novellato art. 286 c.c.c. e l'art. 1135 c.c., come modificato dalla l. 220/2012.

⁵⁴⁸ R. Sacco, in R. Sacco, G. De Nova, *Il contratto*, cit., p. 32.

sviluppato dalla dottrina interna, è a mio avviso, la chiave di volta di tutti i problemi che abbiamo incontrato nello studio del diritto ambientale. È solo caratterizzando i beni come collettivi ed aumentando il grado di responsabilizzazione del singolo che si può sperare di dotare gli ordinamenti occidentali di strumenti idonei da un lato a predisporre una efficace deterrenza per l'operatore – trasgressore, dall'altro per garantire alti standard di tutela per i diritti dei singoli e delle generazioni future.

4. Bibliografia

- Addante A., *Autonomia privata e responsabilità sociale dell'impresa*, Napoli, 2012;
- Alberico A., *Il nuovo reato di "combustione illecita di rifiuti"*, in *Dir. pen. cont.*, Milano, 2014
- Alessio A., *L'impugnabilità delle concessioni edilizie*, in *Nuovo Diritto*, 2004, VII-VIII,
- Allegretti U., *Ordine pubblico e libertà costituzionali*, in *RTDP*, 1976,
- Al Mureden E., *Principio di precauzione, tutela della salute e responsabilità civile*, Bologna, 2008
- Al Mureden E., *La responsabilità per esercizio di attività pericolose a quarant'anni dal caso Seveso*, in *Contr. e imp.*, 3/2016
- Alpa G., *La responsabilità oggettiva*, in *Contratto e impresa*, 2005,
- Alpa G. *Pubblico e privato nel danno ambientale*, in *Contr. e impr.*, 1987, pp. 697 ss.;
- Alpa G., *Il diritto soggettivo all'ambiente salubre, «nuovo diritto» o espediente tecnico?*, in *Resp. civ. e prev.*, 1998
- Alpa G, M. Bessone, V. Zeno-Zencovich, *I Fatti Illeciti, Trattato di Diritto Privato*, diretto da P. Rescigno, II ed., Torino, 1995
- Alpa G, R. Leccese, *Responsabilità di impresa*, in *Dig. disc. priv., Sez. civ.*, XVII, Torino, 1998,
- Alpa G, *Il danno biologico. Percorso di un'idea*, Padova, 1987,
- Alpa G, *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, Milano, 1975,
- Alpa G, *La natura del danno ambientale*, in *Il danno ambientale con riferimento alla responsabilità civile*, P. Perlingeri (a cura di), Napoli, 1991
- Alpa G, *Rules on competition and fair trading*, in H. Collins (a cura di), *The forthcoming EC Directive on Unfair Commercial Practices, Contract, Consumer and Competition Law Implications*, L'Aia-Londra-New York, 2004
- Alpa G, *Diritto privato europeo. Come costruire l'unità nel rispetto della diversità*, Messina, 2005
- Alpa G, *La responsabilità civile, I regimi speciali nelle leggi complementari*, VIII.2, Milano, 1999
- Alpa G, *Tutela del consumatore e controlli sull'impresa*, Bologna, 1977
- Alpa G., *Tutela del consumatore e controlli sull'impresa*, Bologna, 1977;

- Alpa G, *Trattato di Diritto Civile, IV, La Responsabilità civile*, Milano, 1999,
- Amadeo S., *commento sub art. 191 TFUE*, in A. Tizzano (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, II ed., Milano, 2014
- Amirante S., *I principi generali nell'evoluzione del diritto contemporaneo: note minime introduttive*, in *La forza normativa dei principi*, D. Amirante (a cura di) , Padova, 2006,
- Antonioli M.L., *Precauzionalità, gestione del rischio e azione amministrativa*, in *Riv. ita. dir. pubbl. comm.*, I, 2007
- Arbour M.-E., *A proposito della nebulosa. Principio di precauzione – responsabilità civile*, in AA.VV., *Liber amicorum per Francesco D. Busnelli, Il diritto civile tra principi e regole*, I, Milano, 2008
- Aristotele, *Politica*, V.9, Bari, 2004,
- Asquini A., *La responsabilità del vettore per infortunio del viaggiatore*, in *Riv. dir. comm.*, II, Milano, 1919
- Attanasio C., *Profili ricostruttivi del diritto privato regolatorio*, Napoli, 2022
- Barassi L., *Teoria generale delle obbligazioni*, III, Milano, 1948
- Barba A., *Contenzioso climatico e difetto assoluto di giurisdizione*, in *Nuova Giur. civ.*, comm., 2024.
- Beck U., *Che cose'è la globalizzazione?, Was ist Globalisierung?, Irrtümer das Globalismus. Antworten auf Globalisierung*, Francoforte, 1997, trad. it., Carocci, Roma, 1999
- Beck U., , *La società del rischio. Verso una seconda modernità* (1986), trad. it., Carocci, Roma, 2000,
- Becker C., *Schutz von Forderungen durch das Deliktsrecht?* in *AcP*, 1996,
- Becker G., G. Stiegler, *Law Enforcement, Malfeasance and Compensation of Enforcers*, III, *Journal of Legal Studies*, 1974
- Becker G., *A Rational Behaviour and Economic Theory*, LXX, *Journal of Political Economy*, 1962,
- Becker G., *Crime and Punishment: An Economic Approach*, LXXVI, *Journal of Political Economy*, 1968
- Benatti.; F., *Osservazioni in tema di doveri di protezione*, in *Studi in onore di Biondo Biondi*, IV, Milano, 1965
- Benatti F., *Correggere e punire: dalla law of torts all'inadempimento del contratto*, Milano, 2008
- Benatti F., *La circolazione dei danni punitivi: due modelli a confronto*, in *Il corriere giuridico*, 2012,
- Benatti F., *Dall'astreinte ai danni punitivi: un passo oramai obbligato*, in *Banca, borsa, titoli di credito*, 2015,
- Benedetti F., *Danno ambientale: il punto sulle questioni rimaste aperte*, in *Amb. e svil.*, 2016, pp. 111 ss.;

- Benedetti F., *Siti di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale: le novità introdotte dall'art. 252 bis del TUA*, in Riv., Amb. e svil, 2008,
- Benozzo M., *La disciplina del danno ambientale-Commento alla Parte Sesta*, in Germanò-Basile Bruno-Benozzo, *Commento al Codice dell'ambiente*, Torino, 2013, pp. 972 ss.;
- Benozzo M., *La responsabilità per danno ambientale da attività autorizzate tra imputazione oggettiva e assenza dell'antigiuridicità*, in *Contratto e impresa*, 2018, fasc. 4, pp. 1323-1347;
- Benozzo M., *La responsabilità oggettiva del danno ambientale nel Codice dell'ambiente*, in Riv., Amb. e svil., 20/2011
- Berle A., Jr., *For Whom Are Corporate Managers Trustees; A Note*, 45 Harv. L. Rev. 1365 (1932)
- Bertarini B., *Tutela della salute, principio di precauzione e mercato del medicinale*, Torino, 2016
- Betti E., *Teoria Generale delle obbligazioni*, I, Milano, 1953
- Betti E., *Teoria generale del negozio giuridico*, Torino, 1950
- Bevans C., *Treaties and Other International Agreements of the United States of America 1776-1949*, Vol. 12
- Biagini C., *L'azione popolare (e la tutela degli interessi diffusi)*, in *Il Cons. di Stato*, XXVIII.2, 1997, 870
- Bianca M., *La responsabilità*, in *Dir. Civ.*, vol. 5, Milano, 1994 e 2015;
- Bianchi A. - Gestri M. (a cura di), *Il principio precauzionale nel diritto internazionale e comunitario*, Milano, 2006
- Biber E., *Law in the Anthropocene epoch*. The Georgetown Law Journal 106 (1), 2017.
- Bigliazzi Geri L., *Il danno all'ambiente*, in Riv. crit. Dir. Priv., 1987, 3, 1988,
- Bobbio N., *Il positivismo giuridico*, Torino, 1996
- Bocchini S., *Rischio di danno ambientale e principio di precauzione*, in *Diritto e processo amministrativo*, 2020, fasc. 2, pp. 465-502;
- Bona M., *Riflessioni sul risarcimento del danno morale da disastro ambientale: critica ai limiti delineati dalla Corte di cassazione nel Caso Seveso*, in *Giur. it.*, 1998
- Bonelli F., *Il risarcimento del danno all'ambiente e la direttiva n. 2004/35/CE: la nuova disciplina dettata dalla legge n. 166/2009*, in *Dir. comm. int.*, 2013, pp. 21 ss.;
- Bonilini. G., *Il danno non patrimoniale*, Milano, 1983
- Borchardt G. e Wellens K., *Soft Law in European community law*, in *El. Rew.*, V. 14, 1989
- Borghetti J-S., *L'articulation des responsabilités contractuelle et extracontractuelle*, in Riv. La Semaine Juridique-E' dition Générale- Supplément au N° 30-35, 25 juillet 2016,
- Borghesi D., s.v. *Azione popolare*, in *Enc. giur.*, IV, 1988.,
- Borghesi D., *Azione popolare, interessi diffusi*, in *Politica del diritto*, 16, II, 1985,
- Borghi P., *La declinazione del principio di precauzione*, in riv. dir. agr., 2005, I
- Botta F., *Legittimazione, interesse ed incapacità all'accusa nei PUBLICA IUDICIA*. Cagliari, 1996,

- Botta L., *Nullità Speciali*, in C. Colombo – L. Nonne (a cura di), *La parte generale del contratto nella giurisprudenza della Cassazione civile*, Roma, 2022, p. 103-136.
- Brodsky E. e Adamski M.P., *Law of Corporate Officers and Directors: Rights, Duties and Liabilities*, New York, 2007
- Bruno F., *Il principio di precauzione tra diritto dell'Unione Europea e WTO*, in Dir. giur. agr. a ambiente, 2000
- Bruno F., *Principio di precauzione e organismi geneticamente modificati*, in Riv. dir. agr., 2000, II,
- Bruno F., *Giudici e biotecnologie, la sentenza Monsanto II*, in Agricoltura Istituzioni Mercati, 2004
- Bruno F., *La diversità biologica in agricoltura. La Corte di giustizia e il caso Blubme*, in Dir. giur. agr. E ambiente, 2000
- Bowen H.R., *Social responsibilities of the businessman*, New York, 1953
- Buonocore V., *L'impresa*, in Tratt. dir. comm., V. Buonocore. (diretto da), Torino, 2002,
- Burrows A.S., *Contract, tort and restitution- a satisfactory division or not?*, 99 L.Q.R., Londra, 1983
- Busnelli F.D., *Il principio di precauzione e l'impiego di biotecnologie in agricoltura*, in M. Goldoni-E. Sirsi (a cura di), *Regole dell'agricoltura. Regole del cibo*, Pisa, 2005,
- Busnelli F.D., *Deterrenza, responsabilità civile, fatto illecito, danni punitivi*, in Eur. Dir. Priv., 2009
- Busnelli F. D., *La funzione deterrente e le nuove sfide della responsabilità civile*, in *La funzione deterrente della responsabilità civile*, (a cura di) P. Sirena, Milano, 2011
- Busnelli F.D., *Itinerari nella "terra di nessuno tra contratto e fatto illecito": la responsabilità da informazioni inesatte*, in Contr. e impr. 199
- Bussani M., *L'illecito civile*, in Trattato di Diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato, (a cura di) P. Perlingeri, 2020
- Butti L., *Principio di precauzione, Codice dell'ambiente e giurisprudenza delle Corti comunitarie e della Corte costituzionale*, in Riv. giur. amb., 2006, 80
- Calabrò M., *Il ruolo delle associazioni ambientaliste in tema di prevenzione e riparazione del danno ambientale*, in *La responsabilità per danni all'ambiente, L'attuazione della direttiva 2004/35/CE*, (a cura di) F. Giampietro, Milano, 2006,
- Camerieri F., *Responsabilità per danni da immissioni e da inquinamenti*, in G. Alpa e M. Bessone, *La responsabilità civile*, in Giur. sist. Ann., III, Torino, 1987
- Cannata C.A., *Dai giuristi ai codici, dai codici ai giuristi (Le regole sulla responsabilità contrattuale da Pothier al codice civile italiano del 1942)*, in Riv. Trim. Dir. E proc. Civ., 1981
- Cappelletti M., *Appunti sulla tutela giurisdizionale di interessi collettivi o diffusi*, più volte ripubblicato, in *Le azioni a tutela di interessi collettivi. Atti del Convegno di studio (Pavia, 11-12 giugno 1974)*, Padova, 1976
- Caradonna P., *Concorso di colpa contrattuale ed extracontrattuale*, in Riv. dir. comm., 1922, I,

- Carducci M., (voce) *Cambiamento climatico (diritto costituzionale)*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Torino, 2021, p. 51-74
- Carnelutti F., *il danno e il reato*, Padova, 1926
- Carratta A., *Profili processuali, La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi*, a cura di L. Lanfranchi, Torino, 2003
- Carratta A., *Profili sistematici della tutela anticipatoria*, Torino, 1997
- Casavola F., *Studi sulle azioni popolari romane, Le "actiones populares"*, Napoli, 1958, 2^{da} rist. Martina Franca, 1991
- Casavola F., *Fadda e la dottrina delle azioni popolari*, in *Labeo*, I, 1955
- Cassese S., *La crisi dello Stato*, Bari, 2002
- Cassetti L., *Salute e ambiente come limiti "prioritari" alla libera iniziativa economica?*, in *federalismi.it*
- Castellucci I., *Rule of law and legal complexity in the People's Republic of China*, Trento, 2012
- Castronovo C., *Il danno all'ambiente nel sistema della responsabilità civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1987, pp. 518 ss.;
- Castronovo C., *Responsabilità civile*, Giuffrè, 2018;
- Castronovo C., *L'obbligazione senza prestazione. Ai confini tra contratto e torto*, in *Le ragioni del diritto. Scritti in onore di Luigi Mengoni*, I, Milano, 1995
- Castronovo C., *Obblighi di protezione*, voce dell'Enc. Giur. Treccani, Roma, 1990, vol. XXI
- Castronovo C., *Sentieri di responsabilità civile europea*, in *Europa e dir. priv.*, 2008
- Castronovo C., *La natura del danno all'ambiente e i criteri di imputazione della responsabilità*, in I. Nicotra e U. Salanitro (a cura di), *Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione*, Torino, 2010
- Catala V. P., *Avant-projet de réforme du droit des obligations et du droit de la prescription: Doc.fr.*, 200
- Ceccherini G., *Danno ambientale e tutela di situazioni giuridiche esclusive: l'inibitoria del giudice ordinario*, in *La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata*, 2020, fasc. 6, pp. 1284-1290;
- Cerri A., *Diritto di agire dei singoli, delle associazioni che li rappresentano, di entità destinate alla difesa di interessi collettivi. I progressivi ampliamenti della legittimazione e le ragioni che li giustificano*, in *La tutela giurisdizionale, La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi*, a cura di L. Lanfranchi, Torino, 2003.,
- Changxing L., *La natura e l'efficacia dell'esecuzione contrattuale degli obblighi verdi – Interpretazione dell'art. 509, paragrafo 3, del codice civile cinese – “刘长兴, 合同履行绿色义务的性质与效力” 《民法典》第509条第3款释论-*, in *Mod. Law Science*, Luglio 2024, Vol. 46, n° 4, p. 146 – 160 ()

- Chinello D., *La legittimazione ad impugnare la concessione edilizia altrui ed, in particolare, la legittimazione dei titolari di esercizi commerciali ad impugnare la concessione edilizia rilasciata ad un concorrente*, in *App. urb. edil.*, 2003, II
- Chiovena G., *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, Napoli, 1933
- Chironi G.P., *La colpa nel diritto civile odierno (La Colpa)*, *Colpa extracontrattuale*, I, Torino, 1906
- Comandé G. (a cura di), *Gli strumenti della precauzione: nuovi rischi, assicurazione, e responsabilità*, Milano, 2006
- Comandé G., *La responsabilità civile per danno da prodotto difettoso... assunta con "precauzione"*, in *Danno e resp.*, 1/2013
- Comporti V., *La responsabilità per danno ambientale*, in *Foro it.*, 1987, I, cc. 275 ss.;
- Comporti G.D., *Contenuto e limiti del governo amministrativo dell'inquinamento elettromagnetico alla luce del principio di precauzione*, in *Riv. giur. ambiente*, 2005
- Condosta L., *Il bilancio sociale di impresa*, Milano, 2008
- Consolo C., *Il rischio da "ignoto tecnologico": un campo arduo – fra illecito e lecito – per la tutela cautelare e inibitoria*, in *Resp. civ. prev.*, 2003, 3
- Conte G., *La responsabilità sociale dell'impresa*, Milano, 2018.
- Conti L., *Visto da Seveso*, Milano 1977
- Corn E., *Il principio di precauzione nel diritto penale*, Torino, 2013
- Cornu G., *Le problème du cumul de la responsabilité contractuelle et de la délictuelle*, in *Travaux et recherches de l'institut de droit comparé de Paris*, Parigi, 1962,
- Cortese P., *L'accesso agli atti in materia ambientale: peculiarità del d.lgs. 195/2005 e differenze con le previsioni della legge 15/2005*, in *I contratti dello Stato e degli Enti pubblici*, fasc. 4, 2006
- Costato L., *La Corte di giustizia, il ravvicinamento delle legislazioni e il principio di precauzione nel diritto alimentare*, in *Dir. giur. afr e ambiente*, 2005,
- Costi R., *Ignoto tecnologico e rischio d'impresa*, in *Il rischio da ignoto tecnologico*, Milano, 2002,
- Coviello N., *La responsabilità senza colpa*, Torino, 198
- Cricenti G., *Il danno non patrimoniale*, II ed., Padova, 2006, p. 194 e ss.; D. Feola, *Il risarcimento del danno morale nei reati di pericolo: il caso "Seveso" in Cassazione*, in *Resp. civ. e prev.*, 1997
- Cutillo Fagioli M., *Il diritto di accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale nel diritto internazionale*, in *Riv. giur. amb.*, 1996
- D'Adda A., Nicotra I.A., Salanito U., *Principi Europei e Illecito Ambientale*, Torino, 2013;
- A. D'Aloia, voce *Generazioni future (diritto costituzionale)*, in *Enc. dir., Annali*, IX, Milano, 2016,
- David R., *Traité élémentaire de droit civil comparé*, Parigi, 1950, p. 1-556;

- David R., *Les grands systèmes de droit contemporains*, trad. It. da 7° ed (1978), O. Calliano, P. Cendon, A. Negri, R. Sacco, P. Zenone, (sotto la dir. di R. Sacco), Padova, 1980, p. XII-538.
- De Cupis A., *Sul limite di applicabilità della disciplina del concorso del fatto colposo del danneggiato*, in *Foro pad.*, 1954, III
- De Cupis A., *Dei fatti illeciti – (art. 2043-2059)*, in *Comm. c.c.*, Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1957 e 1971
- De Cupis A., voce *Danno* (dir. vigente), in *Enc. Dir.*, XI, Milano, 1962
- De Leonardis F., *Il principio di precauzione nell'amministrazione di rischio*, Milano, 2005
- Del Prato E., *Il principio di precauzione nel diritto privato: spunti*, in *Rass. dir. civ.*, 3/2009
- De Marchi B., L. Pellizzoni, D. Ungaro, *Il rischio ambientale*, Bologna, 2001
- De Matteis R., *La responsabilità medica. Un sottosistema della responsabilità civile*, Padova, 1995
- Depei H., *环境保护教程, A Course in the Law of Environmental Protection*, Beijing, 2012.
- Deutsch E., *Allgemeines Haftungsrecht*, München, 1996
- Dernburg H., *Über das Rücktrittsrecht des Käufers wegen positiver Vertragsverletzungen*, in *DJz*, 1903,
- De Vita A., *La tutela giurisdizionale degli interessi collettivi nella prospettiva del sistema francese. Aspetti principali del problema e specificazioni in tema di protezione degli interessi dei consumatori*, in *La tutela degli interessi diffusi nel diritto comparato con particolare riguardo alla protezione dell'ambiente e dei consumatori* [Convegno di Salerno 22-25 maggio 1975], Milano, 1976
- Di Ciommo F., *Note critiche sui recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità del medico ospedaliero*, in *Foro It.*, 1999, I,
- Dissaus N., Jamin C., *Projet de réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, commentaire article par article*, Parigi, 2016, p. IV
- Dietz W., *Das Problem der Konkurrenz von Schadenersatzansprüchen bei Vertragsverletzung und Delikt*, in *Deutschlands Referate zum VI Internationalen Kongress für Rechtsvergleichung*, Berlino e Tubinga, 1962
- Di Fabio U., *Risikoentscheidungen im Rechtsstaat*, Tubinga
- Di Majò A., *L'obbligazione senza prestazione approda in Cassazione*; in *Nuova giur. Civ. comm.*, 2000,
- Di Majò A., *Risarcimento anche con funzione punitiva-principio di legalità e proporzionalità nel risarcimento con funzione punitiva*, in *Giur. It.*, 2017,
- Di Marzo C., *La via italiana alla class action per danni extracontrattuali e i principali modelli di tutela collettiva risarcitoria*, in *Giureta (Riv. di dir. dell'econ. dei traspr. e dell'amb.)*, 2010, VIII
- Di Pascale A., *LA responsabilità sociale dell'impresa nel diritto dell'Unione Europea*, Milano, 2010;

- Di Plinio A., *L'insostenibile evanescenza della costituzionalizzazione dell'ambiente*; in federalismi.it
- Di Porto A., *Res in Usu publico e "beni comuni", il nodo della tutela*, Torino, 2013
- Di Porto A., *La tutela della "salubritas" tra editto e giurisprudenza, I, Il ruolo di Labeone*, Milano
- Di Porto A., *Interdetti popolari e tutela delle «RES IN USU PUBLICO». Linee di una indagine*, in *Diritto e processo nella esperienza romana. Atti del Seminario torinese (4-5 dicembre 1991 in memoria di G. Provera)*, Torino, 1994,
- Di Sabato D., *La nuova disciplina della responsabilità precontrattuale francese*, in *Riv. Contratto e impresa*, XXXIV, Padova, 1/2018
- Domat J., *Les loix civiles dans leur ordre naturel*, T.1, Chapitre V, Parigi, p.1689-1694, in Gallica.fr
- Dodd, Jr, E.M., *For Whom Are Corporate Managers Trustees?* 45 Harv. L. Rev. 1145 (1932)
- Drèze. J., N. Stern, *The Theory of Cost-Benefit analysis*, Handbook of Public Economics, V.2, Ch. 14, Londra, 1987
- Dursi D., *Res communes omnium, dalle necessità economiche alla disciplina giuridica*, Napoli, 2017
- Einaudi L., *Lezioni di politica sociale (1944)* Torino, 1975
- Engel D., *An approach to Corporate Social Responsibility*, in *Stanford L. Rev.* 1979,
- Epstein R.A., *Class Actions: The Need for a Hard Second Look*, in *Civil Justice Report*, N. 4, 2002, Manhattan Institute for Policy Research
- Esposito C., *Libertà di manifestazione del pensiero e ordine pubblico*, in *Giur. Cost.*, 1962
- Fadda C., *L'azione popolare, Studio di diritto romano ed attuale, I, Parte storica – Diritto romano*, Torino, 1894 (rist. Roma, 1972),
- Fan Y., *The Green boundaries of private autonomy*, *Eastern China University of Political Science and Law Journal*, 2019. No. 2
- Farjat G., *L'ordre publique économique*, Parigi, 1963
- Fauceglia G., *La class action nel diritto degli strumenti finanziari e delle società: è possibile una via italiana alla tutela collettiva degli investitori?* in *Riv. di dir. dell'impresa*, 2009, II
- Faugno R., *Corporate Human Rights and Environmental Liability under Indian Law*, in *La responsabilità sociale d'impresa in tema di diritti umani e protezione dell'ambiente, il caso dell'India* (a cura di M. Cutillo, R. Faugno, T. Scovazzi), Milano, 2012
- Faure M., Partain R., *Environmental Law and Economics: Theory and Practice*, Cambridge, 2019,
- Faure M., Ogus A., Philipsen N., *Curbing Consumer Financial Losses: The Economics of Regulatory Enforcement*, XXXI *Law & Policy*, 2009
- Ferrante R. U., 1941, "Variazioni cicliche e storia economica nel pensiero di Joseph A. Schumpeter", *Rivista di Storia Economica*, Vol. 19, n. 1
- Ferrarese L., *Le norme statunitensi sulle azioni collettive: analisi comparativa con la legislazione italiana e spunti di riflessione*, in *La resp. civ.*, 2008, VIII-IX

- Ferri G.B., *L'ordine pubblico economico*, in Saggi di diritto civile, Rimini, 1983
- Ferri G.B., *Ordine pubblico, buon costume e teoria del contratto*, Milano, 1970,
- Ferri A., *Prospettive civilistiche e danno ambientale. Prevenzione e riparazione nel c.d. Codice dell'ambiente*, in Resp. civ., 2007, 5,
- Ferro N., (a cura di), *Sviluppo sostenibile e Cina*, Roma, 2014
- Fiorino G. J., *The New Environmental Regulation*, Londra, 2006
- Fonderico. F., *Alla ricerca della pietra filosofale: bonifica, danno ambientale e transazioni globali*, in Giorn. dir. amm., 2009, n. 9,
- Franco M., *Tutela del territorio, interessi diffusi e operato del giudice (ordinario, amministrativo, contabile)*, in Quaderni regionali, 1985,
- Frederick W.C., *The growing concern over business responsibility*, Cal. Manag. Rev., 1960, 2,
- Frederick W.C., *Toward CSR3: why ethical analysis is indispensable and unavoidable in corporate affairs*, in Calif. Manag. Rev., 1986
- Freeman R.E., *Strategic Management. A Stakeholder Approach*, Boston, 1984
- Frezza G.- Parisi F., *Responsabilità civile e analisi economica*, Milano, 2006
- Friedmann M., *The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits*, New York Times Magazine, New York, 1970
- Friedmann M., *Capitalism and freedom*, Chicago, 1962
- Frignani A. - Virano P., *La class action nel diritto statunitense: tentativi (non sempre riusciti) di trapianto in altri ordinamenti*, in Dir. ed econ. dell'assicur., 2009, I
- Frosini E., *La Costituzione in senso ambientale. Una critica, in federalismi.it*
- Gabba C.F., *Azione contrattuale e azione aquiliana di danno*, in Nuove questioni di diritto civile, I, Torino, 1912
- Galgano F., *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2005
- Gallo P., *Arricchimento senza causa e quasi contratti. I rimedi restitutori*, in Trattato di dir. Civile curato da R. Sacco, Torino, 1996
- Gambaro A., Sacco R., *Sistemi giuridici comparati, in trattato di diritto comparato* (a cura di R. Sacco), Torino, 3 ed, 2008
- Gambaro A., Monateri P.G., Sacco R., (voce) *Comparazione giuridica*, in «Digesto delle discipline privatistiche - Sezione civile», Vol. 3, Torino, 1988.
- Gambino A., *Etica dell'impresa e codici di comportamento*, in Studi in onore di N. Lipari, 2008
- Gambino A., *Imprenditore e mercato: iniziativa privata e regole giuridiche*, in Studi in onore di P. Rescigno, Milano, 1998, IV,
- Garoupa N., *The Theory of Optimal Law Enforcement*, XI, Journal of Economic Surveys, 1997
- Gaudino L., *Il danno da pericolo*, in P. Cendon (a cura di), *Persona e danno*, IV, Milano, 2004,
- Gentili A., *I concetti nel diritto privato europeo*, In Riv. dir. civ., 2010
- Gentili A., *Il diritto regolatorio*, in Riv. dir. banc., 2020, p. 23 ss;

- Gentili A., La “nullità di protezione”, in *Eur. dir. priv.*, 2011, p. 77-119;
- Geri L.B., *A proposito di danno ambientale ex art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e di responsabilità civile*, in *Il danno ambientale con riferimento alla responsabilità civile*, P. Pierlingeri (a cura di), Napoli, 1991,
- Georgescu N. - Roegen, *Energia e miti economici*, Torino, 2002
- Georgescu N., *The Entropy Law and the Economics Process*, Harvard, 1971, I Illich, *Elogio della bicicletta*, Torino, 2006
- Ghezzi F., Olivieri G., *Diritto Antitrust*, II ed., Torino, 2019
- Giacalone G., *La responsabilità del medico-dipendente del servizio sanitario nazionale: contrattuale, extracontrattuale o “ transtipica”?*, in *Giust. Civ.*, 1999,
- Giampietro P., *La tutela settoriale dell’ambiente: inquinamento atmosferico, idrico, acustico e da rifiuti*, in *Giur. it.*, 1984, IV c. 145
- Giampietro F., *La responsabilità per il danno all’ambiente*, Milano, 1988
- Giampietro F., *I principi ambientali nel D.lgs. n. 152/2003: dal T.U. al codice dell’ambiente ovvero le prediche inutili?* in *Ambiente e sviluppo*, 2008
- Giampietro F., *La responsabilità per danno all’ambiente - L’attuazione della Direttiva n. 2004/35/Ce*, Milano, 2006,
- Giannini D., *L’accesso alle informazioni in materia ambientale*, in *L’accesso ai documenti*, Milano, 2013
- Giannini M. S., *Diritto Pubblico dell’economia*, Bologna, 1985
- Giannini M. S., *“Ambiente”: saggio sui suoi diversi aspetti giuridici*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1973
- Giacchetti S., *Diritto di accesso, processo amministrativo, effetto Fukushima*, 2011, in www.giustiziaamministrativa.it.
- Giorgi G., *Teoria delle obbligazioni*, VII ed., Firenze, 1926
- Giorgianni M., *L’obbligazione, parte generale*, I, Milano, 1951,
- Giussani A., *Studi sulle class actions*, Padova, 1996
- Giussani A., *Azioni collettive risarcitorie nel processo civile*, Bologna, 2008
- Gorla G., (voce) *Diritto comparato*, in «Enciclopedia del diritto», Vol. 12, Milano, 1964.
- Gagnani A., *Il principio di precauzione come modello di tutela dell’ambiente, dell’uomo e delle generazioni future*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, II,
- Grassi S., Taddei G., *Responsabilità sociale dell’impresa e tutela dell’ambiente*, in *La responsabilità sociale dell’impresa*, in *La responsabilità sociale dell’impresa* (a cura di G. Conte), Bari, 2008.
- Grasso E., *Gli interessi della collettività e l’azione collettiva*, in *Riv. di dir. process.*, 38, 1983
- Greco G., *L’illecito degrado dell’ambiente ed il problema del risarcimento dei danni subiti dagli enti pubblici (titolari di potestà e non di diritti su quel bene)*, in *Imp., amb., pubbl. amm.*, 1984
- Greve M.S., *Harm-Less Lawsuits. What’s Wrong whit Consumers Class Actions*, AEI Press, Cambridge (MA), 2002

- Grossi P., *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Milano, 2000
- Grozio U., *De iure belli ac pacis*, Lib. II, cap. XVII, 1: “*Ex tali culpa obligatio naturaliter oritur, si damnum datum est, nemp ut id resarciatur*”
- Guarnieri A., *Ordine pubblico*, in Dig. disc. priv., sez. civ., vol. XIII, Torino
- Guicciardi E., *La decisione del “chiunque”*, in *Giur. it.*, 1970, III,
- Hegel G.W.F., *Lineamenti di filosofia del diritto (Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1821)*, a cura di G. Marini, Bari, 2005
- Heinitz H., *Responsabilità contrattuale e responsabilità aquiliana*, nota di commento a Cass., 2107/1936, in *Foro it.*, 1936, I,
- Herholz F., *Das Schuldverhältnis als konstante Rahmenbeziehung*, in *Arch. F.d. civ. pr.*, CXXX,
- Holmes O.W., *The Common Law*, Boston, 1881
- Hoppe H.H., *Il diritto di rubare*, in *Interpretazione giuridica e analisi economica*, a cura di G. Alpa, F. Pulinini, S. Rodotà, F. Romani, Milano, 1982,
- Ippoliti Martini C., *Principio di precauzione e nuove prospettive della responsabilità civile della pubblica amministrazione*, Milano, 2022
- Irti N., *L'ordine giuridico del mercato*, Bari, V ed, 2009,
- Izzo U., *La precauzione nella responsabilità civile. Analisi di un concetto sul tema del danno da contagio per via trasfusionale* (e-book), <http://eprints.biblio.unitn.it/archive/00001253/>, UNITN e-prints, 2007
- Izzo U., *Il tramonto di un sottosistema della r.c: la responsabilità medica nel quadro della recente evoluzione giurisprudenziale*, in *Danno e resp.* 2005,
- Kant I., *La metafisica dei costumi*, (1797), si veda ed. Laterza, Roma-Bari, 2009
- Ke Z., *环境与资源法学, Environmental and Resources Protection law*, Pechino, 209
- Kelsen H., *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, (1934), trad. it., a cura di R. Treves, Torino, 2000
- Keynes M.J., *The General Theory of Employment, Interest and Money*, 1936, trad. It., *Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta*, a cura di T. Cozzi, Torino, 2006
- Kiss A., Shelton S., *Manual of European Environmental Law*, 2^a ed., Cambridge, 1997
- Kohei S., *Il capitale nell'antropocene*, Milano, 2024
- Knetsch A., *Das Verhältnis von Vertrags- und Deliktsrecht. Eine Darstellung der französischen Doktrin zum Prinzip des non-cumul mit einem kritischen Ausblick auf das deutsche Recht*, Colonia, 1975
- Jacobs F., *The Role of the European Court of Justice in the Protection of the Environment*, in *Journal of Environmental Law*, V. 18, n. 2, 185-205, 2006
- Janssen A., *Europa e class action: stato dell'arte e delimitazioni di campo*, in *Contratto e impresa/Europa*, 2009, II,
- Jin W., *环境法学, Diritto dell'ambiente*, 3a ed, Pechino, 2014
- Johnson H. L., *Business in contemporary society: Framework and issues*, Wadsworth, 1971
- Josserand F., *Sur la reconstitution d'un droit de classe*, Paris 1937

- Lamanuzzi A.A., *Commento all'art. 311*, in L. Costato-F. Pellizzer (a cura di), *Commentario breve al codice dell'ambiente*, Padova, 2007
- Lambo L., *Obblighi di protezione*, Padova, 2007
- Landes W, Posner R, *The Private Enforcement of Law*, IV, *Journal of Legal Studies*, 1975
- Lanni S., *Introduzione*, in *Sostenibilità ambientale e culture giuridiche comparate* (a cura di S. Lanni, Torino, 2022
- La Rocca P., *Gli interessi diffusi con particolare riferimento al bene giuridico ambiente: nozione, titolarità e tutela*, in *Comuni d'Italia*, 1990, XXVII,
- Latouche S., *Giustizia senza limiti. La sfida dell'etica in una economia globalizzata*, Parigi, 2003
- Latouche S., *Breve trattato sulla decrescita serena*, Torino, 2008
- Latouche S., *La scommessa della decrescita*, Milano, 2007
- Laude A., Mathieu B., Tabuteau D., *Le respect du principe de précaution*, in *Droit de la santé*, Parigi, 2007
- Laus F., *L'amministrazione del rischio*, Milano, 2023
- Lavagna C., *Il concetto di ordine pubblico alla luce delle norme costituzionali*, in *Democrazia e diritto*, 1967
- Lemma V., *"Best practices" ed altri aspetti della "soft law"*, in *Mondo banc.*, 2006, n.4,
- Levy E., *Die Konkurrenz der Ktionen und Personen im klassischen römischen Recht*, I, Berlino, 1918
- Libertini M., *Concorrenza* (voce) in *Enciclopedia del diritto – Annali III*, Milano, 2010,
- Libertini M., *Impresa e finalità sociali. Riflessioni sulla teoria della responsabilità sociale dell'impresa*, in *Riv. soc.*, 2009
- Libertini M., *Autonomia privata e concorrenza nel diritto italiano*, in *Riv dir. com.*, 2002, I,
- Libertini M., *Autonomia individuale e autonomia d'impresa*, in *I contratti per l'impresa*, I, Produzione, Circolazione, garanzia, Gitti, Mauergeri, Notari (a cura di), Bologna, 2012,
- Lipari N., *Diritto e valori sociali*, Roma, 2004,
- Lipari N., *La formazione negoziale del diritto*, in *Riv. dir. civ.*, 1987, I
- Lombardo M., *Il principio "chi inquina paga" e la responsabilità ambientale da inquinamento diffuso nel diritto dell'Unione Europea*, in *Dir. Un. Eur.*, fasc.3, 2011
- Lo Schiavo G., *La Corte di giustizia e l'interpretazione della direttiva 35/2004 sulla responsabilità per danno ambientale: nuove frontiere*, in *Riv., it. dir. pubbl. comunit.*, 2011,1 .
- Lu M., Faure M., *Does the tiger have teeth? A critical examination of the toolbox approach of environmental law enforcement in China*, *Review of European, comparative & International Environmental Law*, 2022
- Lugo A., *Azione popolare (in generale)*, in *Enc. dir.*, IV, 1959
- Luhmann N., *Soziologie des Risikos*, Berlino, 1991, trad. It., *Sociologia del rischio*, Milano, 1996

- Macneil I., *The New Social Contract: An Inquiry into Modern contractual Relations*, New Haven, 1980
- Maddalena P., *L'ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle future generazioni*, www.federalismi.it, n. 25, 2011,
- Maddalena P., *Giurisdizione contabile e tutela degli interessi diffusi*, in *Strumenti per la tutela degli interessi diffusi della collettività. Atti del Convegno promosso dalla sezione di Bologna di Italia Nostra, Bologna, 5 dicembre 1981*, a cura di D. Stanziani e A. Fiore, Rimini, 1982,
- Maddalena P., *Il Diritto all'ambiente come fondamentale diritto dell'individuo e interesse generale della collettività*, in *Cons. Stato*, 1983, II,
- Maddalena P., *Nuovi indirizzi della Corte dei Conti*, in *Diritto e ambiente*, I, in M. Almerighi e G. Alpa (a cura di), *Diritto e ambiente. Materiali di dottrina e giurisprudenza commentati*, p. I, *Dir. civ.*, Padova, 1984
- Maddalena P., *L'evoluzione della tutela ambientale e l'azione popolare prevista dall'art. 4 della legge 3 agosto 1999, n. 265*, in *AA. VV.*, a cura di A. Postiglione, Seconda giornata per l'ambiente della Corte Suprema di Cassazione, Napoli, 2000
- Maiorca C., *I fondamenti della responsabilità*, Milano, 199
- Majello U., *Custodio e deposito*, Napoli, 1958
- Maier H., *Bürger und res publica. Die Zukunft der Verantwortung*, in H. Maier, *Verteidigung der Politik. Recht-Moral-Verantwortung*, Zurigo, 1990, trad. it., *Cittadino e res publica. Il futuro della responsabilità*, in *Humanitas*, 1996,
- Mandeville B., *La favola delle api. Ovvero, vizi privati, pubblici benefici*, (1729), trad. it., a cura di T. Magri, Roma-Bari, 2006
- Marini L., *Il principio di precauzione nel diritto internazionale e comunitario*, Padova, 2004,
- Marchant G.E., Wallach W. (Eds.), *Emerging technologies: Ethics, Law and Governance*, New York, 2017
- Marchisio S., *Il diritto Internazionale dell'ambiente*, Torino, 2017
- Markesinis B., *A Comparative Introduction To The German Law of Tort*, III ed., Oxford, 1994
- Markesinis B., *The German Law of Obligations*, Vol. I, *The law of contracts and restitution: a comparative introduction*, Cambridge, 1998
- Marx K., *Il Capitale* (1897), Vol. III, t.2., *Il processo complesso della produzione capitalistica*, trad. it., Roma, 1955
- Masieri C.M., *Il principio di sostenibilità ambientale nella Climate Change Litigation*, in *Sostenibilità globale e culture giuridiche comparate*, (a cura di) S. Lanni, Torino, 2022
- Mastrodonato G., *Gli strumenti privatistici nella tutela amministrativa dell'ambiente*, in *Riv. giur. amb.*, 2010, 5,
- Mastrodonato G., *I principi di proporzionalità e precauzione nella giurisprudenza della Corte di giustizia: verso l'effettività della tutela del cittadino*, in *Dir. giur. agr. Alim e ambiente*, 2011,

- Mattei U., Monateri P.G., *Verso una tripartizione non eurocentrica dei sistemi giuridici*, in studi in memoria di G. Gorla, 1994, Milano.
- Mazeaud H. e L. - Tunc A., *Traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et contractuelle*, I, Parigi, 1965
- Meli M., *Le origini del principio di chi inquina paga e il suo accoglimento nella Comunità europea*, in Riv. giur. amb., 1989,
- Meli M., *Il principio “chi inquina paga” nel codice dell’ambiente*, in *Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione*, I. Nicotera e U. Salanitro (a cura di), Torino, 2010,
- Meli M., *Il principio comunitario, “chi inquina paga”*, Milano, 1996
- Mengoni L., *La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell’uomo*, in *Diritto e valori*, Bologna, 1985
- Mengoni L., *Diritto e tecnica*, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001
- Mengoni L., *Obbligazioni e negozio*, Scritti II, in C. Castronovo, A. Albanese, A. Nicolussi, (a cura di), Milano, 2011
- Mengoni L., *Obbligazioni di risultato e obbligazioni di mezzi*, in Riv. Dir. Comm., 1954, Milano,
- Mengoni L., *La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell’uomo*, in *Diritto e valori*, Bologna, 1985
- Merton R., *On the shoulders of giants* (1956), tr. it., *Sulle spalle dei giganti*, 1991
- Miconi S., *La “class action” nell’ordinamento italiano: sintesi di una trasformazione*, in *La resp. civ.*, 2008, VIII-IX
- Migliazzo M.G., *Dalla class action statunitense all’azione collettiva risarcitoria italiana*, in *Iter legis*, 2007, V-VI,
- Minervini G., *Contro la funzionalizzazione dell’impresa privata*, in Riv. dir. civ., 1958, I,
- Mishan E.J., *Il concetto di esternalità*, in *Interpretazione giuridica e analisi economica*, a cura di G. Alpa, F. Pulletti, S. Rodotà, F. Romani, Milano, 1982,
- Moccia S., *Ordine pubblico (disposizioni a tutela dell’)*, in Enc. giur., vol. XXII, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma, 1990
- Mommsen T., *Römisches Strafrecht*, Lipsia, 1899
- Monateri P.G., *Le fonti delle obbligazioni – 3. La responsabilità civile*, nel *Trattato di diritto civile* diretto da R. Sacco, Torino, 1998
- Monateri P.G., *La Sineddoche*, Milano, 1984
- Monateri P.G., *La responsabilità civile*, Torino, 2002
- Monateri P.G., *Cumulo di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale*, Padova, 1989
- Monateri P.G. - Bona M., *Il danno alla persona*, Padova, 1998
- Monterossi M.W., *L’orizzonte intergenerazionale del diritto civile*, Pisa, 2020,
- Mossa L., *I problemi fondamentali del diritto commerciale*, in Riv. dir. comm., 192
- Nanna C.M., *Principio di precauzione e lesioni da radiazioni non ionizzanti*, Napoli, 2003
- Nascimbene B., *Tutela dell’ambiente (Voce)*, in *Noviss., dig. it., Appendice*, Torino, 1980, I.

- Natoli U., *L'attuazione del rapporto obbligatorio, il comportamento del creditore*, in *Trat. dir. civ. e comm.*, A. Cicu, F. Messineo (a cura di), V, XVI, t.1, Milano, 1974
- Negri G., *Concorso delle azioni nel diritto romano, medievale e moderno*, in *Digesto delle discipline privatistiche, sezione civile*, 1988,
- Nervi A., *Beni comuni, ambiente e funzione del contratto*, in M. Pennasilico (a cura di), *Contratto e ambiente, L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, Atti del convegno, Bari, 22-23 ottobre 2015, Napoli, 2016
- Nicotra I. A., *L'ingresso dell'ambiente in Costituzione, un segnale importante dopo il Covid; in federalismi.it*
- Nigro M., *Le due facce dell'interesse diffuso: ambiguità di una formula e mediazioni della giurisprudenza*, in *Foro it.*, 1987, V
- Nonne L., *La nullità nei contratti del consumatore come modello per il c.d. terzo contratto*, in *Contratto e impresa*, XXXII, 4-5, 2016,
- Norton J.J., *"Qualified Self-Regulation" in the New International Financial Architecture*, in *The Journal of International Banking Regulation*, 2000,
- O'Neil J., *Building Better Global Economic BRICs*, 30 novembre 2001, Global Economics Paper No: 66, G.S., <http://www.gs.com>
- Orestano R., *Edificazione del giuridico*, Bologna, 1989
- Ortolani A., *Diritto dell'ambiente*, in *Introduzione al diritto giapponese* (a cura di G.F. Colombo, G. Lemme), Torino, 2021
- Pace A., Manetti M., *Art. 21*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, A. Pizzorusso, Bologna-Roma, in *Foro it.*, 2006,
- Pace A., *Ordine pubblico, ordine pubblico costituzionale, ordine pubblico secondo la Corte Costituzionale*, in *Giu. Cost.*, 1977
- Pacchioni G., *Diritto civile italiano, p.2, v.4, dei Delitti e dei quasi delitti*, Padova, 1940,
- Paladin L., *Ordine pubblico*, in *Nvs. Dig. It.*, vol. XII, Torino, 1965
- Parkinson J., *Corporate Power and Responsibility*, Oxford, 1993
- Passagnoli G., *Il contratto illecito*, in *Il trattato del contratto*, diretto da V. Roppo, vol. II, Regolamento
- Passerin D'entreves A., *La Dottrina dello Stato, elementi di analisi ed interpretazione*, Torino, 2009
- Patti S., *La tutela civile dell'ambiente*, Cedam, 1979;
- Patti S., *Ambiente (tutela civilistica)*, in *Dizionari del diritto privato*, a cura di N. Irti, 1, *Diritto Civile*, Milano, 1980
- Patti S., *La quantificazione del danno ambientale*, in *La resp. civ.*, 2010;
- Patti S., *Diritto dell'ambiente e tutela della persona*, in *Giur. it.*, 1980,
- Pecoraro U., *Gestione del rischio da ignoro tecnologico: prime riflessioni sull'adeguatezza dell'organizzazione*, in *Scritti in onore di Vincenzo Buonocore, II*, Giuffrè Editore, Milano, 2005
- Pennasilico M., *La "sostenibilità ambientale" nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello "sviluppo umano ed ecologico"*, in *Riv. quadr. dir. amb.*, 3/20

- Pennasilico M., *Contratto, ambiente e giustizia dello scambio nell'officina dell'interprete*, in *Pol. dir.*, 2018,
- Pennasilico M., *La transizione verso il diritto dello sviluppo umano ed ecologico*, in Buonfrate- Uricchio (a cura di), *Trattato breve di Diritto dello sviluppo sostenibile*, Milano, 2023
- Pennasilico M., *Contratto e uso responsabile delle risorse naturali*, in *Rass. dir. civ.*, 2014.
- Pennasilico M., *Sviluppo sostenibile e "contratto ecologico": un altro modo di soddisfare i bisogni*, in *Rass. dir. civ.*, 2016.
- Pennasilico M., (a cura di), *Contratto e ambiente. L'analisi "ecologica" del diritto contrattuale*, Atti del convegno, Bari, 22-23 ottobre 2015, Napoli, 2016.
- Pennasilico M., *Contratto ecologico e conformazione dell'autonomia negoziale*, in *Giust. civ.*, 2017.
- Peretti Griva D.R., *Inammissibilità del concorso dell'azione aquiliana e contrattuale*, in *Resp. Civ. e pre.*, 1933
- Pic P., *Les nouvelles lois ouvrières, leurs répercussions économiques et sociales*, Revue politique et parlementaire, Parigi, 1937
- Perlingeri P., *Il diritto civile oggi*, in *L'ordinamento vigente e i suoi valori*, Napoli, 2006
- Perlingeri P., *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, Camerino-Napoli, 1972 e *La personalità umana nell'ordinamento giuridico*, in *La persona e i suoi diritti. Problemi di diritto civile*, P. Perlingeri (a cura di), Napoli, 2005
- Perlingeri P., *Il diritto alla salute quale diritto della personalità*, in *Rass. Dir. civ.*, 1982
- Pillitu P.A., *Profili costituzionali della tutela ambientale nell'ordinamento comunitario europeo*, Perugia, 1992
- Planiol M., *Traité élémentaire de droit civil.*, VI éd., Paris, 1911
- Poggi G., *Lo Stato*, Bologna, 1992,
- Poggio A., *Ambientalismo*, Milano, 1996
- Polinsky A.M., *Private versus Public Enforcement of Fines*, IX, *Journal of Legal Studies*, 1980,
- Polinsky A. M., Shavell S., *The Economic Theory of Public Enforcement of Law*, XXXVIII, *Journal of Economic Literature*, 2000,
- Ponzanelli G., *La responsabilità civile. Profili di diritto comparato*, Bologna, 1992
- Ponzanelli G., *Le clausole di esonero della responsabilità civile*, Milano, 1984
- Ponzanelli G., *L'incostituzionalità dei danni punitivi "grossly excessive"*, in *Foro it.*, 1996, IV
- Ponzanelli G., *I danni punitivi: no grazie*, in *Danno e Responsabilità*, 2007
- Ponzanelli G., *Punitive damages e due process clause: l'intervento della Corte suprema USA*, in *Foro it.*, IV, 1991
- Posner E.A., Weisbach D., *Climate Change Justice*, Princeton-Oxford
- Postiglione A., *Il diritto all'ambiente*, Napoli, 1982
- Postiglione A., *Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte di Cassazione*, in *Riv. giur. amb.*, 1986

- Postiglione A., *Ambiente: suo significato giuridico unitario*, in Riv. trim. dir. pub., 1985,
- Postiglione A., *L'azione civile in difesa dell'ambiente*, in Riv. trim. dir. pub., 1987, II,
- Postiglione A., *Una svolta per il diritto dell'ambiente. Riflessioni sull'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349*, in Riv. giur. amb., 1986
- Postiglione A., *Iniziativa dei cittadini per la difesa di interessi collettivi*, in Giust. civ., 1978, I,
- Portale G., *La "corporate social responsibility" alla ricerca di effettività*, in Banca, borsa, 2022.
- Pothier R.J., *Traité des obligations*, Paris, 1761
- Prati L., *Il danno all'ambiente nel T.U. tra interesse diffuso e posizioni soggettive*, in Amb. Svil., 2007
- Prati L., *Le criticità del nuovo danno ambientale: il confuso approccio del Codice dell'Ambiente*, in Danno e responsabilità, 2006,
- Predieri A., *"Paesaggio" e "ambiente": referenti nozionali e normativi*, in Diritto e ambiente, I, in M. Almerighi e G. Alpa (a cura di), *Diritto e ambiente. Materiali di dottrina e giurisprudenza commentati*, p. I, Dir. civ., Padova, 1984
- Pugliese G., *Relazione finale, La responsabilità da atto illecito nella prospettiva storico-comparatistica*, Madrid, 7-10 ottobre 1993, a cura di L. Vacca, Torino, 1995
- Pugliese G., *Istituzioni di Diritto Romano*, Terza edizione, Torino, 1991,
- Pupo S., *L'ultimo discepolo di Rousseau, John Rawls visto da Robert Nisbet*, in "Il pensiero storico", 7, Giugno 2020
- Querci A., *Via alla class action in Italia: un'arma spuntata?* in *Dir. e pratica tributaria*, 2010, II,
- Ranelletti O., *Concetto di ordine pubblico* in V.E. Orlando (a cura di), *Primo trattato completo di diritto amministrativo italiano*, vol. IV, Milano, 1904
- Rapisarda C., *Spunti in tema di tutela giurisdizionale del diritto alla salute*, in Riv. dir. proc., 1976, III,
- Rapisarda C. - Taruffo M., voce *Inibitoria*, in *Enc. giur. Treccani*, XVII, Roma, 1989,
- Rawls J., *A theory of Justice* (1971), *Una Teoria di giustizia*, trad. it., a cura di S. Maffettone, Milano, 1982,
- Renna M., *Attività di impresa, sostenibilità ambientale e bilanciamento tra diritto alla salute e iniziativa economica privata*, in *Contr. e imp.*, 2/2022
- Renna M., *Green Deal europeo e ottavo programma di azione per l'ambiente*, in *Cambiamento climatico, sostenibilità e rapporti civili, atti del XVII convegno nazionale SISDIC*, Napoli, 2024.
- Rescigno F., *Quale riforma per l'art. 9?, in federalismi.it*
- Rescigno P., *Sulla compatibilità tra il modello processuale della "class action" ed i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano*, in *Giur. it.*, 2000, XI
- Resta G., *Azioni popolari, azioni nell'interesse collettivo, «class actions»: modelli e prospettive di riforma in una recente riflessione*, in *Riv. crit. del dir. priv.*, XXV, 2007

- Rich B., *To Uphold the World. A Call for a New Global Ethic from Ancient India*, Boston, 2010,
- Ripert G., *Le régime démocratique et le droit civil moderne*, Parigi, 1948
- Ripert G., *L'ordre économique e la libertà contrattuale*, in *Etudes Giny*, II, Parigi, 1934
- Robespierre M., *Discours par Maximilien Robespierre -- 17 Avril 1792-27 Juillet 1794*, EBook #29887, 2009,
- Romano A., *Interessi «individuali» e tutela giurisdizionale amministrativa*, in *Foro it.*, 1972, III,
- Rodotà S., *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964,
- Rodotà S., *Il controllo sociale delle attività private*, Bologna, 1976.
- Rodotà S., *La responsabilità per danni all'ambiente*, in *La responsabilità dell'impresa per danni all'ambiente ed ai consumatori*, Milano, 1978
- Rodotà S., *Proprietà e industria. Variazione intorno alla responsabilità civile*, in *Interpretazione giuridica e analisi economica*, a cura di G. Alpa, F. Pulitini, S. Rodotà, F. Romani, Milano, 1982
- Rodotà S., *Beni comuni e categorie giuridiche. Una rivisitazione necessaria*, in *Questione giustizia*, 2011/5,
- Roppo V., *La responsabilità oggettiva*, in *Riv. dir. priv.*, 2012, 2,
- Ruffolo U., *Interessi collettivi, o diffusi e tutela del consumatore*, I, *Il problema e il metodo – Legittimazione, azione e ruolo degli enti associativi esponenziali*, Milano, 1985
- Russo R., *Concorso dell'azione aquiliana con la contrattuale nel contratto di trasporto*, in *Riv. Trim. dir. Proc. Civ.*, 1950,
- Sacco R., *che cos'è il diritto comparato*, Milano, 1992
- Sacco R., *Concorso delle azioni contrattuale ed extracontrattuale*, in *Risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale*, a cura di Visintini, Milano, 1984
- Sacco R., *Voce: Crittotipo* in *Digesto delle discipline privatistiche*, sezione civile, V° volume, Torino, 1989
- Sacco R., in R. Sacco, G. De Nova, *Il contratto*, IV ed., v. I e II, Torino, 2016,
- Saccoccio A., *Il modello delle azioni popolari romane tra diritti diffusi e 'class actions'*, in *Actio in rem e actio in personam. In ricordo di Mario Talamanca*, a cura di L. Garofalo, I, Padova, 2011
- Saccoccio A., *La tutela dei beni comuni per il recupero delle azioni popolari romane come mezzo di difesa delle res communes omnium e delle res in usu publico*, in *Diritto e Storia*, n.11, 2013
- Sacconi L., *Organizzazione etica economia*, Bari, 1997
- Salanito U., *La bonifica dei siti contaminati nel sistema della responsabilità ambientale*, in *"Colloqui" in memoria di Giorgianni*, Napoli, 2007, p. 967 ss.;
- Salanito U., *Il danno ambientale*, Roma, 2009;

- Salanito U., *Tutela dell'ambiente e strumenti di diritto privato*, Relazione tenuta al convegno "Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato" svoltosi presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma Tre il 17 maggio 2007, in *Rassegna di diritto civile*, 2009, fasc. 2, p. 472-498;
- Salanito U., *La quantificazione del danno ambientale*, Relazione al Convegno "La quantificazione del danno patrimoniale", Università Luiss Guido Carli, Roma, 1° ottobre 2010, in *Danno e responsabilità*, 2010, fasc. 11S, pp. 57-64;
- Salanito U., *I profili non patrimoniali del danno ambientale* in AA. VV., *Responsabilità civile, Trattato breve diretto da S. Patti, Danno non patrimoniale*, volume a cura di S. Delle Monache, Torino, 2010, pp. 613 ss.
- Salanito U., *I principi generali nel codice dell'ambiente*, in *Studi in onore di G. Cian*, vol. 2, Padova, 2010, p. 2243 ss.
- Salanito U., *L'evoluzione dei modelli di tutela dell'ambiente alla luce dei principi europei: profili sistematici della responsabilità per danno ambientale*, in *Le Nuove leggi civili commentate*, 2013, fasc. 4, pp. 795-821.
- Salanito U., *Il decreto Ilva tra tutela della salute e salvaguardia dell'occupazione: riflessioni a margine della sentenza della Corte costituzionale*, in *Il Corriere giuridico*, 2013, fasc. 8-9, pp. 1041-1049.
- Salanito U., *Il danno ambientale tra interessi collettivi e interessi individuali*, Relazione al Convegno "Il diritto a tutela dell'ambiente", Roma, 17 marzo 2017, in *Rivista di diritto civile*, 2018, fasc. 1, pp. 246-268;
- Salanito U., *Responsabilità ambientale: questioni di confine, questioni di sistema*, in *Jus civile*, 2019, fasc. 5, pp. 504-518;
- Salanito U., *Bonifica ambientale e azione di rivalsa*, Nota a ord. Cass. civ. sez. III 22 gennaio 2019 n. 1573; in *Il Corriere giuridico*, 2019, fasc. 10, pp. 1245-1249;
- Salanito U., *Il principio chi inquina paga: "responsibility" e "liability"*, Relazione al Convegno "Il principio chi inquina paga nel diritto ambientale: obblighi, responsabilità e garanzie", Università di Ferrara, 25 marzo 2019, in *Giornale di diritto amministrativo*, 2020, fasc. 1, pp. 33-37;
- Salanito U., *Danni temporanei all'ambiente tutela degli interessi privati: un problema di ingiustizia del danno*, in *Danno e responsabilità*, 2008
- Salanito U., *La nuova disciplina della responsabilità per danno all'ambiente*, in *Riv. resp. Civ.*, v.3, 8-9, 2006
- Salanito U., *Tutela dell'ambiente e strumenti di diritto privato*, in *Rass. Di. Civ.* (a cura di P. Perlingeri), 2/2009
- Santaniello G., *La legittimazione alla tutela dell'ambiente e dei beni ambientali*, in *Amm. pol.*, 1987, I,
- Salvi C., *Le immissioni industriali, Rapporti di vicinato e tutela dell'ambiente*, Milano, 1979
- Salvi C., *Immissioni, ecologia, norme costituzionali*, in *Giur. it.*, 1973, I,
- Salvi C., *Note sulla tutela della salute come interesse collettivo*, in AA. VV., a cura di F. D. Busnelli - U. Breccia, *Tutela della salute e diritto privato*, Milano, 1978

- Salvi C., *Responsabilità extracontrattuale* (dir. vig.), in Enc. dir., XXXIX, 1988,
- Santoro A., *La responsabilità da contatto sociale, Profili pratici e applicazioni giurisprudenziali*, Milano, 2012
- Satta S., *L'azione in generale, b) l'azione nel diritto positivo*, in Enc., dir. IV, Milano, 1959,
- Savatier M.R., *Prolétarisation du droit civil, in Les métamorphoses économiques et sociales du droit civil d'aujourd'hui*, Parigi, 1948
- Savatier M. R., *L'ordre publique économique*, Parigi, 1965,
- Scardinia F., *Sulla c.d. transizione ambientale*, ivi, 2011, 2,
- Schapp J., *Empfiehl sich die "Pflichtverletzung" als Generaltatbestand des Leistungsstörungsrechts?* in JZ, 2001,
- Shavell S., *Liability for Harm versus Regulation of Safety*, XIII, Journal of Legal Studies, 1984,
- Scherzberg A., *Risiko als Rechtsproblem*, in Verw. Arch., 1993
- Schmitt C., *Der Begriff des Politischen*, Monaco di Baviera, 1932, (trad. it.) a cura di P. Schiera, *Le categorie del politico*, Bologna, 1998
- Schulze R., *Il nuovo diritto tedesco delle obbligazioni e il diritto europeo dei contratti*, trad. a cura di M. Girolami, Padova, in Riv. Dir. civ. trim, 2004
- Schmidtchen D., Koboldt C., Helstroffer J., Eill B., Hass G., White S., *Transport, Welfare and Externalities*, E. Elgar, Cherttenham – Northampton, 2009,
- Schumpeter J.A., *Teoria dello sviluppo economico, Ricerca sul profitto, il capitale, il credito, l'interesse e il ciclo economico*, trad. it., Firenze, 1971
- Schumpeter J.A., *Il processo capitalistico. Cicli economici*, trad. it., Torino, 1977,
- Scialoja V., *Procedura civile romana. Esercizio e difesa dei diritti*, Roma, 1936
- Scovazzi T., *I seguiti sul piano giuridico della catastrofe di Bhopal*, in *La responsabilità sociale d'impresa in tema di diritti umani e protezione dell'ambiente, il caso dell'India* (a cura di M. Cutillo, R. Faugno, T. Scovazzi), Milano, 2012
- Sen A., *On Ethics and Economics*, Oxford, 1987, in *Etica e economia*, Roma-Bari, 2010,
- Seppilli T., *Sulla questione dei beni comuni: un contributo antropologico per la costruzione di una strategia politica*, in *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, M.R. Marella (a cura di), Verona, 2012
- Settis S., *Azione popolare. Cittadini per il bene comune*, Torino, 2012,
- Smith A., *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, Londra, 1776, (trad. it.) a cura di A. e T. Biagiotti, *La ricchezza delle Nazioni*, Torino, 2013
- Smith A., *The Theory of Moral Sentiments*, Glasgow Edition of the Works and Correspondence, Vol. 1 [1759] Oxford, 1976,
- Sollini M., *Il principio di precauzione nella disciplina comunitaria della sicurezza alimentare*, Milano, 2006;
- Scognamiglio R., voce *Risarcimento del danno*, in *Noviss. Dig. It.*, vol. XVI, Torino, 1969,
- Senden L., *Soft law in European Law*, Oxford, 2004

- Sgro A., *L'azione popolare suppletiva*, in *Nuova Rass. di legislaz., dottr. e giurispr.*, 1985, VII,
- Skogh G., *A Note on Gary Becker, as Crime and Punishment: An Economic Approach*, *Swedish Journal of Economics*, 1973
- Skogh G., C Stewart, *An Economic Analysis of Crime Rates, Punishment and the Social Consequences of Crime*, *Public Choice*, 1982,
- Staub H., *Le violazioni positive del contratto, (Die positiven Vertragsverletzungen)*, Napoli, 2001, trad. A cura di R. Favale
- Staub H., *Kommentar zur Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuch*, Berlino, 1894
- Stilo L., *Quando la class action è made in Italy*, in *Il nuovo dir.*, 2007, X-XI
- Stoll H., *Abscheid von der Lehre von der positiven Vertragsverletzung*, in *Arch. F.d. civ. pr.*, CXXXVI
- Stoll H., *Die Lehre von den Leistungsstörungen*, Tubinga, 1936;
- Taddei G., *Il risarcimento del danno ambientale dopo l'art. 5 bis del D.L. n. 135/2009*, *Riv., gest. Amb.*, 2011,
- Tanza D., *I fondamenti costituzionali delle azioni collettive; Class actions ed effettività della tutela giurisdizionale*, in *Amministrazione in cammino. Rivista elettronica di diritto pubblico., di diritto dell'economia e di scienza dell'amministrazione*, 11 marzo 2008, II
(www.amministrazioneincammino.luis.it/site/it/Rubriche/Amministrazioni_Pubbliche/Note_e_Commenti/Documento/tanza_class_action.html).
- Taormina V., *La nuova class action: il coordinamento con la disciplina del codice di procedura civile*, in *Obbl. e contr.*, 2010, IV
- Tedesco A.P., *Strumenti privatistici per la sostenibilità ambientale e sociale*, Torino, 2024.
- Tedioli F., *La class action all'italiana: alcuni spunti critici in attesa del preannunciato intervento di restyling*, in *Obbl. e contr.*, 2008, X,
- Tedioli F., *Class action all'italiana atto secondo: un cantiere ancora aperto*, *ibidem*, 2009, XII,
- Tenella Silani C., *Responsabilità per danno ambientale*, in *Dig. priv.*, XVII, Torino, 1998
- Terré V. F., *Pour une réforme du droit des contrats* : Parigi, 2009).
- Thomasius, *Dissertatio de usu pratico doctrinae de culparum praestatione in contractibus*, in *Christanus Thomasius, Dissertationum accademicorum varii inprimis iuris argumenti*, 2, Halle –om-Saale, 1777
- Thürer D., *The Role of Soft law in the Actual Process of European Integration*, in O. Jacot-Guillarmod e Pescatore, *L'avenir du libre-échange en Europe : vers un Espace économique européen*, Zurigo, 1999
- Tian Y., *Review on "Basic Principles" (Chapter 1) of General Principles of Civil Code*, *Jurist.* 2016. No.5
- Timoteo M., *Sviluppo, ambiente, investimenti esteri in Cina: un primo giro d'orizzonte*, in *Riv. giur- dell'ambiente*, 2010

- Titomanlio R., *Il principio di precauzione fra ordinamento europeo e ordinamento italiano*, Torino, 2018
- Tommasini R., *Danno ambientale e danno alla salute: imputazione e entità del risarcimento*, in *Il danno ambientale con riferimento alla responsabilità civile*, P. Pierlingeri (a cura di), Napoli, 1991
- Toullier C. B. M, éd. Fr. Tome VI, *Droit Civil Français suivant l'ordre du Code, ouvrage dans lequel on a tâché de réunir la Théorie à la Pratique*, Rennes, 1811
- Torregrossa G., *La tutela dell'ambiente: dagli interessi diffusi al danno ambientale*, in *Cons. Stato*, 1988, IX,
- Toti E., *Il diritto dell'ambiente della Repubblica Popolare Cinese*, in *Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese, Legge sulla tutela dell'ambiente*, VIII., Torino, 2016.
- Trimarchi P., *Istituzione di diritto privato*, 16 ediz., Milano 2005,
- Trimarchi P., *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*, III ed, Milano, 2021
- Trimarchi P., *Sul significato economico dei criteri di responsabilità contrattuale*, in *Interpretazione giuridica e analisi economica*, a cura di G. Alpa, F. Pulinini, S. Rodotà, F. Romani, Milano, 1982,
- Trimarchi P., *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961
- Trocker N., *Class action negli USA – E in Europa?* in *Contr. e impresa/Europa*, 2009, I
- Turco C., *Interesse negativo e responsabilità precontrattuale*, Milano, 1990
- Turvey R., *Sulle divergenze tra costo sociale e costo privato*, in *Interpretazione giuridica e analisi economica*, a cura di G. Alpa, F. Pulinini, S. Rodotà, F. Romani, Milano, 1982,
- van Creveld M., *The rise and Decline of the State*, Cambridge, 1999
- Van Gerven W., *Cases, Materials and Text on National, Supranational and International Tort Law*, Oxford, 200
- Varanese G., *Il contratto con effetti protettivi per i terzi*, Napoli, 2004
- Varano V., Barsotti V., *La tradizione giuridica occidentale*, V. I, IV ed, Torino, 2010.
- Venezian G., *Danno e risarcimento fuori dai contratti*, in *Studi sulle obbligazioni*, I, Roma, 1918
- Venezian G., *Studi sulle Obbligazioni*, I, Roma, 1919
- Venezian G., *Danno e risarcimento fuori dai contratti*, in *Opere giuridiche*, Roma, 1919
- Vettori G., *L'“interesse” delle generazioni future*, in *Persona e mercato*, 4/2023
- Vigoriti V., *Impossibile la class action in Italia? Attualità del pensiero di Mauro Cappelletti*, in *Resp. civ. e prev.*, 2006, I,
- Vigoriti V., *Interessi collettivi e processo. La legittimazione ad agire*, Milano, 1979,
- Viney G., *Les conditions de la responsabilité*, in G Ghestin, *Traité de droit civil français*, Parigi, 1982,
- Visentini E., *L'esimente del rischio di sviluppo come criterio della responsabilità del produttore*, in *Resp. civ. e prev.*, fasc. 4-5, 2004.,
- Visintini G., *Immissioni (diritto civile)*, in *Noviss. Dig. It., App. III*, Torino, 1982

- Vitiello V., *Il diritto di accesso agli atti in materia ambientale alla luce del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195*, in Riv. giur. amb., fasc. 6, 2005
- Von Bar C., *Gemein-europäisches Deliktrecht*, Monaco, 1996 (trad. ing.) *The Common Law of Torts* vol. I, Oxford, 1998.
- Von Bar C., *The common european law of Torts*, Oxford, 2000,
- von Eichler H., *Die Rechtlehre vom Vertrauen*, Tübingen, 1950,
- von Gierke O., *Johannes Althusius und die Entwicklung der naturrechtlichen Staatstheorien*, Breslau, Koebner, 1880 (tr. it. *Giovanni Althusius e lo sviluppo storico delle teorie politiche giusnaturalistiche*, Torino, Einaudi, 1874
- von Jhering R., *Das Schuldmoment in romischen Privatrecht, Vermischte Schriften*, Giessen, 1867
- von Jhering R., *Culpa in contrahendo oder Schadensersatz bei nichtigen oder nicht zur Perfection gelangten Verträgen*, "Jherings Jharb.", 4, 1861
- Von Larenz K., *Lehrbuch des Schuldrechts*, I, München und Berlino, 1960
- Von Savigny K. F., *Sistema del diritto romano attuale*, trad. Scialoja, Torino, 1893,
- Yan Z., *关系契约理论对意思自治的价值超越*, La trascendenza del valore della Teoria dei contratti relazionali sull'autonomia della volontà, *Giurisprudenza moderna*, n.2, 2014
- Yongqin S., *The systematization and rules of construction of modern Civil Codes*, Shanghai Jiaotong University Law Review, 2010. No. 1.
- Yongmin B., Xiaobao L., *Corporate Social Responsibility with Chinese Characteristics: A Rivalry of Western CSR?* US-China Law Review, April 2022, Vol. 19, No. 4,
- Weber M., *Politik als Beruf*, in *Gesammelte politische Schriften*, hrg. von J. Winckelmann, Tubinga, 1919, (trad. it.), *La politica come professione*, in *Il lavoro intellettuale come professione*, a cura di A. Giolitti, Torino 1969
- Weill A., Terré F., *Droit civil, Les obligations*, III ed, Parigi, 1981,
- Weiss E. B., *The Evolution of International Environmental Law*, [G.U.L.C.](#), 2011,
- Weiss E. B. "International Environmental Law: Contemporary Issues and the Emergence of a New World Order," *Georgetown Law Journal*, Vol. 81, No. 3 (1993),
- Wells C.A.H., *The Cycles of Corporate Social Responsibility: An Historical Retrospective for the Twenty-first Century*, in *U. Kan. L. Rev.*, 51, 2002-2003
- Wieaker F., *Industriegesellschaft und Privatrechtsordnung*, Francoforte, 1974, p. 9 e ss., trad. it. *Diritto privato e società industriale*, Napoli, 1983
- Wiener J.B., *Precaution*, in D. Bodansky-J. Brunnee-E. Hey (a cura di), *The Oxford handbook of international environmental law*, Oxford, 2008
- Windscheid . J. H., Muther T., *Polemica intorno all'Actio*, Firenze, 1954, trad. Pugliese e Heinitz
- Wudong X., *民法基本原则解释、诚信原则的历史*, *Interpretazione dei principi fondamentali del diritto civile - approfondimenti su storia, teoria e applicazione pratica del principio di buona fede*, Pechino, 2013

- Yongqin S., *The systematization and rules of construction of modern Civil Codes*, Shanghai Jiaotong University Law Review, 2010. No. 1.
- Xu D., *Introduzione al Codice Civile Cinese*, trad. it. Di Meiling Huang, (a cura di) O. Diliberto, D. Dursi, A. Masi, II ed., Torino, 2023
- Zarro M., *Danno da cambiamento climatico e funzione sociale della responsabilità*, Napoli, 2022.
- Zeno-Zencovich V., (a cura di), *Diritto privato comparato*, I, Roma-Bari, 1999
- Zeno-Zencovich, V., *Una commedia degli errori? La responsabilità del medico fra illecito e inadempimento*, in Riv. di Diritto Civile, 2008.
- Zhongmei L., *Implementation outline of the Green Principle in the Civil Code*, China Legal Science, 2018. No. 1. P. 5–27
- Zhu M., *The ecologization of the Chinese Civil Code*, Pravovedenie Journal, 2020, 64,
- Zimmermann R., *The new German law of obligations, Historical and Comparative Perspective*, Oxford, 2005,
- Zimmerman R., *Roman Law, Contemporary Law, European Law, The Civilian tradition today, 2001*, Clarendon Law, Oxford
- Zimmerman R., *The Present state of European private law*, 2009, Oxford
- Zoppini A., *Autonomia contrattuale, regolazione del mercato, diritto della concorrenza*, in G. Olivieri - A. Zoppini (a cura di), *Contratto e antitrust*, Roma-Bari, 2000
- Zoppini A., *Il contratto asimmetrico tra parte generale, contratti di impresa e disciplina della concorrenza*, in Riv. dir. civ., 2008
- Zoppini A., *Il diritto privato e i suoi confini*, Bologna, 2020
- Zweigert K., Kötz H., *Introduzione al diritto comparato*, I e II, Istituti, Milano, 2011